



CVRIA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione annuale
2010



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

RELAZIONE ANNUALE 2010

Compendio dell'attività della Corte di giustizia,
del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Lussemburgo 2011

www.curia.europa.eu

Corte di giustizia
L-2925 Lussemburgo
Tel. (352) 43 03-1

Tribunale
L-2925 Lussemburgo
Tel. (352) 43 03-1

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
L-2925 Lussemburgo
Tel. (352) 43 03-1

La Corte su Internet: <http://www.curia.europa.eu>

Chiusura della redazione: 1° gennaio 2011

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Le fotografie possono essere riprodotte solo nel contesto della presente pubblicazione. Per ogni altro uso va richiesta un'autorizzazione presso l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2011

ISBN 978-92-829-1040-5

doi:10.2862/4953

© Unione europea, 2011

Printed in Luxembourg

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

Indice delle materie

	Pagina
Prefazione	
Vassilios Skouris	5

Capitolo I

La Corte di giustizia

A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2010	9
B – Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2010	11
C – Composizione della Corte di giustizia	59
1. Membri della Corte di giustizia	61
2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia apportate nel 2010	77
3. Ordini protocollari	79
4. Membri emeriti della Corte di giustizia	81
D – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia	85

Capitolo II

Il Tribunale

A – Attività del Tribunale nel 2010	115
B – Composizione del Tribunale	159
1. Membri del Tribunale	161
2. Modifiche alla composizione del Tribunale apportate nel 2010	173
3. Ordini protocollari	175
4. Membri emeriti del Tribunale	177
C – Statistiche giudiziarie del Tribunale	179

Capitolo III*Il Tribunale della funzione pubblica*

A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2010	203
B – Composizione del Tribunale della funzione pubblica	215
1. Membri del Tribunale della funzione pubblica	217
2. Mutamenti nella composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2010	221
3. Ordine protocollare	223
4. Ex membro del Tribunale della funzione pubblica	225
C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica	227

Capitolo IV*Incontri e visite*

A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale ed il Tribunale della funzione pubblica	241
B – Visite di studio (2010)	245
1. Suddivisione per tipo di gruppo	245
2. Visite di studio – Suddivisione per Stato membro (2010)	246
3. Visite di studio – Magistrati nazionali (2010)	248
4. Evoluzione del numero e del tipo di visitatori (2007-2010)	248
C – Udienze solenni	249
D – Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali	251
<i>Organigramma sintetico</i>	256

Prefazione

Il 2010 è stato per la Corte di giustizia dell'Unione europea un anno di consolidamento delle riforme introdotte nel sistema giurisdizionale dell'Unione dal trattato di Lisbona. La procedura volta a mettere in atto la più importante di tali riforme, vale a dire l'adesione dell'Unione europea alla convenzione europea dei diritti dell'uomo, è stata avviata in questo stesso anno. La Corte di giustizia ha seguito e continuerà a seguire da vicino i progressi nell'attuazione di tale procedura.


L'anno 2010 resterà parimenti agli annali per il ritmo particolarmente sostenuto dell'attività giudiziaria dell'istituzione. Si osserverà, a tale proposito, che sono state promosse in totale 1 406 cause presso i tre organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia, facendo registrare la cifra più elevata nella storia dell'Istituzione, a testimonianza dell'aumento costante del volume del contenzioso dell'Unione. Merita inoltre di essere segnalata la diminuzione globale della durata dei procedimenti, molto significativa soprattutto nelle cause pregiudiziali.

Infine, l'anno trascorso è stato contrassegnato anche dalla partenza di due membri e del cancelliere della Corte nonché di quattro membri del Tribunale, partenza che si iscrive in particolare nell'ambito del suo rinnovo parziale. Si deve segnalare, a tale riguardo, che le nomine dei nuovi membri della Corte e del Tribunale sono le prime intervenute nel contesto della nuova procedura introdotta dal trattato di Lisbona, vale a dire previo parere del comitato previsto dall'art. 255 TFUE.

La presente relazione fornisce una presentazione completa dell'evoluzione e dell'attività dell'Istituzione nel 2010. Come ogni anno, una parte sostanziale della relazione è dedicata a esposizioni succinte, ma esaurienti, dell'attività giurisdizionale propriamente detta della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica. L'analisi è completata ed illustrata da dati statistici specifici per ogni organo giurisdizionale relativi all'attività svolta nel 2010.



V. Skouris
Presidente della Corte di giustizia



Capitolo I

La Corte di giustizia

A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2010

del presidente Vassilios Skouris

Questa prima parte della Relazione annuale presenta sinteticamente le attività della Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2010. Essa offre, in primo luogo, una panoramica dell'evoluzione dell'Istituzione nel corso dell'anno trascorso, ponendo l'accento sulle modifiche istituzionali che hanno interessato la Corte di giustizia e sugli sviluppi relativi alla sua organizzazione interna e ai suoi metodi di lavoro. In secondo luogo, essa contiene un'analisi delle statistiche relative all'evoluzione del carico di lavoro della Corte di giustizia e alla durata media dei procedimenti. In terzo luogo, essa presenta, come ogni anno, i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia.

1. Poiché il trattato di Lisbona prevede che l'Unione europea aderisca alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), quest'anno è stata avviata la procedura volta a realizzare tale adesione. La prima fase di detta procedura si è conclusa ed è stato conferito mandato alla Commissione europea affinché prosegua i negoziati con il Consiglio d'Europa. L'adesione dell'Unione europea alla CEDU avrà certamente ripercussioni sul sistema giurisdizionale dell'Unione nel suo complesso.

Per tale motivo, la Corte di giustizia ha seguito da vicino l'evoluzione di tale procedura e, nell'intento di contribuire agli sforzi effettuati per condurre a buon fine il progetto di adesione, che solleva questioni giuridiche molto complesse, essa ha presentato le sue prime riflessioni su un aspetto particolare collegato al modo di funzionamento del sistema giurisdizionale dell'Unione in un documento pubblicato il 5 maggio 2010¹. In tale documento la Corte ha concluso che occorre disporre, al fine di rispettare il principio di sussidiarietà inerente alla detta convenzione e di assicurare al tempo stesso il buon funzionamento del sistema giurisdizionale dell'Unione, di un meccanismo idoneo a garantire che alla Corte di giustizia possa essere sottoposta, in maniera effettiva, la questione della validità di un atto dell'Unione prima che la Corte europea dei diritti dell'uomo statuisca sulla conformità di questo atto alla CEDU.

Infine, meritano di essere segnalate anche le modifiche apportate il 23 marzo 2010 al regolamento di procedura della Corte (GU L 92, pag. 12). Tali modifiche mirano ad introdurre i necessari adeguamenti a detto regolamento di procedura a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

2. Le statistiche giudiziarie della Corte per l'anno 2010 indicano, globalmente, una produttività sostenuta e un miglioramento molto significativo dell'efficacia per quanto riguarda la durata dei procedimenti. Inoltre, occorre anche ricordare l'aumento senza precedenti registrato quest'anno del numero di cause avviate e in particolare del numero di domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte.

Nel 2010 la Corte ha definito 522 cause (cifra netta, tenendo conto delle riunioni), il che rappresenta una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (543 cause definite nel 2009). Tra queste, 370 cause si sono concluse con sentenza e 152 hanno dato luogo ad un'ordinanza.

La Corte è stata investita nel 2010 di 631 cause nuove (indipendentemente dalle riunioni per connessione), il che rappresenta un aumento molto accentuato rispetto all'anno 2009 (562 cause) e costituisce il numero di cause introdotte più elevato nella storia della Corte. Lo stesso vale per le domande di pronuncia pregiudiziale. Il numero di cause pregiudiziali introdotte quest'anno è per il

¹ http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-05/convention_fr_2010-05-21_12-10-16_11.pdf

secondo anno consecutivo il più elevato mai raggiunto, con un aumento rispetto al 2009 del 27,4% (385 cause nel 2010 rispetto a 302 cause nel 2009).

Con riguardo alla durata dei procedimenti, i dati statistici risultano molto positivi. Infatti, per quanto attiene ai rinvii pregiudiziali, questa durata è di 16,1 mesi. Da un'analisi comparata emerge che, in tutto il periodo per il quale la Corte dispone di dati statistici affidabili, la durata media della trattazione dei procedimenti pregiudiziali ha raggiunto nel 2010 il suo livello più basso. Quanto ai ricorsi diretti e alle impugnazioni, la durata media della trattazione è stata rispettivamente di 16,7 mesi e di 14,3 mesi (contro 17,1 mesi e 15,4 mesi nel 2009).

Oltre che con le riforme dei suoi metodi di lavoro intraprese negli scorsi anni, il miglioramento dell'efficienza della Corte nella trattazione delle cause si spiega anche con un più ampio ricorso ai vari strumenti procedurali di cui essa dispone per accelerare la trattazione di alcune cause, in particolare il procedimento pregiudiziale d'urgenza, il giudizio in via prioritaria, il procedimento accelerato, il procedimento semplificato e la possibilità di statuire senza conclusioni dell'avvocato generale.

Il procedimento pregiudiziale d'urgenza è stato richiesto in 6 cause e in 5 di esse la sezione designata ha considerato soddisfatti i requisiti di cui all'art. 104 ter del regolamento di procedura. Dette cause sono state definite in un termine medio di 2,1 mesi.

Il procedimento accelerato è stato richiesto 12 volte quest'anno, ma solo per 4 di esse erano soddisfatte le condizioni richieste dal regolamento di procedura. Conformemente ad una prassi stabilita nel 2004, le domande di procedimento accelerato sono accolte o respinte con ordinanza motivata del presidente della Corte. Peraltro, un trattamento prioritario è stato accordato a 14 cause.

Inoltre la Corte ha continuato ad utilizzare il procedimento semplificato, previsto dall'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, per risolvere alcune questioni ad essa sottoposte in via pregiudiziale. Infatti, un totale di 24 cause è stato definito con un'ordinanza in forza di questa disposizione.

Infine, la Corte si è avvalsa frequentemente della possibilità, offerta dall'art. 20 del suo statuto, di giudicare senza conclusioni dell'avvocato generale, laddove la causa non sollevi nuove questioni di diritto. Ricordiamo a tal proposito che per circa il 50% delle sentenze pronunciate nel 2010 non sono state presentate conclusioni (per il 52% nel 2009).

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti della Corte, si segnala che la grande sezione ha definito circa il 14%, le sezioni a cinque giudici il 58% e le sezioni a tre giudici circa il 27% delle cause concluse con sentenza o con ordinanza a carattere giurisdizionale nel 2010. Rispetto all'anno precedente, si constata un notevole aumento della proporzione delle cause trattate dalla grande sezione (8% nel 2009) ed una sensibile riduzione delle cause trattate dalle sezioni a tre giudici (34% nel 2009).

Per altre informazioni più dettagliate sui dati statistici dell'anno 2010 rinviamo alla sezione della presente relazione dedicata alle statistiche giudiziarie.

B – Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2010

Questa parte della Relazione annuale presenta una panoramica della giurisprudenza del 2010.

Questioni costituzionali o istituzionali

Nel 2010 la giurisprudenza relativa ai diritti fondamentali si è notevolmente arricchita.

La causa *Volker und Markus Schecke* (sentenza 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09) ha consentito alla Corte di precisare gli obblighi derivanti dal diritto alla protezione dei dati di carattere personale, in occasione del controllo che le era stato chiesto di esercitare sulla validità dei regolamenti (CE) nn. 1290/2005 e 259/2008¹, che disciplinano il finanziamento della politica agricola comune e prescrivono la pubblicazione di informazioni sulle persone fisiche beneficiarie del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e impongono di mettere a disposizione del pubblico tali informazioni, in particolare attraverso siti Internet gestiti dagli uffici nazionali. Interrogata in via pregiudiziale sulla correlazione tra il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e l'obbligo di trasparenza in materia di fondi europei, la Corte ha rilevato che la pubblicazione su un sito Internet dei dati nominativi relativi ai beneficiari dei fondi e agli importi da questi percepiti costituisce, in ragione del libero accesso al sito da parte dei terzi, una lesione del diritto dei beneficiari interessati al rispetto della loro vita privata, in generale, e alla protezione dei loro dati personali, in particolare. Per essere giustificata, tale lesione deve essere prevista dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e, conformemente al principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione, sicché le deroghe e le limitazioni a tali diritti devono operare nei limiti dello stretto necessario. In tale contesto, la Corte ha considerato che, sebbene in una società democratica i contribuenti abbiano diritto ad essere informati sull'impiego delle finanze pubbliche, nondimeno il Consiglio e la Commissione erano tenuti ad effettuare un contemperamento equilibrato dei differenti interessi in causa, il che avrebbe richiesto che, prima dell'adozione delle disposizioni contestate, si verificasse se la pubblicazione di tali dati attraverso un sito Internet unico per ogni Stato membro non andasse oltre quanto era necessario per la realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti. La Corte ha quindi dichiarato invalide alcune disposizioni del regolamento n. 1290/2005 e il regolamento n. 259/2008 nella sua interezza, senza rimettere in discussione gli effetti della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di aiuti del FEAGA e del FEASR effettuata dalle autorità nazionali anteriormente alla data della sentenza.

Sempre a proposito dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia ha pronunciato, il 22 dicembre 2010, un'altra importante sentenza (sentenza *DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft*, causa C-279/09), relativa all'interpretazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La controversia principale opponeva la società commerciale tedesca DEB allo Stato tedesco, in merito a una domanda di gratuito patrocinio presentata da tale società dinanzi ai giudici nazionali. La

¹ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1437/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, (GU L 322, pag. 1), e dal regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76, pag. 28).

società DEB intendeva esercitare un'azione di responsabilità contro lo Stato tedesco per ottenere il risarcimento del danno asseritamente arrecato dalla tardiva attuazione da parte di detto Stato membro della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale². Il gratuito patrocinio le era stato negato in quanto non sussistevano le condizioni stabilite dal diritto tedesco per la concessione di tale aiuto alle persone giuridiche. Il giudice investito del ricorso diretto contro tale diniego ha adito la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale, per sapere se il principio di effettività del diritto dell'Unione osti, nel contesto di un'azione di responsabilità contro lo Stato, avviata in forza di tale diritto, a che una normativa nazionale subordini l'esercizio dell'azione giudiziaria al pagamento di un anticipo sulle spese e limiti la concessione del gratuito patrocinio ad una persona giuridica che non sia in grado di provvedere a tale anticipo, esigendo il rispetto di condizioni molto rigorose.

La Corte ha dichiarato che tale questione doveva essere risolta tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che, a partire dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ha acquisito lo stesso valore giuridico dei trattati. Più precisamente, la Corte fa riferimento all'art. 47 della Carta, che prevede il diritto di accesso effettivo alla giustizia di ogni persona che intenda far valere i diritti e le libertà ad essa garantiti dal diritto dell'Unione. Il terzo comma di tale disposizione enuncia che «[a] coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia». La Corte ha considerato, anzitutto, che non è escluso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall'art. 47 della Carta, possa essere invocato da persone giuridiche, per ottenere l'esonero dal pagamento anticipato delle spese giudiziali e/o l'assistenza legale. Alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sancisce il diritto di accesso effettivo alla giustizia, la Corte ha poi precisato che spetta al giudice nazionale verificare, da un lato, se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia, atta a ledere la sostanza stessa di tale diritto, dall'altro, se tali condizioni tendano a uno scopo legittimo e, infine, se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. La Corte indica quindi gli elementi di valutazione di cui il giudice nazionale può tenere conto, riprendendo gli elementi utilizzati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ossia, tra gli altri, la posta in gioco, la complessità del diritto e della procedura applicabile e, per quanto riguarda più specificamente le persone giuridiche, la loro forma e il loro scopo, di lucro o meno, nonché la capacità finanziaria dei loro soci o azionisti.

Le modalità con cui il giudice interno deve dichiarare la responsabilità dello Stato in caso di violazione da parte dello stesso dei propri obblighi comunitari continuano a sollevare interrogativi.

Nella causa *Trasportes Urbanos y Servicios Generales* (sentenza 26 gennaio 2010, causa C-118/08), il giudice del rinvio voleva sapere quale fosse la posizione della Corte riguardo all'applicazione della regola secondo cui un'azione di responsabilità nei confronti dello Stato fondata sulla violazione del diritto dell'Unione da parte di una legge nazionale può avere esito positivo solo qualora siano esauriti i rimedi interni, sebbene una regola siffatta non sia applicabile ad un'azione di responsabilità nei confronti dello Stato fondata sulla violazione della Costituzione. La Corte ha risposto che il diritto dell'Unione osta all'applicazione di tale regola, dopo avere ricordato il principio dell'obbligo di risarcimento incombente agli Stati membri in caso di violazione del diritto dell'Unione, in virtù del primato di quest'ultimo. Basandosi sul principio dell'equivalenza, essa ha dichiarato che la complessiva disciplina dei ricorsi si applica indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione e a quelli fondati sulla violazione del diritto interno: l'oggetto delle due azioni di

² Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 (GU L 204, pag. 1).

responsabilità è simile, dato che esse mirano al risarcimento del danno cagionato dallo Stato. Alla luce del principio di equivalenza, la sola differenza relativa al giudice competente a dichiarare la violazione del diritto non è sufficiente per constatare una distinzione tra tali due azioni.

Nella causa *Melki e Abdeli* (sentenza 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10), la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla compatibilità del meccanismo procedurale detto «*questione prioritaria di legittimità costituzionale*», recentemente introdotto in Francia, con il diritto dell'Unione. Ciò ha consentito alla Corte di ricordare che, al fine di garantire il primato del diritto dell'Unione, il funzionamento del sistema di cooperazione tra essa e i giudici nazionali esige che il giudice nazionale sia libero, in ogni fase del procedimento che reputi appropriata, ed anche al termine di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale, di sottoporre alla Corte di giustizia qualsiasi questione pregiudiziale che ritenga necessaria. Pertanto, l'art. 267 TFUE non osta ad una normativa nazionale che instaura un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, purché gli altri organi giurisdizionali nazionali restino liberi:

— di adire la Corte, in qualunque fase del procedimento che ritengano appropriata, ed anche al termine del procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale;

— di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione;

— di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione.

Nel settore già esaminato a più riprese delle conseguenze derivanti dall'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte nell'esercizio della sua competenza pregiudiziale, la causa *Albron Catering* (sentenza 21 ottobre 2010, causa C-242/09) ha fornito l'occasione per ricordare che, nell'esercizio della competenza conferitale dall'art. 267 TFUE, solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti. Pertanto, la Corte ha dichiarato che, poiché non le è stato sottoposto nessun elemento concreto atto a dimostrare un rischio di gravi inconvenienti legati al massiccio contenzioso che potrebbe essere avviato, a seguito della detta sentenza relativa all'interpretazione della direttiva 2001/23/CE³, contro imprese che hanno effettuato un trasferimento rientrante nell'ambito di applicazione di tale direttiva, non occorre limitare nel tempo gli effetti di detta sentenza.

Per quanto riguarda il contributo della Corte alla definizione degli effetti degli accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi, va ricordata la causa *Brita* (sentenza 25 febbraio 2010, causa C-386/08), in cui si ponevano varie importanti questioni relative all'interpretazione di accordi internazionali, in particolare l'accordo di associazione CE-Israele⁴.

³ Direttiva 2001/23/CE, del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

⁴ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 (GU 2000, L 147, pag. 3).

La Corte ha precisato che le regole contenute nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati⁵ si applicano ad un accordo concluso tra uno Stato ed un'organizzazione internazionale, quale l'accordo di associazione CE-Israele, nella misura in cui tali regole costituiscono espressione del diritto internazionale generale di natura consuetudinaria. In particolare, le disposizioni dell'accordo di associazione che definiscono la sua sfera di applicazione territoriale devono essere interpretate conformemente al principio «pacta tertiis nec nocent nec prosunt». Alla luce di tali principi, la Corte ha dichiarato che le autorità doganali di uno Stato membro di importazione possono negare la concessione del beneficio del trattamento preferenziale istituito dall'accordo di associazione CE-Israele a merci originarie della Cisgiordania. Infatti, da un altro accordo di associazione, l'accordo CE-OLP⁶, risulta che solo le autorità doganali della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sono autorizzate a rilasciare un certificato di circolazione qualora i prodotti di cui trattasi possano essere considerati prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Orbene, interpretare l'accordo di associazione CE-Israele nel senso che le autorità israeliane sarebbero investite di competenze doganali riguardo ai prodotti originari della Cisgiordania si risolverebbe nell'imporre alle autorità doganali palestinesi l'obbligo di non esercitare le competenze loro peraltro attribuite dalle disposizioni dell'accordo CE-OLP. Una siffatta interpretazione avrebbe l'effetto di creare un obbligo per un soggetto terzo senza il suo consenso e si porrebbe quindi in contrasto con il citato principio di diritto internazionale generale «pacta tertiis nec nocent nec prosunt», quale codificato dalla convenzione di Vienna.

Inoltre, la Corte ha precisato che, nell'ambito della procedura prevista dall'accordo di associazione CE-Israele, le autorità doganali dello Stato di importazione non sono vincolate dalla prova di origine presentata e dalla risposta delle autorità doganali dello Stato di esportazione qualora tale risposta non contenga informazioni sufficienti ai fini della determinazione dell'effettiva origine dei prodotti.

Come negli anni precedenti, l'accesso ai documenti delle istituzioni ha suscitato contenziosi e in tale materia ci si soffermerà in particolare su tre sentenze. Nella causa *Commissione/Bavarian Lager* (sentenza 29 giugno 2010, causa C-28/08 P), la Corte ha esaminato l'articolazione tra il regolamento (CE) n. 1049/2001⁷ e il regolamento (CE) n. 45/2001⁸.

Il regolamento n. 1049/2001 pone come regola generale l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, ma prevede alcune eccezioni, in particolare nel caso in cui la divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela della vita privata o dell'integrità dell'individuo, in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali. Secondo la Corte, qualora una domanda fondata sul regolamento n. 1049/2001 sia diretta a ottenere l'accesso a documenti che contengono dati personali, sono integralmente applicabili le disposizioni del regolamento n. 45/2001. Non tenendo conto di tale rinvio alla normativa dell'Unione relativa alla protezione dei dati personali e limitando l'applicazione dell'eccezione alle situazioni in cui la vita privata o l'integrità dell'individuo risulter-

⁵ Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1155, pag. 331).

⁶ Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997 (GU 1997, L 187, pag. 3).

⁷ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁸ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

rebbero violate ai sensi dell'art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Tribunale ha dato un'interpretazione particolare e restrittiva al regolamento n. 1049/2001, che non corrisponde all'equilibrio che il legislatore dell'Unione intendeva stabilire tra i due regolamenti in questione.

Nel merito, la Corte ha dichiarato che la Commissione aveva legittimamente deciso che l'elenco dei partecipanti ad una riunione tenutasi nell'ambito di un procedimento per inadempimento conteneva dati personali, e che, esigendo, per le persone che non avevano prestato il proprio consenso espresso, che la ricorrente dimostrasse la necessità del trasferimento di tali dati personali, la Commissione si era conformata alle disposizioni dell'art. 8, lett. b), del regolamento n. 45/2001.

In pari data, la Corte ha pronunciato un'altra sentenza molto importante in materia di accesso ai documenti (sentenza 29 giugno 2010, causa C-139/07 P, *Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau*), relativa, questa volta, all'articolazione del regolamento n. 1049/2001 con il regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁹. La Corte ha dichiarato che, per poter giustificare il diniego di accesso a un documento di cui è stata chiesta la divulgazione, non basta, in linea di principio, che tale documento rientri in un'attività fra quelle menzionate all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001. L'istituzione interessata deve anche spiegare come l'accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse tutelato da un'eccezione prevista in tale articolo. La Corte ha tuttavia precisato al riguardo che l'istituzione comunitaria interessata può basarsi su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti.

Per quanto riguarda i procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, simili presunzioni generali possono derivare dal regolamento n. 659/1999 e anche dalla giurisprudenza relativa al diritto di consultare documenti del fascicolo amministrativo della Commissione. Il regolamento n. 659/1999 non prevede alcun diritto di accesso ai documenti del fascicolo amministrativo della Commissione in capo agli interessati, eccettuato lo Stato membro responsabile della concessione dell'aiuto. Infatti, se tali interessati fossero in grado, in base al regolamento n. 1049/2001, di ottenere l'accesso ai documenti del fascicolo amministrativo della Commissione, il sistema di controllo degli aiuti di Stato sarebbe messo in discussione. Inoltre, si deve tenere conto del fatto che, nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli interessati diversi dallo Stato membro coinvolto non hanno il diritto di consultare i documenti del fascicolo amministrativo della Commissione e, pertanto, occorre riconoscere l'esistenza di una presunzione generale in base alla quale la divulgazione dei documenti del fascicolo amministrativo pregiudicherebbe, in linea di principio, la tutela degli obiettivi delle attività di indagine. Tale presunzione generale non esclude il diritto per gli interessati di dimostrare che un dato documento di cui viene chiesta la divulgazione non rientra nella detta presunzione o che sussiste un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento in questione ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001.

Un siffatto meccanismo di presunzione era anche al centro della causa *Svezia/API e Commissione* (sentenza 21 settembre 2010, cause riunite C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P), in cui la Corte ha esaminato la questione dell'accesso alle memorie depositate dinanzi ad essa da un'istituzione nell'ambito di procedimenti giurisdizionali. Secondo la Corte, tali memorie presentano caratteristiche del tutto peculiari, in quanto partecipano, per loro stessa natura, dell'attività giurisdizionale della Corte. Infatti, le memorie in questione sono redatte esclusivamente ai fini di tale procedi-

⁹ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

mento giurisdizionale e ne costituiscono l'elemento essenziale. Orbene, l'attività giurisdizionale, in quanto tale, è esclusa dall'ambito di applicazione del diritto d'accesso ai documenti sancito dalla disciplina dell'Unione. La tutela dei procedimenti giurisdizionali implica, segnatamente, che sia garantita l'osservanza dei principi della parità delle armi nonché della buona amministrazione della giustizia. Se il contenuto delle memorie dell'istituzione dovesse costituire oggetto di un dibattito pubblico, le critiche mosse a queste ultime rischierebbero di influenzare la posizione difesa dall'istituzione. Una simile situazione potrebbe falsare l'equilibrio indispensabile tra le parti processuali dinanzi ai giudici dell'Unione, in quanto solo l'istituzione interessata da una domanda d'accesso ai propri documenti, e non invece tutte le parti del procedimento, sarebbe soggetta all'obbligo di divulgazione. Peraltro, l'esclusione dell'attività giurisdizionale dall'ambito di applicazione del diritto d'accesso ai documenti si giustifica alla luce della necessità di garantire che per tutta la durata del procedimento giurisdizionale il dibattito tra le parti, nonché la deliberazione, si svolgano in completa serenità. La divulgazione delle memorie in questione renderebbe possibile l'esercizio, foss'anche solo nella percezione del pubblico, di pressioni esterne sull'attività giurisdizionale e consentirebbe di arrecare pregiudizio alla serenità della trattazione. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che esistesse una presunzione generale secondo cui la divulgazione delle memorie depositate da un'istituzione nell'ambito di un procedimento giurisdizionale arreca pregiudizio alla tutela di tale procedimento ai sensi dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, fino a quando il procedimento stesso è pendente, sebbene una tale presunzione generale non escluda il diritto, per l'interessato, di dimostrare che un dato documento non rientra nella detta presunzione.

Per contro, quando l'attività giurisdizionale della Corte è conclusa, non deve più presumersi che la divulgazione delle memorie arrechi pregiudizio a tale attività, ed è allora necessario un esame concreto dei documenti cui si chiede l'accesso per stabilire se la loro divulgazione possa essere negata in forza dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Cittadinanza europea

In tale settore, in costante evoluzione, la causa *Tsakouridis* (sentenza 23 novembre 2010, causa C-145/09) ha sollevato dinanzi alla Corte il delicato problema relativo alle condizioni di allontanamento di un cittadino dell'Unione che goda di un diritto di soggiorno permanente quale definito all'art. 28 della direttiva 2004/38/CE, relativa alla libertà di circolazione e di soggiorno¹⁰. La Corte ha precisato anzitutto che un provvedimento di allontanamento dev'essere fondato su un esame individuale della situazione dell'interessato, che tenga conto di criteri quali l'età, le condizioni di salute, il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, la durata delle assenze dallo Stato membro ospitante e l'importanza dei legami con il paese d'origine, e che il criterio determinante per la concessione di una tutela rafforzata contro i provvedimenti di allontanamento rimane quello del soggiorno nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti il provvedimento di allontanamento. Inoltre, la Corte ha sottolineato che tale provvedimento di allontanamento può essere giustificato da «motivi imperativi di pubblica sicurezza» o da «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza» ai sensi dell'art. 28 della direttiva 2004/38 solo qualora, considerata l'eccezionale gravità della minaccia, un provvedimento del genere sia necessario per la protezione degli interessi che mira a garantire, a condizione che tale obiettivo non possa essere realizzato con provvedimenti meno restrittivi, alla luce della durata della residenza del cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante. Infine, la Corte ha anche ricordato che la lotta contro la criminalità legata

¹⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77; rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35, e in GU 2007, L 204, pag. 28).

al traffico di stupefacenti in associazione criminale, reato per il quale era stato condannato l'interessato, può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» o di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza» ai sensi del medesimo articolo 28 di tale direttiva.

Sempre a proposito dei diritti in materia di libera circolazione e di libero soggiorno connessi alla cittadinanza europea, si ricorderà la causa *Bressol e a.* (sentenza 13 aprile 2010, causa C-73/08), in cui la Corte ha esaminato la compatibilità di una normativa nazionale che limitava il numero di studenti, cittadini dell'Unione, considerati non residenti nei corsi universitari di formazione medica e paramedica. La Corte ha affermato, anzitutto, che, indipendentemente da un'eventuale applicazione dell'art. 24 della direttiva 2004/38 alla situazione di alcuni degli studenti di cui si trattava, gli artt. 18-21 di detto trattato ostano ad una normativa nazionale che limiti il numero di studenti, considerati non residenti in detto Stato membro, che possono iscriversi per la prima volta ad istituti di istruzione superiore, in quanto tale normativa costituisce una disparità di trattamento tra studenti residenti e studenti non residenti e, per ciò stesso, una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza. La Corte ha poi ricordato che una siffatta normativa restrittiva può essere giustificata dall'obiettivo di tutela della salute pubblica solo qualora le autorità competenti procedano ad un esame approfondito della normativa di cui trattasi attraverso una verifica in tre fasi dell'esistenza di rischi reali rispetto allo scopo perseguito, dell'adeguatezza di detta normativa a conseguire l'obiettivo perseguito e della proporzionalità tra la normativa in questione e detto obiettivo, il tutto sulla base di criteri oggettivi, circostanziati e corredati di dati numerici. Infine, la Corte ha precisato che le autorità nazionali non potevano invocare, sul fondamento dell'art. 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1996, se il giudice del rinvio constatava che la normativa in causa non era compatibile con gli artt. 18 TFUE e 21 TFUE.

Nella causa *Lassal* (sentenza 7 ottobre 2010, causa C-162/09), l'attenzione della Corte è stata richiamata sull'art. 16 della direttiva 2004/38. Il rinvio pregiudiziale verteva più precisamente sulla questione se, per l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui al citato articolo 16, dovesse essere preso in considerazione un periodo di soggiorno ininterrotto di cinque anni, maturato prima della data di trasposizione della menzionata direttiva, vale a dire il 30 aprile 2006, conformemente a strumenti del diritto dell'Unione antecedenti a tale data e se, in caso di soluzione affermativa, talune assenze temporanee verificatesi prima del 30 aprile 2006 e successive a tale soggiorno legale ininterrotto di cinque anni fossero tali da pregiudicare la concessione del diritto di soggiorno permanente ai sensi di detta direttiva. La Corte ha risposto in senso affermativo alla prima parte della questione, dichiarando che, anche se la possibilità di ottenere il diritto al soggiorno a condizione che fosse rispettato il termine di cinque anni non era prevista negli strumenti del diritto dell'Unione anteriori alla direttiva 2004/38, il rifiuto di tenere conto di tale periodo di soggiorno ininterrotto avrebbe privato totalmente detta direttiva del suo effetto utile e avrebbe determinato una situazione incompatibile con la nozione di integrazione grazie alla durata del soggiorno che la sottende. La Corte ha poi ritenuto che gli scopi e la ratio della direttiva 2004/38, che mirano in particolare ad agevolare l'esercizio del diritto fondamentale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, a promuovere la coesione sociale e a rafforzare il senso di appartenenza alla cittadinanza dell'Unione mediante il diritto di soggiorno, sarebbero seriamente compromessi qualora tale diritto di soggiorno fosse negato a cittadini dell'Unione che abbiano soggiornato legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni concluso prima del 30 aprile 2006 per il solo motivo che si sarebbero verificate assenze temporanee, di una durata inferiore a due anni consecutivi, successivamente a tale periodo ma prima di tale stessa data.

Con riferimento alla giurisprudenza relativa alla cittadinanza europea, occorre menzionare infine la causa *Rottmann* (sentenza 2 marzo 2010, causa C-135/08), in cui la Corte si è pronunciata in

merito alle condizioni di revoca della cittadinanza di uno Stato membro acquisita mediante naturalizzazione da un cittadino europeo che l'abbia ottenuta in modo fraudolento. Secondo la Corte, il diritto dell'Unione, e in particolare l'art. 17 CE, non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell'Unione la sua cittadinanza acquisita per naturalizzazione, laddove essa sia stata ottenuta in modo fraudolento, poiché tale decisione di revoca corrisponde ad un motivo di interesse generale inerente al fatto che la frode spezza il legame di cittadinanza tra lo Stato membro e il suo cittadino. Tuttavia, tale decisione di revoca deve imperativamente rispettare il principio di proporzionalità. Qualora, come nella specie, il cittadino che ha commesso la frode abbia già perduto la sua cittadinanza di origine in seguito alla naturalizzazione, spetta ai giudici nazionali esaminare le conseguenze che la decisione di revoca comporta per l'interessato, nonché per i suoi familiari, e verificare, in particolare, se la perdita di tutti i diritti di cui gode il cittadino dell'Unione sia giustificata in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa dall'interessato, al tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca, nonché all'eventuale possibilità per l'interessato di recuperare la propria cittadinanza di origine. Pertanto, in linea di principio, la perdita della cittadinanza di origine e la perdita della cittadinanza di naturalizzazione non sono incompatibili con il diritto dell'Unione, neppure se la decisione di revoca della cittadinanza comporta la perdita della cittadinanza dell'Unione europea.

Libera circolazione delle merci

Nella causa *Ker-Optika* (sentenza 2 dicembre 2010, causa C-108/09) la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale che vieta la vendita via Internet e la consegna presso il domicilio del consumatore di lenti a contatto provenienti da altri Stati membri priva gli operatori degli altri Stati membri di una modalità particolarmente efficace di commercializzazione di tali prodotti e pertanto ostacola considerevolmente l'accesso di questi ultimi al mercato nazionale e costituisce, pertanto, un ostacolo alla libera circolazione delle merci. La Corte rileva che uno Stato membro può certamente richiedere che le lenti a contatto siano fornite da personale qualificato, in grado di fornire al cliente informazioni sull'uso corretto e sulla manutenzione di tali prodotti, nonché sui rischi connessi al loro utilizzo. Riservare la consegna di lenti a contatto ai negozi di ottica che offrono i servizi di un ottico qualificato garantisce la realizzazione dell'obiettivo volto ad assicurare la tutela della salute dei consumatori. Tuttavia, la Corte rammenta che tali servizi possono essere forniti anche da un medico oftalmologo in una sede diversa dai negozi di ottica. Peraltro, dette prestazioni s'impongono, in linea di principio, soltanto all'atto della prima consegna di lenti a contatto. Nel corso delle successive forniture è sufficiente che il cliente segnali al venditore il tipo di lenti consegnategli durante la prima fornitura e gli comunichi l'eventuale variazione della sua vista constatata da un medico oftalmologo. Pertanto, la Corte ha dichiarato che l'obiettivo volto a garantire la tutela della salute degli utilizzatori di lenti a contatto può essere raggiunto tramite misure meno restrittive di quelle risultanti dalla normativa nazionale. Conseguentemente, il divieto di vendita di lenti a contatto via Internet non è proporzionato all'obiettivo di tutela della sanità pubblica e risulta quindi in contrasto con le norme in materia di libera circolazione delle merci.

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Anche quest'anno la Corte ha pronunciato un numero consistente di sentenze in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione dei capitali e di libera circolazione dei lavoratori. Per motivi di chiarezza, le sentenze selezionate saranno raggruppate a seconda della libertà cui fanno riferimento e successivamente, all'occorrenza, a seconda dei settori di attività considerati.

In materia di libertà di stabilimento occorre citare le cause riunite *Blanco Pérez e Chao Gómez* (sentenza 1° giugno 2010, cause riunite C-570/07 e C-571/07), nelle quali era in discussione una nor-

mativa spagnola che subordinava l'apertura di nuove farmacie in una determinata regione al rilascio di una previa autorizzazione amministrativa. Il rilascio di tale autorizzazione dipendeva, più in particolare, dal rispetto di condizioni relative alla densità demografica e alla distanza minima fra le farmacie nella regione considerata. La Corte ha dichiarato che l'art. 49 TFUE non osta, in linea di principio, ad una normativa di questo tipo. Infatti, secondo la Corte, uno Stato membro può ritenere che sussista un rischio di penuria di farmacie in talune parti del suo territorio e, conseguentemente, un rischio di inadeguato approvvigionamento di medicinali quanto a sicurezza e a qualità. Tenuto conto di questo rischio, tale Stato può allora adottare una normativa che preveda l'apertura di non più di una farmacia per un certo numero di abitanti, così da ripartire le farmacie in modo equilibrato sul territorio nazionale. La Corte ha precisato, tuttavia, che l'art. 49 TFUE osta a una siffatta normativa se essa impedisce, in qualunque zona geografica con caratteristiche demografiche particolari, l'apertura di un numero di farmacie sufficiente per assicurare un servizio farmaceutico adeguato, cosa che spetta al giudice nazionale verificare. Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'art. 49 TFUE, in combinato disposto con l'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva 85/432, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico, e con l'art. 45, n. 2, lett. e) e g), della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, osta a criteri previsti da una normativa nazionale in base ai quali vengono selezionati i titolari di nuove farmacie e che stabilisce, in primo luogo, che il punteggio attribuito per meriti professionali è maggiorato del 20% se la professione è stata esercitata in una determinata parte del territorio nazionale e, in secondo luogo, che, a parità di punteggio secondo i criteri fissati nella tabella, le autorizzazioni sono accordate secondo un ordine che privilegia i farmacisti che hanno esercitato la loro attività professionale in detta parte del territorio nazionale, poiché è ovviamente più facile che soddisfino un simile criterio i farmacisti nazionali.

Il principio della libertà di stabilimento è stato oggetto di varie sentenze anche in materia fiscale. Tra queste si ricorderà, in primo luogo, la sentenza *X Holding* (sentenza 25 febbraio 2010, causa C-337/08), in cui la Corte ha dichiarato che gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano alla normativa di uno Stato membro che offre ad una società controllante la possibilità di costituire un'entità fiscale unica con la sua controllata residente, ma che non consente la costituzione di una simile entità fiscale unica con una controllata non residente in quanto gli utili di quest'ultima non sono soggetti alla normativa tributaria di tale Stato membro. Secondo la Corte, un regime fiscale siffatto è giustificato alla luce dell'esigenza di tutelare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Infatti, poiché la società controllante può decidere a proprio piacimento di costituire un'entità fiscale con la propria controllata e, altrettanto liberamente, di sciogliere tale entità da un anno all'altro, la possibilità di includere nell'entità fiscale unica una controllata non residente finirebbe col lasciarle la libertà di scegliere il regime fiscale applicabile alle perdite di tale controllata ed il luogo di imputazione delle stesse. Inoltre, la circostanza che uno Stato membro decida di consentire la temporanea imputazione delle perdite di una stabile organizzazione estera alla sede centrale dell'impresa non implica che tale possibilità debba essere concessa anche alle controllate non residenti di una società controllante residente. Infatti, poiché le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro e le controllate non residenti non si trovano in una situazione comparabile per quanto riguarda la ripartizione del potere impositivo, lo Stato membro d'origine non è tenuto ad applicare alle controllate non residenti lo stesso regime fiscale che esso applica alle stabili organizzazioni estere.

In secondo luogo, si ricorderà la sentenza *Gielen* (sentenza 18 marzo 2010, causa C-440/08), che riguarda la concessione, da parte della normativa olandese in materia di imposte sul reddito, di una deduzione a favore dei lavoratori autonomi che abbiano realizzato un certo numero di ore di lavoro in qualità di imprenditori. Tale normativa prevedeva, tuttavia, che le ore realizzate da contribuenti non residenti per un'impresa situata in un altro Stato membro non venissero conteggiate a tale scopo. Secondo la Corte, l'art. 49 TFUE osta a una siffatta normativa, che ha effetti discriminatori nei confronti dei contribuenti non residenti, anche se tali contribuenti possono, relativamente

a tale beneficio, optare per il regime applicabile ai contribuenti residenti. Su quest'ultimo punto, la Corte ha considerato, infatti, che l'esistenza di una discriminazione indiretta in ragione della cittadinanza ai sensi dell'art. 49 TFUE non è rimessa in discussione dal fatto che ai contribuiti non residenti sia concessa un'opzione di equiparazione, che consente loro di scegliere tra il regime fiscale discriminatorio e quello applicabile ai residenti, in quanto tale scelta non può escludere gli effetti discriminatori del primo di questi due regimi fiscali. Nel caso in cui fosse riconosciuto un siffatto effetto a tale scelta, questo avrebbe come conseguenza di convalidare un regime fiscale che rimane, di per sé, una violazione dell'art. 49 TFUE a causa del suo carattere discriminatorio. Peraltro, un regime nazionale restrittivo delle libertà di stabilimento rimane incompatibile con il diritto dell'Unione, quand'anche la sua applicazione sia facoltativa.

Occorre ancora menzionare una terza sentenza pronunciata dalla Corte in materia fiscale, vertere, questa volta, sul principio della libera prestazione dei servizi. Nella sentenza *Schmelz* (sentenza 26 ottobre 2010, causa C-97/09), la Corte è stata indotta a verificare la compatibilità con l'art. 49 CE del regime particolare per le piccole imprese previsto dagli artt. 24, n. 3, e 28 decies della sesta direttiva 77/388/CE¹¹, e dall'art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE¹², che consente agli Stati membri di concedere alle piccole imprese stabilite nel loro territorio una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto con perdita del diritto a detrazione, ma esclude tale possibilità per le piccole imprese stabilite in altri Stati membri. Secondo la Corte, sebbene tale regime costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi, allo stato attuale dell'evoluzione del regime dell'imposta sul valore aggiunto, l'obiettivo consistente nel garantire l'efficacia dei controlli fiscali al fine di combattere la frode, l'evasione fiscale e gli eventuali abusi nonché l'obiettivo del regime delle piccole imprese, diretto a rafforzare la competitività delle stesse, giustificano, tuttavia, che l'applicabilità della franchigia dall'imposta sul valore aggiunto sia circoscritta alle attività delle piccole imprese stabilite nel territorio dello Stato membro in cui la tassa è dovuta. In particolare, un controllo efficace delle attività svolte nell'ambito della libera prestazione di servizi da parte di una piccola impresa non stabilita in detto territorio non è alla portata dello Stato membro ospitante. Inoltre, le norme sull'assistenza amministrativa previste dal regolamento (CE) n. 1798/2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92¹³, e dalla direttiva 77/799/CEE¹⁴, non sono atte a garantire uno scambio utile di dati relativamente alle piccole imprese svolgenti attività nel territorio dello Stato membro che applica una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, secondo la Corte, l'art. 49 CE non osta a un siffatto regime.

Per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, la Corte ha pronunciato numerose sentenze in settori molto diversi, quali, tra gli altri, quelli della sanità pubblica, del distacco dei lavoratori e del gioco d'azzardo.

Nella sentenza *Commissione/Francia* (sentenza 5 ottobre 2010, causa C-512/08), anzitutto, la Corte ha dichiarato che uno Stato membro la cui normativa nazionale subordini, escluse situazioni particolari connesse, tra l'altro, allo stato di salute dell'iscritto al sistema di sicurezza sociale o all'urgenza

¹¹ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

¹² Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003 (GU L 264, pag. 1).

¹⁴ Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15).

delle cure richieste, al requisito di una previa autorizzazione ai fini della presa a carico da parte dell'istituzione competente, in base al regime di copertura vigente nello Stato membro di iscrizione, di cure programmate in un altro Stato membro e che implicano l'utilizzo di apparecchiature mediche pesanti in una struttura non ospedaliera, non viene meno agli obblighi ad esso incombenenti in forza dell'art. 49 CE. Secondo la Corte, infatti, considerati i rischi per l'organizzazione della politica della sanità pubblica e per l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, tale requisito risulta costituire, allo stato attuale del diritto dell'Unione, una restrizione giustificata. Detti rischi sono connessi al fatto che, a prescindere dall'ambito, ospedaliero o meno, in cui possono essere installate ed utilizzate, le apparecchiature mediche pesanti devono poter essere oggetto di una politica di pianificazione, soprattutto per quanto riguarda il loro numero e la loro ripartizione geografica, onde contribuire a garantire sull'intero territorio nazionale un'offerta di cure di alto livello razionalizzata, stabile, equilibrata ed accessibile, ma anche onde evitare, per quanto possibile, gli sprechi di risorse finanziarie, tecniche ed umane. Per contro, nella sentenza *Elchinov* (sentenza 5 ottobre 2010, causa C-173/09), la Corte ha dichiarato che la normativa di uno Stato membro, interpretata nel senso che essa escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di preventiva autorizzazione, non è conforme all'art. 49 CE e all'art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006¹⁵. Infatti, benché il diritto dell'Unione non osti in linea di principio a un sistema di autorizzazione preventiva, come dimostrato dalla citata sentenza *Commissione/Francia*, è nondimeno necessario che le condizioni dettate per il rilascio di una siffatta autorizzazione siano giustificate. Tale ipotesi non ricorre, secondo la Corte, nel caso della normativa in questione, in quanto essa priva il beneficiario dell'assicurazione sociale il quale, per ragioni connesse al suo stato di salute o alla necessità di ricevere cure urgentemente presso una struttura ospedaliera, si sia trovato nell'impossibilità di richiedere una siffatta autorizzazione o non abbia potuto attendere la risposta dell'ente competente, del rimborso di tali cure da parte di detto ente, anche qualora i presupposti per un tale rimborso siano peraltro soddisfatti. Ebbene, il rimborso di cure siffatte non è tale da poter compromettere il conseguimento degli scopi di pianificazione ospedaliera né può compromettere gravemente l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Pertanto, la Corte ne ha concluso che tale normativa comportava una restrizione ingiustificata alla libera prestazione dei servizi.

In materia di distacco dei lavoratori si ricorderà inoltre la sentenza *Santos Palhota e a.* (sentenza 7 ottobre 2010, causa C-515/08), in cui la Corte ha dichiarato che gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE ostano ad una normativa di uno Stato membro che preveda, per un datore di lavoro avente sede in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato, l'invio di una previa dichiarazione di distacco, in quanto l'inizio del distacco previsto sia subordinato alla notifica, a detto datore di lavoro, di un numero di registrazione di tale dichiarazione e le autorità nazionali dello Stato ospitante dispongano di un termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla ricezione di essa per effettuare la notifica in parola. La Corte ha considerato, infatti, che si deve ritenere che tale procedura rivesta le caratteristiche di un procedimento di autorizzazione amministrativa, che può ostacolare, segnatamente a causa del termine previsto per la consegna della notifica, il distacco previsto e, conseguentemente, l'esercizio, da parte del datore di lavoro dei lavoratori da distaccare, di talune attività di prestazione di servizi, in particolare qualora la prestazione da compiere necessiti di una certa rapidità di azione. Per contro, i medesimi artt. 56 TFUE e 57 TFUE non ostano, secondo la Corte, ad una normativa di uno Stato membro che preveda, per un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato, di

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 392, pag. 1).

tenere a disposizione delle autorità nazionali di questo, durante il periodo di distacco, una copia dei documenti equivalenti ai documenti sociali o di lavoro richiesti dalla normativa del primo Stato, nonché l'invio della stessa alle dette autorità al termine del periodo di cui trattasi. Infatti, tali misure sono proporzionate all'obiettivo consistente nella tutela dei lavoratori, poiché risultano idonee a consentire alle autorità di verificare l'osservanza nei confronti dei lavoratori distaccati delle condizioni di lavoro quali elencate all'art. 3, n. 1, della direttiva 96/71¹⁶ e, quindi, di garantirne la tutela.

La Corte ha inoltre avuto occasione, in vari procedimenti, di esaminare il delicato problema dei monopoli nazionali in materia di giochi d'azzardo e di scommesse sportive, e di precisare le condizioni alle quali devono rispondere tali monopoli per essere considerati giustificati. Anzitutto, nelle sentenze *Sporting Exchange* (sentenza 3 giugno 2010, causa C-203/08) e *Ladbrokes Betting & Gaming e Ladbrokes International* (sentenza 3 giugno 2010, causa C-258/08), la Corte ha dichiarato che l'art. 49 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro che subordina l'organizzazione e la promozione dei giochi d'azzardo ad un regime di esclusiva a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre via Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime. Secondo la Corte, infatti, poiché il settore dei giochi d'azzardo offerti tramite Internet non costituisce oggetto di un'armonizzazione nell'Unione europea, uno Stato membro può ritenere che il solo fatto che un operatore offra conformemente alla legge servizi rientranti in tale settore tramite Internet in un altro Stato membro in cui sia stabilito e in cui sia già soggetto, in linea di principio, a determinati requisiti di legge ed al controllo da parte delle competenti autorità di quest'ultimo Stato membro, non costituisca una garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità, alla luce delle difficoltà che, in un siffatto contesto, le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare nella valutazione delle caratteristiche qualitative e della correttezza professionale degli operatori. Inoltre, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l'operatore, i giochi d'azzardo accessibili via Internet implicano rischi di natura differente e maggiore importanza rispetto ai mercati tradizionali dei giochi medesimi per quanto attiene ad eventuali frodi commesse dagli operatori nei confronti dei consumatori. Detta restrizione può quindi essere considerata, tenuto conto delle particolarità connesse all'offerta di giochi d'azzardo su Internet, giustificata dall'obiettivo di lotta contro la frode e la criminalità. Nella citata sentenza *Ladbrokes Betting & Gaming e Ladbrokes International* la Corte ha aggiunto che si può considerare che una normativa nazionale che persegue lo scopo di contenere la dipendenza dal gioco d'azzardo nonché di contrastare le frodi, e che effettivamente contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, limita le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, sebbene il titolare o i titolari di un'autorizzazione esclusiva siano autorizzati a rendere attraente la loro offerta sul mercato introducendo nuovi giochi d'azzardo e facendo ricorso alla pubblicità. Spetta al giudice nazionale verificare se la pratica del gioco illegale possa costituire un problema nello Stato membro interessato, cui possa porre rimedio un'espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e se tale espansione non presenti una portata che la rende inconciliabile con la finalità di contenimento di detta dipendenza.

Inoltre, nelle sentenze *Carmen Media Group* (sentenza 8 settembre 2010, causa C-46/08) e *Stoß* (sentenza 8 settembre 2010, cause riunite C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07), la Corte ha esaminato la normativa tedesca che vieta qualunque organizzazione o intermediazione dei giochi d'azzardo pubblici su Internet. La Corte ha dichiarato, in linea con le citate sentenze *Sporting Exchange* e *Ladbrokes Betting & Gaming e Ladbrokes International*, che, al fine di incanalare il desiderio di giocare e la gestione dei giochi in un circuito controllato, gli Stati membri sono liberi

¹⁶ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1).

di istituire monopoli pubblici, poiché tale monopolio è atto a contenere i rischi connessi al settore dei giochi d'azzardo più efficacemente rispetto ad un regime in cui operatori privati vengano autorizzati ad organizzare scommesse, a condizione che rispettino la normativa applicabile in materia. In particolare, secondo la Corte, la circostanza che tipi diversi di giochi d'azzardo siano assoggettati, gli uni, ad un monopolio pubblico, e gli altri ad un regime di autorizzazioni rilasciate ad operatori privati non può, di per sé sola, rimettere in discussione la coerenza del sistema tedesco, in quanto tali giochi presentano caratteristiche diverse. Tuttavia, la Corte ha rilevato che i giudici tedeschi, alla luce delle constatazioni che avevano effettuato in tali cause, potevano legittimamente considerare che la normativa tedesca non limita in modo coerente e sistematico i giochi d'azzardo. Infatti, detti giudici avevano accertato, da un lato, che i titolari di monopoli pubblici realizzano massicce campagne pubblicitarie per massimizzare i profitti derivanti dalle lotterie, allontanandosi così dagli obiettivi che giustificano l'esistenza di questi monopoli, e, dall'altro, per quanto riguarda i giochi d'azzardo, quali i giochi da casinò e i giochi automatizzati, che non rientrano nel monopolio pubblico ma presentano un potenziale rischio di dipendenza superiore a quello dei giochi soggetti a detto monopolio, che le autorità tedesche adottano o tollerano politiche dirette ad incoraggiare la partecipazione a tali giochi. Orbene, in tali circostanze, secondo la Corte, l'obiettivo di prevenzione di siffatto monopolio non può più essere perseguito efficacemente cosicché quest'ultimo cessa di essere giustificato.

Peraltro, nella citata sentenza *Stoß*, la Corte ha ricordato che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per stabilire il livello di protezione contro i pericoli legati al gioco d'azzardo. Pertanto, e in assenza di armonizzazione comunitaria in materia, essi non sono tenuti a riconoscere le autorizzazioni rilasciate da altri Stati membri in questo settore. Per gli stessi motivi e considerati i rischi che presentano i giochi d'azzardo su Internet rispetto ai giochi d'azzardo tradizionali, gli Stati membri possono anche vietare l'offerta dei giochi d'azzardo su Internet. Tuttavia, la Corte ha precisato, nella citata sentenza *Carmen Media Group*, che tale regime di autorizzazione, costituente una deroga alla libera prestazione dei servizi, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali entro limiti idonei ad evitarne un utilizzo arbitrario. Inoltre, qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva basata su una simile deroga deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo a carattere giurisdizionale.

Inoltre, nella sentenza *Winner Wetten* (sentenza 8 settembre 2010, causa C-409/06), la Corte ha dichiarato che, per effetto del primato del diritto dell'Unione direttamente applicabile, una siffatta normativa nazionale relativa a un monopolio pubblico sulle scommesse sportive che comporti restrizioni incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, non contribuendo dette restrizioni a limitare l'attività di scommesse in maniera coerente e sistematica come richiesto dalla giurisprudenza della Corte, non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio.

Per quanto riguarda, infine, la libera circolazione dei capitali, si attirerà l'attenzione in particolare sulla sentenza *Commissione/Portogallo* (sentenza 8 luglio 2010, causa C-171/08). In detta causa la Corte era chiamata a valutare la compatibilità con l'art. 56 CE del regime particolare delle «golden shares» detenute dallo Stato portoghese nella società privatizzata Portugal Telecom, che comportava diritti speciali per quanto riguarda l'elezione di un terzo del numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione, l'elezione di un certo numero di membri della commissione esecutiva scelta nell'ambito del consiglio d'amministrazione, la nomina di almeno uno degli amministratori eletti per occuparsi in special modo di talune questioni d'amministrazione e l'adozione di decisioni importanti dell'assemblea generale. La Corte ha dichiarato che, avendo mantenuto tali diritti speciali, lo Stato portoghese, tenuto conto dell'influenza conferitagli sulla gestione della società, che non è giustificata dall'importanza della sua partecipazione, è venuto meno agli

obblighi che gli incombevano in forza dell'art. 56 CE. Per quanto riguarda le deroghe consentite dall'art. 58 CE, la Corte ha ricordato che la pubblica sicurezza o, nella specie, la necessità di garantire la sicurezza della disponibilità della rete delle telecomunicazioni in caso di crisi, di guerra o di terrorismo, può essere invocata solo in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività. Infine, quanto alla proporzionalità della restrizione di cui trattasi, l'incertezza, determinata dal fatto che né una legge nazionale né lo statuto dell'impresa interessata fissano criteri in ordine alle circostanze in cui detti poteri speciali possono essere esercitati, costituisce un grave pregiudizio alla libera circolazione dei capitali poiché conferisce alle autorità nazionali, per quanto concerne il ricorso a simili poteri, un potere discrezionale talmente ampio da non poter essere considerato proporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

Sono stati registrati sviluppi giurisprudenziali anche nel settore specifico della libera prestazione dei servizi costituito dagli appalti pubblici. Sulla scia delle celebri cause *Viking Line* (sentenza 11 dicembre 2007, causa C-438/05) e *Laval un Partneri* (sentenza 18 dicembre 2007, causa C-341/05), la causa *Commissione/Germania* (sentenza 15 luglio 2010, causa C-271/08) sollevava il problema di conciliare, in materia di appalti pubblici, il diritto di contrattazione collettiva con i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. In detta causa, il ricorso proposto dalla Commissione era diretto a far dichiarare l'inadempimento della Repubblica federale di Germania agli obblighi che le incombevano in forza della direttiva 92/50/CEE¹⁷ e della direttiva 2004/18/CE¹⁸, nell'ambito dell'attribuzione di contratti di servizi di previdenza complementare, con cui era stata data attuazione ad un accordo collettivo concluso tra le parti sociali. La Commissione riteneva che, attribuendo direttamente, senza gara d'appalto a livello dell'Unione europea, tali contratti ad organismi e ad imprese contemplati dall'art. 6 del contratto collettivo relativo alla conversione, a favore dei lavoratori del comparto dei comuni e degli enti comunali, di una parte della retribuzione in crediti previdenziali, lo Stato membro aveva violato gli obblighi che gli incombevano in forza delle suddette direttive, nonché i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. La Repubblica federale di Germania faceva valere che le attribuzioni dei contratti controversi avevano avuto luogo nel contesto particolare dell'applicazione di un contratto collettivo di lavoro.

La Corte di giustizia ha dichiarato in tale sentenza che il carattere fondamentale del diritto alla contrattazione collettiva e lo scopo sociale di un contratto collettivo relativo alla conversione salariale a favore dei lavoratori del comparto dei comuni e degli enti comunali non potevano comportare di per sé stessi l'automatico esonero delle amministrazioni comunali datrici di lavoro dagli obblighi imposti dalle direttive 92/50 e 2004/18 sugli appalti pubblici, che applicano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel settore degli appalti pubblici. L'esercizio del diritto fondamentale di contrattazione collettiva va quindi conciliato con le esigenze inerenti alle libertà tutelate dal trattato FUE e deve essere conforme al principio di proporzionalità. Dopo avere esaminato, punto per punto, le diverse considerazioni che possono giustificare l'esclusione delle attribuzioni di contratti controverse dall'ambito di applicazione delle norme europee sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, quali la partecipazione dei lavoratori alla scelta dell'organismo per l'attuazione della misura di conversione salariale, gli elementi di solidarietà sui quali sono basate le offerte degli organismi e delle imprese contemplati dall'accordo collettivo in questione, o la loro esperienza o solidità finanziaria, la Corte ha concluso che il rispetto di tali direttive in materia di appalti pubblici non era inconciliabile, nella specie, con la finalità sociale perseguita dall'accordo

¹⁷ Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

¹⁸ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

collettivo in questione. Infine, la Corte ha stabilito che nella fattispecie sussistevano le condizioni da cui le suddette direttive fanno dipendere la qualificazione come «appalti pubblici». Da una parte, essa ha rilevato che le amministrazioni comunali datrici di lavoro, anche se si limitano a mettere in atto, nel settore della previdenza complementare aziendale, una scelta predeterminata da un accordo collettivo, costituiscono nondimeno autorità aggiudicatrici, nella misura in cui sono state rappresentate nella negoziazione del contratto collettivo messo in atto nella fattispecie. Dall'altro, ha considerato che i contratti assicurativi di gruppo comportano un interesse economico diretto per i datori di lavoro che li stipulano, sicché si tratta di contratti a titolo oneroso. Conseguentemente, la Corte ha concluso in detta causa nel senso che la Repubblica federale di Germania era venuta meno all'obbligo di subordinare ad una gara d'appalto, conformemente alle direttive europee sugli appalti pubblici, le attribuzioni dei contratti controversi effettuate in base ad un contratto collettivo.

L'interpretazione della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è stata oggetto di un'altra importante decisione della Corte, pronunciata il 18 novembre 2010 (sentenza *Commissione/Irlanda*, causa C-226/09). Nella specie, il problema derivava dal fatto che l'amministrazione aggiudicatrice, pur non essendo tenuta a precisare nel bando di gara la ponderazione relativa che attribuiva a ciascuno dei criteri di aggiudicazione, lo aveva fatto ugualmente, ma dopo la scadenza del termine fissato alle imprese per la presentazione delle offerte. La Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento contro lo Stato membro dell'aggiudicazione, addebitandogli la violazione del principio della parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza.

La Corte di giustizia ha stabilito anzitutto che, se è pur vero che l'obbligo di indicare la ponderazione relativa per ogni singolo criterio di aggiudicazione di un appalto rientrante nell'allegato II A risponde all'esigenza di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza che ne deriva, non può legittimamente ritenersi che esso, in assenza di specifiche disposizioni per gli appalti della categoria dell'allegato II B, si estenda sino al punto di esigere che l'amministrazione aggiudicatrice, la quale decida comunque di fornire tali indicazioni, lo faccia obbligatoriamente prima della scadenza del termine prescritto per la presentazione delle offerte. Secondo la Corte, attribuendo un valore ponderato a tali criteri, l'amministrazione aggiudicatrice non ha fatto che precisare le modalità secondo cui le offerte presentate dovevano essere valutate. Per contro, essa ha dichiarato che una modificazione della ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto controverso, successiva all'esame iniziale delle offerte presentate, costituiva una violazione del principio della parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza che ne discende. Tale modifica contrasta con la giurisprudenza della Corte secondo cui questi principi fondamentali del diritto dell'Unione implicano, per le amministrazioni aggiudicatrici, l'obbligo di attenersi alla stessa interpretazione dei criteri di aggiudicazione per tutta la durata della procedura.

In materia di libera circolazione dei lavoratori, va segnalata la causa *Olympique Lyonnais* (sentenza 16 marzo 2010, causa C-325/08), vertente sulla compatibilità di una normativa applicabile nel settore del calcio professionistico con l'art. 45 TFUE. Secondo detta normativa, un giocatore «promessa» si espone alla condanna al risarcimento del danno qualora concluda, al termine del periodo di formazione, un contratto come giocatore professionista non con la società che ne abbia curato la formazione, bensì con una società di un altro Stato membro. Nella sua sentenza, la Corte ha anzitutto verificato che la normativa controversa rientrava effettivamente nell'ambito di applicazione dell'art. 45 TFUE. Nella specie era applicabile la carta dei calciatori professionisti della Federazione francese gioco calcio. Secondo la Corte, tale testo presenta il carattere di un contratto collettivo diretto a disciplinare il lavoro subordinato e, in quanto tale, fa parte del diritto dell'Unione. La Corte ha poi constatato che il regime in esame era idoneo a dissuadere un giocatore «promessa» dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Di conseguenza, siffatto regime costituisce

una restrizione della libera circolazione dei lavoratori. Tuttavia, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza *Bosman*¹⁹, considerata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva e, specialmente, del gioco del calcio nell'Unione, l'obiettivo consistente nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori deve essere ritenuto legittimo. Pertanto, la Corte conclude che l'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare tale obiettivo, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento. Per contro, per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello in esame, nel quale l'importo che il giocatore «promessa» può essere condannato a versare a titolo di risarcimento danni è indipendente dagli effettivi costi della formazione.

Sempre nel settore dei lavoratori, in pari data la Corte ha pronunciato due sentenze (sentenze 23 febbraio 2010, causa C-310/08, *Ibrahim*, e causa C-480/08, *Teixeira*) concernenti l'interpretazione dell'art 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in materia di libera circolazione dei lavoratori²⁰ e, più precisamente, la sua articolazione con la direttiva 2004/38/CE, relativa alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione²¹. In queste due cause, alle ricorrenti era stato negato dalle autorità nazionali il beneficio di un sussidio all'alloggio per sé e per i figli, in ragione del fatto che esse non beneficiavano di un diritto di soggiorno nel Regno Unito ai sensi del diritto dell'Unione. Infatti, una era separata dal marito, il quale, dopo avere lavorato nel Regno Unito, aveva lasciato il paese, e l'altra, parimenti separata dal marito, aveva perduto anch'essa la qualità di lavoratrice. Tuttavia, poiché i loro figli proseguivano gli studi nel Regno Unito, le ricorrenti hanno invocato l'art. 12 del citato regolamento, quale interpretato dalla Corte nella sentenza *Baumbast e R*²². Confermando la sua giurisprudenza, la Corte ha ricordato che l'art. 12 di detto regolamento consente di riconoscere al figlio di un lavoratore migrante, in correlazione al suo diritto di accesso all'istruzione nello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno autonomo e, a tale scopo, esige unicamente che il figlio abbia vissuto con almeno uno dei genitori in uno Stato membro nel periodo in cui tale genitore vi risiedeva in qualità di lavoratore. Il fatto che i genitori del minore di cui trattasi nel frattempo abbiano divorziato, nonché il fatto che solo uno dei genitori sia un cittadino dell'Unione e non sia più un lavoratore migrante nello Stato membro ospitante non hanno alcuna rilevanza a tale proposito. Pertanto, secondo la Corte, l'art. 12 del regolamento deve essere applicato autonomamente rispetto alle disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano espressamente le condizioni di esercizio del diritto di soggiorno in un altro Stato membro, autonomia che non è stata rimessa in discussione dall'entrata in vigore della nuova direttiva sulla libera circolazione dei cittadini europei. Traendo le conseguenze da tale autonomia, la Corte ha poi constatato che il diritto di soggiorno di cui gode il genitore che ha l'effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante che prosegue gli studi non è subordinato alla condizione che tale genitore disponga di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Infine, nella seconda causa (sentenza *Teixeira*, cit.) la Corte ha anche precisato che se pure, di regola, il diritto di soggiorno del genitore che ha l'effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante, quando il figlio prosegua gli studi nello Stato membro ospitante, viene meno con la maggiore età del figlio, ciò può non accadere nel caso in cui il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter

¹⁹ Sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, Racc. pag. I-4921.

²⁰ Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

²¹ V. nota 10.

²² Sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, *Baumbast e R*, Racc. pag. I-7091.

proseguire e terminare i propri studi. Spetta quindi al giudice nazionale valutare se effettivamente ciò si verifichi.

Ravvicinamento delle legislazioni

Non potendosi compilare un elenco completo dei contributi giurisprudenziali in questo settore, caratterizzato da una situazione molto variegata che rispecchia la diversificazione in costante aumento dell'intervento del legislatore dell'Unione, si è scelto di porre in evidenza due settori, le pratiche commerciali in generale, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori, e le telecomunicazioni, segnalando inoltre, in considerazione del loro evidente interesse, alcune altre decisioni.

In materia di pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, la direttiva 2005/29/CE²³ è stata interpretata quest'anno in due occasioni. Detta direttiva realizza un'armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori e prevede, nell'allegato I, un elenco esaustivo di 31 pratiche commerciali che, conformemente all'art. 5, n. 5, della medesima direttiva, sono considerate in ogni caso sleali. Come espressamente precisato dal suo diciassettesimo 'considerando', solo tali pratiche commerciali possono essere considerate sleali senza costituire oggetto di una valutazione caso per caso ai sensi delle disposizioni degli artt. 5-9 di tale direttiva.

Nella prima causa, *Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag* (sentenza 9 novembre 2010, causa C-540/08), la Corte ha dichiarato, conseguentemente, che la suddetta direttiva dev'essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale che preveda un divieto generale di vendite accompagnate da premi e che non solo miri a tutelare i consumatori, ma persegua parimenti altri obiettivi. Le pratiche consistenti nell'offrire ai consumatori premi associati all'acquisto di prodotti o di servizi non figurano all'allegato I di tale direttiva e non possono quindi essere vietate in tutti i casi, ma solo in esito ad un'analisi specifica che consenta di stabilirne il carattere sleale. Pertanto, la possibilità di partecipare ad un gioco-concorso a premi, abbinata all'acquisto di un giornale, non costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'art. 5, n. 2, della citata direttiva, per il solo fatto che detta possibilità di partecipare ad un gioco rappresenti, almeno per una parte dei consumatori interessati, il motivo determinante che li ha spronati ad acquistare il giornale medesimo.

Nella seconda causa, *Plus Warenhandels-gesellschaft* (sentenza 14 gennaio 2010, causa C-304/08), la Corte ha dichiarato che la medesima direttiva osta altresì ad una normativa nazionale che prevede un divieto in via di principio delle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all'acquisto di una merce o di un servizio, a prescindere dalle circostanze della singola fattispecie. La Corte rileva anzitutto che campagne promozionali che subordinano la partecipazione gratuita del consumatore ad una lotteria all'acquisto di una determinata quantità di merci o servizi costituiscono atti commerciali che si inscrivono chiaramente nel contesto della strategia commerciale di un operatore e sono rivolte direttamente alla promozione delle sue vendite. Esse costituiscono quindi effettivamente pratiche commerciali ai sensi della suddetta direttiva e ricadono, conseguentemente, nella sua sfera di applicazione. La Corte rammenta poi che la medesima direttiva, che realizza un'armonizzazione completa delle norme, prevede espressamente che gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle

²³ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

da essa definite, neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori. Poiché la pratica in discussione in tale causa non è neppure menzionata nell'allegato I, la Corte constata che essa non può essere vietata senza accertare, con riferimento al contesto di fatto di ogni fattispecie, se essa presenti un carattere «sleale» alla luce dei criteri enunciati in detta direttiva. Fra tali criteri figura in particolare la questione se la pratica falsi o sia idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto.

Quest'anno la Corte è inoltre stata indotta, in due occasioni, ad interpretare la direttiva 93/13/CEE²⁴, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Nella prima causa, *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid* (sentenza 3 giugno 2010, causa C-484/04), la Corte ha rammentato che il sistema di tutela istituito da tale direttiva è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Tale direttiva ha effettuato solo un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali relativamente alle clausole abusive, riconoscendo al contempo agli Stati membri la possibilità di garantire un livello di protezione per i consumatori più elevato di quello previsto dalla direttiva stessa. Pertanto, la Corte sottolinea che gli Stati membri possono mantenere o adottare, in tutto il settore disciplinato dalla detta direttiva, disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva stessa, purché siano dirette a garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori. Di conseguenza, la Corte ha concluso che detta direttiva non osta ad una normativa nazionale che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell'oggetto principale del contratto o sulla congruità tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, anche se tali clausole sono formulate in modo chiaro e comprensibile.

Nella seconda causa, *VB Pénzügyi Lízing* (sentenza 9 novembre 2010, causa C-137/08), la Corte è stata indotta ad approfondire la sentenza *Pannon GSM* (sentenza 4 giugno 2009, causa C-243/08) (cfr. Relazione annuale 2009). Essa ha ricordato che l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea verte sull'interpretazione della nozione di «clausola abusiva» di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 93/13 e all'allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni di tale direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Il carattere abusivo di una clausola contrattuale dev'essere valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione, compreso il fatto che una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, che attribuisce la competenza esclusiva al tribunale nella cui circoscrizione è ubicata la sede del professionista, è stata inserita senza essere stata oggetto di un negoziato individuale. La Corte ha inoltre dichiarato che il giudice nazionale deve adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva contenuta nel contratto, che costituisce l'oggetto della controversia di cui è investito e che è stato concluso tra un professionista e un consumatore, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una siffatta clausola. Infatti, per garantire l'efficacia

²⁴ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

della tutela dei consumatori voluta dal legislatore dell'Unione in una situazione caratterizzata dalla disuguaglianza tra il consumatore e il professionista, che può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale, il giudice nazionale deve, in tutti i casi e a prescindere dalle norme di diritto interno, determinare se la clausola controversa sia stata o meno oggetto di un negoziato individuale tra un professionista e un consumatore.

In riferimento, questa volta, alla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, nella causa *E. Friz* (sentenza 15 aprile 2010, causa C-215/08) la Corte ha dichiarato che la direttiva 85/577/CEE²⁵ si applica ad un contratto concluso tra un commerciante e un consumatore a seguito di una vendita non richiesta al domicilio di quest'ultimo avente ad oggetto la sua adesione ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone, qualora lo scopo di una tale adesione non sia in via prioritaria quello di divenire membro della società, bensì quello di investire capitali. La Corte ha precisato che l'art. 5, n. 2, della direttiva 85/577 non osta, conseguentemente, ad una norma nazionale in forza della quale, in caso di revoca dell'adesione a siffatto fondo immobiliare, effettuata a seguito di una vendita a domicilio non richiesta, il consumatore può invocare nei confronti di tale società, sul saldo di liquidazione, un diritto calcolato in funzione del valore della sua partecipazione al momento del suo recesso da tale fondo e, pertanto, può ottenere eventualmente la restituzione di un importo inferiore al suo conferimento ovvero può essere tenuto a partecipare alle perdite del detto fondo. Infatti, sebbene sia certo che detta direttiva è volta a tutelare i consumatori, ciò non implica che tale tutela sia assoluta. Risulta sia dalla struttura generale sia dal tenore letterale di varie disposizioni di tale direttiva che la detta tutela è soggetta a taluni limiti. Per quanto più specificatamente attiene alle conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso, la notifica del recesso comporta, sia per il consumatore sia per il commerciante, il ripristino dello status quo. La medesima direttiva non esclude tuttavia affatto che il consumatore possa avere, in talune specifiche fattispecie, obblighi verso il commerciante e sia tenuto, eventualmente, a sopportare talune conseguenze dell'esercizio del suo diritto di recesso.

A proposito di un problema analogo, nella causa *Heinrich Heine* (sentenza 15 aprile 2010, causa C-511/08), relativa alla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza, la Corte ha dichiarato che l'art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva 97/7/CE²⁶ deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell'ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso. Le disposizioni della detta direttiva relative alle conseguenze giuridiche del recesso perseguono chiaramente lo scopo di evitare che il consumatore possa essere scoraggiato dall'esercitare il suo diritto di recesso. Sarebbe quindi contrario a tale scopo interpretare le menzionate disposizioni nel senso che esse autorizzino gli Stati membri a consentire che le spese di spedizione siano addebitate al consumatore in caso di recesso. Inoltre, il fatto di addebitare al consumatore, oltre alle spese dirette di rinvio dei beni al mittente, le spese di spedizione sarebbe atto a rimettere in discussione l'equilibrata ripartizione dei rischi tra le parti nei contratti conclusi a distanza, accollando al consumatore tutte le spese connesse al trasporto dei beni.

Per quanto concerne le pratiche commerciali, si segnalerà infine la causa *Lidl* (sentenza 18 novembre 2010, causa C-159/09), scaturita da una campagna pubblicitaria lanciata da un supermercato. Quest'ultimo aveva fatto pubblicare su un giornale locale una pubblicità che confrontava scontrini

²⁵ Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31).

²⁶ Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (GU L 144, pag. 19).

di cassa che enumeravano prodotti, in prevalenza alimentari, acquistati, rispettivamente, in due catene di supermercati e indicavano un costo totale diverso, procedimento contestato dal concorrente interessato. La Corte ha indicato anzitutto che la direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa²⁷ deve essere interpretata nel senso che la mera circostanza che i prodotti alimentari si differenzino quanto alla loro commestibilità e quanto al piacere da essi procurato al consumatore, in funzione delle condizioni e del luogo della loro produzione, dei loro ingredienti e dell'identità del loro produttore, non è tale da escludere che il confronto di tali prodotti possa rispondere al requisito in base al quale essi devono soddisfare gli stessi bisogni o proporsi gli stessi obiettivi e quindi presentare tra loro un sufficiente grado di intercambiabilità²⁸. Infatti, decidere che due prodotti alimentari non possono essere ritenuti comparabili, a meno che non siano identici, equivarrebbe ad escludere qualsiasi possibilità effettiva di pubblicità comparativa in ordine ad una categoria particolarmente importante di beni di consumo. La Corte ha aggiunto che una pubblicità relativa ad un confronto dei prezzi di prodotti alimentari commercializzati da due catene di supermercati può rivestire carattere ingannevole²⁹, in particolare qualora si constati, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie e segnatamente delle indicazioni o omissioni che accompagnano tale pubblicità, che la decisione di acquisto di un numero significativo di consumatori cui essa è rivolta può essere presa nell'erronea convinzione che la selezione di prodotti compiuta dall'operatore pubblicitario sia rappresentativa del livello generale dei prezzi di quest'ultimo rispetto a quelli praticati dal suo concorrente e che, pertanto, tali consumatori realizzeranno risparmi di entità uguale a quella vantata dalla pubblicità effettuando regolarmente i propri acquisti di beni di consumo corrente presso l'operatore pubblicitario piuttosto che presso detto concorrente, o ancora nell'erronea convinzione che tutti i prodotti dell'operatore siano meno cari rispetto a quelli del suo concorrente. Essa può inoltre rivestire carattere ingannevole qualora si accerti che, ai fini di una comparazione effettuata esclusivamente sotto il profilo dei prezzi, sono stati selezionati prodotti alimentari che presentano peraltro differenze tali da condizionare sensibilmente la scelta del consumatore medio, senza che dette differenze emergano dalla pubblicità di cui trattasi. Infine, la Corte ha dichiarato che la condizione della verificabilità³⁰ esige, riguardo ad una pubblicità che compari i prezzi di due assortimenti di prodotti, che i prodotti possano essere individuati con precisione in base alle informazioni contenute in tale pubblicità, permettendo così al destinatario di assicurarsi del fatto che egli è stato correttamente informato nella prospettiva degli acquisti di consumo corrente che deve effettuare.

La giurisprudenza relativa al settore delle telecomunicazioni è stata particolarmente abbondante quest'anno. Anzitutto, la causa *Polska Telefonia Cyfrowa* (sentenza 1° luglio 2010, causa C-99/09) ha consentito alla Corte di interpretare l'art. 30, n. 2, della direttiva 2002/22/CE «servizio universale»³¹, concernente i costi della portabilità del numero di telefono mobile, che permette ad un abbonato di telefonia di conservare lo stesso numero di telefono in caso di variazione dell'operatore.

²⁷ Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18).

²⁸ Art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55.

²⁹ Art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55.

³⁰ Art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55.

³¹ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51).

Secondo la Corte, detto articolo deve essere interpretato nel senso che l'autorità nazionale di regolamentazione deve tener conto dei costi sostenuti dagli operatori di telefonia mobile per l'attuazione del servizio di portabilità del numero nella valutazione del carattere dissuasivo della tariffa dovuta dai consumatori per l'utilizzazione di detto servizio. Tuttavia, l'autorità mantiene la facoltà di fissare l'importo massimo di tale tariffa esigibile dagli operatori a un livello inferiore ai costi sostenuti da questi ultimi, quando una tariffa calcolata unicamente sulla base di detti costi sia tale da dissuadere i consumatori dall'uso dell'agevolazione della portabilità.

Sempre in materia di telecomunicazioni, si ricorderà la causa *Alassini e a.* (sentenza 18 marzo 2010, cause riunite da C-317/08 a C-320/08), in cui la Corte ha risposto ad una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva rispetto ad una normativa nazionale che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione di procedibilità dei ricorsi giurisdizionali in talune controversie tra operatori e utilizzatori finali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva «servizio universale»³². Secondo la Corte, l'art. 34, n. 1, di detta direttiva assegna agli Stati membri l'obiettivo di introdurre procedure extragiudiziali per dirimere le controversie in cui sono coinvolti i consumatori, relative a questioni contemplate dalla medesima direttiva. Una normativa nazionale che abbia introdotto una procedura di conciliazione extragiudiziale e abbia reso obbligatorio il ricorso a quest'ultima, prima di qualsiasi ricorso ad un organo giurisdizionale, non è tale da pregiudicare l'obiettivo di interesse generale previsto dalla menzionata direttiva e tende anzi a rafforzarne l'effetto utile, grazie ad una risoluzione più rapida e meno onerosa delle controversie e ad un minor carico di lavoro per i giudici, derivante da detta normativa. La Corte afferma quindi che la tappa supplementare per l'accesso al giudice costituita da una previa procedura di conciliazione, resa obbligatoria dalla normativa in questione, non è contraria ai principi di equivalenza, di effettività e della tutela giurisdizionale effettiva, purché non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo nello svolgimento del procedimento giurisdizionale né spese troppo elevate per i consumatori, purché la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e si possano disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali di urgenza.

Inoltre, nella causa *Vodafone e a.* (sentenza 8 giugno 2010, causa C-58/08), la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla validità del regolamento (CE) n. 717/2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile³³, nell'ambito di una controversia che opponeva vari operatori di reti pubbliche di telefonia mobile alle autorità nazionali in merito alla validità di disposizioni nazionali di attuazione del detto regolamento. Adita con tre questioni pregiudiziali, la Corte ha anzitutto ricordato che il regolamento, adottato sul fondamento dell'art. 95 CE, istituisce un approccio comune affinché gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile terrestre non paghino prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario ed affinché gli operatori dei diversi Stati membri possano operare in un unico contesto normativo coerente, fondato su criteri oggettivi, contribuendo in tal modo al funzionamento armonizzato del mercato interno al fine di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori mantenendo la concorrenza tra operatori. Interrogata poi in merito al rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, in quanto il regolamento fissa non solo tetti ai prezzi all'ingrosso medi per minuto, bensì parimenti per i prezzi al dettaglio, e prevede obblighi di informazione a favore dei clienti in roaming, la Corte ha dichiarato che il legislatore comunitario, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui disponeva nel settore in questione, poteva legittimamente ritenere, alla luce di criteri oggettivi e di uno studio economico esaustivo, che una

³² V. nota precedente.

³³ Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (GU L 171, pag. 32).

regolamentazione dei soli mercati all'ingrosso non sarebbe pervenuta allo stesso risultato di una regolamentazione comprendente, al tempo stesso, i mercati all'ingrosso e i mercati al dettaglio, il che rendeva necessaria tale regolamentazione, e che l'obbligo di informazione rafforza l'effetto utile della fissazione di tetti tariffari. In linea con tale valutazione, la Corte ha considerato che non sussiste violazione del principio di sussidiarietà, tenuto conto dell'interdipendenza tra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio e degli effetti dell'approccio comune istituito dal detto regolamento, il cui obiettivo può essere meglio realizzato al livello comunitario.

Infine, nella causa *Commissione/Belgio* (sentenza 6 ottobre 2010, causa C-222/08), che si colloca nel contesto di un procedimento per inadempimento promosso dalla Commissione e relativo alla trasposizione parziale da parte del Regno del Belgio degli artt. 12, n. 1, e 13, n. 1, nonché dell'allegato IV, parte A, della direttiva «servizio universale»³⁴, la Corte ha constatato, anzitutto, che, poiché detta direttiva stabiliva unicamente le regole di calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale allorché le autorità nazionali hanno ritenuto che quest'ultimo potesse rappresentare un onere eccessivo, lo Stato membro in questione non era venuto meno ai suoi obblighi, fissando esso stesso le condizioni che consentivano di stabilire se detto onere fosse eccessivo o meno. La Corte ha poi precisato che, collegando i meccanismi di copertura dei costi netti, che possono essere generati, per un'impresa, dalla fornitura del servizio universale, all'esistenza di un onere eccessivo in capo a tale impresa, il legislatore comunitario ha voluto escludere la concessione automatica di un diritto di indennizzo per qualsiasi costo netto di fornitura del servizio universale, ritenendo che il costo netto di detto servizio non rappresentasse necessariamente un onere eccessivo per tutte le imprese interessate. Pertanto, l'onere eccessivo di cui l'autorità nazionale di regolamentazione doveva accertare l'esistenza prima di qualsiasi indennizzo non poteva che essere l'onere che, per ogni impresa interessata, presentava un carattere eccessivo rispetto alla sua capacità di sostenerlo tenuto conto delle sue caratteristiche proprie (attrezzature, situazione economica e finanziaria, quota di mercato ecc.). Peraltro, la Corte ha dichiarato che lo Stato membro in questione, il quale era tenuto in forza della medesima direttiva a mettere in atto i meccanismi necessari per indennizzare le imprese che subissero un onere eccessivo, veniva meno ai suoi obblighi se constatava, in generale e sulla base del calcolo dei costi netti del fornitore del servizio universale (che in precedenza era l'unico fornitore di tale servizio), che tutte le imprese alle quali spettava ormai la fornitura di detto servizio erano effettivamente soggette ad un onere eccessivo in conseguenza di tale fornitura, senza aver effettuato un esame specifico al contempo del costo netto del servizio per ciascun operatore interessato e dell'insieme delle caratteristiche a lui proprie. Infine, la Corte ha ricordato che veniva parimenti meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della citata direttiva lo Stato membro che non prevedeva, nel calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale nella sua componente sociale, i vantaggi commerciali tratti dalle imprese alle quali spettava tale fornitura, compresi i vantaggi intangibili.

Sebbene si consolidi in tal modo un corpus giurisprudenziale omogeneo in due settori particolarmente sensibili, la giurisprudenza in materia di ravvicinamento delle legislazioni è tutt'altro che limitata ad esso. Alcune cause ne costituiscono una dimostrazione.

La causa *Monsanto Technology* (sentenza 6 luglio 2010, causa C-428/08) ha sollevato, per la prima volta, la questione della portata di un brevetto europeo relativo ad una sequenza di DNA. Titolare dal 1996 di un brevetto europeo relativo ad una sequenza di DNA che, introdotta nel DNA di una pianta di soia, rende tale pianta resistente a un determinato erbicida, la società Monsanto intendeva opporsi alle importazioni verso uno Stato membro di farina di soia prodotta in Argentina a partire da tale soia genericamente modificata, considerato che la sua invenzione non era tutelata

³⁴ V. nota 31.

da brevetto in tale paese. Il giudice nazionale adito ha chiesto alla Corte se la sola presenza della sequenza di DNA protetta da un brevetto fosse sufficiente per configurare una violazione del brevetto europeo della Monsanto in occasione della commercializzazione della farina nell'Unione europea. Secondo la Corte, la direttiva 98/44/CE³⁵ subordina la protezione conferita da un brevetto europeo alla condizione che l'informazione genetica contenuta nel prodotto brevettato, o che lo costituisce, svolga effettivamente la sua funzione nel materiale stesso. A tal riguardo, la Corte rileva che la funzione dell'invenzione della Monsanto è svolta quando l'informazione genetica protegge la pianta di soia che la incorpora contro l'azione dell'erbicida. Orbene, tale funzione della sequenza di DNA protetta non può più essere svolta se detta sequenza si ritrova soltanto quale residuo nella farina di soia, che è una materia morta ottenuta dopo varie operazioni di trattamento della soia. Di conseguenza, la tutela del brevetto europeo è esclusa quando l'informazione genetica abbia cessato di svolgere la funzione che le era propria nella pianta da cui proviene. Inoltre, tale tutela non può essere accordata in ragione del fatto che l'informazione genetica contenuta nella farina di soia potrebbe per ipotesi svolgere nuovamente tale funzione in un'altra pianta. Infatti, a tale scopo, affinché potesse nascere per essa una tutela in forza del brevetto europeo, occorrerebbe che la sequenza di DNA fosse effettivamente introdotta in tale altra pianta. Pertanto, la Monsanto non può vietare, sul fondamento della direttiva 98/44, la commercializzazione della farina di soia originaria dell'Argentina e contenente la sua invenzione biotecnologica allo stato di residuo. Infine, la Corte rileva che detta direttiva osta ad una norma nazionale che riconosca protezione assoluta ad una sequenza di DNA brevettata come tale, a prescindere dal fatto che essa svolga o meno la funzione che le è propria nel materiale che la contiene. Infatti, le disposizioni della medesima direttiva che prevedono il criterio dell'effettivo svolgimento di tale funzione costituiscono un'armonizzazione esaustiva della materia nell'Unione europea.

Nella causa *Association of the British Pharmaceutical Industry* (sentenza 22 aprile 2010, causa C-62/09), la Corte è stata indotta ad interpretare la direttiva 2001/83/CE³⁶. Sebbene, in linea di principio, essa vieti, nell'ambito della promozione dei medicinali presso medici o farmacisti, di concedere, offrire o promettere loro vantaggi pecuniari o in natura, la Corte ha dichiarato che tale direttiva non osta a regimi di incentivi finanziari istituiti dalle autorità nazionali responsabili della sanità pubblica per ridurre le loro spese in materia e diretti a favorire, ai fini del trattamento di talune patologie, la prescrizione, da parte dei medici, di medicinali specificamente designati contenenti un principio attivo diverso da quello del medicinale che era prescritto in precedenza o che avrebbe potuto esserlo in assenza di un siffatto regime di incentivi. In linea generale, la politica sanitaria definita da uno Stato membro e la spesa pubblica ad essa attinente non perseguono alcun fine di lucro, né commerciale. Un regime di incentivi finanziari che rientri in una politica siffatta non si può quindi considerare come rientrante nell'ambito della promozione commerciale di medicinali. La Corte rammenta tuttavia che le autorità pubbliche sono tenute a mettere a disposizione dei professionisti del settore farmaceutico le informazioni da cui risulti che il regime in questione risponde a criteri obiettivi e che non viene operata alcuna discriminazione tra i medicinali nazionali e quelli provenienti da altri Stati membri. Peraltro, tali autorità devono rendere pubblico siffatto regime e mettere a disposizione dei suddetti professionisti gli accertamenti relativi all'equivalenza terapeutica tra i principi attivi disponibili appartenenti alla classe terapeutica oggetto del regime.

³⁵ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).

³⁶ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 136, pag. 34).

Nella causa *Commissione/Germania* (sentenza 9 marzo 2010, causa C-518/07), relativa al trattamento dei dati personali, la Corte ha dichiarato che la garanzia dell'indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza prevista dalla direttiva 95/46/CE³⁷ è diretta ad assicurare l'efficacia e l'affidabilità del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e deve essere interpretata alla luce di tale finalità. Essa non è stata disposta al fine di attribuire uno status particolare a dette autorità ed ai loro agenti, bensì per rafforzare la protezione delle persone e degli organismi interessati dalle loro decisioni, e le autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, devono quindi agire in modo obiettivo ed imparziale. Di conseguenza, tali autorità di controllo competenti per la vigilanza del trattamento dei dati personali nei settori diversi da quello pubblico devono godere di un'indipendenza che consenta loro di svolgere le proprie funzioni senza influenze esterne. Tale indipendenza esclude non solamente qualsiasi influenza esercitata dagli organismi controllati, ma anche qualsivoglia imposizione e ogni altra influenza esterna, diretta o indiretta, che possa rimettere in discussione lo svolgimento, da parte delle menzionate autorità, del loro compito, consistente nello stabilire un giusto equilibrio fra la protezione del diritto alla vita privata e la libera circolazione dei dati personali. Il solo rischio che le autorità di vigilanza possano esercitare un'influenza politica sulle decisioni delle autorità di controllo competenti è sufficiente ad ostacolare lo svolgimento indipendente delle loro funzioni. Da un lato, vi potrebbe essere un'«obbedienza anticipata» di tali autorità, in considerazione della prassi decisionale dell'autorità di vigilanza. Dall'altro, il ruolo di custodi del diritto alla vita privata che assumono dette autorità impone che le loro decisioni, e, quindi, esse stesse, siano al di sopra di qualsivoglia sospetto di parzialità. La vigilanza dello Stato esercitata sulle autorità nazionali di controllo non è quindi compatibile con il requisito dell'indipendenza.

Pronunciata in materia di diritto d'autore e diritti connessi, la sentenza *Padawan* (sentenza 21 ottobre 2010, causa C-467/08), ha fornito alcune precisazioni in ordine alla nozione, ai criteri e ai limiti dell'equo compenso per copia privata. La direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione³⁸ ammette l'eccezione della copia privata introdotta nel diritto interno da alcuni Stati membri, a condizione che i titolari del diritto di riproduzione ricevano un equo compenso. In detta sentenza la Corte ha precisato, anzitutto, che la nozione di «equo compenso» di cui all'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 è una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che hanno introdotto un'eccezione per copia privata. Essa ha inoltre precisato che il «giusto equilibrio» da realizzare tra i soggetti interessati implica che l'equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell'introduzione dell'eccezione per copia privata. Inoltre, la Corte ha indicato che il «prelievo per copia privata» non viene posto direttamente a carico degli utilizzatori privati di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, bensì delle persone che dispongono di tali apparecchiature, dispositivi e supporti, in quanto sono più facilmente individuabili e dispongono della possibilità di ripercuotere l'onere reale del finanziamento sugli utenti privati. Infine, la Corte ha ritenuto che sia necessario un nesso tra l'applicazione del prelievo destinato a finanziare l'equo compenso in relazione al materiale di riproduzione e il suo presunto uso ai fini della riproduzione ad uso privato. Conseguentemente, l'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato non risulta conforme alla direttiva 2001/29. Per contro, qualora

³⁷ Art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

³⁸ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 (GU L 167, pag. 10).

le apparecchiature di cui trattasi vengano messe a disposizione di persone fisiche a fini privati, non è minimamente necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private per mezzo delle apparecchiature stesse e abbiano, quindi, effettivamente causato un pregiudizio all'autore dell'opera protetta. Infatti, è legittimo presumere che dette persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che si presume che esse sfruttino pienamente le funzioni associate a tali apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione.

Nella causa *Kyrian* (sentenza 14 gennaio 2010, causa C-233/08), la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva, in primo luogo, sulla questione se, con riguardo all'art. 12, n. 3, della direttiva 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte e altre misure³⁹, come modificata dalla direttiva del Consiglio 2001/44/CEE⁴⁰, i giudici dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità richiesta siano competenti a verificare l'esecutorietà di un titolo esecutivo, emesso in un altro Stato membro, che consente il recupero di un credito. La Corte ha precisato, in detta sentenza, che i giudici dello Stato membro richiesto non sono, in linea di principio, competenti a verificare l'esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero, salvo per verificare la conformità del titolo all'ordine pubblico di tale Stato. Per contro, la Corte ha dichiarato che, poiché la notifica costituisce un «provvedimento esecutivo» ai sensi dell'art. 12, n. 3, della direttiva 76/308, il giudice dello Stato membro richiesto è competente a verificare se tali provvedimenti siano stati regolarmente eseguiti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di detto Stato membro. In secondo luogo, la Corte di giustizia ha dovuto pronunciarsi sulla questione se, per essere regolare, la notifica del titolo esecutivo che consente il recupero del credito debba essere indirizzata al debitore in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiesta. La direttiva 76/308 non dispone nulla a tale proposito. Tuttavia, secondo la Corte, alla luce dello scopo di detta direttiva, che consiste nel garantire l'effettiva realizzazione delle notifiche di tutti gli atti e decisioni, si deve ritenere che, per essere posto in grado di far valere i suoi diritti, il destinatario di un titolo esecutivo che consente il recupero debba ricevere la notifica di tale titolo in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto. Inoltre, la Corte ha ritenuto che, al fine di garantire il rispetto di tale diritto, spetti al giudice nazionale applicare il proprio diritto nazionale vegliando al contempo affinché sia assicurata la piena efficacia del diritto dell'Unione.

Concorrenza

Sia nella materia degli aiuti di Stato che in quella delle regole di concorrenza applicabili alle imprese si registrano interessanti sviluppi giurisprudenziali.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, nella causa *Commissione/Deutsche Post* (sentenza 2 settembre 2010, causa C-399/08 P), la Corte ha esaminato il metodo utilizzato dalla Commissione per concludere nel senso dell'esistenza di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato a favore di un'impresa privata incaricata di un servizio di interesse economico generale (in prosieguo: «SIEG»). Mentre la Commissione aveva ritenuto che le risorse pubbliche percepite dall'impresa in questione a compensazione della fornitura di un SIEG fossero superiori ai costi aggiuntivi generati da detto servizio e che tale sovracompensazione costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, il Tribunale ha annullato detta decisione, in quanto la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato l'esistenza di un vantaggio ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e non poteva presumere l'esistenza di un vantaggio conferito con fondi pubblici all'impresa senza prima verificare se questi ultimi fossero effettivamente superiori all'insieme dei costi aggiuntivi connessi alla fornitura di un

³⁹ Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 (GU L 73, pag. 18).

⁴⁰ Direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001 (GU L 175, pag. 17).

servizio di interesse economico generale sostenuti da tale impresa. La Corte ha confermato l'analisi del Tribunale respingendo il motivo della Commissione relativo alla violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 86, n. 2, CE. Ricordando preliminarmente che, affinché una compensazione finanziaria concessa ad un'impresa incaricata di un SIEG possa non essere qualificata come aiuto di Stato, devono ricorrere determinate condizioni, in particolare tale compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti corrispondenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'esecuzione di tali obblighi (condizioni stabilite dalla sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, Racc. pag. I-7747, punti 74 e 75), la Corte ne ha dedotto che, nell'esaminare la validità del finanziamento di un servizio di questo tipo alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione è tenuta a verificare se ricorra tale condizione. La Corte ha poi constatato che il Tribunale aveva rilevato le carenze sotto questo profilo del metodo impiegato dalla Commissione e poteva quindi legittimamente concludere che l'analisi della Commissione era carente, senza con ciò effettuare un'inversione dell'onere della prova né sostituire il proprio metodo di analisi a quello della Commissione. Il carattere restrittivo delle condizioni in cui la compensazione di un SIEG può sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato non esenta quindi la Commissione da una dimostrazione rigorosa, laddove essa ritenga che tali condizioni non siano soddisfatte.

Nella causa *Commissione/Scott* (sentenza 2 settembre 2010, causa C-290/07 P) la Corte era stata adita con un'impugnazione proposta contro una sentenza del Tribunale che aveva annullato una decisione della Commissione con cui era stato dichiarato incompatibile un aiuto di Stato delle autorità francesi ad una società americana, risultante dalla vendita di un terreno a condizioni che non corrispondevano alla realtà del mercato, e doveva precisare i limiti del sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale quando l'individuazione di un aiuto di Stato sollevi gravi difficoltà di valutazione. La Commissione contestava al Tribunale di aver superato i limiti del suo controllo avendo rilevato errori di metodo e di calcolo caratteristici di una violazione dell'obbligo di condurre in modo diligente il procedimento di indagine formale di cui all'art. 88, n. 2, del trattato CE. La Corte ha accolto tale motivo ricordando, anzitutto, i principi stabiliti dalla sentenza *Tetra Laval* (sentenza 15 febbraio 2005, causa C-12/03 P, *Commissione/Tetra Laval*, Racc. pag. I-987, punto 39), da cui risulta che il giudice dell'Unione è tenuto a verificare non solo l'esattezza materiale degli elementi di prova adottati, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscono l'insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Tale rilievo è accompagnato da una precisazione importante, secondo cui il giudice dell'Unione, nell'ambito di tale controllo, deve astenersi dal sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione. La Corte ha poi sottolineato che la Commissione era tenuta ad applicare il criterio dell'investitore privato al fine di determinare se il prezzo pagato dal presunto beneficiario dell'aiuto corrispondesse al prezzo che un investitore privato, che agisce in normali condizioni di concorrenza, avrebbe potuto fissare. La Corte ha dichiarato che, nella specie, il Tribunale non aveva individuato gli errori manifesti di valutazione della Commissione che avrebbero potuto giustificare l'annullamento della decisione di incompatibilità dell'aiuto, eccedendo così i limiti del suo controllo giurisdizionale. Infine, secondo la Corte, il Tribunale non poteva contestare alla Commissione di avere ignorato taluni elementi di informazione che avrebbero potuto essere utili in quanto questi ultimi erano stati forniti solo posteriormente al procedimento di indagine formale, e la Commissione non era tenuta a riaprire detto procedimento dopo avere ottenuto tali nuove informazioni.

Nella causa *NDSHT/Commissione* (sentenza 18 novembre 2010, causa C-322/09 P) la Corte è stata indotta a precisare il contenuto della nozione di atto impugnabile emanato da un'istituzione comunitaria. Essa era infatti stata adita con un'impugnazione volta all'annullamento di una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso diretto all'annullamento della decisione

che sarebbe stata contenuta in lettere della Commissione inviate alla società NDSHT, relative ad una denuncia riguardante aiuti di Stato asseritamente illegittimi concessi dalla città di Stoccolma ad una società concorrente. La ricorrente, NDSHT, sosteneva che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel considerare le lettere controverse, in cui la Commissione aveva deciso di non dare seguito alla denuncia della NDSHT, come una comunicazione informale non impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE. Infatti, secondo la procedura vigente, allorché la Commissione constata, in seguito all'esame di una denuncia, che un'inchiesta non consente di concludere per l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE, essa si rifiuta implicitamente di aprire il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE. Orbene, secondo la Corte, l'atto in questione non poteva essere qualificato come semplice comunicazione informale né come misura provvisoria, in quanto esprimeva l'intenzione definitiva della Commissione di concludere il suo esame preliminare, negando così l'avvio del procedimento d'indagine formale e, per ciò stesso, comportando conseguenze importanti per la ricorrente. In tale contesto, la Corte, confermando che la ricorrente era effettivamente un'impresa concorrente della società beneficiaria delle misure denunciate e figurava quindi a tale titolo tra gli interessati ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, ha addebitato al Tribunale un errore di diritto, per avere esso dichiarato che l'atto controverso non presentava le caratteristiche di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 659/1999, quando invece, a prescindere dalla sua qualità o dalla sua forma, esso produceva effetti giuridici obbligatori atti ad incidere sugli interessi della detta ricorrente. La Corte ha quindi annullato la sentenza in questione, respinto l'eccezione di irricevibilità fondata sul fatto che l'atto controverso non poteva formare oggetto di un ricorso di annullamento e rinviato la causa dinanzi al Tribunale per il merito.

Per quanto riguarda le regole di concorrenza applicabili alle imprese, si attinerà l'attenzione in particolare su due sentenze, una relativa all'applicazione di tali regole ai gruppi di società e l'altra relativa alla portata del principio della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti.

Con la sentenza 1° luglio 2010, causa C-407/08 P, *Knauf Gips/Commissione*, la Corte ha dichiarato che, nel caso di un gruppo di società al vertice del quale si trovano più persone giuridiche, la Commissione non incorre in alcun errore di valutazione nel considerare una di tali società come unica responsabile delle azioni delle società di tale gruppo, il cui insieme costituisce un'unità economica. Infatti, la circostanza che alla testa del gruppo non vi sia una sola persona giuridica non osta a che una società sia considerata responsabile per le azioni del gruppo. La struttura giuridica propria di un gruppo di società, caratterizzata dall'assenza di una sola persona giuridica che si trovi al vertice del gruppo stesso, non è determinante qualora tale struttura non rifletta il funzionamento effettivo e la reale organizzazione del gruppo stesso. In particolare, la Corte ha considerato che l'assenza di rapporti giuridici di subordinazione tra due società al vertice del gruppo non rimetteva in discussione la conclusione secondo cui una di queste due società doveva essere considerata responsabile per le azioni del gruppo, atteso che, in realtà, la seconda società non determinava autonomamente la propria condotta sul mercato in questione.

La sentenza *Knauf Gips/Commissione* fornisce, inoltre, alcune precisazioni riguardo ai diritti delle imprese nel corso del procedimento amministrativo e in occasione dell'esercizio dei mezzi di ricorso. In essa la Corte precisa, infatti, che nessuna disposizione del diritto dell'Unione impone al destinatario di una comunicazione degli addebiti di contestare i suoi singoli elementi di fatto o di diritto nel corso della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poterlo più fare successivamente in sede giurisdizionale, dato che una limitazione del genere risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa.

Nella causa *Akzo Nobel Chemicals e Akros Chemicals/Commissione* (sentenza 14 settembre 2010, causa C-550/07 P) si poneva del pari una questione relativa ai diritti di cui dispongono le imprese

durante le indagini della Commissione. Quest'ultima, infatti, aveva effettuato accertamenti e sequestrato numerosi documenti, tra i quali copie di messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale e il coordinatore competente per il diritto della concorrenza della Akzo Nobel, un avvocato iscritto all'Ordine forense olandese e dipendente della Akzo Nobel. In tale contesto, la Corte era invitata a precisare se gli avvocati interni dipendenti di un'impresa beneficiario della tutela della riservatezza delle loro comunicazioni al pari degli avvocati esterni. Essa ha dichiarato che né l'evoluzione della situazione giuridica negli Stati membri dell'Unione, né l'adozione del regolamento (CE) n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato⁴¹, giustificavano l'ipotesi di uno sviluppo della giurisprudenza⁴² nel senso del riconoscimento, agli avvocati interni, del beneficio della tutela della riservatezza. La Corte ha ricordato che il riconoscimento di tale tutela è subordinato a due requisiti cumulativi. Da un lato, lo scambio con l'avvocato deve essere connesso all'esercizio del diritto alla difesa del cliente e, dall'altro, si deve trattare di uno scambio con un avvocato indipendente, vale a dire un avvocato non legato al cliente da un rapporto d'impiego. Il requisito di indipendenza implica l'assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra l'avvocato ed il suo cliente e pertanto la tutela in base al principio della riservatezza non si estende agli scambi all'interno di un'impresa o di un gruppo con avvocati interni. Un avvocato interno, nonostante la sua iscrizione all'Ordine forense e i vincoli professionali che ne conseguono, non gode dello stesso grado di indipendenza dal suo datore di lavoro di cui gode, nei confronti dei suoi clienti, un avvocato che lavora in uno studio legale esterno. Pertanto, per un avvocato interno è più difficile che per un avvocato esterno risolvere eventuali conflitti tra i suoi doveri professionali e gli obiettivi del suo cliente. Tanto per la dipendenza economica dell'avvocato interno quanto per i suoi stretti legami con il suo datore di lavoro, l'avvocato interno non gode di un'indipendenza professionale paragonabile a quella di un avvocato esterno.

Fiscalità

La Corte ha dovuto pronunciarsi, nell'ambito di tre cause (sentenze 4 marzo 2010, cause C-197/08, C-198/08 e C-221/08), su ricorsi per inadempimento proposti dalla Commissione contro la Repubblica francese, la Repubblica d'Austria e l'Irlanda in materia di fissazione dei prezzi minimi di vendita al minuto di taluni tabacchi lavorati (le sigarette e gli altri prodotti del tabacco per la Francia, le sigarette e il tabacco trinciato a taglio fino per l'Austria e le sigarette per l'Irlanda). La Commissione aveva adito la Corte poiché riteneva che le normative nazionali in questione fossero in contrasto con la direttiva 95/59/CE⁴³, che contiene alcune norme relative all'accisa gravante sul consumo di tali prodotti, in quanto recavano pregiudizio alla libertà dei fabbricanti e degli importatori di stabilire il prezzo massimo di vendita al dettaglio dei loro prodotti e quindi alla libera concorrenza.

La Corte ha dichiarato che un sistema di prezzo minimo non può essere considerato compatibile con la detta direttiva, se non è organizzato in modo da escludere, in ogni caso, che venga compromesso il vantaggio concorrenziale che potrebbe derivare, per taluni produttori o importatori di tali prodotti, da prezzi di costo inferiori. Essa ha dichiarato, infatti, che vengono meno agli obblighi loro incombenti in forza dell'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 gli Stati membri che impongono prezzi minimi di vendita al minuto per le sigarette in quanto tale regime non consente di escludere, in ogni caso, che i prezzi minimi imposti pregiudichino il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti del tabacco, da prezzi di costo inferiori. Infatti,

⁴¹ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU 2003, L 1, pag. 1).

⁴² Sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, *AM & S Europe/Commissione* (Racc. pag. 1575).

⁴³ Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (GU L 291, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002 (GU L 46, pag. 26).

secondo la Corte, siffatto regime, che, inoltre, determina il prezzo minimo facendo riferimento al prezzo medio praticato sul mercato per ciascuna categoria di sigarette, può far sì che siano eliminate le differenze tra i prezzi dei prodotti concorrenti e che tali prezzi convergano verso il prezzo del prodotto più caro. Tale regime pregiudica quindi la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire i loro prezzi massimi di vendita al minuto, libertà garantita dall'art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/59.

Gli Stati membri avevano tentato di giustificare le loro normative invocando la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)⁴⁴. La Corte ha dichiarato che detta convenzione non può incidere sulla compatibilità o meno di siffatto regime con l'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, in quanto non impone alle parti contraenti alcun obbligo concreto riguardo alla politica dei prezzi in materia di prodotti del tabacco e si limita a descrivere le possibili soluzioni per tenere conto degli obiettivi nazionali di salute per quel che riguarda la lotta al tabagismo. Infatti, l'art. 6, n. 2 di tale convenzione si limita a prevedere che ogni parte contraente adotti o mantenga misure che «possono comprendere» l'applicazione di politiche fiscali e, «all'occorrenza», di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco. Gli Stati membri, peraltro, avevano invocato le disposizioni dell'art. 30 CE per giustificare un'eventuale violazione dell'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, in riferimento all'obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone. La Corte ha dichiarato che l'art. 30 CE non può essere inteso nel senso che autorizza provvedimenti di natura diversa dalle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e dalle misure di effetto equivalente contemplate dagli artt. 28 CE e 29 CE.

Infine, la Corte ha considerato che la direttiva 95/59 non impedisce agli Stati membri di continuare la lotta al tabagismo, che si inserisce nell'obiettivo di tutela della salute pubblica, e ha ricordato che la disciplina fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo dei prodotti del tabacco e, pertanto, di tutela della salute pubblica, dato che l'obiettivo di garantire che i prezzi di tali prodotti siano fissati a livelli elevati può essere adeguatamente perseguito mediante l'aumento dell'imposizione fiscale su detti prodotti, dal momento che gli aumenti dei diritti di accisa devono prima o poi tradursi in un aumento dei prezzi di vendita al minuto, senza con ciò compromettere la libertà di determinazione dei prezzi. La Corte ha aggiunto che il divieto di stabilire prezzi minimi non impedisce agli Stati membri di vietare la vendita sottocosto dei tabacchi lavorati ove ciò non pregiudichi la libertà dei produttori e degli importatori di fissare i prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti. Pertanto, tali operatori economici non potranno assorbire l'impatto delle imposte su detti prezzi vendendo i loro prodotti a un prezzo inferiore alla somma del prezzo di costo e di tutte le imposte.

Marchi

Nella causa *Audi/UAMI* (sentenza 21 gennaio 2010, causa C-398/08), la Corte ha dichiarato che uno slogan pubblicitario poteva essere considerato, a determinate condizioni, come un segno distintivo ed essere oggetto in quanto tale di un marchio valido, conformemente alle disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94⁴⁵. Essa ha quindi annullato la decisione che negava la registrazione dal marchio controverso, costituito dallo slogan «Vorsprung durch Technik» («avanti grazie alla tecnologia»). Infatti, la circostanza che un marchio sia costituito da una formula promozionale che potrebbe essere utilizzata da altre imprese non è un criterio sufficiente affinché tale marchio sia privo di carattere distintivo. Un siffatto marchio può quindi essere percepito dal

⁴⁴ Convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo, approvata dalla Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004 (GU L 213, pag. 8).

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

pubblico di riferimento sia come una formula promozionale sia come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e/o dei servizi, il che costituisce la funzione del marchio. La Corte ha poi enunciato alcuni criteri applicabili agli slogan pubblicitari: un'espressione può avere diversi significati, costituire un gioco di parole o essere percepita come segno di fantasia, sorprendente e inaspettata, ed essere per ciò stesso memorizzabile. La presenza di tali caratteristiche, pur non essendo necessaria, è tuttavia atta a conferire carattere distintivo al segno in questione. Per la Corte, anche se gli slogan pubblicitari sono costituiti da un messaggio obiettivo, i marchi costituiti a partire da tale slogan non sono, per quest'unico motivo, privi di carattere distintivo, purché non siano descrittivi. In tal senso, secondo la Corte, affinché uno slogan pubblicitario depositato come marchio abbia carattere distintivo, esso deve possedere una certa originalità o ricchezza di significato, rendere necessario un certo sforzo interpretativo o innescare un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento. La Corte ha quindi concluso che, per quanto sia semplice lo slogan in questione, esso non può essere qualificato come ordinario al punto da poter escludere immediatamente e senza alcuna ulteriore analisi che il marchio, costituito da tale slogan, possa indicare al consumatore l'origine commerciale dei prodotti o servizi per i quali è stato depositato.

Nelle cause riunite *Google France SARL e Google Inc./Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL/Viaticum SA e Luteciel SARL e Google France SARL/Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e a.* (sentenza 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08), la Corte, adita a titolo pregiudiziale dalla Cour de cassation francese, si è pronunciata sulla responsabilità rispettiva dei prestatori di servizi di posizionamento su Internet e degli inserzionisti, in occasione dell'utilizzo delle «AdWords». La Corte ha quindi dovuto interpretare le disposizioni del regolamento n. 40/94⁴⁶ e della direttiva 89/104/CEE⁴⁷ per precisare la nozione di uso del marchio ai sensi dell'art. 9, n. 1, di detto regolamento, e dell'art. 5, nn. 1 e 2, della menzionata direttiva. La società Google gestisce un motore di ricerca su Internet basato sull'utilizzo di parole chiave e propone un servizio di posizionamento a pagamento denominato «AdWords». Tale servizio consente a qualsiasi operatore economico di far apparire un link pubblicitario verso il suo sito, accompagnato da un messaggio pubblicitario, mediante la selezione di una o più parole chiave, qualora tale o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta indirizzata da un utente di Internet al motore di ricerca. In occasione dell'utilizzo del motore di ricerca della società Google, l'inserimento da parte degli utenti di Internet dei termini costituenti tali marchi fa apparire, nella rubrica «link sponsorizzati», alcuni link verso, rispettivamente, siti che propongono imitazioni di prodotti della società Louis Vitton Mallettier e verso siti di concorrenti della società Viaticum e del Centre national de recherche en relations humaines. Tali società, titolari dei marchi riprodotti come «AdWords», hanno quindi citato in giudizio la società Google al fine di far accertare che quest'ultima aveva arrecato pregiudizio ai loro marchi.

La Cour de cassation, pronunciandosi in ultima istanza sui ricorsi proposti dai titolari dei marchi contro la società Google, ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla legittimità dell'uso, in quanto parole chiave impiegate nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di segni corrispondenti a marchi di impresa, senza che i titolari di questi ultimi abbiano prestato il loro consenso. Gli inserzionisti utilizzano tali segni per propri prodotti o servizi. Ciò non si verifica invece nel caso del prestatore del servizio di posizionamento, quando consente agli inserzionisti di selezionare, quali parole chiave, segni identici a marchi, memorizza tali segni e visualizza a partire da questi ultimi gli annunci dei propri clienti.

⁴⁶ V. nota precedente.

⁴⁷ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

La Corte ha precisato che l'uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporta, quanto meno, che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Secondo la Corte, il prestatore di un servizio di posizionamento consente agli inserzionisti di usare segni identici o simili a marchi detenuti da terzi, senza fare egli stesso uso di tali segni. Il titolare dei marchi, pur non potendo invocarli contro il prestatore di servizi di posizionamento, il quale non ne fa uso egli stesso, può tuttavia invocare i propri marchi contro gli inserzionisti che, mediante la parola chiave corrispondente ai marchi, fanno visualizzare dalla società Google annunci che non consentono o consentono soltanto difficilmente all'utente di Internet di individuare l'impresa all'origine dei prodotti o servizi indicati dall'annuncio. L'utente di Internet può infatti confondersi sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione. Sussiste quindi una lesione della funzione del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio («funzione di indicazione di origine» del marchio). La Corte ha sottolineato che spetta al giudice nazionale accertare, caso per caso, se i fatti della controversia sottopostagli siano caratterizzati da tale violazione, o da un rischio di tale violazione, della funzione di indicazione di origine. Per quanto attiene all'uso da parte degli inserzionisti su Internet del segno corrispondente al marchio altrui come parola chiave ai fini della visualizzazione di messaggi pubblicitari, la Corte ha considerato che tale uso può produrre alcune ripercussioni sull'utilizzo a fini pubblicitari del marchio da parte del suo titolare nonché sulla strategia commerciale di quest'ultimo. Tuttavia, tali ripercussioni dell'uso del segno identico al marchio da parte di terzi non costituiscono, di per sé, una violazione della «funzione di pubblicità» del marchio.

La Corte è stata inoltre interrogata in merito alla responsabilità di un operatore quale la società Google per i dati dei suoi clienti da essa memorizzati sul proprio server. Le questioni di responsabilità sono disciplinate dal diritto nazionale. Tuttavia, il diritto dell'Unione prevede alcune limitazioni di responsabilità a favore dei prestatori intermediari di servizi della società dell'informazione⁴⁸. Per quanto attiene alla questione se un servizio di posizionamento su Internet, quale «Adwords», costituisca un servizio della società dell'informazione consistente nel memorizzare informazioni fornite dall'inserzionista e se, pertanto, il prestatore del servizio di posizionamento goda di una limitazione di responsabilità, la Corte ha rilevato che spetta al giudice del rinvio valutare se il ruolo svolto da tale prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza. Inoltre, secondo la Corte, qualora risulti che il prestatore di servizi di posizionamento non ha svolto un ruolo attivo, non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia ommesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.

Politica sociale

Vari aspetti della politica sociale, quale si è concretizzata nelle numerose direttive intervenute in materia, hanno richiamato l'attenzione della Corte.

Nella causa *Albron Catering* (sentenza 21 ottobre 2010, causa C-242/09), la Corte ha dovuto precisare la nozione di «cedente» di cui alla direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti

⁴⁸ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).

di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti⁴⁹. A tenore del suo terzo 'considerando', tale direttiva è intesa a «proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore». In tal senso, il suo articolo 3, n. 1, prevede che «[i] diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario». La questione sottoposta alla Corte in detta causa era se, in caso di trasferimento, ai sensi della direttiva 2001/23, di un'impresa che appartiene ad un gruppo ad un'impresa esterna a tale gruppo, possa, del pari, essere considerata un «cedente» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a), della medesima direttiva, l'impresa del gruppo alla quale i lavoratori erano permanentemente assegnati senza tuttavia essere collegati a quest'ultima da un contratto di lavoro, considerato che vi è nell'ambito di siffatto gruppo un'impresa alla quale i lavoratori interessati erano legati da siffatto contratto di lavoro. Tale quesito è stato risolto dalla Corte di giustizia in senso affermativo. Infatti, il requisito, previsto in base all'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23, di un contratto di lavoro oppure, alternativamente e quindi in modo equivalente, di un rapporto di lavoro alla data del trasferimento induce a considerare che, secondo la ratio perseguita dal legislatore dell'Unione, non è richiesto in tutte le circostanze un vincolo contrattuale con il cedente perché i lavoratori possano beneficiare della tutela offerta da tale direttiva.

Nella causa *Roca Álvarez* (sentenza 30 settembre 2010, causa C-104/09), la Corte ha dichiarato che una misura nazionale la quale prevede che i lavoratori di sesso femminile, madri di un bambino e aventi lo status di lavoratore subordinato, possano beneficiare di un permesso, secondo varie modalità, durante i primi nove mesi successivi alla nascita di tale bambino, mentre i lavoratori di sesso maschile, padri di un bambino e aventi il medesimo status, possano beneficiare del medesimo permesso solamente ove anche la madre di tale bambino abbia lo status di lavoratore subordinato, è in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con gli artt. 2, nn. 1, 3 e 4, e 5 della direttiva 76/207/CEE⁵⁰. Infatti, la Corte ha rilevato che, poiché tale permesso può essere preso indifferentemente dal padre lavoratore subordinato o dalla madre lavoratrice subordinata, e tale opzione implica che l'alimentazione ed il tempo d'attenzione al bambino possano essere garantiti tanto dal padre che dalla madre, esso risulta essere concesso ai lavoratori nella loro qualità di genitori del bambino. Non può dunque essere considerato come volto a garantire la protezione della condizione biologica della donna dopo la gravidanza o la protezione delle particolari relazioni tra la madre ed il proprio bambino. Peraltro, secondo la Corte, il fatto di negare detto permesso ai padri aventi lo status di lavoratore subordinato, per la sola ragione che la madre del bambino non beneficia di questo status, potrebbe avere come esito che una donna, in quanto lavoratrice autonoma, si vedrà obbligata a limitare la propria attività professionale e dovrà farsi carico da sola degli oneri conseguenti alla nascita di suo figlio, senza poter ricevere un aiuto dal padre di quest'ultimo. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che una misura siffatta non configura né una misura diretta ad eliminare o a ridurre le disuguaglianze di fatto che possono esistere, per le donne, nella realtà della vita sociale, ai sensi dell'art. 2, n. 4, della direttiva 76/207, né una misura che mira ad una parità sostanziale e non formale riducendo le disuguaglianze di fatto che possono verificarsi nella vita sociale e, così, a prevenire o a compensare, ai sensi dell'art. 157, n. 4, TFUE, gli svantaggi nella carriera professionale delle persone interessate.

Nella causa *Danosa* (sentenza 11 novembre 2010, causa C-232/09) si chiedeva alla Corte anzitutto se una persona che fornisce prestazioni ad una società di capitali, essendo al contempo membro

⁴⁹ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

⁵⁰ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

del suo consiglio di amministrazione, dovesse essere considerata un lavoratore ai sensi della direttiva 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento⁵¹. La Corte ha risposto in senso affermativo, a condizione che l'attività dell'interessato venga svolta, per un certo periodo di tempo, sotto la direzione o il controllo di un altro organo di detta società e se, come contropartita per detta attività, egli riceva una retribuzione. Essa ha inoltre precisato che la natura giuridica sui generis del rapporto di lavoro riguardo al diritto nazionale non può avere alcuna conseguenza sullo status di lavoratore ai sensi del diritto dell'Unione. La Corte doveva poi verificare la conformità, alla luce del divieto di licenziamento stabilito dall'art. 10 della direttiva 92/85, di una normativa nazionale che consente di revocare un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali senza che si tenga conto del suo stato di gravidanza. Secondo la Corte, nell'ipotesi in cui l'interessata rivesta la qualità di «lavoratrice gestante» ai sensi della menzionata direttiva, detta normativa deve essere dichiarata incompatibile con la direttiva stessa. In assenza di tale qualità, la Corte ha aggiunto che la ricorrente potrebbe allora valersi della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE⁵². Infatti, in base al principio di non discriminazione, e in particolare alle disposizioni della direttiva 76/207, una tutela contro il licenziamento deve essere riconosciuta alla donna non solo durante il congedo di maternità, ma anche durante l'intero periodo della gravidanza. Di conseguenza, secondo la Corte, anche volendo supporre che il membro di cui trattasi di un consiglio di amministrazione non abbia la qualità di «lavoratrice gestante», ciò nondimeno la sua revoca a causa dello stato di gravidanza o per una causa basata essenzialmente su tale stato può riguardare unicamente le donne e, pertanto, costituisce una discriminazione diretta basata sul sesso, contraria agli artt. 2, nn. 1 e 7, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 76/207.

Le cause *Gassmayr* e *Parviainen* (sentenze 1° luglio 2010, causa C-194/08 e causa C-471/08) hanno del pari indotto la Corte a pronunciarsi sull'interpretazione della citata direttiva 92/85⁵³. Più precisamente, la Corte era chiamata a statuire su questioni relative al calcolo della retribuzione che deve essere versata alle lavoratrici per la durata del loro stato di gravidanza o del loro congedo di maternità qualora siano temporaneamente assegnate ad un altro posto o dispensate dal lavoro. A suo avviso, l'art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 non osta a una normativa nazionale che prevede che una lavoratrice gestante, temporaneamente dispensata dal lavoro a causa della gravidanza, abbia diritto a una retribuzione equivalente allo stipendio medio dalla stessa percepito nel corso di un periodo di riferimento anteriore all'inizio della gravidanza, con l'esclusione dell'indennità per servizi di guardia. Per quanto riguarda una lavoratrice gestante, la quale, in conformità all'art. 5, n. 2, della direttiva 92/85, sia stata provvisoriamente assegnata in ragione della sua gravidanza ad un posto in cui svolge mansioni diverse da quelle che esercitava anteriormente a tale assegnazione, essa non ha diritto alla retribuzione che percepiva in media anteriormente a detta assegnazione. Infatti, gli Stati membri e, eventualmente, le parti sociali non sono tenuti, in forza dell'art. 11, punto 1, di detta direttiva, a mantenere, durante detta assegnazione temporanea, gli elementi della retribuzione o le integrazioni che dipendono dall'esercizio, da parte della lavoratrice interessata, di funzioni specifiche in condizioni particolari e che sono essenzialmente diretti a compensare gli

⁵¹ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pagg. 1-8).

⁵² Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), nonché direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la citata direttiva 76/207/CEE (GU L 269, pag. 15).

⁵³ V. nota 51.

inconvenienti collegati a tale esercizio. Per contro, la Corte ha dichiarato che, oltre al mantenimento del suo stipendio di base, una lavoratrice gestante dispensata dal lavoro o alla quale è vietato lavorare ha diritto, ai sensi di detto articolo 11, punto 1, agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale, come le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali.

Peraltro, nella sentenza *Chatzi* (sentenza 16 settembre 2010, causa C-149/10), la Corte ha precisato la portata della clausola 2.1 dell'accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES⁵⁴. Anzitutto, la Corte ha dichiarato che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che conferisce al figlio un diritto individuale al congedo parentale, e ciò in ragione sia del tenore letterale dell'accordo quadro sia della sua finalità. La Corte ha poi respinto l'interpretazione della clausola 2.1 dell'accordo quadro sul congedo parentale secondo cui la nascita di gemelli conferirebbe un diritto a tanti congedi parentali quanti sono i figli nati. Tuttavia, essa ha precisato che tale clausola, letta alla luce del principio della parità di trattamento, obbliga il legislatore nazionale ad istituire un regime di congedo parentale che, in funzione della situazione esistente nello Stato membro interessato, garantisca ai genitori di gemelli un trattamento che tenga debitamente conto delle loro particolari esigenze. Essa ha quindi lasciato al giudice nazionale il compito di verificare se la normativa nazionale risponda a tale requisito e, all'occorrenza, fornirne un'interpretazione quanto più possibile conforme al diritto dell'Unione.

Varie cause hanno consentito alla Corte di riaffermare l'esistenza del principio di non discriminazione in base all'età e di precisarne ulteriormente la portata.

La causa *Andersen* (sentenza 12 ottobre 2010, causa C-499/08) ha dato modo alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE⁵⁵, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. A suo avviso, tali disposizioni ostano ad una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori aventi titolo per beneficiare di una pensione di vecchiaia versata dal proprio datore di lavoro ai sensi di un regime previdenziale al quale hanno aderito prima di aver raggiunto i 50 anni di età non possono, in ragione di tale solo fatto, beneficiare di un'indennità speciale di licenziamento destinata a favorire il reinserimento professionale dei lavoratori aventi un'anzianità di servizio superiore ai dodici anni nell'impresa. Infatti, la Corte ha constatato che la normativa nazionale in questione conteneva una disparità di trattamento direttamente basata sull'età. Essa priverebbe del diritto all'indennità speciale di licenziamento taluni lavoratori per il solo fatto che essi possono beneficiare di una pensione di vecchiaia. La Corte ha poi esaminato l'eventuale giustificazione di tale disparità di trattamento, secondo le condizioni previste dalla direttiva 2000/78. Ha quindi dichiarato che, sebbene detta normativa sia proporzionata ai legittimi obiettivi di politica del lavoro e di mercato del lavoro, tuttavia essa eccede quanto necessario per la realizzazione di tali obiettivi. Detta normativa ha l'effetto di escludere dal beneficio dell'indennità non solo tutti i lavoratori che percepiscono effettivamente una pensione di vecchiaia da parte del loro datore di lavoro, ma anche tutti quelli aventi diritto a tale pensione, ma che intendano proseguire la propria carriera professionale. Tale normativa non è quindi giustificata e, pertanto, è incompatibile con la direttiva 2000/78.

⁵⁴ Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pagg. 4-9), come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che modifica ed estende al Regno Unito la direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 10, pag. 24).

⁵⁵ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Nella sentenza *Kücükdevici* (sentenza 19 gennaio 2010, causa C-555/07) la Corte ha dichiarato che il principio di non discriminazione in base all'età, quale espresso concretamente nella citata direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non siano presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni. Peraltro, la Corte ha ricordato che una direttiva, di per se stessa, non crea obblighi a carico di un singolo e di conseguenza non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Tuttavia, essa ha rilevato che la direttiva 2000/78 si limita a dare espressione concreta al principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e che il principio di non discriminazione in base all'età è un principio generale del diritto dell'Unione. Pertanto, essa ne ha concluso che è compito del giudice nazionale, investito di una controversia in cui è messo in discussione il principio di non discriminazione in ragione dell'età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, assicurare, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che il diritto dell'Unione attribuisce ai soggetti dell'ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni contraria disposizione di legge nazionale.

Infine, nelle cause *Wolf, Petersen* (sentenze 12 gennaio 2010, cause C-229/08 e C-341/08) e *Rosenbladt* (sentenza 12 ottobre 2010, causa C-45/09), la Corte si è pronunciata sulla portata da attribuire al principio di non discriminazione in base all'età, ai sensi della citata direttiva 2000/78. Nella prima causa, essa ha dichiarato che una normativa nazionale la quale fissa a 30 anni l'età massima per l'assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, pur introducendo una disparità di trattamento fondata sull'età, ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/78, può essere ritenuta idonea a garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio dei vigili del fuoco professionali, il che costituisce una finalità legittima ai sensi dell'art. 4, n. 1, di tale direttiva. Inoltre, detta normativa non sembra eccedere quanto è necessario per il raggiungimento di tale fine, in quanto il fatto di possedere capacità fisiche particolarmente significative può essere considerato un requisito essenziale e determinante, ai sensi di quest'ultima disposizione, per l'esercizio della professione di vigile del fuoco del servizio tecnico di medio livello e che la necessità di disporre della piena capacità fisica a svolgere tale professione è legata all'età dei componenti di detto servizio.

Nella seconda causa la Corte ha dichiarato che l'art. 2, n. 5, della direttiva 2000/78 osta a una misura nazionale che fissa un limite di età massima per l'esercizio della professione di dentista convenzionato, nel caso di specie 68 anni, se il suo solo obiettivo dichiarato è la tutela della salute dei pazienti a fronte di un calo delle prestazioni di tali dentisti oltre questa età, dal momento che lo stesso limite di età non è applicabile ai dentisti non convenzionati. Per contro, l'art. 6, n. 1, della detta direttiva non osta ad una misura siffatta qualora quest'ultima abbia come obiettivo la ripartizione delle possibilità di occupazione tra le generazioni nell'ambito della professione di dentista convenzionato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro interessato, essa sia appropriata e necessaria per raggiungere tale obiettivo. Nella terza causa, la Corte ha constatato che l'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 non osta ad una disposizione nazionale in forza della quale sono considerate valide le clausole di cessazione automatica dei contratti di lavoro per raggiungimento da parte del lavoratore subordinato dell'età pensionabile, nei limiti in cui, da un lato, detta disposizione sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Ambiente

Nella causa *Commissione/Italia* (sentenza 4 marzo 2010, causa C-297/08) la Corte ha dovuto esaminare se, come sosteneva la Commissione, la Repubblica italiana fosse venuta meno agli obblighi

ad essa incombenti in forza della direttiva 2006/12/CE⁵⁶. I fatti addebitati all'Italia riguardavano lo smaltimento dei rifiuti da parte della sola regione Campania.

Per quanto riguarda le infrastrutture per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, la Corte ha ricordato che, per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta della base territoriale che ritengono adeguata per conseguire un'autosufficienza nazionale. Per taluni tipi di rifiuti, in ragione della loro specificità, il loro trattamento può essere utilmente raggruppato in una o più strutture a livello nazionale, o persino nell'ambito di una cooperazione con altri Stati membri. Invece, per i rifiuti urbani non pericolosi — per i quali non sono necessari impianti specializzati —, gli Stati membri devono organizzare una rete di smaltimento quanto più vicino possibile ai luoghi di produzione, ferma restando la possibilità di istituire cooperazioni interregionali, o addirittura transfrontaliere, che rispondano al principio di prossimità. Né l'opposizione della popolazione, né gli inadempimenti contrattuali né l'esistenza di attività criminali costituiscono casi di forza maggiore tali da giustificare la violazione degli obblighi derivanti da detta direttiva e la mancata realizzazione effettiva e nei tempi previsti delle infrastrutture.

Per quanto riguarda il pericolo per la salute dell'uomo e il pregiudizio arrecato all'ambiente, la Corte ha ricordato che la suddetta direttiva, pur stabilendo obiettivi di conservazione dell'ambiente e di tutela della salute dell'uomo, non precisa il contenuto concreto delle misure da adottare e lascia agli Stati membri un certo potere discrezionale. Non è quindi in via di principio possibile dedurre direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli obiettivi fissati all'art. 4, primo comma, della medesima direttiva che lo Stato membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da questa disposizione, quelli cioè di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente. Tuttavia, la persistenza di una tale situazione di fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell'ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può rivelare che gli Stati membri hanno oltrepassato il potere discrezionale che questa disposizione conferisce loro. Conseguentemente, la Repubblica italiana, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nelle vicinanze del luogo di produzione e non avendo adottato tutte le misure necessarie per evitare pericoli per la salute dell'uomo e di recare pregiudizio all'ambiente nella regione Campania, è doppiamente venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.

Le due sentenze *ERG e a.*, del 9 marzo 2010, pronunciate rispettivamente nella causa C-378/08 e nelle cause riunite C-379/08 e C-380/08, hanno consentito alla Corte di interpretare la direttiva 2004/35 relativa alla responsabilità ambientale⁵⁷.

Nella causa C-378/08, la Corte ha ritenuto che la detta direttiva sulla responsabilità ambientale non osti a una normativa nazionale che consente all'autorità competente di presumere l'esistenza di un nesso di causalità tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere l'esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate

⁵⁶ Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9).

⁵⁷ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56).

e i componenti impiegati dall'operatore nell'esercizio della sua attività. Inoltre, l'autorità competente non è tenuta a dimostrare un comportamento colposo in capo agli operatori le cui attività siano ritenute all'origine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa autorità ricercare preventivamente l'origine dell'accertato inquinamento, ed essa dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una ricerca siffatta.

Nella cause riunite C-379/08 e C-380/08, la Corte ha stabilito che l'autorità competente ha il potere di modificare sostanzialmente le misure di riparazione del danno ambientale decise in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto in collaborazione con gli operatori interessati, che siano già state poste in esecuzione o la cui esecuzione sia già stata avviata. Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione, detta autorità deve:

- ascoltare gli operatori, salvo quando l'urgenza della situazione ambientale imponga un'azione immediata da parte dell'autorità competente;
- invitare, in particolare, le persone sui cui terreni queste misure devono essere poste in esecuzione a presentare le loro osservazioni, di cui essa deve tener conto;
- indicare, nella sua decisione, le ragioni specifiche che motivino la sua scelta nonché, eventualmente, quelle in grado di giustificare il fatto che non fosse necessario o possibile effettuare un esame circostanziato a causa, ad esempio, dell'urgenza della situazione ambientale.

Inoltre, la Corte ha considerato che la medesima direttiva sulla responsabilità ambientale non osta a una normativa nazionale la quale consenta all'autorità competente di subordinare l'esercizio del diritto degli operatori all'utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori di riparazione ambientale imposti, e ciò persino quando detti terreni non siano interessati da tali lavori perché sono già stati oggetto di precedenti misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, una misura siffatta dev'essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei terreni degli operatori, limitrofi all'intero litorale oggetto delle misure di riparazione.

Visti, asilo e immigrazione

Meritano di essere segnalate varie sentenze relative a questa materia in costante evoluzione. Nelle cause riunite *Melki e Abdeli* (sentenza 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10), la Corte ha dichiarato che l'art. 67, n. 2, TFUE e gli artt. 20 e 21 del regolamento (CE) n. 562/2006⁵⁸ ostano ad una normativa nazionale che conferisce alle autorità di polizia dello Stato membro considerato la competenza a controllare, esclusivamente in una zona di 20 chilometri a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato con gli Stati parti della convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, l'identità di qualsiasi persona — indipendentemente dal comportamento di quest'ultima e da circostanze particolari che dimostrino una minaccia per l'ordine pubblico — al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge riguardo al possesso, al porto e all'esibizione di titoli e documenti, senza prevedere la necessaria delimitazione di tale competenza, atta a garantire che l'esercizio pratico di quest'ultima non possa avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera.

⁵⁸ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).

Nella causa *Chakroun* (sentenza 4 marzo 2010, causa C-578/08), la Corte ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza relativa al ricongiungimento familiare.

Essa ha ritenuto, in primo luogo, che l'espressione «*ricorrere al sistema di assistenza sociale*» di cui all'art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva 2003/86⁵⁹, dovesse essere interpretata nel senso che non consente ad uno Stato membro di adottare una normativa sul ricongiungimento familiare che neghi quest'ultimo ad un soggiornante che abbia dimostrato di disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito, potrà nondimeno ricorrere all'assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali da imposte accordati da amministrazioni locali sulla base del reddito o a provvedimenti di sostegno del reddito nell'ambito della politica comunale per i redditi minimi.

La Corte ha stabilito, in secondo luogo, che la direttiva 2003/86, e segnatamente il suo articolo 2, parte iniziale e lett. d), dev'essere interpretata nel senso che siffatta disposizione osta ad una normativa nazionale che, ai fini dell'applicazione del requisito di reddito di cui all'art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della detta direttiva, opera una distinzione a seconda che i vincoli familiari siano anteriori o posteriori all'ingresso del soggiornante nello Stato membro ospitante.

Nella causa *Bolbol* (sentenza 17 giugno 2010, causa C-31/09), la Corte ha interpretato l'art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva 2004/83⁶⁰. Tale direttiva presenta la particolarità di riprendere, nel contesto dell'Unione europea, gli obblighi risultanti dalla convenzione di Ginevra⁶¹. La Corte ha ricordato che le norme specifiche della convenzione applicabili ai profughi palestinesi riguardano unicamente coloro che beneficiano attualmente della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente; in prosieguo: l'«UNRWA»). Di conseguenza, solo le persone che sono effettivamente ricorse all'aiuto fornito dall'UNRWA rientrano nell'ambito di applicazione di tali norme specifiche. Viceversa, le persone che semplicemente hanno o avevano i requisiti per beneficiare della protezione o dell'assistenza di tale Agenzia rientrano nella sfera di applicazione delle disposizioni generali della convenzione. Pertanto, le loro domande di riconoscimento dello status di rifugiato devono formare oggetto di un esame individuale e possono essere accolte solo in caso di persecuzioni per motivi di razza, religione o nazionalità, o per ragioni politiche. Per quanto riguarda la questione della prova del beneficio effettivo di un aiuto da parte dell'UNRWA, la Corte ha rilevato che, pur se la registrazione presso detta Agenzia costituisce una prova sufficiente, si deve consentire al beneficiario di apportarne la prova con ogni altro mezzo.

Nelle cause riunite *B e D* (sentenza 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09), la Corte ha precisato le modalità di applicazione della clausola di esclusione dello status di rifugiato previste all'art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83/CE⁶². Essa ha esaminato la situazione di un candidato allo status di rifugiato, da un lato, e di un rifugiato riconosciuto, dall'altro, che avevano

⁵⁹ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).

⁶⁰ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12, e rettifica in GU 2005, L 204, pag. 24).

⁶¹ Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati [Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)].

⁶² V, nota 60.

rispettivamente fatto parte di organizzazioni iscritte nell'elenco dell'Unione europea delle persone, dei gruppi e delle entità implicati in atti di terrorismo, stabilito nel contesto della lotta contro il terrorismo istituita con una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La Corte ha esaminato anzitutto la questione se — qualora l'interessato abbia fatto parte di un'organizzazione che è iscritta nell'elenco e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da tale organizzazione, eventualmente occupando in essa una posizione preminente — ci si trovi dinanzi ad un «reato grave di diritto comune» o ad «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» ai sensi della detta direttiva. A tal riguardo, la Corte ha precisato che l'esclusione dallo status di rifugiato di una persona che abbia fatto parte di un'organizzazione che impiega metodi terroristici è subordinata ad un esame individuale di fatti precisi che consenta all'autorità competente di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che, nell'ambito di tali attività all'interno di detta organizzazione, essa abbia commesso un reato grave di diritto comune o si sia resa colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, o abbia istigato o altrimenti concorso alla commissione di un reato o di atti siffatti ai sensi della medesima direttiva.

Ne discende, in primo luogo, che la sola circostanza che la persona di cui trattasi abbia fatto parte di un'organizzazione siffatta non può avere la conseguenza automatica che tale persona debba essere esclusa dallo status di rifugiato. In secondo luogo, la Corte ha osservato che la sola partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica non è neanche essa tale da far scattare l'applicazione automatica delle clausole di esclusione previste dalla medesima direttiva, in quanto tale applicazione presuppone un esame completo di tutte le circostanze proprie a ciascun caso individuale.

La Corte ha poi constatato che l'esclusione dello status di rifugiato in virtù di una delle clausole di esclusione in questione non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo concreto per lo Stato membro di accoglienza. Le clausole di esclusione mirano a sanzionare solo atti commessi in passato. Nel sistema di tale direttiva, altre disposizioni consentono alle autorità competenti di adottare i provvedimenti necessari qualora una persona rappresenti un pericolo concreto.

Infine, la Corte ha interpretato detta direttiva nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi di una delle clausole di esclusione di tale direttiva, purché quest'altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva.

Nelle cause *Salahadin Abdulla e a.* (sentenza 2 marzo 2010, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08, C-179/08), la Corte ha esaminato le condizioni di cessazione dello status di rifugiato per motivi connessi al cambiamento delle circostanze che ne avevano giustificato il riconoscimento, ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. e), della citata direttiva 2004/83.

La Corte ha considerato che una persona perde lo status di rifugiato quando, a seguito di un cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una natura non temporanea, occorso nel paese terzo interessato, vengano meno le circostanze che avevano giustificato il timore di essere perseguitato e non sussistano altri motivi di temere una persecuzione. Per giungere alla conclusione che il timore del rifugiato di essere perseguitato non è più fondato, le autorità competenti devono verificare che il soggetto o i soggetti che offrono protezione del paese terzo, indicati all'art. 7, n. 1, della direttiva 2004/83, abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori. Essi devono quindi disporre, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono

persecuzione. Le autorità competenti devono inoltre assicurarsi che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione.

La Corte ha poi analizzato l'ipotesi in cui le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto abbiano cessato di sussistere e ha precisato le condizioni alle quali le autorità competenti devono verificare, ove necessario, se non ricorrano altre circostanze che giustifichino il fondato timore della persona interessata di essere perseguitata. Nell'ambito di tale analisi la Corte ha rilevato, in particolare, che, sia nella fase della concessione dello status di rifugiato come nella fase dell'esame della questione del mantenimento del medesimo, la valutazione verte sulla stessa questione di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia di persecuzione tale che la persona interessata possa temere fondatamente, con riferimento alla sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione. Di conseguenza, la Corte ha concluso che il criterio di probabilità per l'esame del rischio di persecuzione è lo stesso criterio applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato.

Cooperazione giudiziaria in materia civile e diritto internazionale privato

La «comunitarizzazione» della cooperazione giudiziaria in materia civile è stata accompagnata, come era prevedibile, da un rafforzamento del ruolo del giudice comunitario.

Nel corso del 2010 la Corte di giustizia ha pronunciato varie importanti decisioni relative all'interpretazione delle disposizioni speciali applicabili ai contratti, contenute nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁶³.

Si ricorderà, anzitutto, la causa *Car Trim* (sentenza 25 febbraio 2010, causa C-381/08), in cui la Corte di giustizia ha dovuto pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, che stabilisce due definizioni autonome, una in materia di contratti di compravendita di beni e l'altra in materia di contratti di prestazione di servizi, al fine di facilitare l'applicazione della norma di competenza speciale in materia contrattuale di cui all'art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, che designa il giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. In materia di compravendita di merci, l'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento definisce il luogo di esecuzione di detto obbligo come il luogo di consegna delle merci, quale previsto nel contratto. In materia di contratti di prestazione di servizi, l'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del medesimo regolamento fa riferimento al luogo in cui i servizi vengono prestati, quale previsto nel contratto. La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte, in detta causa, verteva, da un lato, sulla definizione dei criteri di distinzione tra la «compravendita di beni» e la «prestazione di servizi» ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. b), di detto regolamento e, dall'altro, sulla determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligo di consegna, nel caso di una vendita a distanza, in particolare nell'ipotesi in cui il contratto non ne preveda alcuno.

Per quanto riguarda la prima parte della questione, la Corte di giustizia ha risposto che l'art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché l'acquirente abbia posto taluni requisiti relativi alla produzione, alla trasformazione e alla consegna delle merci, senza che egli abbia provveduto a fornire i materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità e della conformità al contratto della merce, devono essere qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento. Alla seconda parte della questione

⁶³ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (GU L 12, pag. 1).

pregiudiziale, relativa alla determinazione del luogo dell'esecuzione del contratto in caso di vendita a distanza, la Corte ha risposto, anzitutto, che, conformemente all'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni del contratto. Essa ha poi precisato che, se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni nel luogo della loro destinazione finale. La Corte considera non solo che tale soluzione risponde agli obiettivi di prevedibilità e di prossimità, ma altresì che essa è conforme all'obiettivo fondamentale del contratto di compravendita di beni, che consiste nel trasferimento degli stessi dal venditore all'acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale.

Si attirerà inoltre l'attenzione su due cause riunite, *Pammer e Hotel. Alpenhof* (sentenza 7 dicembre 2010, cause riunite C-585/08 e C-144/09), anch'esse vertenti sull'applicazione del regolamento n. 44/2001 in materia contrattuale. In tali cause la Corte di giustizia si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 15 del regolamento relativo ai contratti conclusi da consumatori. Più precisamente, la questione pregiudiziale comune ai due procedimenti verteva sulla definizione della nozione di «attività diretta» verso lo Stato membro del domicilio del consumatore, quale prevista dall'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001. Tale nozione, che mira a consentire l'applicazione delle disposizioni speciali del regolamento che tutelano i consumatori nell'ambito dei contratti conclusi tramite Internet, non viene definita in detto regolamento. Solo una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione concernente l'art. 15 del regolamento n. 44/2001 precisa che «la mera accessibilità di un dato sito web non è sufficiente ai fini dell'applicabilità dell'articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo». Essa aggiunge che elementi quali la lingua o la valuta utilizzate sul sito Internet non sono indizi sufficienti.

Al fine di precisare i termini di tale regolamento, la Corte di giustizia fissa una definizione generale della nozione di «attività diretta» nel contesto del commercio elettronico e fornisce poi un elenco non esaustivo degli indizi che consentono di ritenere che l'attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. In primo luogo, la Corte afferma che la nozione di «attività diretta» dev'essere interpretata in maniera autonoma e stabilisce che un commerciante dirige la sua attività, tramite Internet, verso lo Stato membro del domicilio del convenuto se, prima dell'eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall'attività complessiva del commerciante che quest'ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi. In secondo luogo, essa indica, in modo non tassativo, gli indizi che il giudice nazionale deve verificare, che costituiscono espresse manifestazioni della volontà del commerciante di avviare rapporti commerciali con i consumatori stabiliti in uno Stato membro diverso dal suo, vale a dire la natura internazionale dell'attività, l'indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito, con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l'indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l'accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti. Infine, in terzo luogo, la Corte conferma in queste due sentenze che non sono sufficienti elementi quali l'accessibilità del

sito Internet del commerciante nello Stato membro del domicilio del consumatore, l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate o ancora l'impiego della lingua o della moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro di stabilimento del commerciante.

Inoltre, nella causa *Pammer*, la Corte ha anche stabilito che un viaggio in nave mercantile può essere qualificato come «viaggio tutto compreso» ai sensi dell'art. 15, n. 3, del regolamento n. 44/2001, se risponde ai requisiti del «tutto compreso» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 90/314/CEE⁶⁴. Secondo tale disposizione, il viaggio deve comportare, oltre al trasporto ad un prezzo forfettario, l'alloggio e una durata del viaggio superiore a 24 ore. Si noterà che, per scrupolo di coerenza del diritto internazionale privato dell'Unione, la Corte ha deciso di interpretare l'art. 15, n. 3, del regolamento n. 44/2001 alla luce della corrispondente disposizione del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, che fa espressamente riferimento alla nozione di «viaggio tutto compreso» ai sensi della citata direttiva 90/314.

L'interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000⁶⁵, ha dato luogo a tre sentenze che meritano di essere menzionate. Tali decisioni riguardano domande relative al ritorno del minore in caso di trasferimento illecito dello stesso fuori del paese in cui risiede abitualmente. Va rilevato peraltro che due di tali decisioni sono state rese nell'ambito del procedimento pregiudiziale d'urgenza di cui all'art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte. Detto procedimento è applicabile dal 1° marzo 2008 ai rinvii concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per consentire alla Corte di trattare entro un termine notevolmente più breve le questioni più delicate, come quelle che possono porsi, ad esempio, in determinate situazioni di privazione della libertà, quando la risposta alla questione sollevata risulta determinante per valutare la situazione giuridica della persona detenuta o privata della libertà, o in materia di responsabilità genitoriale e di affidamento di minori, laddove la competenza del giudice adito in forza del diritto dell'Unione dipenda dalla soluzione della questione pregiudiziale.

Nella causa *Povse* (sentenza 1° luglio 2010, causa C-211/10), il giudice austriaco del rinvio ha sottoposto alla Corte di giustizia, nell'ambito del suddetto procedimento d'urgenza, una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 relative all'affidamento e al ritorno del minore. La controversia principale opponeva i genitori di un minore illecitamente trasferito dalla madre dal domicilio comune in Italia verso l'Austria. La complessità di tale causa era dovuta al fatto che erano stati avviati in parallelo, con esiti diversi, due procedimenti, uno dinanzi ai giudici italiani e l'altro dinanzi ai giudici austriaci. La prima questione pregiudiziale verteva sulla questione se un provvedimento provvisorio, come quello adottato dal giudice italiano, che revocava il divieto imposto alla madre di uscire dal territorio italiano con la figlia e disponeva provvisoriamente l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con l'autorizzazione al minore di risiedere in Austria fino all'adozione della decisione definitiva, costituisca una «decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore» ai sensi dell'art. 10, lett. b), punto iv), del regolamento n. 2201/2003. L'effetto di una tale decisione pronunciata dal giudice dello Stato membro della residenza abituale anteriore del minore sarebbe il trasferimento della competenza da detto giudice a quelli dello Stato membro in cui il minore è stato condotto. La Corte ha dichiarato che un provvedimento provvisorio non configura una «decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore» ai sensi dell'art. 10, lett. b), punto iv), del suddetto regolamento,

⁶⁴ Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59).

⁶⁵ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (GU L 338, pag. 1).

e non può costituire il fondamento di un trasferimento di competenza ai giudici dello Stato verso il quale il minore è stato illecitamente trasferito. Tale conclusione discende dalla sistematica del regolamento e risponde altresì agli interessi del minore. La soluzione contraria rischierebbe infatti di dissuadere il giudice competente dello Stato membro della residenza anteriore del minore dall'adottare i provvedimenti provvisori necessari nell'interesse del minore stesso. In secondo luogo, la Corte è stata interrogata in merito all'interpretazione dell'art. 11, n. 8, del regolamento n. 2201/2003. Secondo tale disposizione, una decisione contro il ritorno ai sensi dell'art. 13 della convenzione dell'Aia del 1980, come quella adottata nella fattispecie dai giudici austriaci aditi dal padre, non può ostare all'esecuzione di una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003, come quella ottenuta nel procedimento principale dal padre presso i giudici italiani, posteriormente alla pronuncia della decisione austriaca contro il ritorno. La questione sottoposta alla Corte era se, per essere esecutiva, la decisione che dispone il ritorno del minore dovesse fondarsi su una decisione definitiva del medesimo giudice in merito al diritto di affidamento del minore. La Corte ha risposto in senso negativo, considerando che siffatta interpretazione difficilmente potrebbe conciliarsi con l'obiettivo di celerità perseguito dall'art. 11 del medesimo regolamento e con la priorità attribuita alla competenza del giudice di origine. In terzo luogo, la Corte ha precisato che l'art. 47, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2201/2003 dev'essere interpretato nel senso che una decisione emessa successivamente da un giudice dello Stato membro di esecuzione, che attribuisca un diritto di affidamento provvisorio e sia considerata esecutiva ai sensi della legge di tale Stato, non è opponibile all'esecuzione di una decisione certificata, emessa anteriormente dal giudice competente dello Stato membro di origine e con la quale era stato disposto il ritorno del minore. Quanto all'incompatibilità, ai sensi dell'art. 47, n. 2, secondo comma, del medesimo regolamento, di una decisione certificata con una decisione esecutiva successiva, essa dev'essere verificata soltanto rispetto alle eventuali decisioni pronunciate successivamente dai giudici competenti dello Stato membro di origine. Infine, in quarto luogo, la Corte ha dichiarato che l'esecuzione di una decisione certificata non può essere negata nello Stato membro di esecuzione adducendo un mutamento delle circostanze, sopravvenuto dopo la sua emanazione, tale per cui l'esecuzione potrebbe ledere gravemente il superiore interesse del minore. Infatti, tale modifica costituisce una questione sostanziale, che rientra nella sfera del giudice competente dello Stato membro di origine.

La questione del diritto di affidamento e del trasferimento illecito di un minore nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 2201/2003 era inoltre al centro della causa *McB.* (sentenza 5 ottobre 2010, causa C-400/10), anch'essa trattata secondo il procedimento pregiudiziale d'urgenza. Tale causa mette in luce le differenze esistenti tra le normative nazionali degli Stati membri per quanto riguarda il diritto di affidamento del padre non coniugato con la madre del minore. In alcuni ordinamenti nazionali, infatti, il padre naturale del minore non è ipso iure titolare del diritto di affidamento, la cui acquisizione è subordinata all'ottenimento di una decisione del giudice nazionale competente che conferisca tale diritto al padre. Ciò si verifica nel caso della normativa irlandese che era applicabile al merito della controversia. Ne consegue che, in assenza di una decisione che gli attribuisca l'affidamento del minore, il padre non può dimostrare l'illiceità del trasferimento del minore ai sensi dell'art. 2, n. 11, del regolamento n. 2201/2003, al fine di chiedere il ritorno del minore nel paese della sua residenza abituale. La domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia nella causa *McB.* verteva sulla questione se la normativa di uno Stato membro che subordina l'attribuzione del diritto di affidamento al padre naturale di un minore al previo ottenimento di una decisione giudiziale sia compatibile con il regolamento n. 2201/2003, interpretato conformemente all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte ha sottolineato, anzitutto, che, sebbene la nozione di «diritto di affidamento» sia definita in maniera autonoma dal regolamento in questione, dall'art. 2, n. 11, lett. a), di detto regolamento

risulta che la questione della designazione del titolare del diritto rientra nell'ambito della normativa nazionale applicabile, definita come la normativa dello Stato membro in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno. La Corte ha poi dichiarato che il fatto che il padre naturale non sia, a differenza della madre, automaticamente titolare di un diritto di affidamento del minore ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 2201/2003 non pregiudica il contenuto essenziale del suo diritto alla vita privata e familiare, enunciato all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, purché sia assicurato il suo diritto di chiedere l'affidamento al giudice competente.

Infine, si menzionerà la causa *Purrucker* (sentenza 15 luglio 2010, causa C-256/09), in cui la Corte di giustizia ha dovuto pronunciarsi sull'applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003, relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni rese dai giudici di un altro Stato membro a provvedimenti provvisori adottati in materia di diritto di affidamento sulla base dell'art. 20 di detto regolamento. In primo luogo, la Corte ha ricordato la distinzione tra le regole di cui agli artt. 8-14 di tale regolamento, che stabiliscono la competenza nel merito, e la regola di cui all'art. 20, n. 1, del medesimo regolamento, che consente ad un giudice di uno Stato membro, quand'anche la sua competenza nel merito non sia stata accertata, di adottare provvedimenti provvisori e cautelari, alla triplice condizione che i provvedimenti adottati siano urgenti, vengano disposti nei confronti di persone situate e di beni presenti nello Stato membro di tale autorità giurisdizionale e abbiano natura provvisoria. In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che il sistema di riconoscimento ed esecuzione di cui agli artt. 21 e seguenti del regolamento n. 2201/2003 non è applicabile a provvedimenti provvisori adottati sul fondamento dell'art. 20 di detto regolamento. La Corte ha rilevato, infatti, che il legislatore dell'Unione non ha voluto siffatta applicabilità, come risulta sia dalla genesi legislativa che dalle disposizioni equivalenti di atti anteriori, quali il regolamento (CE) n. 1347/2000 e la convenzione di Bruxelles II. Inoltre, essa ha anche accolto l'idea che l'applicazione in ogni altro Stato membro, compreso lo Stato competente nel merito, del sistema di riconoscimento e di esecuzione previsto dal regolamento n. 2201/2003 per quanto riguarda i provvedimenti provvisori creerebbe un rischio di elusione delle regole di competenza stabilite da tale regolamento nonché un rischio di «forum shopping». Tale situazione sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti da detto regolamento e, segnatamente, con la considerazione dell'interesse superiore del minore attraverso l'adozione delle decisioni che lo riguardano da parte del giudice geograficamente vicino alla sua residenza abituale, considerato dal legislatore dell'Unione alla stregua del giudice che si trova nella situazione più favorevole per valutare i provvedimenti da disporre nell'interesse del minore. Infine, in terzo luogo, la Corte si è pronunciata sulla necessità di consentire al convenuto nel procedimento d'urgenza di proporre un ricorso contro la decisione che dispone provvedimenti provvisori. La Corte ha infatti considerato che, alla luce dell'importanza dei provvedimenti provvisori — a prescindere dal fatto che siano disposti o meno da un giudice competente nel merito — che possono essere ordinati in materia di responsabilità genitoriale, è importante che una persona interessata da siffatto procedimento, anche se è stata sentita dal giudice che ha disposto i provvedimenti, possa assumere l'iniziativa di presentare un ricorso avverso la decisione che istituisce i detti provvedimenti provvisori. È essenziale che la suddetta persona possa far controllare, da un giudice diverso da quello che ha adottato tali provvedimenti e che si pronunci entro breve, la competenza nel merito che si sarebbe assunto il giudice che ha disposto i provvedimenti provvisori o, se dalla decisione non risulta che il giudice sia competente o si sia ritenuto tale nel merito in forza di detto regolamento, il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 20 di tale regolamento.

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Lo strumento emblematico nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, il mandato d'arresto europeo, ha continuato ad alimentare la giurisprudenza.

Nella causa *Mantello* (sentenza 16 novembre 2010, causa C-261/09), la Corte ha interpretato l'art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI⁶⁶, che consente all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo se, in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, risulta che la persona ricercata è stata giudicata con «sentenza definitiva per gli stessi fatti» da uno Stato membro. Interrogata in primo luogo sull'interpretazione della nozione di «stessi fatti», la Corte ha constatato che, ai fini dell'emissione e dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti» di cui all'art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584 costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione. Peraltro, tale nozione di «stessi fatti» figura parimenti nell'art. 54 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ed è stata interpretata in tale contesto nel senso della sola identità dei fatti materiali, ricomprendente un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall'interesse giuridico tutelato. Alla luce dell'obbiettivo comune degli artt. 54 della detta convenzione e 3, n. 2, della decisione quadro, consistente nell'evitare che una persona venga nuovamente perseguita o giudicata penalmente per gli stessi fatti, l'interpretazione di tale nozione fornita nell'ambito della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen si applica quindi parimenti nel contesto della decisione quadro 2002/584.

La Corte ha poi rilevato che si ritiene che una persona ricercata sia stata oggetto di una sentenza definitiva per gli stessi fatti quando, in esito ad un procedimento penale, l'azione penale sia definitivamente estinta o la persona sia stata definitivamente prosciolta. Tale natura «definitiva» della sentenza rientra nella sfera del diritto dello Stato membro in cui tale sentenza è stata pronunciata. Di conseguenza, una decisione che, secondo il diritto dello Stato membro che ha avviato il procedimento penale, non estingue definitivamente l'azione penale a livello nazionale per taluni fatti non costituisce un ostacolo procedurale all'avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, in un altro Stato membro dell'Unione. Quando, rispondendo ad una richiesta di informazioni proveniente dall'autorità giudiziaria di esecuzione, l'autorità che ha spiccato il mandato di arresto abbia espressamente rilevato, sulla base del suo diritto nazionale, che la precedente decisione pronunciata nel suo ordinamento giuridico non è una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del suo mandato, l'autorità giudiziaria di esecuzione non può, in linea di principio, rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Politica estera e di sicurezza

Nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, la Corte, adita dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf, ha precisato la portata delle misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo (sentenza 29 giugno 2010, causa C-550/09) e ha fornito la propria interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001⁶⁷.

Al fine di mettere in atto talune risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC⁶⁸ e il regolamento n. 2580/2001, che dispongono il congelamento dei capitali delle persone e delle entità indicate in un elenco redatto e aggiornato

⁶⁶ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).

⁶⁷ Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

⁶⁸ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).

periodicamente con decisioni del Consiglio. Detto regolamento vieta inoltre di mettere, direttamente o indirettamente, capitali a disposizione delle persone ed entità ricomprese in detto elenco.

Fino al giugno 2007, le decisioni sono state adottate senza comunicare alle persone ed entità figuranti nell'elenco le ragioni specifiche della loro inclusione. In seguito ad una sentenza del Tribunale⁶⁹ che ha dichiarato invalida l'iscrizione di un gruppo in quanto, segnatamente, il Consiglio non aveva motivato tale iscrizione ed era quindi impossibile esercitare un controllo giurisdizionale di merito, il Consiglio ha modificato la sua procedura di iscrizione. In occasione dell'adozione di una nuova decisione di aggiornamento dell'elenco⁷⁰, entrata in vigore il 29 giugno 2007, il Consiglio ha quindi fornito alle persone e ai gruppi interessati le motivazioni che ne giustificavano l'iscrizione. Il Tribunale ha dichiarato invalida, in alcune sentenze successive, l'iscrizione di varie altre entità per gli stessi motivi esposti nella citata sentenza relativa alla causa T-228/02. Il 2 maggio 2002 l'organizzazione Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi (DHKP-C) è stata iscritta nell'elenco in questione. Da allora, il Consiglio ha adottato varie decisioni di aggiornamento di tale elenco. Il DHKP-C vi è sempre stato incluso.

La Corte è stata adita nell'ambito di una causa riguardante due cittadini tedeschi sottoposti ad un procedimento penale in Germania. I sigg. E ed F erano accusati di essere stati membri del DHKP-C nel periodo compreso tra il 30 agosto 2002 e il 5 novembre 2008. Essi erano stati sottoposti a carcerazione preventiva in quanto appartenenti ad un gruppo terrorista ed era stato avviato un procedimento penale nei loro confronti. Nutrendo dubbi in merito alla validità dell'iscrizione del DHKP-C nell'elenco, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia se, nel contesto delle sentenze del Tribunale che hanno annullato l'iscrizione di talune persone ed entità per violazione di garanzie procedurali essenziali, l'iscrizione del DHKP-C nell'elenco dovesse anch'essa essere considerata invalida per il periodo anteriore al 29 giugno 2007, sebbene il DHKP-C non avesse chiesto l'annullamento di tale iscrizione.

In via preliminare, la Corte ha rilevato che la causa dinanzi al giudice nazionale avrebbe potuto condurre a sanzioni penali privative della libertà. In tale contesto, essa ha sottolineato che l'Unione europea è un'Unione di diritto, nel senso che le sue istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al trattato FUE ed ai principi generali del diritto. Ogni parte ha il diritto, nell'ambito di un procedimento nazionale, di eccepire l'invalidità delle disposizioni contenute in atti dell'Unione su cui si basa una decisione o un provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti, e di indurre il giudice nazionale ad interrogare in proposito la Corte mediante una questione pregiudiziale, se tale parte non fosse legittimata a proporre un ricorso diretto dinanzi al Tribunale contro tali disposizioni.

Riguardo alla validità delle decisioni del Consiglio anteriori al giugno 2007, la Corte ha rilevato che nessuna di tali decisioni riportava alcuna motivazione quanto alle condizioni giuridiche d'applicazione del regolamento al DHKP-C né recava alcuna esposizione delle ragioni specifiche e concrete per le quali il Consiglio ha ritenuto che fosse o rimanesse giustificata l'iscrizione del DHKP-C nell'elenco. Gli imputati si vedono quindi privati delle indicazioni necessarie per verificare la fondatezza dell'iscrizione del DHKP-C nell'elenco per il periodo precedente al 29 giugno 2007, per accertarsi in particolare dell'esattezza e della rilevanza degli elementi che hanno condotto a tale iscrizione, e ciò benché essa contribuisca a fondare l'atto d'accusa a loro carico. L'assenza di motivazione che vizia l'iscrizione è, inoltre, tale da rendere impossibile un controllo giurisdizionale adeguato della sua legalità sostanziale. Orbene, la possibilità di un simile controllo risulta indispensabile per assicurare un giusto

⁶⁹ Sentenza 12 dicembre 2006, causa T-228/02, *Organisation des modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio*.

⁷⁰ Decisione 2007/445/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58).

equilibrio fra le esigenze della lotta al terrorismo internazionale e la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali.

Sulla questione se la decisione del giugno 2007 avesse convalidato retroattivamente l'iscrizione del DHKP-C nell'elenco, la Corte ha constatato che tale decisione non poteva in alcun caso contribuire a fondare una condanna penale per fatti riguardanti il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Tale interpretazione disconoscerebbe il principio d'irretroattività delle disposizioni che possono dar luogo a una condanna penale. Pertanto, la Corte ha dichiarato che il giudice del rinvio è tenuto a disapplicare, nell'ambito del procedimento principale, le decisioni del Consiglio adottate prima del giugno 2007, che non possono quindi contribuire a fondare alcun procedimento penale nei confronti dei sigg. E e F per quanto concerne il periodo precedente al 29 giugno 2007.

Infine, la Corte ha interpretato estensivamente il divieto di cui all'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2580/2001 di mettere capitali a disposizione delle persone o entità figuranti nell'elenco. Secondo la Corte, tale divieto ricomprende ogni atto il cui compimento sia necessario per consentire a una persona, a un gruppo o ad un'entità compresi nell'elenco di cui all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, di ottenere effettivamente il potere di disporre pienamente dei capitali, delle altre attività finanziarie o delle risorse economiche in questione. Secondo la Corte, una simile accezione prescinde dall'esistenza o meno di relazioni tra l'autore e il destinatario dell'atto di messa a disposizione di cui trattasi.

Nella causa *M e a.* (sentenza 29 aprile 2010, causa C-340/08), la Corte ha esaminato la questione se le prestazioni previdenziali o assistenziali — quali sussidi integrativi, prestazioni familiari e indennità di alloggio — concesse alle mogli di presunti terroristi iscritti nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 881/2002⁷¹ rientrino fra i capitali congelati in forza di detto regolamento.

La Corte ha constatato che, poiché vi sono alcune divergenze tra le diverse versioni linguistiche di detto regolamento e della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che il medesimo mira ad attuare, occorre interpretare detto regolamento in funzione del suo oggetto, consistente nel contrasto al terrorismo internazionale. L'obiettivo del congelamento dei capitali è impedire che gli interessati abbiano accesso a risorse economiche o finanziarie, di qualsiasi natura, che essi potrebbero utilizzare per sostenere attività terroristiche. In particolare, tale obiettivo deve essere inteso nel senso che il congelamento dei capitali si applica solo alle disponibilità che possono essere convertite in capitali, beni o servizi, da impiegarsi per sostenere attività terroristiche. La Corte ha sottolineato che non è stato sostenuto che le mogli in questione ritrasmettessero tali capitali ai loro coniugi anziché destinarli alle spese di base della loro famiglia e non è stato messo in discussione il fatto che i capitali di cui trattasi fossero effettivamente utilizzati dalle mogli per far fronte alle esigenze essenziali delle famiglie di cui fanno parte le persone ricomprese nell'elenco. Orbene, la convertibilità di tali capitali in risorse atte a sostenere attività terroristiche appare poco plausibile, in quanto le prestazioni sono fissate ad un livello tale da coprire esclusivamente le necessità strettamente vitali delle persone interessate. Pertanto, la Corte ha concluso che il beneficio che una persona ricompresa nell'elenco potrebbe trarre indirettamente dal versamento dei contributi sociali alla propria moglie non pregiudica l'obiettivo del menzionato regolamento. Di conseguenza, tale regolamento non si applica alla concessione di prestazioni previdenziali o assistenziali alle mogli delle persone ricomprese nell'elenco relativo al congelamento di capitali.

⁷¹ Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9).

C – Composizione della Corte di giustizia



(Ordine protocollare al 7 ottobre 2010)

Prima fila, da sinistra a destra:

Il presidente di sezione sig. A. Arabadjiev; il primo avvocato generale sig. Y. Bot; i presidenti di sezione sigg. K. Lenaerts e A. Tizzano; il presidente della Corte sig. V. Skouris; i presidenti di sezione sigg. J. N. Cunha Rodrigues, J.-C. Bonichot, K. Schiemann e J.-J. Kasel.

Seconda fila, da sinistra a destra:

I giudici sigg. M. Ilešič e G. Arestis; l'avvocato generale sig.ra J. Kokott; il giudice sig. A. Rosas; il presidente di sezione sig. D. Šváby; il giudice sig.ra R. Silva de Lapuerta; i giudici sigg. E. Juhász, A. Borg Barthet e J. Malenovský.

Terza fila, da sinistra a destra:

Gli avvocati generali sigg. J. Mazák e P. Mengozzi; i giudici sigg. L. Bay Larsen, E. Levits, U. Löhmus e A. Ó Caoimh; l'avvocato generale sig.ra E. Sharpston; il giudice sig.ra P. Lindh; il giudice sig. T. von Danwitz.

Quarta fila, da sinistra a destra:

Il giudice sig. E. Jarašiūnas; l'avvocato generale sig. P. Cruz Villalón; i giudici sig.re M. Berger e C. Toader; l'avvocato generale sig.ra V. Trstenjak; il giudice sig. M. Safjan; l'avvocato generale sig. N. Jääskinen; il giudice sig.ra A. Prechal; il cancelliere sig. A. Calot Escobar.


1. Membri della Corte di giustizia

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Vassilios Skouris

nato nel 1948; laurea in giurisprudenza presso la libera Università di Berlino (1970); dottorato in diritto costituzionale e amministrativo presso l'Università di Amburgo (1973); libero docente presso l'Università di Amburgo (1972-1977); docente di diritto pubblico presso l'Università di Bielefeld (1978); docente di diritto pubblico presso l'Università di Salonicco (1982); ministro degli Affari interni (nel 1989 e nel 1996); membro del Comitato amministrativo dell'Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (1997-2005); presidente dell'Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Comitato nazionale ellenico per la ricerca (1993-1995); membro del Comitato superiore per la selezione dei pubblici dipendenti greci (1994-1996); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del Comitato amministrativo della Scuola nazionale ellenica della magistratura (1995-1996); membro del Consiglio scientifico del ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale ellenico nel 1998; giudice della Corte di giustizia dall'8 giugno 1999; presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



Antonio Tizzano

nato nel 1940; professore di diritto dell'Unione europea presso l'università La Sapienza, Roma; professore presso le università «Istituto Orientale» (1969-1979) e «Federico II» di Napoli (1979-1992), di Catania (1969-1977) e di Mogadiscio (1967-1972); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione italiana; consigliere giuridico alla rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunità europee (1984-1992); membro della delegazione italiana in occasione dei negoziati per l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, per l'Atto unico europeo ed il trattato sull'Unione europea; autore di numerose pubblicazioni, tra cui Commenti ai trattati europei e Codici dell'Unione europea; fondatore e direttore dal 1996 della rivista «Il Diritto dell'Unione europea»; membro di comitati di direzione o di redazione di diverse riviste giuridiche; relatore in numerosi congressi internazionali; conferenze e corsi in diverse istituzioni internazionali, tra cui l'Accademia di diritto internazionale dell'Aia (1987); membro del gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione delle Comunità europee (1999); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 3 maggio 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**José Narciso da Cunha Rodrigues**

nato nel 1940; diverse funzioni giudiziarie (1964-1977); incaricato dal governo di diverse missioni ai fini della realizzazione e del coordinamento di studi sulla riforma del sistema giudiziario; agente del governo presso la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo (1980-1984); esperto presso il comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (1980-1985); membro della commissione per la revisione del codice penale e del codice di procedura penale; Procurador-Geral da República (1984-2000); membro del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta contro le frodi dell'Unione europea (OLAF) (1999-2000); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.

**Christiaan Willem Anton Timmermans**

nato nel 1941; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1966-1969); funzionario della Commissione delle Comunità europee (1969-1977); dottore in giurisprudenza (Università di Leida); professore di diritto europeo all'Università di Groningen (1977-1989); giudice aggiunto alla Corte d'appello di Arnhem; responsabile di diverse pubblicazioni; direttore generale aggiunto presso il Servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1989-2000); professore di diritto europeo all'Università di Amsterdam; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 10 giugno 2010.

**Allan Rosas**

nato nel 1948; dottore in giurisprudenza all'Università di Turku (Finlandia); docente di diritto presso l'Università di Turku (1978-1981) e presso l'Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direttore dell'Istituto dei diritti dell'uomo della medesima accademia (1985-1995); vari posti universitari di responsabilità, nazionali e internazionali; membro di società scientifiche; coordinamento di vari progetti e programmi di ricerca, nazionali e internazionali, segnatamente nelle seguenti materie: diritto comunitario, diritto internazionale, diritti dell'uomo e diritti fondamentali, diritto costituzionale e pubblica amministrazione comparata; rappresentante del governo finlandese in qualità di membro o di consigliere delle delegazioni finlandesi in varie conferenze e riunioni internazionali; funzioni di esperto della vita giuridica finlandese, in particolare in commissioni giuridiche governative o parlamentari in Finlandia, nonché presso le Nazioni unite, l'Unesco, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed il Consiglio d'Europa; dal 1995 consigliere giuridico principale presso il Servizio giuridico della Commissione europea, incaricato delle relazioni con l'esterno; dal marzo 2001 direttore generale aggiunto del Servizio giuridico della Commissione europea; giudice alla Corte di giustizia dal 17 gennaio 2002.



Rosario Silva de Lapuerta

nata nel 1954; laureata in giurisprudenza (Università Complutense di Madrid); abogado del Estado con sede di servizio a Malaga; abogado del Estado presso il servizio giuridico del ministero dei Trasporti, del turismo e delle comunicazioni, poi presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri; abogado del Estado-Jefe del servizio giuridico dello Stato incaricato delle cause dinanzi alla Corte di giustizia e vicedirettore generale del servizio di assistenza giuridica comunitaria e internazionale dell'Abogacía General del Estado (ministero della Giustizia); membro del gruppo di riflessione della Commissione sul futuro del sistema giurisdizionale comunitario; capo della delegazione spagnola del gruppo degli «Amis de la présidence» per la riforma del sistema giurisdizionale comunitario nel trattato di Nizza e del gruppo ad hoc «Corte di giustizia» del Consiglio; professore di diritto comunitario alla Scuola diplomatica di Madrid; condirettrice della rivista «Noticias de la Unión Europea»; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



Koen Lenaerts

nato nel 1954; laurea e dottorato in giurisprudenza (Università cattolica di Lovanio); Master of Laws, Master in Public Administration (Università di Harvard); assistente (1979-1983) poi professore di diritto europeo all'Università cattolica di Lovanio (dal 1983); referendario alla Corte di giustizia (1984-1985); professore al Collegio d'Europa di Bruges (1984-1989); avvocato del foro di Bruxelles (1986-1989); «visiting professor» presso la Harvard Law School (1989); giudice al Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 6 ottobre 2003; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



Juliane Kokott

nata nel 1957; studi di giurisprudenza (Università di Bonn e di Ginevra); LL.M. (American University/Washington DC); dottorato in giurisprudenza (Università di Heidelberg, 1985; Università di Harvard, 1990); professore ospite all'Università di Berkeley (1991); docente di diritto pubblico tedesco e straniero, di diritto internazionale e di diritto europeo presso le Università di Augusta (1992), di Heidelberg (1993) e di Düsseldorf (1994); giudice supplente per il governo tedesco alla Corte internazionale di conciliazione e di arbitrato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); vicepresidente del Consiglio consultivo federale sul cambiamento globale (WBGU, 1996); professore di diritto internazionale, di diritto internazionale degli affari e di diritto europeo all'Università di San Gallo (1999); direttore dell'Istituto di diritto europeo e internazionale degli affari all'Università di San Gallo (2000); direttore aggiunto del programma di specializzazione in diritto degli affari all'Università di San Gallo (2001); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Konrad Hermann Theodor Schiemann**

nato nel 1937; laurea in giurisprudenza a Cambridge; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); giudice presso la High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); membro senior dal 1985 e tesoriere nel 2003 della Honourable Society of the Inner Temple; giudice alla Corte di giustizia dall'8 gennaio 2004.

**Pranas Kūris**

nato nel 1938; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1961); candidato in scienze giuridiche, Università di Mosca (1965); dottore di Stato (abilitazione al dottorato), Università di Mosca (1973); praticante presso l'Institut des Hautes études internationales (direttore: prof. Ch. Rousseau), Università di Parigi (1967-1968); membro titolare dell'Accademia delle scienze di Lituania (1996); dottore honoris causa dell'Università di giurisprudenza della Lituania (2001); diversi incarichi didattici e amministrativi presso l'Università di Vilnius (1961-1990); libero docente, professore titolare, professore di diritto internazionale pubblico, decano della facoltà di giurisprudenza; diversi incarichi governativi, in seno al servizio diplomatico e della giustizia di Lituania; ministro della Giustizia (1990-1991), consigliere di Stato (1991), ambasciatore della Repubblica di Lituania per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi (1992-1994); giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (ex) (giugno 1994-novembre 1998); giudice alla Corte suprema di Lituania e presidente della stessa (dicembre 1994-ottobre 1998); giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (da novembre 1998); partecipazione a varie conferenze internazionali; membro della delegazione della Repubblica di Lituania per negoziati con l'URSS (1990-1992); autore di numerose pubblicazioni (circa 200); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004 al 6 ottobre 2010.

**Endre Juhász**

nato nel 1944; laureato in giurisprudenza all'Università di Szeged, Ungheria (1967); esame per l'accesso all'ordine degli avvocati ungherese (1970); studi di terzo ciclo in diritto comparato all'Università di Strasburgo, Francia (1969, 1970, 1971, 1972); funzionario del dipartimento giuridico del ministero del Commercio estero (1966-1974), direttore per gli affari legislativi (1973-1974); primo addetto commerciale all'ambasciata di Ungheria a Bruxelles, responsabile delle questioni comunitarie (1974-1979); direttore del ministero del Commercio estero (1979-1983); primo addetto commerciale, poi consigliere commerciale all'ambasciata di Ungheria a Washington DC, Stati Uniti (1983-1989); direttore generale al ministero del Commercio e al ministero delle Relazioni economiche internazionali (1989-1991); capo negoziatore dell'accordo di associazione tra la Repubblica di Ungheria e le Comunità europee e i loro Stati membri (1990-1991); segretario generale del ministero delle Relazioni economiche internazionali, direttore dell'ufficio degli Affari europei (1992); segretario di Stato presso il ministero delle Relazioni economiche internazionali (1993-1994); segretario di Stato, presidente dell'ufficio degli Affari europei, ministero dell'Industria e del commercio (1994); ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione diplomatica della Repubblica di Ungheria presso l'Unione europea (gennaio 1995-maggio 2003); capo negoziatore dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea (luglio 1998-aprile 2003); ministro senza portafoglio per il coordinamento delle questioni di integrazione europea (da maggio 2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**George Arestis**

nato nel 1945; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1968); M. A. Comparative Politics and Government, Università del Kent a Canterbury (1970); esercizio della professione di avvocato a Cipro (1972-1982); nomina al posto di District Court Judge (1982); promosso al posto di President District Court (1995); Administrative President District Court di Nicosia (1997-2003); giudice alla Suprema Corte di Cipro (2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



Anthony Borg Barthet U.O.M.

nato nel 1947; dottorato in giurisprudenza all'Università reale di Malta nel 1973; entra nel pubblico impiego maltese in qualità di Notary to Government nel 1975; consigliere della Repubblica nel 1978, primo consigliere della Repubblica nel 1979, Attorney General aggiunto nel 1988 e nominato Attorney General dal presidente di Malta nel 1989; professore incaricato a tempo parziale di diritto civile all'Università di Malta (1985-1989); membro del Consiglio dell'Università di Malta (1998-2004); membro della commissione per l'amministrazione della giustizia (1994-2004); membro del comitato dei governatori del Centro di arbitrato di Malta (1998-2004); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



Marko Ilešič

nato nel 1947; dottore in giurisprudenza (Università di Lubiana); specializzazione in diritto comparato (Università di Strasburgo e Coimbra); esame giudiziario; professore di diritto civile, commerciale e internazionale privato; vicedecano (1995-2001) e decano (2001-2004) della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lubiana; autore di numerose pubblicazioni giuridiche; giudice onorario e presidente di sezione al Tribunale del lavoro di Lubiana (1975-1986); presidente del Tribunale dello sport di Slovenia (1978-1986); presidente della commissione di arbitrato della Borsa di Lubiana; arbitro presso la Camera di commercio di Jugoslavia (fino al 1991) e di Slovenia (dal 1991); arbitro presso la Camera internazionale di commercio di Parigi; giudice alla Corte d'appello della UEFA e della FIFA; presidente dell'Unione delle associazioni dei giuristi sloveni (1993-2005); membro dell'International Law association, del Comitato marittimo internazionale e di molte altre associazioni giuridiche internazionali; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



Jiří Malenovský

nato nel 1950; dottore in giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga (1975); capo-assistente (1974-1990), vicedecano (1989-1991) e capo del dipartimento di diritto internazionale e di diritto europeo (1990-1992) all'Università Masaryk di Brno; giudice alla Corte costituzionale cecoslovacca (1992); ambasciatore presso il Consiglio d'Europa (1993-1998); presidente del comitato dei delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa (1995); direttore generale al ministero degli Affari esteri (1998-2000); presidente del settore ceco e slovacco dell'Associazione di diritto internazionale (1999-2001); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); membro del Consiglio legislativo (1998-2000); membro della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (dal 2000); professore di diritto internazionale pubblico all'Università Masaryk di Brno (2001); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Uno Lõhmus**

nato nel 1952; dottorato in giurisprudenza nel 1986; membro dell'ordine degli avvocati (1977-1998); professore invitato di diritto penale all'Università di Tartu; giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1994-1998); presidente della Corte suprema di Estonia (1998-2004); membro della commissione giuridica della Costituzione; consulente presso il comitato redattore del codice penale; membro del gruppo di lavoro redattore del codice di procedura penale; autore di svariate opere sui diritti dell'uomo e sul diritto costituzionale; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Egils Levits**

nato nel 1955; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche all'Università di Amburgo; collaboratore scientifico alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Kiel; consigliere del Parlamento lettone per le questioni di diritto internazionale, di diritto costituzionale e di riforma legislativa; ambasciatore della Repubblica di Lettonia in Germania e in Svizzera (1992-1993), in Austria, in Svizzera e in Ungheria (1994-1995); vice primo ministro e ministro della Giustizia, facente funzione di ministro degli Affari esteri (1993-1994); conciliatore alla Corte di conciliazione e di arbitrato in seno all'OSCE (dal 1997); membro della corte permanente di arbitrato (dal 2001); eletto nel 1995 giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo, rieletto nel 1998 e nel 2001; numerose pubblicazioni in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo, riforma legislativa e diritto comunitario; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Aindrias Ó Caoimh**

nato nel 1950; bachelor in diritto civile (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972); diploma di studi superiori di diritto europeo (University College Dublin, 1977); barrister nell'ordine d'Irlanda (1972-1999); docente di diritto europeo (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); rappresentante del governo irlandese in numerose cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla High Court d'Irlanda (dal 1999); Bencher (decano) della Honorable Society of King's Inns (dal 1999); vicepresidente della Società irlandese di diritto europeo; membro dell'Associazione di diritto internazionale (sezione irlandese); figlio di Andreas O'Keefe (Aindrias Ó Caoimh), giudice alla Corte di giustizia (1974-1985); giudice alla Corte di giustizia dal 13 ottobre 2004.

**Lars Bay Larsen**

nato nel 1953; diplomato in scienze politiche (1976), laureato in giurisprudenza (1983), Università di Copenaghen; funzionario del ministero della Giustizia (1983-1985); professore incaricato (1984-1991), quindi professore associato (1991-1996) in diritto della famiglia all'Università di Copenaghen; capo sezione all'Advokatsamfund (1985-1986); capo servizio (1986-1991) al ministero della Giustizia; iscritto all'ordine forense (1991); capo divisione (1991-1995), capo del dipartimento di polizia (1995-1999), capo del dipartimento giuridico (2000-2003) al ministero della Giustizia; rappresentante della Danimarca nel Comitato K-4 (1995-2000), al gruppo centrale di Schengen (1996-1998) e all'Europol Management Board (1998-2000); giudice allo Højesteret (Corte di Cassazione) (2003-2006); giudice alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.

**Eleanor Sharpston**

nata nel 1955; studi di economia, lingue e diritto al King's College, Cambridge (1973-1977); assistente e ricercatrice al Corpus Christi College, Oxford (1977-1980); iscritta all'ordine forense (Middle Temple, 1980); barrister (1980-1987 e 1990-2005); referendaria presso l'avvocato generale, quindi giudice Sir Gordon Slynn (1987-1990); professore di diritto europeo e di diritto comparato (Director of European Legal Studies) allo University College London (1990-1992); professore (lecturer) alla facoltà di giurisprudenza (1992-1998), poi professore associato (Affiliated Lecturer) (1998-2005) all'Università di Cambridge; Fellow of King's College, Cambridge (dal 1992); professore associato e ricercatrice (Senior Research Fellow) al Centre for European Legal Studies dell'Università di Cambridge (1998-2005); Queen's Counsel (1999); Bench of Middle Temple (2005); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.

**Paolo Mengozzi**

nato nel 1938; professore di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee dell'Università di Bologna; dottore honoris causa dell'Università Carlos III di Madrid; professore ospite presso le Università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Atene) e l'Institut universitaire international (Lussemburgo); coordinatore dello European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'Università di Nimega; membro del comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'industria e al commercio in occasione del semestre della presidenza italiana del Consiglio; membro del gruppo di riflessione della Comunità europea sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del Centro di ricerche dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia dedicata all'OMC; giudice del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998 al 3 maggio 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.



Pernilla Lindh

nata nel 1945; laureata in giurisprudenza all'Università di Lund; referendaria e giudice presso il Tribunale di primo grado di Trollhättan (1971-1974); referendaria presso la Corte d'appello di Stoccolma (1974-1975); giudice presso il Tribunale di primo grado di Stoccolma (1975); consigliere per gli affari giuridici e amministrativi del presidente della Corte d'appello di Stoccolma (1975-1978); incaricata di missione presso la Domstolverket (Amministrazione giudiziaria nazionale) (1977); consigliere all'Ufficio del Cancelliere di giustizia (Justice Chancellor) (1979-1980); giudice assessore presso la Corte d'appello di Stoccolma (1980-1981); consigliere giuridico presso il ministero del Commercio (1981-1982); consigliere giuridico, poi direttore e direttore generale per gli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri (1982-1995); titolo di ambasciatore nel 1992; vicepresidente della Swedish Market Court; responsabile delle questioni giuridiche e istituzionali nel corso dei negoziati SEE (vicepresidente e poi presidente del gruppo AELS) e nel corso dei negoziati per l'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995 al 6 ottobre 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.



Yves Bot

nato nel 1947; laureato presso la facoltà di giurisprudenza di Rouen; dottorato in giurisprudenza (Università di Parigi II Panthéon-Assas); professore associato alla facoltà di diritto di Le Mans; sostituto e poi primo sostituto alla procura della Repubblica di Le Mans (1974-1982); procuratore della Repubblica al Tribunale di Dieppe (1982-1984); procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Strasburgo (1984-1986); procuratore della Repubblica al Tribunale di Bastia (1986-1988); avvocato generale presso la Corte d'appello di Caen (1988-1991); procuratore della Repubblica al Tribunale di Le Mans (1991-1993); incaricato di missione presso il ministero della Giustizia (1993-1995); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nanterre (1995-2002); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi (2002-2004); procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi (2004-2006); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.



Ján Mazák

nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (Università Pavol Jozef Safarik, Košice, 1978); professore di diritto civile (1994) e di diritto comunitario (2004); direttore dell'Istituto di diritto comunitario presso la facoltà di giurisprudenza di Košice (2004); giudice al Krajský súd (Tribunale regionale) di Košice (1980); vicepresidente (1982) e presidente (1990) del Mestský súd (Tribunale della città) di Košice; membro dell'Associazione del foro slovacco (1991); consigliere giuridico alla Corte costituzionale (1993-1998); Viceministro della Giustizia (1998-2000); presidente della Corte costituzionale (2000-2006); membro della Commissione di Venezia (2004); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Jean-Claude Bonichot**

nato nel 1955; laureato in giurisprudenza all'Università di Metz, diplomato presso l'Institut d'études politiques di Parigi, ex studente dell'École nationale d'administration; relatore (1982-1985), commissario del governo (1985-1987 e 1992-1999); giudice assessore (1999-2000); presidente della sesta sottosezione della sezione del contenzioso (2000-2006) al Consiglio di Stato; referendario alla Corte di giustizia (1987-1991); direttore del gabinetto del ministro del Lavoro, dell'Impiego e della Formazione professionale, poi direttore del gabinetto del ministro di Stato, ministro della Funzione pubblica e della Modernizzazione dell'amministrazione (1991-1992); capo della missione giuridica del Consiglio di Stato presso la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (2001-2006); professore associato all'Università di Metz (1988-2000), poi all'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (dal 2000); autore di numerose pubblicazioni di diritto amministrativo, diritto comunitario e diritto europeo dei diritti dell'uomo; fondatore e presidente del comitato di redazione del *Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme*, cofondatore e membro del comitato di redazione del *Bulletin juridique des collectivités locales*, presidente del consiglio scientifico del gruppo di ricerca sulle istituzioni e il diritto della pianificazione, urbanistico e dell'habitat; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Thomas von Danwitz**

nato nel 1962; studi a Bonn, Ginevra e Parigi; esame di Stato in diritto (1986 e 1992); dottore in giurisprudenza (Università di Bonn, 1988); diploma internazionale in amministrazione pubblica (Scuola nazionale di amministrazione, 1990); abilitazione (Università di Bonn, 1996); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (1996-2003), decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università della Ruhr, Bochum (2000-2001); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (Università di Colonia, 2003-2006); direttore dell'Istituto di diritto pubblico e di scienze amministrative (2006); professore ospite presso la Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), l'Università François Rabelais (Tours, 2001-2006) e l'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); dottore honoris causa presso l'Università François Rabelais (Tours, 2010) giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Verica Trstenjak**

nata nel 1962; esame giudiziario (1987); dottore in giurisprudenza presso l'Università di Lubiana (1995); professore (dal 1996) di Teoria generale del diritto e dottrina dello Stato nonché di diritto privato; ricercatrice; dottorato di ricerca presso l'Università di Zurigo, l'Istituto per il diritto comparato dell'Università di Vienna, l'Istituto Max Planck per il diritto internazionale privato di Amburgo, la Libera Università di Amsterdam; professore ospite presso l'Università di Vienna, di Friburgo (Germania) e la Scuola di diritto Bucerius ad Amburgo; capo del servizio giuridico (1994-1996) e segretario di Stato al ministero della Scienza e della Tecnologia (1996-2000); segretario generale del governo (2000); membro del gruppo di lavoro per il codice civile europeo (Study Group on European Civil Code) dal 2003; responsabile del progetto di ricerca Humboldt (Humboldt Stiftung); pubblicazione di più di cento articoli giuridici e di diversi libri sul diritto europeo e privato; premio «giurista dell'anno 2003» conferito dall'Associazione dei giuristi sloveni; membro del consiglio editoriale di varie riviste giuridiche; segretario generale dell'Associazione dei giuristi sloveni; membro di diverse associazioni di giuristi tra cui la Gesellschaft für Rechtsvergleichung; giudice al Tribunale di primo grado dal 7 luglio 2004 al 6 ottobre 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Alexander Arabadjiev**

nato nel 1949; studi di giurisprudenza (Università San Clemente di Ocrida, Sofia); giudice al Tribunale di primo grado di Blagoevgrad (1975-1983); giudice alla Corte regionale di Blagoevgrad (1983-1986); giudice alla Corte suprema (1986-1991); giudice alla Corte costituzionale (1991-2000); membro della Commissione europea sui diritti dell'uomo (1997-1999); membro della convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (2002-2003); deputato (2001-2006); osservatore al Parlamento europeo; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.

**Camelia Toader**

nata nel 1963; laurea in giurisprudenza (1986), dottorato in giurisprudenza (1997) (Università di Bucarest); uditore giudiziario presso il Tribunale di primo grado di Buftea (1986-1988); giudice al Tribunale di primo grado del 5° settore di Bucarest (1988-1992); iscritta all'ordine forense di Bucarest (1992) docente incaricato (1992-2005), poi, dal 2005, professore di diritto civile e di diritto contrattuale europeo presso l'Università di Bucarest; studi vari di dottorato e di ricerca presso l'Istituto Max Planck di diritto internazionale privato ad Amburgo (tra il 1992 e il 2004); capo del dipartimento per l'integrazione europea presso il ministero della Giustizia (1997-1999); giudice all'Alta Corte di cassazione e di giustizia (1999-2007); professore ospite presso l'Università di Vienna (2000); formatore di diritto comunitario presso l'Istituto nazionale della magistratura (2003 e 2005-2006); membro del comitato di redazione di varie riviste giuridiche; dal 2010, membro associato dell'Accademia internazionale di diritto comparato e ricercatore onorario del centro studi di diritto europeo dell'istituto di ricerca giuridica dell'Accademia rumena; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.

**Jean-Jacques Kasel**

nato nel 1946; dottore in giurisprudenza, specializzazione in diritto amministrativo (ULB, 1970); diplomato all'IEP di Parigi (Ecofin, 1972); praticante avvocato; consigliere giuridico della Banque de Paris e des Pays-Bas (1972-1973); addetto, quindi segretario di legazione al ministero degli Affari esteri (1973-1976); presidente dei gruppi di lavoro del Consiglio dei ministri (1976); primo segretario di ambasciata, rappresentante permanente aggiunto presso l'OCSE (Parigi, 1976-1979); capo di gabinetto del vicepresidente del governo (1979-1980); presidente della Cooperazione politica europea (1980); consigliere, quindi capo di gabinetto aggiunto del presidente della Commissione delle Comunità europee (1981); direttore del bilancio e dello statuto presso il segretariato generale del Consiglio dei ministri (1981-1984); incaricato di missione alla rappresentanza permanente presso le Comunità europee (1984-1985); presidente del comitato di bilancio; ministro plenipotenziario, direttore degli affari politici e culturali (1986-1991); consigliere diplomatico del Primo ministro (1986-1991); ambasciatore in Grecia (1989-1991, non residente), presidente del comitato politico (1991); ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee (1991-1998); presidente del Coreper (primo semestre 1997); ambasciatore (Bruxelles, 1998-2002); rappresentante permanente presso la NATO (1998-2002); maresciallo della Corte e capo di gabinetto di S.A.R. il Granduca (2002-2007); giudice alla Corte di giustizia dal 15 gennaio 2008.

**Marek Safjan**

nato nel 1949; dottore in giurisprudenza (Università di Varsavia, 1980); abilitazione in scienze giuridiche (Università di Varsavia, 1990); professore titolare alla facoltà di giurisprudenza (1998); direttore dell'istituto di diritto civile dell'Università di Varsavia (1992-1996); vice rettore dell'Università di Varsavia (1994-1997); segretario generale della sezione polacca dell'associazione Henri Capitant degli amici della cultura giuridica francese (1994-1998); rappresentante della Repubblica di Polonia al comitato per la bioetica del Consiglio d'Europa (1991-1997); presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto della Giustizia (1998); giudice al Tribunale costituzionale (1997-1998), successivamente presidente di questo stesso Tribunale (1998-2006); membro dell'Accademia internazionale di diritto comparato (dal 1994) e vicepresidente della stessa (dal 2010), membro dell'Associazione internazionale per il diritto, l'etica e la scienza (dal 1995), membro del Comitato polacco di Helsinki; membro dell'Accademia polacca delle arti e delle lettere; medaglia pro merito conferita dal segretario generale del Consiglio d'Europa (2007); autore di numerosissime pubblicazioni negli ambiti del diritto civile, del diritto medico e del diritto europeo; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Daniel Šváby**

nato nel 1951; dottore in giurisprudenza (Università di Bratislava); giudice al Tribunale di primo grado di Bratislava; giudice alla Corte d'appello incaricato delle cause di diritto civile e vice presidente della Corte d'appello di Bratislava; membro della sezione di diritto civile e di famiglia all'Istituto di diritto del ministero della Giustizia; giudice, in via temporanea, alla Corte suprema incaricato delle cause di diritto commerciale; membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004 al 6 ottobre 2009; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Maria Berger**

nata nel 1956; studi in giurisprudenza ed economia (1975-1979), dottore in giurisprudenza; assistente e professoressa presso l'Istituto di diritto pubblico e di scienze politiche dell'Università di Innsbruck (1979-1984); funzionaria presso il ministero federale della scienza e della ricerca, da ultimo capo unità aggiunto (1984-1988); responsabile delle questioni relative all'UE presso la Cancelleria federale (1988-1989); capo del servizio «Integrazione europea» della Cancelleria federale (preparazione dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea) (1989-1992); direttrice presso l'Autorità di sorveglianza AELS, a Ginevra e a Bruxelles (1993-1994); vice presidente della Donau Universität di Krems (1995-1996); deputata al Parlamento europeo (novembre 1996-gennaio 2007 e dicembre 2008-luglio 2009) e membro della Commissione giuridica; membro supplente della convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (febbraio 2002-luglio 2003); membro del consiglio comunale della città di Perg (settembre 1997-settembre 2009); ministro federale della Giustizia (gennaio 2007-dicembre 2008); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Niilo Jääskinen**

nato nel 1958; laurea in giurisprudenza (1980), master in materie giuridiche (1982), dottorato all'Università di Helsinki (2008); professore incaricato dell'Università di Helsinki (1980-1986); referendario e giudice, in via temporanea, al Tribunale di primo grado di Rovaniemi (1983-1984); consigliere giuridico (1987-1989), successivamente capo della sezione di diritto europeo (1990-1995) al ministero della Giustizia; consigliere giuridico al ministero degli Affari esteri (1989-1990); consigliere e segretario degli affari europei alla Grande Commissione del Parlamento finlandese (1995-2000); giudice aggiunto (luglio 2000-dicembre 2002), successivamente giudice (gennaio 2003-settembre 2009) alla Corte suprema amministrativa; responsabile delle questioni giuridiche e istituzionali in occasione dei negoziati per l'adesione della Repubblica di Finlandia all'Unione europea; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Pedro Cruz Villalón**

nato nel 1946; laurea in giurisprudenza (1963-1968) e dottorato all'Università di Siviglia (1975); studi di terzo ciclo presso l'Università di Friburgo in Brisgau (1969-1971); libero docente di diritto politico presso l'Università di Siviglia (1978-1986), titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'università di Siviglia (1986-1992); referendario alla Corte costituzionale (1986-1987); giudice della Corte costituzionale (1992-1998); presidente della Corte costituzionale (1998-2001); fellow presso il Wissenschaftskolleg di Berlino (2001-2002); titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'università autonoma di Madrid (2002-2009); consigliere elettivo del Consiglio di Stato (2004-2009); autore di numerose pubblicazioni; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 14 dicembre 2009.

**Alexandra (Sacha) Prechal**

nata nel 1959; studi di giurisprudenza (Università di Groningen, 1977-1983); dottorato in materie giuridiche (Università di Amsterdam, 1995); incaricata di corsi di diritto presso la facoltà di giurisprudenza di Maastricht (1983-1987); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1987-1991); incaricata di corsi all'Istituto Europa della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Amsterdam (1991-1995); professore di diritto europeo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Tilburg (1995-2003); professore di diritto europeo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Utrecht e membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Europa dell'Università di Utrecht (dal 2003); membro del comitato di redazione di diverse riviste giuridiche nazionali e internazionali; autrice di numerose pubblicazioni; membro dell'Accademia reale olandese delle scienze; giudice alla Corte di giustizia dal 10 giugno 2010.

**Egidijus Jarašiūnas**

nato nel 1952; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1974-1979); dottore in scienze giuridiche dell'Accademia di diritto di Lituania (1999), avvocato iscritto all'Albo in Lituania (1979-1990); deputato del Consiglio Supremo (Parlamento) della Repubblica di Lituania (1990-1992), successivamente membro del Seimas (Parlamento) della Repubblica di Lituania e membro del Comitato dello Stato e di diritto (1992-1996); giudice alla Corte costituzionale della Repubblica di Lituania (1996-2005), successivamente consigliere del presidente della Corte costituzionale di Lituania (dal 2006); assistente presso la cattedra di diritto costituzionale della facoltà di diritto all'Università di Mykolas Romeris (1997-2000), successivamente professore associato (2000-2004), quindi professore (dal 2004) presso detta cattedra e infine titolare di tale cattedra di diritto costituzionale (2005-2007); decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università Mykolas Romeris (2007-2010); membro della commissione di Venezia (2006-2010); firmatario dell'atto dell'11 marzo 1990 con cui è stata ripristinata l'indipendenza della Lituania; autore di numerose pubblicazioni giuridiche, giudice alla Corte di giustizia dal 6 ottobre 2010.

**Roger Grass**

nato nel 1948; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi e di studi superiori di diritto pubblico; sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Versailles; amministratore principale alla Corte di giustizia; segretario generale della procura generale della Corte d'appello di Parigi; membro del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia; cancelliere alla Corte di giustizia dal 10 febbraio 1994 al 6 ottobre 2010.

**Alfredo Calot Escobar**

Nato nel 1961; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Valenza (1979-1984); analista commerciale al Consiglio delle camere di commercio della Comunità autonoma di Valenza (1986); giurista-linguista alla Corte di giustizia (1986-1990); giurista-revisore alla Corte di giustizia (1990-1993); amministratore presso il servizio stampa e informazione della Corte di giustizia (1993-1995); amministratore presso il segretariato della commissione istituzionale del Parlamento europeo (1995-1996); attaché presso il cancelliere della Corte di giustizia (1996-1999); referendario alla Corte di giustizia (1999-2000); capo della divisione di traduzione di lingua spagnola alla Corte di giustizia (2000-2001); direttore, successivamente direttore generale, della traduzione alla Corte di giustizia (2001-2010); cancelliere della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2010.

2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia apportate nel 2010

Udienza solenne del 10 giugno 2010

In seguito alle dimissioni del sig. Christiaan Timmermans, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno nominato, con decisione 2 giugno 2010, la sig.ra Alexandra Prechal in qualità di giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea, per la restante durata del mandato del sig. Timmermans, ossia per il periodo dal 10 giugno 2010 al 6 ottobre 2012.

Udienza solenne del 6 ottobre 2010

In seguito alle dimissioni del sig. M. Pranas Kūris, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno nominato, con decisione 29 settembre 2010, il sig. Egidijus Jarašiūnas in qualità di giudice alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per il restante mandato del sig. Kūris, ossia per il periodo dal 6 ottobre 2010 al 6 ottobre 2012.

In seguito alle dimissioni del sig. Roger Grass, che esercita le funzioni di cancelliere della Corte di giustizia dal 10 febbraio 1994, il sig. Alfredo Calot Escobar è stato eletto cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea dai giudici e dagli avvocati generali, in data 14 settembre 2010, per un mandato di sei anni, ossia per il periodo dal 7 ottobre 2010 al 6 ottobre 2016.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 10 giugno 2010

V. SKOURIS, presidente della Corte
 A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
 J. N. CUNHA RODRIGUES, presidente della Seconda Sezione
 K. LENAERTS, presidente della Terza Sezione
 J.-C. BONICHOT, presidente della Quarta Sezione
 P. MENGOZZI, primo avvocato generale
 R. SILVA de LAPUERTA, presidente della Settima Sezione
 E. LEVITS, presidente della Quinta Sezione
 P. LINDH, presidente della Sesta Sezione
 C. TOADER, presidente della Ottava Sezione
 C. W. A. TIMMERMANS, giudice
 A. ROSAS, giudice
 J. KOKOTT, avvocato generale
 K. SCHIEMANN, giudice
 P. KÜRIS, giudice
 E. JUHÁSZ, giudice
 G. ARESTIS, giudice
 A. BORG BARTHET, giudice
 M. ILEŠIČ, giudice
 J. MALENOVSKÝ, giudice
 U. LÖHMUS, giudice
 A. Ó CAOIMH, giudice
 L. BAY LARSEN, giudice
 E. SHARPSTON, avvocato generale
 Y. BOT, avvocato generale
 J. MAZÁK, avvocato generale
 T. von DANWITZ, giudice
 V. TRSTENJAK, avvocato generale
 A. ARABADJIEV, giudice
 J.-J. KASEL, giudice
 M. SAFJAN, giudice
 D. ŠVÁBY, giudice
 M. BERGER, giudice
 N. JÄÄSKINEN, avvocato generale
 P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale
 R. GRASS, cancelliere

dall'11 giugno 2010 al 6 ottobre 2010

V. SKOURIS, presidente della Corte
 A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
 J. N. CUNHA RODRIGUES, presidente della Seconda Sezione
 K. LENAERTS, presidente della Terza Sezione
 J.-C. BONICHOT, presidente della Quarta Sezione
 P. MENGOZZI, primo avvocato generale
 R. SILVA de LAPUERTA, presidente della Settima Sezione
 E. LEVITS, presidente della Quinta Sezione
 P. LINDH, presidente della Sesta Sezione
 C. TOADER, presidente della Ottava Sezione
 A. ROSAS, giudice
 J. KOKOTT, avvocato generale
 K. SCHIEMANN, giudice
 P. KÜRIS, giudice
 E. JUHÁSZ, giudice
 G. ARESTIS, giudice
 A. BORG BARTHET, giudice
 M. ILEŠIČ, giudice
 J. MALENOVSKÝ, giudice
 U. LÖHMUS, giudice
 A. Ó CAOIMH, giudice
 L. BAY LARSEN, giudice
 E. SHARPSTON, avvocato generale
 Y. BOT, avvocato generale
 J. MAZÁK, avvocato generale
 T. von DANWITZ, giudice
 V. TRSTENJAK, avvocato generale
 A. ARABADJIEV, giudice
 J.-J. KASEL, giudice
 M. SAFJAN, giudice
 D. ŠVÁBY, giudice
 M. BERGER, giudice
 N. JÄÄSKINEN, avvocato generale
 P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale
 A. PRECHAL, giudice
 R. GRASS, cancelliere

dal 7 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010

V. SKOURIS, presidente della Corte
A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
J. N. CUNHA RODRIGUES, presidente della Seconda Sezione
K. LENAERTS, presidente della Terza Sezione
J.-C. BONICHOT, presidente della Quarta Sezione
Y. BOT, primo avvocato generale
K. SCHIEMANN, presidente della Ottava Sezione
A. ARABADJIEV, presidente della Sesta Sezione
J.-J. KASEL, presidente della Quinta Sezione
D. ŠVÁBY, presidente della Settima Sezione
A. ROSAS, giudice
R. SILVA de LAPUERTA, giudice
J. KOKOTT, avvocato generale
E. JUHÁSZ, giudice
G. ARESTIS, giudice
A. BORG BARTHET, giudice
M. ILEŠIČ, giudice
J. MALENOVSKÝ, giudice
U. LÖHMUS, giudice
E. LEVITS, giudice
A. Ó CAOIMH, giudice
L. BAY LARSEN, giudice
E. SHARPSTON, avvocato generale
P. MENGOZZI, avvocato generale
P. LINDH, giudice
J. MAZÁK, avvocato generale
T. von DANWITZ, giudice
V. TRSTENJAK, avvocato generale
C. TOADER, giudice
M. SAFJAN, giudice
M. BERGER, giudice
N. JÄÄSKINEN, avvocato generale
P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale
A. PRECHAL, giudice
E. JARAŠIŪNAS, giudice

A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

4. Membri emeriti della Corte di giustizia

Pilotti Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958
Serrarens Petrus, giudice (1952-1958)
Van Kleffens Adrianus, giudice (1952-1958)
Rueff Jacques, giudice (1952-1959 e 1960-1962)
Riese Otto, giudice (1952-1963)
Lagrange Maurice, avvocato generale (1952-1964)
Delvaux Louis, giudice (1952-1967)
Hammes Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967
Roemer Karl, avvocato generale (1953-1973)
Catalano Nicola, giudice (1958-1962)
Rossi Rino, giudice (1958-1964)
Donner Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964
Trabucchi Alberto, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976)
Lecourt Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976
Strauss Walter, giudice (1963-1970)
Gand Joseph, avvocato generale (1964-1970)
Monaco Riccardo, giudice (1964-1976)
Mertens de Wilmars Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984
Pescatore Pierre, giudice (1967-1985)
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)
Kutscher Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980
Mayras Henri, avvocato generale (1972-1981)
O'Dalaigh Cearbhall, giudice (1973-1974)
Sørensen Max, giudice (1973-1979)
Reischl Gerhard, avvocato generale (1973-1981)
Warner Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)
Mackenzie Stuart Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988
O'Keefe Aindrias, giudice (1975-1985)
Touffait Adolphe, giudice (1976-1982)
Capotorti Francesco, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982)
Bosco Giacinto, giudice (1976-1988)
Koopmans Thymen, giudice (1979-1990)
Due Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994
Everling Ulrich, giudice (1980-1988)
Chloros Alexandros, giudice (1981-1982)
Rozès Simone, avvocato generale (1981-1984)
Verloren van Themaat Pieter, avvocato generale (1981-1986)
Slynn Sir Gordon, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992)
Grévisse Fernand, giudice (1981-1982 e 1988-1994)
Bahlmann Kai, giudice (1982-1988)
Galmot Yves, giudice (1982-1988)
Mancini G. Federico, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999)
Kakouris Constantinos, giudice (1983-1997)
Darmon Marco, avvocato generale (1984-1994)

Joliet René, giudice (1984-1995)
Lenz Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)
O'Higgins Thomas Francis, giudice (1985-1991)
Schockweiler Fernand, giudice (1985-1996)
Da Cruz Vilaça José Luís, avvocato generale (1986-1988)
De Carvalho Moitinho de Almeida José Carlos, giudice (1986-2000)
Mischo Jean, avvocato generale (1986-1991 e 1997-2003)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, giudice (1986-2003), presidente dal 1994 al 2003
Diez de Velasco Manuel, giudice (1988-1994)
Zuleeg Manfred, giudice (1988-1994)
Van Gerven Walter, avvocato generale (1988-1994)
Tesauro Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)
Jacobs Francis Geoffrey, avvocato generale (1988-2006)
Kapteyn Paul Joan George, giudice (1990-2000)
Murray John L., giudice (1991-1999)
Gulmann Claus Christian, avvocato generale (1991-1994), poi giudice (1994-2006)
Edward David Alexander Ogilvy, giudice (1992-2004)
Elmer Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)
Hirsch Günter, giudice (1994-2000)
Cosmas Georges, avvocato generale (1994-2000)
La Pergola Antonio Mario, giudice (1994 e 1999-2006), avvocato generale (1995-1999)
Puissochet Jean-Pierre, giudice (1994-2006)
Léger Philippe, avvocato generale (1994-2006)
Ragnemalm Hans, giudice (1995-2000)
Fennelly Nial, avvocato generale (1995-2000)
Sevón Leif, giudice (1995-2002)
Wathelet Melchior, giudice (1995-2003)
Jann Peter, giudice (1995-2009)
Ruiz-Jarabo Colomer Dámaso, avvocato generale (1995-2009)
Schintgen Romain, giudice (1996-2008)
Ioannou Krateros, giudice (1997-1999)
Alber Siegbert, avvocato generale (1997-2003)
Saggio Antonio, avvocato generale (1998-2000)
O'Kelly Macken Fidelma, giudice (1999-2004)
Von Bahr Stig, giudice (2000-2006)
Colneric Ninon, giudice (2000-2006)
Geelhoed Leendert A., avvocato generale (2000-2006)
Stix-Hackl Christine, avvocato generale (2000-2006)
Timmermans Christiaan Willem Anton, giudice (2000-2010)
Poiares Pessoa Maduro Luís Miguel, avvocato generale (2003-2009)
Makarczyk Jerzy, giudice (2004-2009)
Klučka Ján, giudice (2004-2009)
Kūris Pranas, giudice (2004-2010)

Presidenti

Pilotti Massimo (1952-1958)
Donner Andreas Matthias (1958-1964)
Hammes Charles Léon (1964-1967)
Lecourt Robert (1967-1976)
Kutscher Hans (1976-1980)
Mertens de Wilmars Josse J. (1980-1984)
Mackenzie Stuart Alexander John (1984-1988)
Due Ole (1988-1994)
Rodríguez Iglésias Gil Carlos (1994-2003)

Cancellieri

Van Houtte Albert (1953-1982)
Heim Paul (1982-1988)
Giraud Jean-Guy (1988-1994)
Grass Roger (1994-2010)

D – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia

Attività generale della Corte di giustizia

1. Cause promosse, definite, pendenti (2006-2010)

Cause promosse

2. Natura dei procedimenti (2006-2010)
3. Oggetto del ricorso (2010)
4. Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2006-2010)

Cause definite

5. Natura dei procedimenti (2006-2010)
6. Sentenze, ordinanze, pareri (2010)
7. Collegio giudicante (2006-2010)
8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza a carattere giurisdizionale (2006-2010)
9. Oggetto del ricorso (2006-2010)
10. Oggetto del ricorso (2010)
11. Sentenze su ricorsi per inadempimento di uno Stato: decisione (2006-2010)
12. Durata dei procedimenti (sentenze e ordinanze a carattere giurisdizionale) (2006-2010)

Cause pendenti al 31 dicembre

13. Natura dei procedimenti (2006-2010)
14. Collegio giudicante (2006-2010)


Varie

15. Procedimenti accelerati (2006-2010)
16. Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2008-2010)
17. Procedimenti sommari (2010)

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2010)

18. Cause promosse e sentenze
19. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)
20. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)
21. Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi


1. Attività generale della Corte di giustizia
Cause promosse, definite, pendenti (2006-2010) ¹



	2006	2007	2008	2009	2010
Cause promosse	537	581	593	562	631
Cause definite	546	570	567	588	574
Cause pendenti	731	742	768	742	799

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2006-2010) ¹



	2006	2007	2008	2009	2010
Domande pregiudiziali	251	265	288	302	385
Ricorsi diretti	201	222	210	143	136
Impugnazioni	80	79	78	105	97
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	3	8	8	2	6
Pareri			1	1	
Procedimenti speciali ²	2	7	8	9	7
Totale	537	581	593	562	631
Domande di provvedimenti provvisori	1	3	3	2	2

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per concessione (un numero di causa = una causa).


² Sono considerati «procedimenti speciali»: la rettifica (art. 66 del regolamento di procedura), la liquidazione delle spese (art. 74 del regolamento di procedura), il gratuito patrocinio (art. 76 del regolamento di procedura), l'opposizione a una sentenza in contumacia (art. 94 del regolamento di procedura), l'opposizione di terzo (art. 97 del regolamento di procedura), la revocazione di una sentenza (art. 98 del regolamento di procedura), l'interpretazione di una sentenza (art. 102 del regolamento di procedura); l'esame di una proposta del primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale (art. 62 dello Statuto della Corte); la richiesta di pignoramento (protocollo sui privilegi e sulle immunità) e le cause in tema di immunità (protocollo sui privilegi e sulle immunità).

3. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2010) ¹

	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Totale	Procedimenti speciali
Accesso ai documenti			4		4	
Azione esterna dell'Unione europea		5	1		6	
Agricoltura	5	20			25	
Aiuti di Stato	4	4	15	1	24	
Cittadinanza dell'Unione		2			2	
Concorrenza		5	13	2	20	
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode, etc.)	1	5			6	
Diritto delle imprese	12	1			13	
Diritto delle istituzioni	2	1	17	2	22	2
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport			1		1	
Energia		7			7	
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)	1				1	
Ambiente	34	26		1	61	
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	5	38			43	
Fiscalità	5	57			62	
Libertà di stabilimento	1	5			6	
Libera circolazione dei capitali	4	3			7	
Libera circolazione delle merci		5			5	
Libera circolazione delle persone	2	10	1		13	
Libera prestazione dei servizi	13	38			51	
Appalti pubblici	6	5	4		15	
Politica commerciale		1	3		4	
Politica economica e monetaria			1		1	
Politica estera e di sicurezza comune	1		6		7	
Politica industriale	6	6			12	
Politica sociale	5	40			45	
Principi del diritto dell'Unione	1	11			12	
Proprietà intellettuale e industriale		19	30		49	
Protezione dei consumatori	1	9			10	
Ravvicinamento delle legislazioni	10	16			26	
Sanità pubblica	1	3			4	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	2	7			9	
Trasporti	13	11	1		25	
Unione doganale e tariffa doganale comune		21			21	
TFUE	135	381	97	6	619	2
Privilegi ed immunità		4			4	
Procedura						5
Statuto dei funzionari	1				1	
Varie	1	4			5	5
TOTALE GENERALE	136	385	97	6	624	7

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


4. Cause promosse – Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2006-2010)¹



	2006	2007	2008	2009	2010
Belgio	11	10	17	13	11
Bulgaria					
Repubblica ceca	4	6	6	4	2
Danimarca					1
Germania	11	15	10	5	7
Estonia	2		2	5	7
Irlanda	7	10	10	6	4
Grecia	25	26	19	12	14
Spagna	19	21	21	11	8
Francia	9	14	15	8	9
Italia	25	23	17	16	6
Cipro		1	2	3	1
Lettonia					
Lituania		1	1		
Lussemburgo	28	20	15	5	8
Ungheria		2	3	1	3
Malta	2	3	5	3	
Paesi Bassi	5	8	4	5	5
Austria	12	6	10	7	10
Polonia	3	7	10	11	9
Portogallo	13	23	14	17	10
Romania				1	
Slovenia		1	1		3
Slovacchia	2	1	1	2	3
Finlandia	7	2	5	1	2
Svezia	4	10	6	1	4
Regno Unito	4	2	13	5	1
Totale	193	212	207	142	128

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2006-2010) ¹



	2006	2007	2008	2009	2010
Domande pregiudiziali	266	235	301	259	339
Ricorsi diretti	212	241	181	215	139
Impugnazioni	63	88	69	97	84
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	2	2	8	7	4
Pareri	1			1	
Procedimenti speciali	2	4	8	9	8
Totale	546	570	567	588	574

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

6. Cause definite – Sentenze, ordinanze, pareri (2010) ¹



	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale ²	Ordinanze in procedimenti sommari ³	Altre ordinanze ⁴	Pareri	Totale
Domande pregiudiziali	239	33		21		293
Ricorsi diretti	97			42		139
Impugnazioni	34	43	1	3		81
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			4			4
Pareri						
Procedimenti speciali		5				5
Totale	370	81	5	66		522


¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

³ Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE (già artt. 242 CE e 243 CE), o ai sensi dell'art. 280 TFUE (già art. 244 CE) oppure delle corrispondenti disposizioni del TCEEA o ancora emesse a seguito di impugnazione di un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.

⁴ Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

7. Cause definite – Collegio giudicante (2006-2010) ¹




	2006			2007			2008			2009			2010		
	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale												
Seduta plenaria	2		2												
Grande Sezione	55		55	51		51	66		66	41		41	70	1	71
Sezioni di 5 giudici	265	13	278	241	8	249	259	13	272	275	8	283	280	8	288
Sezioni di 3 giudici	67	41	108	105	49	154	65	59	124	96	70	166	56	76	132
Presidente		1	1		2	2		7	7		5	5		5	5
Totale	389	55	444	397	59	456	390	79	469	412	83	495	406	90	496

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2006-2010) ^{1 2}



	2006	2007	2008	2009	2010
Sentenze/Pareri	389	397	390	412	406
Ordinanze	55	59	79	83	90
Totale	444	456	469	495	496

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

9. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2006-2010) ¹

	2006	2007	2008	2009	2010
Adesione di nuovi Stati		1		1	
Agricoltura	30	23	54	18	15
Aiuti di Stato	23	9	26	10	16
Ambiente ²					9
Ambiente e consumatori ²	40	50	43	60	48
Azione esterna dell'Unione europea	11	9	8	8	10
Bilancio delle Comunità					1
Cittadinanza dell'Unione	4	2	7	3	6
Concorrenza	30	17	23	28	13
Convenzione di Bruxelles	4	2	1	2	
Convenzione di Roma				1	
Diritto delle imprese	9	16	17	17	17
Diritto delle istituzioni	15	6	15	29	26
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode, etc.)					1
Energia	6	4	4	4	2
Fiscalità	55	44	38	44	66
Giustizia e Affari interni	2		1		
Libera circolazione dei capitali	4	13	9	7	6
Libera circolazione delle merci	8	14	12	13	6
Libera circolazione delle persone	20	19	27	19	17
Libera prestazione dei servizi	17	24	8	17	30
Libertà di stabilimento	21	19	29	13	17
Politica commerciale	1	1	1	5	2
Politica comune della pesca	7	6	6	4	2
Politica economica e monetaria		1	1	1	1
Politica estera e di sicurezza comune		4	2	2	2
Politica industriale		11	12	6	9
Politica regionale	2	7	1	3	2
Politica sociale	29	26	25	33	36
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	7	7	5	3	6
Principi del diritto dell'Unione	1	4	4	4	4
Privilegi ed immunità	1	1	2		
Proprietà intellettuale e industriale	20	21	22	31	38
Protezione dei consumatori ²					3
Ravvicinamento delle legislazioni	19	21	21	32	15
Ricerca, informazione, educazione e statistiche					1
Risorse proprie delle Comunità	6	3		10	5
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	9	17	4	26	24
Tariffa doganale comune ³	7	10	5	13	7
Trasporti	9	6	4	9	4
Unione doganale e tariffa doganale comune ³	9	12	8	5	15
Trattato CE	426	430	445	481	482
Trattato UE	3	4	6	1	4
Trattato CA		1	2		
Trattato EA	4	1			
Procedura	2	3	5	5	6
Statuto dei funzionari	9	17	11	8	4
Varie	11	20	16	13	10
TOTALE GENERALE	444	456	469	495	496

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per concessione (un numero di causa = una causa).

² La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

³ Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

10. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2010) ¹

	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale
Agricoltura	14	1	15
Aiuti di Stato	14	2	16
Ambiente ³	9		9
Ambiente e consumatori ³	44	4	48
Azione esterna dell'Unione europea	10		10
Bilancio delle Comunità	1		1
Cittadinanza europea	6		6
Concorrenza	8	5	13
Diritto delle imprese	17		17
Diritto delle istituzioni	11	15	26
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode, etc.)	1		1
Energia	2		2
Fiscalità	58	8	66
Libera circolazione dei capitali	5	1	6
Libera circolazione delle merci	5	1	6
Libera circolazione delle persone	16	1	17
Libera prestazione dei servizi	26	4	30
Libertà di stabilimento	14	3	17
Politica commerciale	2		2
Politica comune della pesca	1	1	2
Politica economica e monetaria		1	1
Politica estera e di sicurezza comune	2		2
Politica industriale	8	1	9
Politica regionale	1	1	2
Politica sociale	31	5	36
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	4	2	6
Principi del diritto dell'Unione	2	2	4
Proprietà intellettuale	19	19	38
Protezione dei consumatori ³	1	2	3
Ravvicinamento delle legislazioni	15		15
Ricerca, informazione, educazione e statistiche	1		1
Risorse proprie delle Comunità	5		5
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	23	1	24
Tariffa doganale comune ⁴	7		7
Trasporti	4		4
Unione doganale e tariffa doganale comune ⁴	12	3	15
Trattato CE	399	83	482
Trattato UE	4		4
Procedura		6	6
Statuto dei funzionari	3	1	4
Varie	3	7	10
TOTALE GENERALE	406	90	496


¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

³ La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

⁴ Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.


11. Cause definite – Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2006-2010)¹



	2006		2007		2008		2009		2010	
	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto
Belgio	7		9	1	7		15	1	6	1
Bulgaria										
Repubblica ceca			6		2		1		4	
Danimarca			3				1			
Germania	7		7	1	3	3	6	2	4	2
Estonia							1		1	
Irlanda	2	1	7	2	4		7		4	
Grecia	6		10	3	8	1	22		7	
Spagna	10	1	13	1	15	1	11		10	2
Francia	5		7		9	1	6		8	2
Italia	13	1	23	2	14	1	11	4	10	
Cipro										
Lettonia										
Lituania					1				1	
Lussemburgo	19		12		12		7		2	
Ungheria										
Malta			1				2		1	1
Paesi Bassi	1	1	3	1	3		3		2	1
Austria	10		6		3		6		5	
Polonia					2		5		4	1
Portogallo	7		9		6		7	1	7	1
Romania										
Slovenia							1		1	
Slovacchia			1		1				1	
Finlandia	7		3	1	1	1	6	1		
Svezia	2	1	5		2	1	7		2	
Regno Unito	7	3	2	4	1		8	1	3	1
Totale	103	8	127	16	94	9	133	10	83	12

¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

12. Cause definite – Durata dei procedimenti (2006-2010)¹ (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)




	2006	2007	2008	2009	2010
Domande pregiudiziali	19,8	19,3	16,8	17,1	16,1
Procedimenti pregiudiziali d'urgenza			2,1	2,5	2,1
Ricorsi diretti	20	18,2	16,9	17,1	16,7
Impugnazioni	17,8	17,8	18,4	15,4	14,3

¹ La durata è espressa in mesi e decimi di mesi.

Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri; i procedimenti speciali (cioè la liquidazione delle spese, il gratuito patrocinio, l'opposizione a una sentenza, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, la rettifica, la richiesta di pignoramento); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari e interventi.


13. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2006-2010) ¹



	2006	2007	2008	2009	2010
Domande pregiudiziali	378	408	395	438	484
Ricorsi diretti	232	213	242	170	167
Impugnazioni	120	117	126	129	144
Procedimenti speciali	1	4	4	4	3
Pareri			1	1	1
Totale	731	742	768	742	799

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

14. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2006-2010) ¹



	2006	2007	2008	2009	2010
Non attribuite	489	481	524	490	520
Seduta plenaria					1
Grande Sezione	44	59	40	65	49
Sezioni di 5 giudici	171	170	177	169	193
Sezioni di 3 giudici	26	24	19	15	32
Presidente	1	8	8	3	4
Totale	731	742	768	742	799

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

15. Altri – Procedimenti accelerati (2006-2010) ¹

	2006		2007		2008		2009		2010	
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Ricorsi diretti				1						1
Domande pregiudiziali		5		5	2	6	1	3	4	7
Impugnazioni				1				1		
Procedimenti speciali								1		
Totale		5		7	2	6	1	5	4	8

16. Altri – Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2006-2010) ²

	2008		2009		2010	
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Agricoltura		1				
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale	2	1		1		
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	1	1	2		5	1
Totale	3	3	2	1	5	1

¹ Dal 1° luglio 2000, una causa può essere trattata con procedimento accelerato ai sensi delle disposizioni degli artt. 62 bis e 104 bis del regolamento di procedura.

² Dal 1° marzo 2008 nelle cause attinenti allo Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia può essere instaurato un procedimento pregiudiziale d'urgenza, in forza delle disposizioni dell'art. 104 ter del regolamento di procedura.

17. Altri – Procedimenti sommari (2010) ¹

	Procedimenti sommari promossi	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Contenuto della decisione		
			Respinti	Ammessi	Cancellazione dal ruolo o non luogo a provvedere
Accesso ai documenti	1				
Aiuti di Stato		1			
Concorrenza		2	3		
Diritto delle istituzioni		2	1		
Ambiente		1			
Politica commerciale	1				
Proprietà intellettuale e industriale	1		1		
TOTALE GENERALE	3	6	5		

¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

18. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2010) – Cause promosse e sentenze

Anno	Cause promosse ¹						Domande di provvedimenti provvisori	Sentenze/Pareri ²
	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale		
1953	4					4		
1954	10					10		2
1955	9					9	2	4
1956	11					11	2	6
1957	19					19	2	4
1958	43					43		10
1959	46				1	47	5	13
1960	22				1	23	2	18
1961	24	1			1	26	1	11
1962	30	5				35	2	20
1963	99	6				105	7	17
1964	49	6				55	4	31
1965	55	7				62	4	52
1966	30	1				31	2	24
1967	14	23				37		24
1968	24	9				33	1	27
1969	60	17				77	2	30
1970	47	32				79		64
1971	59	37				96	1	60
1972	42	40				82	2	61
1973	131	61				192	6	80
1974	63	39				102	8	63
1975	61	69			1	131	5	78
1976	51	75			1	127	6	88
1977	74	84				158	6	100
1978	146	123			1	270	7	97
1979	1 218	106				1 324	6	138
1980	180	99				279	14	132
1981	214	108				322	17	128
1982	217	129				346	16	185
1983	199	98				297	11	151
1984	183	129				312	17	165
1985	294	139				433	23	211
1986	238	91				329	23	174
1987	251	144				395	21	208
1988	193	179				372	17	238
1989	244	139				383	19	188

>>>

Anno	Cause promosse ¹						Domande di provvedimenti provvisori	Sentenze/Pareri ²
	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale		
1990	221	141	15	1		378	12	193
1991	140	186	13	1	2	342	9	204
1992	251	162	24	1	2	440	5	210
1993	265	204	17			486	13	203
1994	125	203	12	1	3	344	4	188
1995	109	251	46	2		408	3	172
1996	132	256	25	3		416	4	193
1997	169	239	30	5		443	1	242
1998	147	264	66	4		481	2	254
1999	214	255	68	4		541	4	235
2000	197	224	66	13	2	502	4	273
2001	187	237	72	7		503	6	244
2002	204	216	46	4		470	1	269
2003	277	210	63	5	1	556	7	308
2004	219	249	52	6	1	527	3	375
2005	179	221	66	1		467	2	362
2006	201	251	80	3		535	1	351
2007	221	265	79	8		573	3	379
2008	210	288	77	8	1	584	3	333
2009	143	302	104	2	1	552	1	377
2010	136	385	97	6		624	2	370
Totale	8 601	7 005	1 118	85	19	16 828	351	8 637

¹ Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali.

² Cifre nette.

**19. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2010) –
Domande pregiudiziali** (ripartizione per Stato membro e per anno)

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ¹	Totale
1961																		1										1	
1962																		5											5
1963															1			5											6
1964																	4												6
1965					4					2							1												7
1966																	1												1
1967	5				11					3					1			3											23
1968	1				4					1								2											9
1969	4				11					1					1														17
1970	4				21					2								3											32
1971	1				18					6					1			6											37
1972	5				20					1								10											40
1973	8				37					4					1			6											61
1974	5				15					6								7									1		39
1975	7			1	26					15					1			4								1			69
1976	11				28					8								14								1			75
1977	16			1	30					14								9								5			84
1978	7			3	46					12								38								5			123
1979	13			1	33					18					1			11								8			106
1980	14			2	24					14								17								6			99
1981	12			1	41					17					4			17								5			108
1982	10			1	36					39								21								4			129
1983	9			4	36					15								19								6			98
1984	13			2	38					34								22								9			129
1985	13				40					45					6			14								8			139

>>>

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ¹	Totale
1986	13			4	18		4	2	1	19	5				1			16									8		91
1987	15			5	32		2	17	1	36	5				3			19									9		144
1988	30			4	34				1	38	28				2			26									16		179
1989	13			2	47		1	2	2	28	10				1			18			1						14		139
1990	17			5	34		4	2	6	21	25				4			9			2						12		141
1991	19			2	54		2	3	5	29	36				2			17			3						14		186
1992	16			3	62			1	5	15	22				1			18			1						18		162
1993	22			7	57		1	5	7	22	24				1			43			3						12		204
1994	19			4	44		2		13	36	46				1			13			1						24		203
1995	14			8	51		3	10	10	43	58				2			19	2		5					6	20	251	
1996	30			4	66			4	6	24	70				2			10	6		6				3	4	21		256
1997	19			7	46		1	2	9	10	50				3			24	35		2				6	7	18		239
1998	12			7	49		3	5	55	16	39				2			21	16		7				2	6	24		264
1999	13			3	49		2	3	4	17	43				4			23	56		7				4	5	22		255
2000	15			3	47		2	3	5	12	50							12	31		8				5	4	26	1	224
2001	10			5	53		1	4	4	15	40				2			14	57		4				3	4	21		237
2002	18			8	59			7	3	8	37				4			12	31		3				7	5	14		216
2003	18			3	43		2	4	8	9	45				4			28	15		1				4	4	22		210
2004	24			4	50		1	18	8	21	48				1	2		28	12		1				4	5	22		249
2005	21			1	4		2	11	10	17	18				2	3		36	15		1				4	11	12		221
2006	17			3	77		1	14	17	24	34			1	1	4		20	12		2				1	5	2	10	251
2007	22			2	5		2	8	14	26	43			1	2			19	20		7				1	5	6	16	265
2008	24			1	6		2	1	9	17	12			3	3	4		34	25		4				4	7	14		288
2009	35			8	5		3	59	2	11	28			4	3		10	24	15		10				2	5	28	1	302
2010	37			9	3		10	71	4	6	22			3	2	9	6	24	15		8				5	6	6	29	385
Totale	651	18	15	135	1 802	6	55	151	244	816	1 056	2	10	10	73	33	1	767	363	32	77	19	3	8	64	87	505	2	7 005

¹ Causa C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux / Benelux Gerechtshof).
Causa C-196/09, Miles e a. (Camera dei ricorsi delle scuole europee).

20. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2010) – Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

			Totale
Belgio	Cour constitutionnelle	17	
	Cour de cassation	77	
	Conseil d'État	62	
	Altri organi giurisdizionali	495	651
Bulgaria	Софийски градски съд Търговско отделение	1	
	Altri organi giurisdizionali	17	18
Repubblica ceca	Nejvyšší soud	1	
	Nejvyšší správní soud	5	
	Ústavní soud		
	Altri organi giurisdizionali	9	15
Danimarca	Højesteret	29	
	Altri organi giurisdizionali	106	135
Germania	Bundesgerichtshof	130	
	Bundesverwaltungsgericht	100	
	Bundesfinanzhof	272	
	Bundesarbeitsgericht	23	
	Bundessozialgericht	74	
	Staatsgerichtshof des Landes Hessen	1	
	Altri organi giurisdizionali	1 202	1 802
Estonia	Riigikohus	1	
	Altri organi giurisdizionali	5	6
Irlanda	Supreme Court	18	
	High Court	15	
	Altri organi giurisdizionali	22	55
Grecia	Άρειος Πάγος	10	
	Συμβούλιο της Επικρατείας	44	
	Altri organi giurisdizionali	97	151
Spagna	Tribunal Supremo	35	
	Audiencia Nacional	1	
	Juzgado Central de lo Penal	7	
	Altri organi giurisdizionali	201	244
Francia	Cour de cassation	93	
	Conseil d'État	63	
	Altri organi giurisdizionali	660	816
Italia	Corte suprema di Cassazione	108	
	Corte Costituzionale	1	
	Consiglio di Stato	64	
	Altri organi giurisdizionali	883	1 056
Cipro	Ανώτατο Δικαστήριο	2	
	Altri organi giurisdizionali		2

>>>

			Totale
Lettonia	Augstākā tiesa	9	
	Satversmes tiesa		
	Altri organi giurisdizionali	1	10
Lituania	Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	1	
	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	3	
	Lietuvos vyriausiasis administracinis Teismas	3	
	Altri organi giurisdizionali	3	10
Lussemburgo	Cour supérieure de justice	10	
	Cour de cassation	8	
	Conseil d'État	13	
	Cour administrative	7	
	Altri organi giurisdizionali	35	73
Ungheria	Legfelsőbb Bíróság	3	
	Fővárosi Ítéletábla	2	
	Szegedi Ítéletábla	1	
	Altri organi giurisdizionali	27	33
Malta	Constitutional Court		
	Qorti ta' l- Appel		
	Altri organi giurisdizionali	1	1
Paesi Bassi	Raad van State	74	
	Hoge Raad der Nederlanden	194	
	Centrale Raad van Beroep	49	
	College van Beroep voor het Bedrijfsleven	139	
	Tariefcommissie	34	
	Altri organi giurisdizionali	277	767
Austria	Verfassungsgerichtshof	4	
	Oberster Gerichtshof	78	
	Oberster Patent- und Markensenat	3	
	Bundesvergabeamt	24	
	Verwaltungsgerichtshof	61	
	Vergabekontrollsenat	4	
	Altri organi giurisdizionali	189	363
Polonia	Sąd Najwyższy	5	
	Naczelny Sąd Administracyjny	12	
	Trybunał Konstytucyjny		
	Altri organi giurisdizionali	15	32
Portogallo	Supremo Tribunal de Justiça	2	
	Supremo Tribunal Administrativo	40	
	Altri organi giurisdizionali	35	77
Romania	Tribunal Dâmbovița	2	
	Altri organi giurisdizionali	17	19


>>>

			Totale
Slovenia	Vrhovno sodišče		
	Ustavno sodišče		
	Altri organi giurisdizionali	3	3
Slovacchia	Ústavný Súd		
	Najvyšší súd	5	
	Altri organi giurisdizionali	3	8
Finlandia	Korkein hallinto-oikeus	29	
	Korkein oikeus	11	
	Altri organi giurisdizionali	24	64
Svezia	Högsta Domstolen	14	
	Marknadsdomstolen	5	
	Regeringsrätten	24	
	Altri organi giurisdizionali	44	87
Regno Unito	House of Lords	40	
	Court of Appeal	64	
	Altri organi giurisdizionali	401	505
Altro	Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof ¹	1	1
	Camera dei ricorsi delle scuole europee ²	1	1
Totale			7 005

¹ Causa C-265/00, Campina Melkunie.

² Causa C-196/09, Miles e a.

21. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2010) – Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi





Capitolo II

Il Tribunale

A – Attività del Tribunale nel 2010

di Marc Jaeger, presidente del Tribunale

Per il Tribunale, il 2010 è stato un anno di rinnovo parziale concernente quattordici dei suoi membri. Mentre undici di loro sono stati confermati nelle loro funzioni, il Tribunale ha dovuto prendere congedo da tre membri che vantavano cumulativamente un'esperienza di più di 27 anni al servizio dell'istituzione: i sigg. A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici del Tribunale dal 1998, e il sig. V.M. Ciucă, giudice del Tribunale dal 2007, sostituiti, rispettivamente, dai sigg. M. Van der Woude, D. Gratsias e A. Popescu. Il collegio ha anche visto le dimissioni, il 29 giugno 2010, del sig. T. Tchipev, giudice del Tribunale dal 2007. Nel gennaio 2011 nessun candidato era ancora stato proposto per sostituirlo.

La rilevante incidenza di queste circostanze sul calendario giudiziario (in quanto le otto formazioni ordinarie del Tribunale hanno avuto almeno un membro il cui mandato spirava nel corso del 2010) ha richiesto un'organizzazione eccezionale per evitare di pregiudicare l'attività giurisdizionale.

Inoltre, si trattava del primo esercizio nel corso del quale il comitato previsto all'art. 255 TFUE è stato chiamato ad emettere il parere preventivo alla decisione dei governi degli Stati membri — la cui responsabilità gli è stata affidata dal trattato di Lisbona — sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice. Sebbene siffatta procedura, mirante a garantire tanto l'indipendenza quanto la competenza dei membri della Corte e del Tribunale, non possa che essere la benvenuta, essa ha nondimeno ritardato il perfezionamento del rinnovo parziale. Occorrerà, in futuro, che tutti gli attori dell'iter di nomina riescano a evitare tali ritardi, e con essi i seri ostacoli al buon funzionamento della giustizia che ne derivano. I risultati del Tribunale nel 2010 possono essere analizzati soltanto tenendo conto di siffatti dati, indipendenti dalla volontà e dagli sforzi da esso dispiegati per far fronte all'evoluzione del contenzioso, caratterizzata da un aumento, una diversificazione ed una crescente complessità inediti.

Sotto il profilo statistico, l'anno 2010 è stato caratterizzato da diverse tendenze. La prima riguarda il forte aumento del numero delle cause proposte, passato da 568 (nel 2009) a 636 (nel 2010), livello mai raggiunto sinora¹. La seconda tendenza riguarda il mantenimento di un numero di cause concluse sensibilmente superiore a 500 (527 cause concluse), e ciò malgrado le circostanze sfavorevoli in precedenza descritte. Questo risultato non è tuttavia bastato a contenere l'aumento delle cause pendenti, che raggiungevano le 1 300 il 31 dicembre 2010. La terza tendenza concerne la durata dei procedimenti, criterio di valutazione essenziale dell'attività giurisdizionale. Grazie all'accento posto sulla celerità della trattazione delle cause, siffatta durata si è significativamente ridotta di 2,5 mesi in media (da 27,2 mesi nel 2009 a 24,7 mesi nel 2010). Tale riduzione è ancora più sensibile per quanto riguarda le cause definite con sentenza nelle materie che costituiscono il cuore del contenzioso del Tribunale (ovvero le materie diverse dalle impugnazioni e dalla proprietà intellettuale), per le quali è stata registrata una riduzione di più di sette mesi della durata del processo.

Le riforme da proseguire e gli importanti sforzi compiuti dal Tribunale dovrebbero consentire di migliorare, in una certa misura, questi risultati. Ciò tuttavia non avverrà a spese della qualità del controllo giurisdizionale, garante dell'efficacia della tutela giurisdizionale, a sua volta elemento costitutivo di un'Unione di diritto.

¹ In assenza di grandi gruppi di cause identiche o simili.

Le osservazioni che seguono sono intese a fornire una panoramica della diversità, e talora della complessità, dell'ambito di attività del Tribunale, nella sua funzione di giudice di legittimità (I), del risarcimento dei danni (II), delle impugnazioni (III) e dei procedimenti sommari (IV).

I. Contenzioso della legittimità

Ricevibilità dei ricorsi di annullamento

1. Atti impugnabili

Costituiscono atti che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 263 TFUE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo².

Nella sentenza 20 maggio 2010, causa T-258/06, *Germania/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha esaminato le condizioni in cui una comunicazione della Commissione, pubblicata nella serie C della Gazzetta ufficiale, può essere considerata come un atto impugnabile.

Nella fattispecie, la Repubblica federale di Germania domandava l'annullamento di una comunicazione³ avente lo scopo di far conoscere l'orientamento generale della Commissione con riguardo all'applicazione dell'insieme delle norme fondamentali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici — derivanti direttamente dalle norme e dai principi del trattato, segnatamente dai principi di non discriminazione e di trasparenza — alle aggiudicazioni di appalti pubblici non soggette, o solo parzialmente soggette, alle direttive «appalti pubblici»⁴.

Al fine di determinare il carattere impugnabile di siffatto atto, di cui la Commissione asseriva che avesse solo natura interpretativa, il Tribunale si preoccupa di determinare se, in considerazione del suo contenuto, la comunicazione miri a produrre effetti giuridici nuovi rispetto a quelli connessi all'applicazione dei principi fondamentali del trattato. Occorre infatti valutare se la comunicazione si limitasse ad esplicitare le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, i principi di non discriminazione e di parità di trattamento nonché di proporzionalità e le regole di trasparenza e di riconoscimento reciproco applicabili agli appalti che non sono, o che sono solo parzialmente, interessati dalle direttive «appalti pubblici», o se essa imponesse obblighi specifici o nuovi rispetto a siffatte disposizioni, principi e norme. Il semplice fatto che una comunicazione interpretativa non si presenti, stando alla sua forma, alla sua natura o alla sua formulazione, come un atto destinato a produrre effetti giuridici, non è sufficiente in sé a concludere che essa non produce effetti giuridici obbligatori. La circostanza che questo atto sia stato oggetto di pubblicazione o meno non è neanche rilevante a questo riguardo.

² Sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, *IBM/Commissione*, Racc. pag. 2639, punto 9.

³ Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (GU 2006, C 179, pag. 2).

⁴ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1) e direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Dopo aver proceduto ad un esame approfondito del contenuto della comunicazione, il Tribunale conclude che essa non contiene nuove regole di aggiudicazione degli appalti pubblici, che vadano al di là degli obblighi del diritto vigente e che, in questo contesto, essa non produce effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sulla situazione giuridica della Repubblica federale di Germania.

2. Applicazione dell'art. 263 TFUE *ratione temporis*

L'art. 230, quarto comma, CE, subordina la ricevibilità dei ricorsi introdotti dai singoli contro atti di cui non sono destinatari alla duplice condizione che i ricorrenti siano direttamente ed individualmente interessati dall'atto impugnato. Secondo la giurisprudenza, le persone fisiche o giuridiche diverse dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se siffatta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro peculiari, ovvero di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualunque altro e quindi li distingue alla stessa stregua dei destinatari⁵.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, le condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento sono state modificate. Pertanto, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

Prima ancora di sviluppare l'interpretazione sostanziale di queste disposizioni, il Tribunale quest'anno ha dovuto affrontare la problematica della loro applicazione temporale. Tenuto conto dell'importanza della questione, in questa occasione si è pronunciata la Grande Sezione del Tribunale.

Le due cause in esame, *Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione* nonché *Etimine e Etiproducts/Commissione* (ordinanze 7 settembre 2010, cause T-532/08 e T-539/08, non ancora pubblicate) vertevano su una domanda di annullamento della direttiva 2008/58/CE⁶ e del regolamento (CE) n. 790/2009⁷, aventi l'effetto di modificare la classificazione di taluni composti di carbonati di nichel e di borati.

Posto che i ricorsi sono stati presentati il 5 dicembre 2008, la Commissione aveva sollevato un'eccezione di irricevibilità, facendo valere che gli atti impugnati non concernevano le ricorrenti individualmente, ai sensi dell'art. 230 CE. Essendo nel frattempo entrato in vigore il trattato di Lisbona, le ricorrenti sostenevano che, ai sensi delle nuove disposizioni dell'art. 263, quarto comma, TFUE, siffatta condizione di ricevibilità non poteva più applicarsi agli atti impugnati. Si sollevava così la questione se l'art. 263, quarto comma, TFUE, fosse applicabile, *ratione temporis*, ai ricorsi in esame, e, più in generale, all'insieme dei ricorsi pendenti al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

⁵ Sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, *Plaumann/Commissione*, Racc. pag. 195, a pag. 220.

⁶ Direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1).

⁷ Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1).

Constatando che il trattato FUE non prevedeva alcuna disposizione transitoria al riguardo, il Tribunale sottolinea che da una giurisprudenza costante si evince che, da una parte, conformemente al detto «tempus regit actum», la questione della ricevibilità di un ricorso va risolta in base alle norme vigenti all'epoca in cui esso è stato proposto e, d'altra parte, le condizioni di ricevibilità del ricorso devono essere valutate al momento in cui esso viene proposto, ossia quello del deposito dell'atto introduttivo, che può essere regolarizzato solo prima della scadenza del termine del ricorso. La soluzione contraria comporterebbe un rischio di arbitrarietà nell'amministrazione della giustizia, in quanto la ricevibilità del ricorso dipenderebbe in tal caso dalla data, peraltro aleatoria, della pronuncia della decisione del Tribunale che conclude il procedimento.

Siffatta valutazione non è inficiata dalla tesi secondo la quale l'art. 263 TFUE farebbe parte delle norme di procedura, in merito alle quali la giurisprudenza ha riconosciuto che, a differenza delle norme di merito o di diritto sostanziale, sono generalmente ritenute applicabili a tutte le controversie pendenti all'atto della loro entrata in vigore. Infatti, anche ritenendo che le questioni di competenza giurisdizionale rientrino nell'ambito delle norme di procedura, il Tribunale dichiara che, per individuare le disposizioni applicabili sulla cui base valutare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro un atto dell'Unione europea, occorre applicare il detto «tempus regit actum».

3. Interesse ad agire

La nozione di interesse ad agire, che condiziona la ricevibilità dei ricorsi di annullamento, è stata oggetto di precisazioni concernenti diversi aspetti, di seguito esposti.

In primo luogo, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all'annullamento dell'atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l'annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un'altra formulazione, che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l'ha proposto⁸. L'interesse ad agire deve permanere fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a provvedere⁹.

Nella sentenza 19 gennaio 2010, cause riunite T-355/04 e T-446/04, *Co-Frutta/Commissione* (Racc. pag. II-1)¹⁰, il Tribunale ha precisato la valutazione che si deve fare dell'interesse ad agire allorché, a seguito di una domanda di accesso a documenti della Commissione, il singolo presenti successivamente due ricorsi, uno mirante all'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge una domanda di accesso, l'altro avente ad oggetto l'annullamento della decisione esplicita della Commissione intervenuta successivamente alla prima decisione implicita.

Nella fattispecie, la Co-Frutta, società di diritto italiano di maturatori di banane, aveva formulato una domanda di accesso, presso la direzione generale (DG) «Agricoltura» della Commissione, a documenti della Commissione relativi agli importatori di banane registrati nella Comunità europea. A seguito della risposta negativa da parte del direttore generale della DG «Agricoltura», la ricorrente aveva formulato una nuova domanda di conferma, inviata al segretario generale della Commissione, domanda alla quale essa ha ricevuto una risposta negativa implicita a seguito della scadenza

⁸ V. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T-310/00, *MCI/Commissione*, Racc. pag. II-3253, punto 44, e la giurisprudenza ivi citata.

⁹ Sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C-362/05 P, *Wunenburger/Commissione*, Racc. pag. I-4333, punto 42.

¹⁰ V. anche sentenza 10 dicembre 2010, cause riunite da T-494/08 a T-500/08 e T-509/08, *Ryanair/Commissione*, non ancora pubblicata.

del termine di 15 giorni previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001¹¹. La ricorrente contestava la legittimità di queste due decisioni dinanzi al Tribunale (oggetto della causa T-355/04).

Due mesi più tardi, il segretario generale della Commissione adottava una decisione esplicita con cui confermava, essenzialmente, la sua decisione implicita, pur accordando un accesso parziale ai documenti richiesti. La ricorrente introduceva un nuovo ricorso avverso questa decisione (oggetto della causa T-446/04).

A questo riguardo il Tribunale considera che, in seguito all'adozione della decisione esplicita successiva, di cui essa domandava parimenti l'annullamento, la ricorrente ha perso il suo interesse ad agire avverso la decisione implicita, e che non vi è più luogo a provvedere sul ricorso presentato nella causa T-355/04. Infatti, con l'adozione della decisione esplicita, la Commissione ha di fatto proceduto alla revoca della decisione implicita formatasi precedentemente. Il Tribunale constata, peraltro, che un eventuale annullamento per vizio di forma della decisione implicita condurrebbe solo ad una nuova decisione, identica nel merito alla decisione esplicita. Inoltre, l'esame del ricorso contro la decisione implicita non è giustificato né dall'obiettivo di evitare che si riproduca l'illegittimità contestata, né da quello di facilitare un eventuale ricorso per risarcimento, in quanto tali obiettivi possono essere realizzati con l'esame del ricorso avverso la decisione esplicita, il solo ricorso giudicato ricevibile.

In secondo luogo, nella sentenza 11 maggio 2010, causa T-121/08, *PC-Ware Information Technologies/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha applicato la giurisprudenza i sensi della quale, se è vero che l'interesse ad agire si valuta, segnatamente, alla luce del beneficio diretto che l'annullamento dell'atto in questione procurerebbe al ricorrente, l'azione di quest'ultimo è peraltro altrettanto ricevibile se consente di evitare che l'asserita illegittimità si ripeta in futuro¹². Esso ha quindi giudicato ricevibile il ricorso presentato da un candidato non aggiudicatario di un appalto pubblico avverso la decisione della Commissione che ha respinto la sua offerta, anche se l'appalto era già stato parzialmente eseguito. Il Tribunale ritiene che, nel caso di un accordo quadro come quello in esame, diretto alla realizzazione di un unico canale di acquisto per l'acquisizione di prodotti software e licenze del fornitore Microsoft, idoneo a servire da modello per la futura aggiudicazione di contratti analoghi, vi è un interesse a evitare che l'asserita illegittimità si ripeta in futuro.

In terzo luogo, nella sentenza 21 maggio 2010, cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, *Francia e a./Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha ricordato la situazione particolare prevista dal trattato riguardo agli Stati membri per quanto concerne la dimostrazione dell'interesse ad agire, distinguendo inoltre siffatta nozione da quella di atto impugnabile.

Il Tribunale sottolinea dunque che il trattato fa una netta distinzione tra il diritto di ricorso di annullamento spettante alle istituzioni e agli Stati membri, da una parte, e quello spettante alle persone fisiche e giuridiche, dall'altro, posto che il diritto di contestare con un ricorso di annullamento la legittimità delle decisioni della Commissione è conferito ad ogni Stato membro, senza che l'esercizio di siffatto diritto sia subordinato alla dimostrazione di un interesse ad agire. Uno Stato membro non è dunque tenuto a dimostrare che un atto della Commissione da esso impugnato produce effetti giuridici nei suoi confronti affinché il suo ricorso sia ricevibile. Peraltro, la nozione di interesse ad agire non deve essere confusa con la nozione di atto impugnabile, in virtù della quale un

¹¹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

¹² Sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-102/96, *Gencor/Commissione*, Racc. pag. II-753, punto 41.

atto deve essere destinato a produrre effetti giuridici che possano arrecare pregiudizio per poter costituire l'oggetto di un ricorso di annullamento, cosa che occorre determinare sulla scorta del suo contenuto. Nella fattispecie, posto che la decisione impugnata costituiva un siffatto atto impugnabile con effetti giuridici obbligatori, il ricorso di annullamento della Repubblica francese, per il suo semplice status di Stato membro, era ricevibile, senza che essa dovesse dimostrare un interesse ad agire al riguardo.

Regole di concorrenza applicabili alle imprese

1. Generalità

a) Nozione di associazione di imprese

Nella sentenza 26 ottobre 2010, *CNOP e CCG/Commissione* (causa T-23/09, non ancora pubblicata), il Tribunale rende meno rigorosa la qualificazione come associazione d'impresa, nell'ambito delle decisioni d'ispezione della Commissione. L'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003¹³ precisa che la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese. Nella causa definita con questa sentenza, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei farmacisti (CNOP) e il Consiglio centrale della sezione G (CCG) dell'Ordine nazionale dei farmacisti (ONP), destinatari della decisione impugnata insieme all'ONP, contestavano la qualificazione come imprese o associazioni d'impresa applicata dalla Commissione nei loro confronti, e, di conseguenza, la possibilità per quest'ultima di effettuare ispezioni nei loro locali. Il Tribunale sottolinea, innanzitutto, che occorre prendere in considerazione la natura specifica delle decisioni d'ispezione. In particolare, tenuto conto del fatto che tali decisioni intervengono all'inizio di un'inchiesta, in tale fase non è possibile valutare in via definitiva se gli atti o decisioni dei destinatari o di altri soggetti possano essere qualificati come accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate contrarie all'art. 81, n. 1, CE (divenuto articolo 101, n. 1, TFUE), o ancora come pratiche concordate menzionate all'art. 82 CE (divenuto articolo 102 TFUE). Infatti, non si tratta in tale fase di procedere ad una valutazione di comportamenti concreti, giacché lo scopo dell'ispezione è proprio quello di raccogliere prove relative a comportamenti presunti. Il Tribunale osserva poi che la Commissione ha constatato che l'ONP e i ricorrenti sono organismi che raggruppano e rappresentano un certo numero di professionisti, che possono essere considerati imprese ai sensi dell'art. 81 CE. La questione se, nell'esercizio delle loro prerogative concrete, i ricorrenti fossero esclusi dall'applicazione dell'art. 81 CE era manifestamente prematura e avrebbe dovuto essere decisa nell'ambito della decisione finale. Pertanto, il Tribunale conclude che la Commissione ha potuto considerare che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, l'ONP e i ricorrenti fossero associazioni di imprese, nel senso dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003.

b) Definizione di mercato

La sentenza 15 dicembre 2010, *CEAHR/Commissione* (causa T-427/08, non ancora pubblicata) ha permesso al Tribunale di ricordare il metodo di definizione di mercato rilevante che fa ricorso ai mercati di assistenza clienti. In questa sentenza, il Tribunale osserva che, nella decisione impugnata, la Commissione ha indicato che il mercato dei pezzi di ricambio per i prodotti primari di una determinata marca poteva non costituire un distinto mercato rilevante in due ipotesi: in primo luogo, nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi a pezzi di ricambio fabbricati da un altro produttore; in secondo luogo, nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi a un altro prodotto primario per

¹³ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

evitare un aumento dei prezzi sul mercato dei pezzi di ricambio. Il Tribunale a questo riguardo precisa, tuttavia, che la Commissione deve dimostrare che, nell'ipotesi di un aumento dei prezzi moderato e permanente relativo ai prodotti secondari, un numero sufficiente di consumatori si rivolgerebbe verso gli altri prodotti, primari o secondari, per rendere un aumento siffatto non redditizio. Esso aggiunge che la dimostrazione dell'esistenza di una possibilità meramente teorica di orientamento dei consumatori verso un diverso prodotto primario non può bastare nel contesto di una dimostrazione finalizzata all'individuazione del mercato rilevante, posto che quest'ultima poggia sulla nozione di esistenza di una concorrenza effettiva. Il Tribunale conclude che, considerando che i prodotti primari e secondari facevano parte nella fattispecie di uno stesso mercato senza aver dimostrato che un moderato aumento del prezzo dei prodotti di un fabbricante sul mercato secondario avrebbe provocato uno spostamento della domanda verso i prodotti di altri fabbricanti sul mercato primario, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione.

c) Ispezioni

Obbligo di motivazione

Nella sentenza *CNOP e CCG/Commissione*, sopra citata, il Tribunale precisa la portata dell'obbligo di motivazione incombente alla Commissione nell'ambito di una decisione d'ispezione. Il Tribunale osserva, innanzitutto, che la decisione impugnata non contiene un'argomentazione specifica relativa ai motivi per cui un ordine professionale, come quello di cui trattasi, e i suoi organi sono considerati nella fattispecie come associazioni di imprese. Tuttavia, esso osserva poi che, in considerazione della fase del procedimento amministrativo in cui intervengono le decisioni d'ispezione, la Commissione non dispone in quel momento di informazioni precise che le consentano di analizzare se i comportamenti o gli atti considerati possono essere qualificati come decisioni di imprese o di associazioni di imprese, ai sensi dell'art. 81 CE. Il Tribunale ricorda che è proprio tenendo conto della natura specifica delle decisioni d'ispezione che la giurisprudenza in materia di motivazione ha messo in evidenza i tipi di informazioni che devono essere contenuti in una decisione d'ispezione per permettere ai destinatari di far valere i loro diritti della difesa in questa fase del procedimento amministrativo. Al riguardo, se si imponesse un obbligo di motivazione più esteso alla Commissione non si terrebbe adeguatamente conto del carattere preliminare dell'ispezione. Pertanto, il Tribunale considera che la Commissione non era tenuta ad esporre nella decisione impugnata il ragionamento giuridico specifico in seguito al quale — in aggiunta alle spiegazioni contenute al riguardo in tale decisione — ha qualificato i destinatari come associazione di imprese.

Onere della prova

Nella sentenza 15 dicembre 2010, causa T-141/08, *E.ON Energie/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha confermato l'ammenda di 38 milioni di euro irrogata alla E.ON Energie AG per aver rotto un sigillo apposto dalla Commissione su un locale della detta impresa nel corso di un'ispezione. Questo primo caso di applicazione dell'art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003 ha indotto il Tribunale ad esaminare più in dettaglio la questione dell'onere della prova in situazioni di questo tipo.

A questo riguardo il Tribunale ricorda che il principio secondo il quale, nel caso dell'onere della prova di un'infrazione al diritto della concorrenza, quando la Commissione si fonda su elementi di prova diretti che sono in linea di principio sufficienti a dimostrare l'esistenza di un'infrazione, non basta all'impresa interessata evocare la possibilità che si sia prodotta una circostanza che potrebbe inficiare il valore probatorio di tali elementi di prova, affinché la Commissione sopporti l'onere di dimostrare che siffatta circostanza non può aver inficiato il valore probatorio di questi ultimi. Per contro, spetta all'impresa interessata dimostrare, in modo giuridicamente adeguato, da una parte,

l'esistenza della circostanza che essa invoca e, dall'altra, che siffatta circostanza mette in causa il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si fonda la Commissione, salvo il caso in cui siffatta prova non possa essere fornita dall'impresa a causa del comportamento della Commissione stessa. Peraltro, se la Commissione ha l'onere di provare la rottura del sigillo, non spetta invece alla medesima dimostrare che vi sia stato effettivamente un accesso al locale posto sotto sigilli, o che i documenti ivi depositati erano stati manipolati. In ogni caso, il Tribunale dichiara, nella fattispecie, che spettava alla ricorrente prendere le misure necessarie al fine di impedire qualsiasi manipolazione del sigillo di cui trattasi, tanto più che essa era stata chiaramente informata del significato del sigillo in questione e delle conseguenze di una sua rottura.

Ammende

Nella causa definita con sentenza *E.ON Energie/Commissione*, sopra citata, la ricorrente faceva valere anche che l'ammenda, per un ammontare di 38 milioni di euro, era sproporzionata. Nella sentenza il Tribunale tuttavia osserva che la Commissione ha preso in considerazione il fatto che la rottura del sigillo in causa costituiva il primo caso di applicazione dell'art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003, precisando che, a prescindere da questa circostanza, in primo luogo, la ricorrente disponeva di numerosi esperti giuridici nella normativa antitrust, in secondo luogo, la modifica del regolamento n. 1/2003 risaliva a più di tre anni prima delle ispezioni di cui aveva costituito l'oggetto, in terzo luogo, la ricorrente era stata informata delle conseguenze di una rottura del sigillo e, in quarto luogo, che altri sigilli erano già stati apposti nelle sedi di altre società del gruppo della ricorrente qualche settimana prima. Inoltre, il Tribunale sottolinea che il semplice fatto della rottura del sigillo fa venir meno l'effetto di salvaguardia del medesimo e basta pertanto a configurare l'infrazione. Infine, il Tribunale considera che un'ammenda per un ammontare di 38 milioni di euro, corrispondente a circa lo 0,14% del fatturato della ricorrente, non poteva essere considerata come sproporzionata rispetto all'infrazione, in considerazione della natura particolarmente grave di una rottura di un sigillo, delle dimensioni della ricorrente e della necessità di garantire all'ammenda un effetto sufficientemente deterrente, di modo che non possa essere vantaggioso per un'impresa rompere un sigillo apposto dalla Commissione nell'ambito delle ispezioni.

2. Contributi nell'ambito dell'art. 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE)

a) Infrazione continuata

Nella sentenza 19 maggio 2010, *IMI e a./Commissione* (causa T-18/05, non ancora pubblicata), l'esame del Tribunale verteva, segnatamente, sul carattere ininterrotto della partecipazione delle ricorrenti all'infrazione. Al riguardo il Tribunale sottolinea che, anche se il periodo che intercorre tra due manifestazioni di un comportamento costitutivo di un'infrazione costituisce un criterio pertinente per acclarare il carattere continuativo di un'infrazione, ciononostante la questione se tale periodo sia o meno sufficientemente lungo per costituire un'interruzione dell'infrazione non può essere esaminata in astratto, ma deve essere valutata nel contesto del funzionamento dell'intesa in questione. Nella fattispecie, esso osserva che il periodo di assenza di contatti o di manifestazioni collusive da parte delle ricorrenti eccede di più di un anno gli intervalli nei quali le imprese appartenenti al cartello manifestavano abitualmente le loro rispettive intenzioni di limitare la concorrenza. Il Tribunale conclude che, considerando che le ricorrenti avevano partecipato al cartello senza soluzione di continuità durante il periodo controverso, la Commissione è incorsa in un errore di diritto, e riforma l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti al fine di tenere conto della loro partecipazione sequenziale al cartello, riducendo la maggiorazione dell'ammenda in forza della durata dell'infrazione dal 110 al 100%.

b) Calcolo dell'ammontare dell'ammenda

I ricorsi avverso le decisioni della Commissione che sanzionano i cartelli detti del «filo industriale», dei «tubi sanitari» e del «tabacco spagnolo» hanno consentito al Tribunale di fornire precisazioni e spiegazioni relative ad un certo numero di elementi rilevanti ai fini del calcolo dell'importo delle ammende.

Importo di partenza

Nella sentenza 28 aprile 2010, causa T-452/05, *BST/Commissione* (non ancor pubblicata), per quanto concerne l'effettiva capacità economica degli autori di un'infrazione di causare un pregiudizio alla concorrenza, il Tribunale osserva che, se l'integrazione verticale e l'ampiezza della gamma di prodotti possono eventualmente costituire elementi pertinenti nel valutare l'influenza che un'impresa è in grado di esercitare sul mercato e costituire indizi di tale influenza complementari rispetto alle quote di mercato o ai fatturati sul mercato interessato, si deve considerare che, nel caso di specie, dagli argomenti della ricorrente relativi all'integrazione verticale delle altre imprese interessate non risulta che queste ultime disponessero di vantaggi concorrenziali particolari e significativi nel mercato in questione.

Trattamento differenziato

Nella causa *Chalkor/Commissione* (sentenza 19 maggio 2010, causa T-21/05, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione) e nella causa definita con la sentenza *IMI e a./Commissione*, sopra citata, la Commissione aveva concluso che non fosse necessario operare un trattamento differenziato tra i contravventori che avevano partecipato solo ad una delle parti del cartello detto dei «tubi sanitari» e quelli che avevano partecipato anche ad un'altra parte di siffatto cartello, atteso che la cooperazione nell'ambito di questa seconda parte non era stata considerevolmente più stretta di quella esistente nell'ambito della prima. Nelle sue sentenze il Tribunale considera, tuttavia, che un'impresa la cui responsabilità sia accertata riguardo a più parti di un'intesa contribuisce all'efficacia e alla gravità di tale intesa più di un contravventore che sia implicato unicamente in una sola parte della stessa intesa e commette pertanto un'infrazione più grave. Tale valutazione deve necessariamente operarsi nella fase della fissazione dell'importo di partenza specifico, dal momento che la considerazione di circostanze attenuanti consente solo di modulare l'importo di base dell'ammenda in funzione delle modalità di attuazione dell'intesa da parte del contravventore. Di conseguenza, il Tribunale riduce l'importo di partenza dell'ammenda del 10% per ciascuna delle ricorrenti in questa causa.

Soglia del 10% del fatturato

Nella sentenza 28 aprile 2010, cause riunite T-456/05 e T-457/05, *Gütermann e Zwicky/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale rammenta che, quanto meno nelle situazioni in cui non vi siano elementi per ritenere che un'impresa abbia cessato le proprie attività commerciali od occultato il proprio fatturato per evitare l'imposizione di una pesante ammenda, la Commissione è tenuta a fissare il limite massimo dell'ammenda con riferimento al fatturato più recente rispecchiante un anno completo di attività economica. Nella fattispecie, il Tribunale osserva che seri indizi, quali un fatturato pari a zero per molti anni, l'assenza di dipendenti o ancora l'assenza di prove concrete di uno sfruttamento dei propri immobili ovvero di progetti di investimenti finalizzati allo sfruttamento degli stessi, consentono di presumere che la *Zwicky & Co. A.G.* non abbia continuato ad esercitare un'attività economica normale ai sensi della giurisprudenza. Di conseguenza, il Tribunale considera che, al fine di determinare il tetto massimo del 10% del fatturato da non superare al momento del calcolo dell'ammenda prevista all'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la

Commissione avrebbe dovuto far riferimento all'ultimo fatturato della Zwicky & Co. risultante dalle sue attività economiche reali, e non a quello dell'impresa che ha acquisito la Zwicky & Co. dopo la cessazione delle sue attività.

Circostanze aggravanti

Nella causa *Deltafina/Commissione* (sentenza 8 settembre 2010, causa T-29/05, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), la Commissione ha ritenuto che la ricorrente avesse rivestito il ruolo di leader del cartello ed ha, da un lato, aumentato di conseguenza l'importo di base dell'ammenda del 50% per circostanze aggravanti e, dall'altro, tenuto conto di tale ruolo per ridurre soltanto del 10% l'importo dell'ammenda per la cooperazione. Nella sentenza, il Tribunale constata che la Commissione ha commesso un errore a questo riguardo. Esso ricorda, innanzitutto, che, per essere qualificata come leader, l'impresa di cui trattasi deve aver rappresentato una forza motrice significativa per l'intesa e aver avuto una responsabilità particolare e concreta nel funzionamento di quest'ultima. Orbene, esso osserva che, nella fattispecie, sebbene gli elementi fatti valere dalla Commissione dimostrino che la ricorrente ha svolto un ruolo attivo e diretto nel cartello dei trasformatori di tabacco, essi tuttavia non sono sufficienti per dimostrare che tale società abbia rappresentato una forza motrice significativa per detto cartello e neppure che essa abbia avuto un ruolo più importante di quello avuto da uno qualsiasi dei trasformatori spagnoli. Il Tribunale sottolinea, segnatamente, che non vi sono elementi nel fascicolo tali da far ritenere che la Deltafina SpA abbia assunto una qualsivoglia iniziativa allo scopo di creare detto cartello o di indurre uno qualunque dei trasformatori spagnoli ad aderirvi, né, del resto, che essa abbia assunto la responsabilità di attività di norma connesse all'esercizio del ruolo di leader di un cartello, come la presidenza di riunioni o la centralizzazione e la distribuzione di determinati dati. Pertanto, nell'esercizio della propria competenza estesa anche al merito, il Tribunale riduce l'ammenda inflitta alla Deltafina da 11,88 a 6,12 milioni di euro.

c) Imputabilità del comportamento illecito – Condanna solidale

Nella sentenza 13 settembre 2010, causa T-40/06, *Trioplast Industrier/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale fornisce numerose precisazioni con riguardo alle norme applicabili alla responsabilità solidale delle società controllanti succedutesi tra loro per il pagamento dell'ammenda inflitta alla loro controllata.

Innanzitutto, esso indica che l'approccio che consiste nell'attribuire a una società controllante lo stesso importo di partenza rispetto a quello considerato per la società controllata che ha partecipato direttamente all'intesa senza che tale importo di partenza sia suddiviso, in caso di successione nel tempo di diverse società controllanti, non può essere ritenuto di per sé inappropriato. Infatti, la finalità perseguita dalla Commissione è consentire che una società controllante possa vedersi attribuire lo stesso importo di partenza che le sarebbe stato attribuito qualora avesse essa stessa partecipato direttamente all'intesa, il che è conforme allo scopo della politica di concorrenza.

Quindi, il Tribunale osserva che, in caso di infrazione commessa da una controllata che è appartenuta in successione a varie entità economiche nel corso del periodo dell'infrazione, non si può considerare incongruo a priori il fatto che il cumulo degli importi attribuiti alle società controllanti sia maggiore dell'importo o del cumulo degli importi attribuito alla detta società controllata.

Per contro, il Tribunale rileva che è a torto che la decisione impugnata conferisce alla Commissione la piena libertà circa la riscossione dell'ammenda presso una o l'altra persona giuridica interessata, a seconda delle loro capacità contributive. Infatti, siffatta libertà di scelta fa dipendere l'importo effettivamente riscosso presso la ricorrente dagli importi riscossi presso le precedenti società

controllanti e viceversa, mentre tali società non hanno mai formato un'entità economica comune e non sono dunque responsabili solidalmente. Il Tribunale aggiunge che il principio di personalità delle pene e delle sanzioni richiede che l'importo effettivamente versato dalla ricorrente non superi la quota della sua responsabilità solidale, quota che corrisponde alla parte dell'importo attribuito alla ricorrente rispetto al totale degli importi fino a concorrenza dei quali le società controllanti successive sono rispettivamente ritenute responsabili in solido per il pagamento dell'ammenda imposta alla controllata. Nella fattispecie, il Tribunale conclude che la decisione è incompatibile con l'obbligo della Commissione di mettere la ricorrente in grado di conoscere con certezza l'importo esatto cui è tenuta per il periodo in cui è considerata responsabile in solido dell'infrazione insieme alla sua controllata. Di conseguenza, esso annulla parzialmente questa decisione, e fissa in 2,73 milioni di euro l'importo attribuito alla Trioplast Industrier, sulla base del quale la Commissione dovrà determinare la quota della ricorrente nelle responsabilità solidali delle successive società controllanti per il pagamento dell'ammenda irrogata alla loro controllata.

3. Contributi nell'ambito dell'art. 82 CE (divenuto articolo 102 TFUE)

Nella sentenza 1° luglio 2010, causa T-321/05, *AstraZeneca/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità di una decisione della Commissione che constatava che la ricorrente aveva violato l'art. 82 CE, da una parte, presentando dichiarazioni ingannevoli agli uffici nazionali dei brevetti e, dall'altra, ritirando autorizzazioni di immissione in commercio di un prodotto farmaceutico il cui brevetto stava scadendo.

Per quanto concerne il primo abuso, il Tribunale ha dichiarato che la presentazione alle autorità di informazioni ingannevoli tali da indurle in errore e da consentire, di conseguenza, la concessione di un diritto esclusivo a cui l'impresa non ha diritto, o a cui essa ha diritto per un periodo più limitato, costituisce una prassi estranea alla concorrenza fondata sui meriti, che può essere particolarmente restrittiva della concorrenza.

La natura ingannevole delle dichiarazioni comunicate alle autorità deve essere valutata in base ad elementi oggettivi, mentre non è richiesta ai fini dell'identificazione di un abuso di posizione dominante la dimostrazione della sussistenza di dolo e della malafede dell'impresa in posizione dominante. Tuttavia, la circostanza che la nozione di abuso di posizione dominante abbia un contenuto oggettivo e non implichi l'intenzione di nuocere non induce a considerare che l'intenzione di ricorrere a prassi estranee alla concorrenza fondata sui meriti sia in ogni caso priva di rilevanza, anche se la constatazione dell'abuso dovrebbe in primo luogo fondarsi sulla constatazione oggettiva di una attuazione materiale del comportamento in causa.

Per quanto concerne il secondo abuso, ovvero il ritiro delle autorizzazioni di immissione in commercio di un prodotto farmaceutico il cui brevetto giunge a scadenza, il Tribunale ha considerato che, sebbene l'esistenza di una posizione dominante non privi un'impresa avente questa posizione del diritto di preservare i propri interessi commerciali allorché questi vengano minacciati, essa non può però avvalersi delle procedure regolamentari in modo da impedire o da ostacolare l'ingresso di concorrenti sul mercato, in assenza di motivi vertenti sugli interessi legittimi di un'impresa impegnata in una concorrenza fondata sui meriti o in mancanza di giustificazioni oggettive. Infatti, lo sviluppo ad opera di un'impresa, anche se in posizione dominante, di una strategia avente lo scopo di minimizzare l'erosione delle sue vendite e di essere in grado di far fronte alla concorrenza dei prodotti generici è legittimo e rientra nel gioco normale della concorrenza, nei limiti in cui il comportamento in questione non si discosti dalle prassi che rientrano in una concorrenza fondata sui meriti.

Dopo la scadenza del periodo di esclusiva per l'uso dei dati relativi ai risultati delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche, il comportamento che mira ad impedire ai fabbricanti di prodotti generici di avvalersi del loro diritto di giovare di siffatte informazioni fornite al fine dell'immissione in commercio del prodotto originale non trova alcun fondamento nella legittima tutela di un investimento riconducibile alla concorrenza fondata sui meriti. La circostanza secondo la quale i concorrenti dell'impresa dominante avrebbero potuto ottenere autorizzazioni di immissione in commercio mediante procedimenti alternativi non basta a far venir meno il carattere abusivo del comportamento consistente nel ritiro delle autorizzazioni di immissione in commercio, atteso che esso è idoneo ad escludere dal mercato, almeno temporaneamente, i fabbricanti concorrenti di prodotti generici.

Nella sentenza 9 settembre 2010, causa T-155/06, *Tomra Systems e a./Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha esaminato la questione se la Commissione debba, per dimostrare l'esclusione dei concorrenti dal mercato nel suo insieme, stabilire la dimensione della redditività minima necessaria per operare sul mercato di cui trattasi e quindi verificare se la quota di mercato che non poteva essere conquistata (cioè la quota della domanda vincolata dalle pratiche delle ricorrenti) sia sufficientemente grande da poter produrre un effetto di esclusione dei concorrenti. Il Tribunale considera che il blocco di una parte sostanziale del mercato ad opera di un'impresa dominante non può essere giustificato con la dimostrazione che la quota del mercato che può essere conquistata sia ancora sufficiente per fare posto ad un numero limitato di concorrenti. Infatti, da un lato, i clienti che si trovano nella quota bloccata del mercato dovrebbero avere la possibilità di approfittare di ogni grado di concorrenza che sia possibile sul mercato e i concorrenti dovrebbero potersi dedicare ad una concorrenza per i meriti su tutto il mercato e non soltanto su una parte di questo. Dall'altro lato, il ruolo dell'impresa dominante non è quello di stabilire quanti concorrenti validi siano autorizzati a farle concorrenza per quanto riguarda la quota della domanda che può ancora essere conquistata.

4. Contributi nel settore del controllo delle concentrazioni

a) Nozione di atto impugnabile

La causa definita con l'ordinanza 2 settembre 2010, causa T-58/09, *Schemaventotto/Commissione* (non ancora pubblicata) ha permesso al Tribunale di fornire precisazioni con riguardo all'applicazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 139/2004¹⁴. In questa causa, il progetto di concentrazione tra la Abertis Infrastructures SA e la Autostrade SpA, in un primo tempo autorizzato dalla Commissione, è stato abbandonato dalle suddette società alla luce, segnatamente, delle difficoltà poste dagli sviluppi legislativi in Italia. Questi ultimi avevano costituito l'oggetto di una valutazione preliminare della Commissione, conclusasi nel senso dell'esistenza di una violazione dell'art. 21 del regolamento n. 139/2004. In considerazione di una proposta di modifiche legislative, la Commissione ha nondimeno comunicato alle autorità italiane, il 13 agosto 2008, la sua decisione di chiudere il procedimento aperto in forza dell'art. 21 del regolamento n. 139/2004. Con lettera 4 settembre 2008, la Commissione ha informato la ricorrente di questa decisione, oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale.

In primo luogo, il Tribunale considera in questa ordinanza che, con detta lettera, la Commissione ha soltanto comunicato di aver deciso di non proseguire il procedimento nel caso Abertis/Autostrade,

¹⁴ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

riguardante eventuali infrazioni individuate all'atto dell'indagine preliminare, che non comporta approvazione delle nuove disposizioni legislative nazionali.

In secondo luogo, il Tribunale esamina se siffatta misura costituisca un atto impugnabile, ovvero se essa produca effetti giuridici obbligatori idonei a pregiudicare gli interessi della ricorrente, modificandone la situazione giuridica in modo grave e manifesto. A questo riguardo, il Tribunale osserva che il procedimento previsto all'art. 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004 è collegato al controllo di operazioni concrete di concentrazione da parte della Commissione in forza di detto regolamento. Di conseguenza, la Commissione è tenuta ad adottare nei confronti dello Stato membro interessato una decisione consistente o nel riconoscimento dell'interesse in questione alla luce della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione, oppure nel non riconoscimento di detto interesse alla luce della sua incompatibilità con detti principi e disposizioni. Conseguentemente, a causa dell'abbandono del progetto di concentrazione, la Commissione nella fattispecie non era più competente a chiudere il procedimento avviato a norma dell'art. 21, n. 4, di detto regolamento con una decisione relativa al riconoscimento dell'interesse pubblico tutelato dai provvedimenti nazionali di cui trattasi.

Siffatta conclusione non può essere inficiata dal fatto che il procedimento ex articolo 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004 non ha soltanto una funzione oggettiva, ma anche una funzione soggettiva, cioè quella di proteggere gli interessi delle imprese coinvolte relativi al progetto di concentrazione considerato nell'ottica di garantire la certezza del diritto e la celerità del procedimento previsto da tale regolamento, e, a causa dell'abbandono del progetto, la funzione di carattere soggettivo era venuta meno.

La Commissione non poteva pertanto che adottare la decisione formale di archiviare il procedimento di cui trattasi. Non avendo avuto altri effetti, siffatta decisione non poteva costituire un atto impugnabile.

Nella causa *Éditions Jacob/Commissione* (sentenza 13 settembre 2010, causa T-279/04, non pubblicata, oggetto di impugnazione), la Commissione sollevava un'eccezione di irricevibilità avverso il ricorso della ricorrente contro la decisione che autorizzava, a condizione di retrocessioni di elementi dell'attivo, l'acquisto della Vivendi Universal Publishing SA ad opera della Lagardère SCA. La Commissione considerava infatti che una decisione anteriore, con cui essa aveva deciso di avviare l'esame approfondito del progetto di concentrazione, aveva avuto l'effetto di qualificare, implicitamente ma necessariamente, l'acquisizione preliminare di elementi dell'attivo in offerta ad opera della Natexis Banques Populaires SA come acquisizione di partecipazioni in un'impresa, in vista della loro rivendita. Pertanto, la decisione impugnata sarebbe stata soltanto una decisione puramente confermativa. Il Tribunale respinge l'interpretazione della Commissione, ricordando che la decisione di avviare la fase dell'esame approfondito non costituisce un atto impugnabile, ma una misura preparatoria avente il solo obiettivo di avviare un'istruzione destinata a stabilire gli elementi che dovevano consentire alla Commissione di pronunciarsi con una decisione finale sulla compatibilità di questa operazione con il mercato comune. Esso aggiunge che l'apertura della fase di esame approfondito ha come unico obiettivo la constatazione preliminare dell'esistenza dei seri dubbi sollevati dalla compatibilità dell'operazione notificata.

b) Nozione di concentrazione

Nella causa *Aer Lingus Group/Commissione* (sentenza 6 luglio 2010, causa T-411/07, non ancora pubblicata), la ricorrente, fondandosi su disposizioni legislative nazionali, cercava di estendere la nozione di concentrazione, come definita dal diritto dell'Unione, a casi in cui, in mancanza dell'ottenimento del controllo, la partecipazione di un'impresa nel capitale di un'altra non conferisce, di

per sé, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di quest'ultima. La Ryanair Holdings plc aveva lanciato un'offerta pubblica d'acquisto (OPA) sull'intero capitale della Aer Lingus Group plc, ma aveva dovuto rinunciare al suo progetto a causa della decisione della Commissione che dichiarava l'operazione incompatibile con il mercato comune. A seguito di questa decisione, la Aer Lingus Group aveva tuttavia domandato alla Commissione di ingiungere alla Ryanair Holdings di disfarsi inoltre della sua partecipazione minoritaria già detenuta nel suo capitale. Dopo che la Commissione aveva respinto questa domanda, la Aer Lingus Group presentava un ricorso avverso questa decisione.

Nella sentenza, il Tribunale ricorda che il potere di ordinare la cessione di tutte le azioni acquisite da un'impresa in un'altra esiste unicamente al fine di ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione. Pertanto, in mancanza di acquisizione del controllo, e dunque senza realizzazione della concentrazione, la Commissione non dispone del potere di dissolvere detta «concentrazione». Il Tribunale precisa anche che, in linea generale, il regolamento n. 139/2004 non persegue la finalità di preservare le società da controversie di natura commerciale con i loro azionisti né di dissipare qualsiasi incertezza in merito all'approvazione di decisioni importanti da parte di questi ultimi, dato che siffatto contenzioso rientra nelle competenze dei giudici nazionali. Allo stesso modo, ammettere che la Commissione possa ordinare il disinvestimento di una partecipazione di minoranza in seno a un'impresa concorrente per il solo motivo che essa costituisce un rischio teorico sul piano economico in presenza di un duopolio, oppure un danno per l'attrattiva delle azioni di una delle imprese che compongono tale duopolio, andrebbe oltre le competenze conferite alla Commissione per il controllo delle concentrazioni.

Nella causa *Éditions Jacob/Commissione*, sopra citata, la ricorrente contestava la qualificazione giuridica dell'acquisizione di elementi dell'attivo in offerta ad opera della Natexis Banques Populaires come operazione di acquisizione di partecipazioni in un'impresa, in vista della loro rivendita, rientrante nell'art. 3, n. 5, lett. a), del regolamento (CEE) n. 4064/89¹⁵. Essa faceva valere che questa operazione, detta «di conferimento fiduciario di titoli societari», era, di fatto, un'operazione di concentrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), di detto regolamento, in quanto aveva consentito alla Lagardère di acquisire o il controllo unico degli elementi dell'attivo in offerta, con l'intermediazione della Natexis Banques Populaires, o il loro controllo congiunto, con la Natexis Banques Populaires, e, pertanto, di disporre della possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività legata a siffatti attivi.

Secondo il Tribunale, le allegazioni relative al controllo unico non possono essere accolte. Infatti, dai termini del contratto di cessione si evince che la Lagardère non disponeva né del diritto di proprietà o di godimento degli elementi dell'attivo in offerta prima dell'adozione da parte della Commissione della decisione di autorizzazione condizionata, né di diritti che le conferissero la possibilità di esercitare un'influenza determinate sugli organi della società che controllavano gli elementi dell'attivo in offerta. Per quanto concerne il controllo congiunto, il Tribunale osserva che, anche supponendo che il conferimento fiduciario degli elementi dell'attivo in offerta abbia permesso alla Lagardère di esercitare congiuntamente alla Natexis Banques Populaires un'influenza determinante sull'attività legata a questi ultimi fin dal perfezionamento dell'operazione di conferimento, l'operazione di concentrazione che ne sarebbe derivata avrebbe costituito in ogni caso un'operazione distinta dall'operazione di concentrazione notificata dalla Lagardère. L'errore che la Commissione avrebbe commesso qualificando il conferimento fiduciario degli elementi dell'attivo in offerta come «acquisizione di partecipazioni in un'impresa in vista della loro rivendita» e non come

¹⁵ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata GU 1990, L 257, pag. 13).

acquisizione di un controllo unico o congiunto sarebbe, in ogni caso, privo di incidenza sulla legittimità della decisione che dichiara compatibile con il mercato comune, a condizione di retrocessioni di elementi dell'attivo, l'acquisto della Vivendi Universal Publishing ad opera della Lagardère.

c) Incremento di efficienza – Verificabilità

Nella sentenza *Ryanair/Commissione*, sopra citata, il Tribunale osserva, innanzitutto, che la Commissione considera che sia dal regolamento n. 139/2004 sia dagli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali¹⁶ emerge che, per poter controbilanciare gli effetti negativi di una concentrazione sui consumatori, gli incrementi di efficienza che ne risultano devono essere verificabili, idonei a procurare un beneficio ai consumatori e non poter essere ottenuti nella stessa misura con mezzi meno anticoncorrenziali della concentrazione in esame. Con riguardo alla prima condizione, il Tribunale sottolinea che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione nella decisione impugnata, e conformemente agli orientamenti, la condizione relativa alla verificabilità degli incrementi di efficienza non richiede che la parte notificante produca dati verificabili in modo indipendente da un terzo o documenti anteriori alla concentrazione che consentano di valutare in maniera oggettiva ed indipendente la portata dell'incremento di efficienza generato dall'acquisizione. La Commissione dunque non poteva disattendere i dati forniti dalla Ryanair Holdings su questo fondamento. Il Tribunale aggiunge che il commercio non consente necessariamente la produzione di siffatti documenti in tempo utile e i documenti utilizzati da un'impresa per avviare un'OPA, che provengano da detta impresa o dai suoi consulenti, sono per loro stessa natura tali da presentare una certa rilevanza per suffragare il contenuto delle asserzioni relative agli incrementi di efficienza.

d) Impegni

Mandatario

Nella causa *Éditions Jacob/Commissione* (sentenza 13 settembre 2010, causa T-452/04, non pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale era investito della questione della legittimità della decisione relativa all'autorizzazione della Wendel Investissement SA quale acquirente degli elementi dell'attivo ceduti conformemente alla decisione della Commissione 7 gennaio 2004, che autorizzava, a condizione della retrocessione degli attivi, l'acquisizione della Vivendi Universal Publishing ad opera della Lagardère. Uno dei motivi sollevati era che l'autorizzazione della Wendel Investissement era stata fondata sul rapporto di un mandatario non indipendente. A questo riguardo, il Tribunale osserva che, da una parte, il mandatario è stato designato quando era membro dell'organo direttivo della società detentrica degli elementi dell'attivo in offerta e, d'altra parte, che egli ha effettivamente svolto le sue funzioni in modo simultaneo con quelle di membro dell'organo direttivo di siffatta società. Pertanto, egli si trovava in un rapporto di dipendenza nei confronti di detta società tale da ingenerare dubbi sulla neutralità di cui doveva dare prova dell'esercizio di tale incarico di mandatario. Nei limiti in cui questi ha elaborato il rapporto di valutazione della candidatura della Wendel Investissement all'acquisizione degli attivi retroceduti, che ha esercitato un'influenza determinante sulla decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione, il Tribunale considera che l'illegittimità constatata giustifica l'annullamento della decisione di autorizzazione della Wendel Investissement quale acquirente.

¹⁶ Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, C 31, pag. 5).

Aiuti di Stato

Il contenzioso relativo agli aiuti di Stato ha costituito una parte importante dell'attività del Tribunale nel 2010, con 50 cause concluse. Sarà possibile esporre in questa sede solo una breve panoramica di tale decisioni, per quanto riguarda, in primo luogo, le questioni di ricevibilità, in secondo luogo, le questioni di merito e, in terzo luogo, le questioni procedurali.

1. Ricevibilità

La giurisprudenza di quest'anno fornisce precisazioni sulla valutazione della legittimazione ad agire, nel caso di ricorsi volti a contestare una decisione della Commissione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune.

In primo luogo, nella causa *TF1/Commissione* (sentenza 13 settembre 2010, causa T-193/06, non ancora pubblicata), il ricorrente chiedeva l'annullamento di una decisione della Commissione relativa alle misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva in Francia, con cui la Commissione decideva di non sollevare obiezioni rispetto alle misure di cui trattasi alla fine della fase preliminare di esame prevista all'art. 88, n. 3, CE.

Facendo valere che la decisione impugnata era formalmente indirizzata alla Repubblica francese, la Commissione contestava la ricevibilità dell'azione proposta dalla ricorrente, concludendo che quest'ultima non era individualmente interessata dalla decisione.

Il Tribunale ricorda che la fase preliminare di esame ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell'aiuto. È solo nell'ambito della fase d'esame di cui all'art. 88, n. 2, CE, che la Commissione è tenuta ad intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni. Pertanto, qualora la Commissione, senza promuovere il procedimento formale di esame, rilevi la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali garanzie procedurali, ovvero le imprese concorrenti dei beneficiari dell'aiuto, possono fare ricorso diretto alla salvaguardia dei loro diritti procedurali. Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell'aiuto in quanto tale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso.

Nella fattispecie, in via preliminare, il Tribunale ha esaminato la natura dei motivi della ricorrente prima di concludere che nessuno dei motivi di annullamento era diretto a far constatare l'esistenza di serie difficoltà sollevate dalle misure di sostegno di cui trattasi relativamente alla loro qualificazione come aiuto di Stato o alla loro compatibilità con il mercato comune, difficoltà che avrebbero obbligato la Commissione ad avviare la procedura formale. La ricorrente non contestava il rifiuto della Commissione di avviare la procedura formale di esame di cui all'art. 88, n. 2, CE e non faceva valere la violazione dei diritti procedurali derivanti da tale disposizione, bensì intendeva esclusivamente ottenere l'annullamento della decisione nel merito, così come la stessa aveva confermato in udienza rispondendo a un quesito del Tribunale.

Ciò considerato, il ricorso non era diretto alla salvaguardia dei diritti procedurali della ricorrente, che doveva pertanto dimostrare di avere uno status particolare ai sensi della giurisprudenza di cui alla sentenza della Corte *Plaumann/Commissione*¹⁷, in quanto la sua posizione sul mercato sarebbe stata sostanzialmente pregiudicata dalle misure oggetto della decisione e il pregiudizio alla sua

¹⁷ Sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Racc. pag. 195, a pag. 220.

posizione concorrenziale doveva essere esaminato in relazione ai beneficiari delle misure di aiuto in parola, ovvero gli operatori che esercitano un'attività di produzione nei settori cinematografico e audiovisivo. Nella fattispecie, atteso che la percentuale di investimento obbligatoria applicabile al fatturato era la medesima per tutti i concorrenti, il fatto che gli obblighi d'investimento della ricorrente eccedessero le spese dei suoi concorrenti, tenuto conto del suo fatturato, non era sufficiente a conferirle uno status particolare e, pertanto, non la distingueva in maniera analoga a quella di un destinatario, ai sensi della giurisprudenza *Plaumann/Commissione*.

In secondo luogo, nella sentenza 13 settembre 2010, cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, *Grecia e a./Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha considerato che, fintantoché le ricorrenti si vedevano riconoscere, anche dopo la loro messa in liquidazione, un interesse a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, l'interveniente conservava un interesse correlato ad intervenire a fianco della Commissione per difendere la legittimità di siffatta decisione, non foss'altro che al fine di presentare domande di indennizzo, seguite da eventuali ricorsi, fondate sulla concessione illegittima di aiuti che abbia loro arrecato pregiudizio.

In terzo, ed ultimo, luogo, nella sentenza 16 dicembre 2010, cause riunite T-231/06 e T-237/06, *Paesi Bassi e NOS/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha ricordato che il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato. Le imprese beneficiarie degli aiuti sono considerate solo come parti interessate in tale procedimento. Ne consegue che le interessate, lungi dal potersi avvalere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associate al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.

2. Norme sostanziali

a) Aiuto individuale erogato in applicazione di un regime generale di aiuti approvato dalla Commissione

Nella sentenza 3 marzo 2010, cause riunite T-102/07 e T-120/07, *Freistaat Sachsen e a./Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha considerato che la Commissione, quando si occupa di un aiuto individuale che si sostiene essere stato concesso in base a un regime già autorizzato, non può procedere senz'altro ad esaminarlo direttamente in base al trattato CE. Essa deve limitarsi, prima dell'inizio di qualsiasi procedimento, a controllare se l'aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione dello stesso. Se non procedesse in tal modo, la Commissione potrebbe modificare, in occasione dell'esame di ciascun aiuto individuale, la sua decisione di approvazione del regime di aiuti, la quale presupponeva già un esame alla luce dell'art. 87 CE. Un aiuto che costituisce l'applicazione rigorosa e prevedibile delle condizioni stabilite nella decisione d'approvazione del regime generale approvato è pertanto ritenuto un aiuto esistente, che non deve essere notificato alla Commissione né esaminato alla luce dell'art. 87.

Il Tribunale ha del pari precisato che una decisione della Commissione che statuisce sulla conformità di un aiuto con il regime interessato rientra nell'esercizio del suo obbligo di vigilanza sull'applicazione degli artt. 87 CE e 88 CE. Di conseguenza, l'esame da parte della Commissione della conformità di un aiuto con tale regime non costituisce un'iniziativa che eccede l'ambito delle sue competenze. Pertanto, le valutazioni della Commissione non possono essere limitate da quelle delle autorità nazionali che hanno concesso l'aiuto.

b) Attribuzione di un vantaggio economico

Nella sentenza 21 maggio 2010, cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, *Francia e a./Commissione*, (non ancora pubblicata), il Tribunale ha dichiarato che dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità nazionali comportano un vantaggio rilevante a favore di un'impresa in quanto consentono una rinnovata fiducia dei mercati finanziari. Esse rendono anche possibile, più agevole e meno costoso l'accesso dell'impresa ai nuovi crediti necessari per rifinanziare i suoi debiti a breve scadenza e contribuiscono, in definitiva, a stabilizzare la situazione finanziaria molto fragile dell'impresa. Siffatte dichiarazioni influenzano in maniera decisiva la reazione delle agenzie di rating. Orbene, ogni effetto positivo sul rating di un'impresa, non fosse che grazie a dichiarazioni pubbliche che possano creare o rafforzare la fiducia degli investitori, produce un impatto immediato sul livello dei costi che essa deve sostenere per rifinanziarsi sul mercato dei capitali.

Il Tribunale ha precisato anche che l'esigenza di un nesso tra il vantaggio identificato e l'uso di risorse di Stato presuppone, in linea di principio, che siffatto vantaggio sia strettamente legato ad un onere corrispondente gravante sul bilancio dello Stato o alla creazione, in forza di obblighi giuridicamente vincolanti assunti dallo Stato, di un rischio economico sufficientemente concreto per siffatto bilancio. Per essere assimilate ad una garanzia statale o interpretate come segno di un impegno irrevocabile di apportare un contributo finanziario preciso, come un rimborso dei debiti a breve scadenza, siffatte dichiarazioni devono consistere in un impegno concreto, incondizionato ed irrevocabile di risorse pubbliche e precisare in modo esplicito o gli importi esatti da investire, o i debiti concreti da garantire, o, per lo meno, un contesto finanziario predefinito, come una linea di credito fino a concorrenza di un certo importo, nonché le condizioni di concessione del contributo previsto. La sola circostanza che uno Stato membro abbia fatto ricorso alla sua reputazione particolare presso i mercati finanziari non può bastare a dimostrare che le sue risorse siano state esposte ad un rischio tale da poter essere considerato come costitutivo di un trasferimento di risorse statali, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, che sia sufficientemente legato al vantaggio conferito dalle sue dichiarazioni.

Nella sentenza 15 giugno 2010, causa T-177/07, *Mediaset/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha ricordato che la giurisprudenza ha ammesso che un vantaggio conferito direttamente a talune persone fisiche o giuridiche che non siano necessariamente imprese può costituire un vantaggio indiretto e, di conseguenza, un aiuto di Stato per altre persone fisiche o giuridiche che siano imprese. Deve pertanto essere respinta la tesi secondo cui un sussidio concesso ai consumatori non potrebbe essere qualificato come aiuto di Stato a favore degli operatori che forniscono prodotti o servizi di consumo.

c) Servizi di interesse economico generale

Nella sentenza 1° luglio 2010, cause riunite T-568/08 e T-573/08, *M6 e TF1/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha considerato che la tesi secondo la quale il rispetto della quarta delle condizioni definite ai punti 88-93 della sentenza della Corte 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*¹⁸, influirebbe sulla concessione della deroga prevista all'art. 86, n. 2, CE, si basa sulla confusione tra le condizioni che determinano la qualificazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e quelle impiegate per valutare la compatibilità di un aiuto ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE. Le condizioni della sentenza *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, sopra citata, hanno come solo e unico obiettivo la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato, per la determinazione dell'esistenza di un obbligo di

¹⁸ Causa C-280/00, Racc. pag. I-7747.

notifica di tale misura alla Commissione nell'ipotesi di un nuovo aiuto, o di cooperazione con tale istituzione nel caso di un aiuto esistente.

Il Tribunale ha parimenti indicato che la questione se un'impresa preposta al servizio di interesse economico generale della radiodiffusione possa adempiere i propri obblighi di servizio pubblico a un costo minore è irrilevante ai fini della valutazione della compatibilità del finanziamento statale di tale servizio alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Ciò che l'art. 86, n. 2, CE intende evitare con la valutazione della proporzionalità dell'aiuto è che l'impresa preposta al servizio di interesse economico generale benefici di un finanziamento che ecceda i costi netti del servizio pubblico.

Nella sentenza *Paesi Bassi e NOS/Commissione*, sopra citata, il Tribunale ha precisato che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità quanto alla definizione di ciò che considerano come servizi d'interesse economico generale. Pertanto, la definizione di siffatti servizi ad opera di uno Stato membro può essere rimessa in questione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto. Per quanto concerne la definizione del servizio pubblico della radiodiffusione, se è vero che non spetta alla Commissione decidere se un programma debba essere diffuso come servizio di interesse economico generale, né rimettere in causa la natura o la qualità di un determinato prodotto, essa, in quanto custode del trattato, deve poter intervenire in caso di errore manifesto.

d) Criterio dell'investitore privato operante in economia di mercato

Nella sentenza 3 marzo 2010, causa T-163/05, *Bundesverband deutscher Banken/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha respinto l'argomento secondo il quale l'esercizio intellettuale consistente nel verificare se un'operazione si sia svolta in condizioni normali di economia di mercato deve necessariamente essere fatto con riferimento al solo investitore, o alla sola impresa beneficiaria dell'investimento, quando invece l'interazione tra i diversi agenti economici è proprio ciò che caratterizza l'economia di mercato. Pertanto, la Commissione può esaminare la questione se un'impresa avrebbe potuto procurarsi presso altri investitori fondi che le procurassero gli stessi vantaggi e, eventualmente, a quali condizioni. Peraltro, tale esercizio non esige nemmeno di fare completa astrazione dai vincoli derivanti dalla natura del patrimonio trasferito.

Peraltro, il Tribunale ha considerato che il fatto che uno degli aspetti dell'operazione implichi un aumento del rischio assunto dall'investitore non giustifica un aumento della remunerazione se non nel caso in cui tale aspetto comporti un vantaggio per la banca ovvero quest'ultima non sia in grado di rifiutare i fondi proposti. Per contro, qualora l'aumento del rischio per l'investitore derivi da una decisione presa dal medesimo per motivi a lui propri, senza essere influenzato dai desideri o dalle esigenze della banca, quest'ultima non sarà disposta a corrispondere una maggiorazione della remunerazione e si procurerà i fondi presso altri investitori.

Nella sentenza *Grecia e a./Commissione*, sopra citata, dopo aver ricordato che dall'art. 87, n. 1, CE consegue che la nozione d'aiuto è una nozione oggettiva che dipende soltanto dalla questione se una misura statale conferisca all'impresa beneficiaria un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, il Tribunale ha dichiarato che il fatto che l'operazione in questione sia ragionevole per la pubblica amministrazione o per l'impresa pubblica che concede l'aiuto non dispensa dall'obbligo di applicare il criterio dell'investitore privato.

e) Obbligo di recupero dell'aiuto

Nella sentenza *Grecia e a./Commissione*, sopra citata, il Tribunale ha affrontato la questione del recupero dell'aiuto in caso di continuità economica tra due imprese. In presenza di siffatta continuità,

l'impresa nuova può essere considerata come beneficiaria effettiva degli aiuti che hanno favorito il settore di attività in causa, che sono stati concessi all'impresa precedente prima che le sue attività fossero rilevate dall'impresa nuova. Per contro, in mancanza, dopo la scissione, di unità economica tra le due imprese, aiuti concessi alla vecchia impresa dopo la scissione non potranno essere recuperati presso l'impresa nuova, per il solo motivo che questa impresa ne ricaverebbe un vantaggio indiretto. Infatti, questa circostanza non consentirebbe di per sé di concludere che l'impresa nuova è la beneficiaria effettiva degli aiuti concessi alla vecchia impresa.

Per quanto concerne la ripartizione dell'obbligo di restituzione tra i beneficiari di un aiuto, il Tribunale ha ricordato che, in una decisione che constata l'incompatibilità di un aiuto ed impone il suo recupero, la Commissione non è tenuta a precisare in quale misura ciascuna impresa beneficiaria si è giovata dell'ammontare dell'aiuto in causa. Spetta allo Stato membro interessato determinare l'ammontare che deve essere rimborsato da ciascuna di dette imprese in sede di recupero dell'aiuto, in cooperazione con la Commissione, conformemente all'art. 10 CE.

Peraltro, i criteri giurisprudenziali di identificazione del beneficiario effettivo di un aiuto presentano un carattere oggettivo. L'esistenza di una continuità economica può essere stabilita sulla base di diversi elementi oggettivi, come l'assenza del versamento, come contropartita degli attivi trasferiti, di un prezzo conforme alle condizioni di mercato, o la circostanza oggettiva che il trasferimento ha l'effetto di eludere l'obbligo di restituzione dell'aiuto controverso.

La constatazione relativa all'esistenza di una continuità economica tra due imprese non consente di presumere che, alla luce della persistenza delle difficoltà economiche di queste due società dopo la scissione, le nuove misure a favore dell'impresa nuova, esaminate nella decisione impugnata, costituiscano il proseguimento logico degli aiuti anteriori ed appartengano pertanto anch'esse alla categoria degli aiuti di Stato. Spetta in ogni caso al giudice dell'Unione accertare se, alla luce degli elementi rilevanti, siffatte misure possano ragionevolmente essere dissociate dalle misure di aiuto anteriori.

3. Regole di procedura

a) Procedimento d'indagine formale

Nella sentenza 3 marzo 2010, causa T-36/06, *Bundesverband deutscher Banken/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha dichiarato che la questione se la Commissione abbia applicato erroneamente il criterio dell'investitore privato non si confonde con quella dell'esistenza di gravi difficoltà che rendono necessario l'avvio del procedimento d'indagine formale. Peraltro, il fatto che la Commissione non abbia replicato a talune censure sollevate dal ricorrente nell'ambito di una causa parallela non implica che essa non potesse pronunciarsi sulla misura in esame alla luce delle informazioni di cui disponeva e che dovesse, quindi, avviare il procedimento d'indagine formale al fine di completare la propria indagine. Allorché la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale con riguardo ad operazioni simili e, in tale occasione, si era discusso dell'importanza di determinate caratteristiche comuni a tutte le operazioni, si può considerare che la Commissione disponga di informazioni che le consentono di valutare la rilevanza di siffatte caratteristiche.

b) Obbligo di motivazione

Nella sentenza *Freistaat Sachsen e a./Commissione*, sopra citata, il Tribunale ha annullato, per insufficienza di motivazione, una decisione della Commissione che stabiliva l'esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, che non conteneva alcun riferimento, nel calcolo dell'ammontare dell'aiuto ad imprese in difficoltà, alla prassi dei mercati finanziari sul cumulo dei

rischi (impresa in difficoltà, assenza di garanzie ecc.), poiché il rapporto tra le maggiorazioni considerate dalla Commissione e la situazione specifica delle società di cui era causa non risultava chiaramente e la scelta delle maggiorazioni considerate presentava, quantomeno in apparenza, un carattere aleatorio, mentre la comunicazione della Commissione concernente il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione¹⁹ non contiene alcuna indicazione su siffatto cumulo dei rischi. La Commissione avrebbe dovuto chiarire il ricorso a premi supplementari nonché il loro livello sulla base di un'analisi della prassi sul mercato, al fine di consentire alle dette società di rimettere in discussione l'adeguatezza delle maggiorazioni e al Tribunale di controllare la loro legittimità.

Inoltre, nella sentenza *Mediaset/Commissione*, sopra citata, il Tribunale ha precisato che, applicato alla qualificazione di una misura come aiuto, l'obbligo di motivazione richiede che siano indicate le ragioni in base alle quali la Commissione considera che la misura di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. Per quanto attiene all'esistenza di una distorsione della concorrenza sul mercato comune, anche se la Commissione deve quanto meno menzionare, nella motivazione della propria decisione, le circostanze nelle quali un aiuto è stato concesso, quando esse permettono di dimostrare che l'aiuto è atto a incidere sul commercio intracomunitario e ad alterare o a minacciare di alterare la concorrenza, essa, per contro, non è tenuta a procedere ad un'analisi economica della situazione effettiva dei mercati di cui trattasi, della quota di mercato delle imprese beneficiarie degli aiuti, della posizione delle imprese concorrenti e delle correnti di scambi tra Stati membri. Inoltre, nel caso di aiuti illegittimamente concessi, la Commissione non è tenuta a dimostrare l'effetto reale che tali aiuti hanno avuto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Se così fosse, infatti, quest'obbligo finirebbe col favorire gli Stati membri che versano aiuti illegittimi a detrimento di quelli che notificano il piano di aiuti. In particolare, è sufficiente che la Commissione dimostri che l'aiuto controverso sia idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsi o minacci di falsare la concorrenza, senza che sia necessario delimitare il mercato di cui trattasi.

Marchio comunitario

Le decisioni relative all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 40/94²⁰ e (CE) n. 207/2009²¹ rappresentano, ancora nel 2010, una parte importante delle cause decise dal Tribunale (180 cause, ossia il 34% del totale di cause decise nel 2010).

1. Impedimenti assoluti alla registrazione

L'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e del regolamento n. 207/2009 vieta la registrazione come marchio comunitario dei segni privi di carattere distintivo, carattere che dev'essere valutato in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento.

Nella sentenza 15 giugno 2010, causa T-547/08, *X Technology Swiss/UAMI (Colorazione arancione della punta di un calzino)* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), secondo la quale una colorazione

¹⁹ Comunicazione 97/C 273/03 della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 1997, C 273, pag. 3).

²⁰ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), che ha sostituito il regolamento n. 40/94.

arancione in forma di cappuccio che copre la punta di articoli di calzetteria a maglia è per il consumatore medio un segno privo di carattere distintivo. In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore applicando la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali al marchio richiesto, qualificato dalla ricorrente come «marchio di posizione». Infatti, il Tribunale ha precisato che la qualificazione di un «marchio di posizione», come marchio figurativo o tridimensionale, o come categoria specifica di marchi, è priva di rilevanza nella valutazione del suo carattere distintivo, atteso che determinante per l'applicazione di siffatta giurisprudenza è il fatto che un segno si confonda con l'aspetto del prodotto designato. In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che, se un segno non è idoneo a identificare l'origine commerciale dei prodotti, non può essere registrato come marchio, nonostante il fatto che esso interessi prodotti soggetti alle tendenze della moda e che, di conseguenza, numerosi segni analoghi esistano o siano creati costantemente nel settore industriale interessato. Infine, il Tribunale ha chiarito il fatto che il rischio che un elemento di presentazione di un prodotto o di un servizio sia copiato da un concorrente non pregiudica l'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto l'operatore economico che impieghi, in commercio, un segno che non soddisfa la condizione posta da questa disposizione potrebbe, eventualmente, dimostrare che quest'ultimo ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, o ricorrere ad altri mezzi giuridici eventualmente a sua disposizione, come il diritto dei disegni o modelli o un'azione esercitata sulla base della concorrenza sleale.

Peraltro, nelle sentenze 12 novembre 2010, causa T-404/09, *Deutsche Bahn/UAMI (Combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso)* (non pubblicata) e causa T-405/09, *Deutsche Bahn/UAMI (Combinazione verticale dei colori grigio e rosso)* (non pubblicata), il Tribunale è tornato sulla questione del carattere distintivo di una combinazione di colori. In queste due sentenze, il Tribunale ha confermato l'approccio restrittivo alle domande di registrazione come marchio di una combinazione di colori ed ha constatato che la combinazione di colori non presentava uno scarto percettibile, per il pubblico interessato, rispetto ai colori comunemente usati per i servizi in questione ed era, di conseguenza, priva di carattere distintivo.

2. Impedimenti relativi alla registrazione

Nella sentenza 22 giugno 2010, causa T-255/08, *Montero Padilla/UAMI — Padilla Requena (JOSE PADILLA)* (non ancora pubblicata), il Tribunale offre una precisazione con riguardo ai motivi su cui si può fondare un'opposizione. La ricorrente aveva sostanzialmente chiesto al Tribunale di controllare la legittimità della decisione della commissione di ricorso dell'UAMI alla luce dell'art. 9 del regolamento n. 40/94, relativo al diritto conferito dal marchio comunitario. Il Tribunale precisa che i motivi sui quali può essere basata un'opposizione, come enunciati all'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, sono soltanto gli impedimenti relativi alla registrazione, come stabiliti all'art. 8 dello stesso regolamento, in quanto l'art. 9 di questo regolamento definisce l'ampiezza del diritto conferito dal marchio comunitario e, perciò, gli effetti della registrazione di quest'ultimo, ma non riguarda le condizioni della registrazione. Di conseguenza, l'art. 9 del regolamento n. 40/94 non fa parte del quadro giuridico che deve essere preso in considerazione dall'UAMI quando esamina una domanda di registrazione o un'opposizione. Inoltre, il Tribunale ritiene che risulti dal testo dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in cui è utilizzata l'espressione «per i quali è registrato il marchio anteriore», che questa disposizione si applica ai marchi anteriori ex articolo 8, n. 2, di tale regolamento soltanto qualora gli stessi siano stati registrati. Di conseguenza, l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 tutela, rispetto a prodotti o servizi non simili, soltanto i marchi notoriamente conosciuti, ai sensi dell'art. 6 bis della convenzione di Parigi²², per i quali è dimostrata la registrazione. Infine,

²² Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la tutela della proprietà intellettuale, come rivista e modificata.

il Tribunale precisa che il diritto d'autore non può costituire un «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, come risulta dall'economia dell'art. 52 del suddetto regolamento. Quest'ultima disposizione prevede, al n. 1, lett. c), che un marchio comunitario è dichiarato nullo allorché esiste un diritto anteriore di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 e ricorrono le condizioni previste da quest'ultima disposizione. Il n. 2, lett. c), dello stesso articolo dispone che un marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se il suo uso può essere vietato ai sensi di un «altro» diritto anteriore, ed in particolare di un diritto d'autore. Ne consegue che il diritto d'autore non fa parte dei diritti anteriori di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

3. Relazione tra impedimenti assoluti e impedimenti relativi alla registrazione

Nella sentenza *JOSE PADILLA*, sopra citata, il Tribunale sottolinea che dal tenore letterale dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94 nonché dall'economia di detto articolo e dell'art. 43 del medesimo regolamento emerge che gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7 dello stesso regolamento non vanno esaminati nell'ambito di un procedimento di opposizione. Infatti i motivi su cui può essere fondata un'opposizione, quali enunciati all'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, sono unicamente gli impedimenti relativi alla registrazione, di cui all'art. 8 del regolamento stesso.

4. Questioni di procedura

Nella sentenza 28 aprile 2010, causa T-225/09, *Claro/UAMI — Telefónica (Claro)* (non pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale respinge il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI, con cui essa dichiarava un ricorso irricevibile, per il motivo che non era stata depositata nel termine previsto all'art. 59 del regolamento n. 40/94 nessuna memoria contenente i motivi. La ricorrente aveva fatto valere l'inutilità della presentazione di una memoria, da una parte, per il fatto che essa contestava nel suo insieme la decisione della divisione di opposizione, la quale aveva accolto l'opposizione sulla base dell'impedimento relativo alla registrazione ex articolo 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall'altra, a causa della continuità funzionale fra i vari organi dell'UAMI, che sono tenuti a fondare la propria decisione riferendosi al procedimento dinanzi all'organo inferiore. Il Tribunale precisa che il deposito di una memoria contenente i motivi del ricorso non è affatto inutile, perché spetta alla parte che ha presentato un ricorso dinanzi ad una commissione esporre i motivi sui quali il ricorso stesso è fondato. Non spetta, per contro, alla commissione di ricorso determinare, deduttivamente, i motivi sui quali si fonda il ricorso di cui deve conoscere. Inoltre, per quanto concerne la continuità funzionale, il Tribunale applica nuovamente i principi stabiliti dalla Corte nella sentenza 13 marzo 2007, *UAMI/Kaul*²³, precisando che dall'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulta che, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell'opposizione, tanto in diritto quanto in fatto. Tuttavia, siffatto esame presuppone che il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso sia ricevibile, perché, se è irricevibile, la commissione deve respingerlo senza esaminarlo nel merito.

Nella sentenza 16 giugno 2010, causa T-487/08, *Kureha/UAMI — Sanofi-Aventis (KREMEZIN)* (non pubblicata), il Tribunale si è poi pronunciato sul valore probatorio di una pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) presentata tardivamente al fine di provare l'esistenza del marchio anteriore. Il Tribunale dichiara che nessuna disposizione dei

²³ Causa C-29/05 P, Racc. pag. I-2213.

regolamenti n. 40/94 e (CE) n. 2868/95²⁴ osta a che gli organi dell'UAMI considerino che la pubblicazione da parte dell'OMPI della registrazione internazionale soddisfi i requisiti posti dalla regola 19, n. 2, del regolamento n. 2868/95. Di conseguenza, l'eventuale contestazione del valore probatorio di una pubblicazione dell'OMPI della registrazione internazionale è disciplinata dalla regola 20, nn. 2 e 4, del regolamento n. 2868/95, atteso che queste due disposizioni prevedono lo scambio di osservazioni e di prove tra le parti con l'intermediazione dell'UAMI, mentre, la regola 19 dello stesso regolamento riguarda solo la comunicazione tra l'UAMI e l'opponente. Inoltre il Tribunale considera che, come emerge da una lettura combinata delle disposizioni applicabili dei regolamenti nn. 40/94 e 2868/95, nell'ambito dell'applicazione della regola 20 del regolamento n. 2868/95, l'UAMI può, da una parte, invitare la parti a produrre osservazioni ogni qualvolta lo ritenga necessario e, dall'altra, prendere in considerazione, se lo ritiene opportuno, gli elementi che gli vengono comunicati dalle parti oltre il termine.

Inoltre, la sentenza 13 settembre 2010, causa T-292/08, *Inditex/UAMI — Marín Díaz de Cerio (OFTEN)* (non ancora pubblicata), ha consentito al Tribunale di precisare se le questioni della prova del serio utilizzo di un marchio anteriore e della somiglianza tra i prodotti, che non siano sollevate dinanzi a una commissione di ricorso dell'UAMI, facciano parte dell'ambito della controversia dinanzi a questo organo, allorché sono state sollevate dinanzi alla divisione di opposizione. Per quanto concerne la questione del serio utilizzo, il Tribunale dichiara che essa presenta carattere previo e specifico, in quanto porta a stabilire se, ai fini dell'esame dell'opposizione, il marchio anteriore possa essere ritenuto registrato per i prodotti e i servizi di cui trattasi. Di conseguenza, tale questione non rientra nell'ambito dell'esame dell'opposizione propriamente detta, atteso che il motivo riguardante l'insufficienza della prova del serio utilizzo non fa parte dell'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, il quale è limitato all'esame relativo all'esistenza di un rischio di confusione. Per contro, un'opposizione fondata sull'esistenza di un rischio di confusione produce l'effetto di investire l'UAMI della questione circa l'identità o la somiglianza sia dei marchi in causa, sia dei prodotti o dei servizi cui essi si riferiscono, tenuto conto dell'interdipendenza tra i fattori presi in considerazione nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, dell'interdipendenza tra i fattori considerati nel quadro della valutazione globale del rischio di confusione.

Infine, nella sentenza 9 dicembre 2010, causa T-303/08, *Tresplains Investment/UAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)* (non ancora pubblicata), il Tribunale ricorda che i motivi che non sono stati invocati dalla ricorrente dinanzi agli organi dell'UAMI non sono ricevibili dinanzi al medesimo. Tuttavia, ai sensi di una giurisprudenza costante, l'UAMI può essere chiamato a tenere conto del diritto nazionale di uno Stato membro in cui il marchio anteriore su cui è fondata la domanda di dichiarazione di nullità gode di tutela, a causa del fatto che la limitazione della base fattuale dell'esame condotto dall'UAMI non esclude che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti, fatti notori, ove tali fatti siano necessari per valutare le condizioni di applicazione di una causa di nullità e, segnatamente, il valore probatorio dei documenti allegati. Nella fattispecie, la ricorrente faceva valere che, nell'ambito della verifica relativa all'esistenza di una presentazione ingannevole, la commissione di ricorso dell'UAMI avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che l'interveniente non aveva fornito la prova di alcun caso di confusione. Se la ricorrente fa valere che il diritto di uno Stato membro (nella fattispecie il Regno Unito) esige, in caso di coesistenza di due marchi sul mercato, che nell'ambito di un'azione per abuso di denominazione a livello nazionale, sia fornita la prova di casi concreti di confusione, siffatto argomento è ricevibile anche se la ricorrente non l'ha sollevato dinanzi all'UAMI, purché la coesistenza dei marchi risulti dal fascicolo. Inoltre, il Tribunale giudica che il fatto che l'interveniente abbia avuto

²⁴ Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

conoscenza della situazione giuridica solo nel corso del procedimento, poiché, quando ha presentato il controricorso, il Tribunale non aveva ancora respinto in quanto irricevibile il ricorso separato da essa presentato, non può costituire un elemento di fatto o di diritto nuovo, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

5. Disegni e modelli comunitari

Nel corso dell'anno 2010, il Tribunale ha avuto modo di applicare per la prima volta il regolamento (CE) n. 6/2002²⁵.

Nella sentenza 18 marzo 2010, causa T-9/07, *Grupo Promer Mon Graphic/UAMI — PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare)* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale precisa che l'elenco dei motivi di nullità di un disegno o modello comunitario figurante all'art. 25, n. 1, del regolamento n. 6/2002 deve esser considerato come tassativo e non comprende la malafede del titolare del disegno o modello comunitario contestato. Il Tribunale procede inoltre alla definizione di talune nozioni fondamentali del regolamento n. 6/2002. Per quanto concerne la nozione di «conflitto», il Tribunale osserva che occorre interpretare l'art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002 nel senso che un disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore qualora, tenuto conto della libertà dell'autore nel realizzare detto disegno o modello comunitario, il disegno o modello in parola non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore invocato. Peraltro, il Tribunale chiarisce la portata delle nozioni di «margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello», di «utilizzatore informato» e di «impressione generale». Con riguardo al margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello, il Tribunale dichiara che questo è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Per quanto concerne l'utilizzatore informato, il Tribunale precisa che si deve considerare che egli non è né produttore né venditore dei prodotti nei quali i disegni o modelli in questione sono destinati a essere incorporati o ai quali essi sono destinati a essere applicati, benché sia dotato di una particolare diligenza e disponga di una certa conoscenza del precedente stato dell'arte, vale a dire dell'insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello contestato o, eventualmente, alla data della priorità rivendicata. Infine, il Tribunale precisa che, nell'ambito dell'esame in concreto dell'impressione generale dei disegni o modelli in questione, si deve tener conto del margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato. Pertanto, nel caso in cui somiglianze tra i disegni o modelli in questione riguardino caratteristiche comuni, tali somiglianze saranno scarsamente rilevanti nell'impressione generale prodotta da detti disegni o modelli sull'utilizzatore informato. Di conseguenza, quanto più la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato.

Successivamente, nella sentenza 12 maggio 2010, causa T-148/08, *Beifa Group/UAMI — Schwan-Stabilo Schwanhäüßer (Strumenti di scrittura)* (non ancora pubblicata), il Tribunale fornisce precisazioni sull'interpretazione dell'art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento n. 6/2002, che dispone che il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso.

²⁵ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

A giudizio del Tribunale, siffatto articolo copre anche l'ipotesi di una somiglianza tra i segni e non soltanto quella di un'identità, cosicché la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto interpretando la disposizione nel senso che essa può essere invocata dal titolare di un segno distintivo per chiedere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario successivo, qualora, in tale disegno o modello, sia utilizzato un segno che presenti una somiglianza con il suo. Il Tribunale esamina inoltre la questione delle modalità di presentazione di una domanda di prova dell'utilizzo effettivo da parte della titolare di un disegno o modello comunitario colpito da una domanda di nullità, in assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel regolamento n. 6/2002. Il Tribunale osserva che siffatta domanda deve essere presentata espressamente e tempestivamente dinanzi all'UAMI. Per contro, una richiesta di prova dell'uso effettivo del segno anteriore invocata a sostegno di una domanda di nullità di un disegno o modello comunitario non può essere presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.

Infine, nella sentenza 22 giugno 2010, causa T-153/08, *Shenzhen Taiden/UAMI — Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione)* (non ancora pubblicata), il Tribunale precisa che, come emerge dal 14° «considerando» del regolamento n. 6/2002, per valutare se un disegno o modello possieda un carattere individuale, ai sensi dell'art. 6 dello stesso regolamento, occorre tenere conto della natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e, più in particolare, del comparto industriale cui appartiene. Inoltre, il Tribunale esplicita la nozione di «utilizzatore informato», sottolineando che la qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato, e che l'aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l'utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza. Tuttavia, questa circostanza non implica che l'utilizzatore informato sia in grado di distinguere, al di là dell'esperienza che ha accumulato a motivo dell'utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell'aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest'ultimo da quelli che sono arbitrari.

Ambiente

1. Sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

Il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, introdotto dalla direttiva 2003/87/CE²⁶, costituisce una fonte nuova e costante di contenzioso per il Tribunale dal 2007.

Quest'anno si ricorda la sentenza 2 marzo 2010, causa T-16/04, *Arcelor/Parlamento e Consiglio* (non ancora pubblicata). Nell'ambito di un ricorso volto al risarcimento di danni asseritamente causati alla ricorrente a seguito dell'adozione della detta direttiva, il Tribunale dichiara che il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale nell'esercizio delle competenze in materia ambientale, in forza degli artt. 174 CE e 175 CE. L'esercizio di siffatto potere discrezionale implica, da un lato, la necessità per tale legislatore di prevedere e valutare sviluppi ecologici, scientifici, tecnici ed economici di carattere complesso e incerto e, dall'altro, il bilanciamento e il contemperamento da parte del suddetto legislatore dei diversi obiettivi, principi ed interessi di cui all'art. 174 CE. Ciò

²⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

si traduce nella direttiva 2003/87 nella previsione di una serie di obiettivi primari e secondari parzialmente contraddittori.

Peraltro, il Tribunale ricorda che le istituzioni, al pari degli Stati membri, devono rispettare le libertà fondamentali, quale la libertà di stabilimento, preordinate al conseguimento di uno degli obiettivi essenziali dell'Unione, in particolare quello della realizzazione del mercato interno. Da ciò non deriva che il legislatore comunitario sia tenuto a disciplinare la materia di cui trattasi in modo tale che la normativa comunitaria, in particolare quando essa assume la forma di una direttiva, fornisca una soluzione esaustiva e definitiva a talune problematiche poste sotto il profilo della realizzazione del mercato interno, o che essa proceda ad un'armonizzazione completa delle normative nazionali al fine di eliminare qualsiasi concepibile ostacolo agli scambi intracomunitari. Quando tale legislatore è chiamato a ristrutturare o a creare un sistema complesso, come il sistema dello scambio di quote, esso può scegliere di ricorrere ad un approccio per tappe e procedere soltanto ad un'armonizzazione progressiva delle normative nazionali di cui trattasi.

Il Tribunale sottolinea che, in forza del principio di sussidiarietà, la normativa dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente non mira ad un'armonizzazione completa e gli Stati membri sono liberi di adottare misure di tutela rafforzate, che sono subordinate alle sole condizioni che esse siano compatibili con il trattato CE e siano notificate alla Commissione. Il solo fatto che il legislatore comunitario abbia lasciato aperta una questione particolare ricadente nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87 e in quello di una libertà fondamentale non consente di per sé di qualificare detta omissione come contraria alle norme del trattato. Inoltre, dal momento che l'attuazione della direttiva 2003/87 è soggetta al sindacato dei giudici nazionali, spetta a tali giudici sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale qualora essi incontrino difficoltà relativamente all'interpretazione o alla validità di tale direttiva.

Infine, la ricorrente faceva valere che la direttiva 2003/87 violava il principio di certezza del diritto per la mancanza di disposizioni disciplinanti la portata delle conseguenze finanziarie che possono discendere tanto dall'eventuale insufficienza di quote di emissioni rilasciate ad un impianto, quanto dal prezzo di tali quote, che è esclusivamente determinato dalle forze del mercato sorto a seguito della creazione del sistema dello scambio di quote. A questo riguardo, il Tribunale constata che una regolamentazione del prezzo delle quote potrebbe contrastare con l'obiettivo principale della direttiva 2003/87, ossia la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra mediante un sistema di scambio di quote efficiente, nell'ambito del quale il costo delle emissioni e degli investimenti realizzati ai fini della loro riduzione venga essenzialmente determinato dai meccanismi del mercato. In caso d'insufficienza di quote, i gestori sono spinti a ridurre o meno le loro emissioni di gas a effetto serra in base ad una decisione economica complessa adottata tra l'altro in funzione dei prezzi delle quote di emissioni disponibili sul mercato di scambio e dei costi di eventuali misure di riduzione delle emissioni che possono essere tese vuoi a diminuire la produzione, vuoi ad investire in mezzi di produzione più efficaci in termini di rendimento energetico. In un sistema di questo genere, l'aumento del costo delle emissioni non può essere preventivamente disciplinato dal legislatore, a pena di ridurre, se non addirittura annientare, gli incentivi economici che sono alla base del suo funzionamento e dunque di pregiudicare l'efficacia del sistema dello scambio di quote.

L'imprevedibilità dell'evoluzione del mercato di scambio costituisce un elemento inerente — e da esso inseparabile — al meccanismo economico che caratterizza il sistema dello scambio di quote soggetto alle regole classiche della domanda e dell'offerta e non può essere contrario al principio della certezza del diritto.

2. Trasporto aereo – Relazioni esterne

Nella sentenza 9 settembre 2010, causa T-319/05, *Svizzera/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale è stato investito di una controversia relativa all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo²⁷ e alle misure tedesche concernenti le operazioni di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo (Svizzera).

Data la prossimità della frontiera tedesca, la maggior parte dei voli che atterrano a Zurigo e la maggior parte dei decolli al mattino presto e in tarda serata devono utilizzare lo spazio aereo tedesco. Tra il 1984 e il 2001 l'utilizzazione di questo spazio aereo è stata oggetto di un accordo bilaterale, poi di trattative, tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania. Nel 2003, le autorità federali tedesche dell'aviazione adottavano una normativa nazionale in materia di traffico aereo che stabiliva misure volte, sostanzialmente, ad impedire, in condizioni meteorologiche normali, il sorvolo a bassa quota del territorio tedesco vicino alla frontiera svizzera tra le 21 e le 7 nei giorni feriali e tra le 20 e le 9 nei fine settimana e nei giorni festivi, al fine di ridurre le emissioni sonore a cui era esposta la popolazione locale.

Fondandosi sull'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [che applica, ai fini dell'accordo, il regolamento (CEE) n. 2408/92²⁸], la Confederazione svizzera ha depositato una denuncia presso la Commissione, chiedendo di prendere una decisione affinché la Repubblica federale di Germania cessi di applicare le norme introdotte dalla normativa nazionale. Di fronte al rigetto della sua denuncia, la Confederazione svizzera ha presentato ricorso avverso questa decisione, facendo valere, segnatamente, la violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo. Il Tribunale constata innanzitutto che la Commissione non ha commesso errori di diritto considerando che le disposizioni tedesche non impongono condizioni, né limitano o negano l'esercizio dei diritti di traffico. Infatti le disposizioni tedesche non implicano un qualsivoglia divieto di transito, pur se condizionato o parziale, nello spazio aereo tedesco dei voli in partenza ovvero a destinazione dell'aeroporto di Zurigo, ma si limitano ad una semplice modifica della traiettoria dei voli interessati, dopo il loro decollo o prima del loro atterraggio all'aeroporto di Zurigo.

Peraltro, con riguardo alla violazione del principio della parità di trattamento a svantaggio dei vettori aerei svizzeri che utilizzano l'aeroporto di Zurigo in quanto aeroporto perno, il Tribunale sottolinea che la constatazione che una misura produce lo stesso risultato di una discriminazione fondata sulla cittadinanza non è sufficiente per concludere che essa sia incompatibile con l'art. 3 dell'accordo in esame, e che occorre verificare se detta misura non sia giustificata da circostanze oggettive e se non sia proporzionata all'obiettivo perseguito. Orbene, la vicinanza a una zona a carattere turistico, e, sotto tale profilo, particolarmente sensibile alle emissioni sonore, costituisce una circostanza oggettiva la quale giustifica l'adozione di tali misure soltanto nei confronti dell'aeroporto di Zurigo. Inoltre, il Tribunale ritiene che le disposizioni tedesche sono proporzionate allo scopo che perseguono, vale a dire la riduzione delle emissioni sonore provenienti da aerei in una parte del territorio tedesco vicina alla Svizzera, nelle ore notturne e nei fine settimana, e che la Repubblica federale di Germania non aveva a disposizione altri mezzi per ottenere la riduzione delle emissioni sonore. Segnatamente, il rispetto di una soglia di rumore potrebbe essere molto

²⁷ Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999 a Lussemburgo (GU 2002, L 114, pag. 73).

²⁸ Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8).

difficile da controllare e la sua violazione potrebbe rivelarsi impossibile da sanzionare, contrariamente agli obblighi legati alla fissazione di altezze minime di volo.

Infine, nel quadro dell'esame dell'eventuale violazione della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo, il Tribunale sottolinea che l'obiettivo della riduzione delle emissioni sonore costituisce un aspetto specifico della tutela dell'ambiente, la quale figura tra i motivi imperativi d'interesse generale atte a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal trattato CE, tra cui, segnatamente, la libera prestazione dei servizi, e che le disposizioni sono proporzionate a siffatto obiettivo.

Politica estera e di sicurezza comune

Quest'anno il Tribunale ha pronunciato cinque sentenze relative a misure restrittive prese avverso persone nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Segnatamente, in due sentenze 9 e 30 settembre 2010 il Tribunale ha sviluppato la sua giurisprudenza, già considerevole, in materia di lotta al terrorismo.

In primo luogo, per quanto concerne la portata del controllo giurisdizionale operato sulle misure di congelamento di capitali adottate in esecuzione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010, causa T-85/09, *Kadi/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), trae le conseguenze della sentenza della Corte 3 settembre 2008, *Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione*²⁹, che aveva annullato la sentenza del Tribunale 21 settembre 2005, *Kadi/Consiglio e Commissione*³⁰. In tale sentenza, la Corte ha infirmato la posizione del Tribunale e ha dichiarato che il giudice dell'Unione ha piena competenza a controllare la legittimità delle misure adottate dalla Comunità che attuano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pronunciandosi sulla controversia, la Corte ha quindi annullato il regolamento che disponeva il congelamento dei capitali, considerando che esso era stato adottato in violazione dei diritti fondamentali dell'interessato, pur mantenendo i suoi effetti per un periodo non eccedente i tre mesi per consentire di porre rimedio alle violazioni constatate.

A seguito della sentenza della Corte, la Commissione informava il ricorrente della propria intenzione di mantenere la sua iscrizione nel regolamento (CE) n. 881/2002³¹, sulla base di una sintesi dei motivi stabiliti dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza per l'iscrizione del ricorrente sull'elenco delle persone alle quali si doveva applicare il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, e lo invitava a presentare le sue osservazioni a questo riguardo. Il 28 novembre 2008, la Commissione adottava un nuovo regolamento³², mantenendo il congelamento dei capitali del ricorrente.

Investito dal ricorrente di un ricorso volto all'annullamento di quest'ultimo regolamento, il Tribunale considera, alla luce della sentenza della Corte *Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione*, sopra citata, di essere tenuto a garantire nella fattispecie un controllo

²⁹ Cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Racc. pag. I-6351.

³⁰ Causa T-315/01, Racc. pag. II-3649.

³¹ Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9).

³² Regolamento (CE) n. 1190/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 322, pag. 25).

giurisdizionale completo e rigoroso della legittimità del regolamento, senza far beneficiare tale regolamento di una qualsivoglia immunità giurisdizionale per il fatto che esso mira ad attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo stesso deve valere, quanto meno, fin quando le procedure di riesame attuate dal comitato per le sanzioni non offrano manifestamente le garanzie di una tutela giurisdizionale effettiva. Tale controllo deve avere ad oggetto, indirettamente, le valutazioni di merito effettuate dal comitato per le sanzioni stesso, nonché gli elementi probatori a queste soggiacenti. Ciò è a maggior ragione giustificato per il fatto che tali misure incidono in maniera sensibile e duratura sui diritti fondamentali del ricorrente, che è soggetto, da quasi dieci anni, ad un regime che congela indefinitamente tutti i suoi capitali. A questo riguardo il Tribunale precisa che, sulla scala di una vita umana, dieci anni rappresentano una durata considerevole e la qualificazione delle misure in questione come aventi natura preventiva o repressiva, conservativa o di confisca, civile o penale, sembra ormai aperta.

Nel quadro di siffatto controllo completo, e adottando i criteri applicati dalla Corte europea per i diritti dell'uomo nella sentenza *A. e a./Regno Unito*³³, il Tribunale considera che i diritti della difesa del ricorrente sono stati «rispettati» solo in maniera puramente formale e apparente. La Commissione non ha debitamente considerato l'opinione espressa dall'interessato e non gli ha fornito il benché minimo accesso agli elementi di prova a suo carico, senza alcuna ponderazione dei suoi interessi rispetto alla necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni in questione. Pertanto, i pochi elementi di informazione e le vaghe allegazioni contenute nella sintesi dei motivi appaiono manifestamente insufficienti a consentire al ricorrente di smentire efficacemente le accuse mossegli.

Il Tribunale dichiara pertanto che il regolamento è stato adottato in violazione dei diritti della difesa. Inoltre, non avendo avuto il minimo accesso utile alle informazioni e agli elementi di prova assunti a suo carico, il ricorrente non aveva neppure potuto difendere i suoi diritti con riferimento a tali elementi in condizioni soddisfacenti dinanzi al giudice dell'Unione, cosicché doveva del pari rilevarsi una violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. Infine, il Tribunale constata che, data la portata generale e la durata effettiva delle misure di congelamento dei capitali, il regolamento costituiva parimenti una restrizione ingiustificata del diritto di proprietà.

In secondo luogo, per quanto concerne le decisioni nazionali che possono costituire il fondamento di una misura di congelamento di fondi adottata dal Consiglio, nella sentenza 9 settembre 2010, causa T-348/07, *Al-Aqsa/Consiglio* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha precisato le condizioni in cui una sentenza cautelare, pronunciata nel corso di un procedimento volto ad ottenere, in via provvisoria, la sospensione di una misura nazionale di congelamento dei capitali (*Sanctieregeling*), costituisce effettivamente una «decisione» adottata da un'autorità competente, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931/PESC³⁴ e dell'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001³⁵.

Al riguardo, il Tribunale osserva che la sentenza cautelare, al pari della *Sanctieregeling*, non rappresenta in senso proprio una decisione di «apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico» e non implica una «condanna» della ricorrente, nel significato strettamente penalistico del termine. Tuttavia, in considerazione del suo contenuto, della sua portata e del suo contesto, la sentenza cautelare, considerata unitamente alla *Sanctieregeling*, costituisce effettivamente una

³³ Sentenza 19 febbraio 2009 (non ancora pubblicata nel *Recueil des arrêts e décisions*).

³⁴ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 93).

³⁵ Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

«decisione» assunta da un'autorità competente, ai sensi delle citate disposizioni della posizione comune 2001/931 e del regolamento n. 2580/2001, che non richiedono che la «decisione» nazionale si inserisca nell'ambito di un procedimento penale *stricto sensu*.

Peraltro, una decisione nazionale di «apertura di indagini o di azioni penali», per poter essere validamente invocata dal Consiglio, deve iscriversi nell'ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto direttamente e principalmente l'applicazione all'interessato di una misura di tipo preventivo o repressivo, a titolo della lotta al terrorismo. Contrariamente alla decisione di un'autorità giudiziaria nazionale che si pronunci solamente a titolo accessorio e incidentale sulla possibile implicazione dell'interessato in un'attività siffatta, il Tribunale considera che la sentenza cautelare fatta valere nella fattispecie dal Consiglio si iscrive in maniera sufficientemente diretta nell'ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto principalmente l'applicazione all'interessato di una misura di sanzione economica, vale a dire il congelamento dei suoi capitali effettuato dalla stessa *Sanctieregeling* in seguito alla sua implicazione in un'attività terroristica.

Si poneva tuttavia anche la questione se la sentenza cautelare in esame potesse ancora fondare la decisione del Consiglio, atteso che la *Sanctieregeling* era stata abrogata dalle autorità nazionali successivamente al rigetto della domanda di provvedimento cautelare. Il Tribunale considera che così non era. Con detta sentenza, infatti, il giudice cautelare aveva semplicemente rifiutato di sospendere, a titolo provvisorio, gli effetti della *Sanctieregeling*. Orbene, quest'ultima aveva definitivamente cessato di produrre qualsivoglia effetto giuridico a seguito della sua abrogazione. Ciò doveva necessariamente valere, di conseguenza, anche per gli effetti giuridici connessi alla sentenza cautelare, tanto più che essa recava una valutazione meramente provvisoria, priva di incidenza sulla decisione di merito al termine del processo. Non sarebbe peraltro compatibile con l'economia generale del regolamento n. 2580/2001, caratterizzata dalla preponderanza che deve essere attribuita agli elementi del procedimento nazionale nell'ambito della valutazione del Consiglio, che la *Sanctieregeling*, la quale non produce più alcun effetto nell'ordinamento giuridico olandese, continui a produrne indirettamente e indefinitamente, per il tramite della sentenza cautelare, nell'ordinamento giuridico comunitario. Il Consiglio ha dunque travalicato i limiti del proprio potere discrezionale mantenendo indefinitamente la ricorrente nell'elenco controverso, in occasione del riesame periodico della sua situazione, per la sola ragione che la decisione del giudice cautelare non era rimessa in discussione, nell'ordinamento giurisdizionale olandese, dal giudice cautelare d'appello ovvero dal giudice di merito, sebbene fosse stata nel frattempo abrogata dal suo autore la decisione amministrativa dei cui effetti si era chiesta la sospensione a tale giudice.

Accesso ai documenti delle istituzioni

La procedura di accesso ai documenti della Commissione, disciplinata segnatamente dagli artt. 6-8 del regolamento n. 1049/2001, si svolge in due fasi. In un primo momento, il richiedente deve rivolgere alla Commissione una domanda iniziale di accesso ai documenti. In un secondo momento, in caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può presentare una domanda di conferma presso il segretario generale della Commissione. Solo la misura adottata dal segretario generale può produrre effetti giuridici tali da incidere sugli interessi del richiedente e, pertanto, formare oggetto di un ricorso di annullamento.

Nella sentenza 19 gennaio 2010, cause riunite T-355/04 e T-446/04, *Co-Frutta/Commissione* (Racc. pag. II-1)³⁶, il Tribunale ha dovuto descrivere le conseguenze della scadenza del termine di quindici

³⁶ V. anche la sentenza del Tribunale 10 dicembre 2010, cause riunite da T-494/08 a T-500/08 e T-509/08, *Ryanair/Commissione*, non ancora pubblicata.

giorni lavorativi prorogabile entro il quale l'istituzione deve rispondere alla domanda di conferma. Secondo il Tribunale siffatto termine, previsto all'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, è perentorio. Tuttavia, la scadenza di tale termine non ha l'effetto di privare l'istituzione del potere di adottare una decisione. Infatti, nessun principio giuridico fa perdere all'amministrazione la sua competenza a rispondere a una domanda, anche al di fuori dei termini impartiti a tal fine. Il meccanismo di una decisione implicita di rigetto è stato introdotto per ovviare al rischio che l'amministrazione scelga di non rispondere ad una domanda di accesso a documenti e sfugga a qualsiasi controllo giurisdizionale, e non per rendere illegale qualsiasi decisione tardiva. Al contrario, l'amministrazione ha, in linea di principio, l'obbligo di fornire, anche tardivamente, una risposta motivata a qualsiasi domanda di un amministrato. Una soluzione siffatta è conforme alla funzione del meccanismo della decisione implicita di rigetto, che consiste nel permettere agli amministrati di impugnarne l'inerzia dell'amministrazione per ottenere da quest'ultima una risposta motivata.

Allo stesso modo, l'istituzione investita di una domanda di accesso ad un documento proveniente da uno Stato membro e quest'ultimo devono, dal momento in cui tale domanda è stata notificata dall'istituzione allo Stato membro, avviare senza indugio un dialogo leale sull'eventuale applicazione delle eccezioni previste dall'art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001. In tale occasione, essi devono prestare particolare attenzione alla necessità di consentire all'istituzione di esprimersi nei termini entro i quali gli artt. 7 e 8 del regolamento le impongono di pronunciarsi sulla domanda di accesso. Tuttavia, il superamento dei termini previsti dall'art. 8 del regolamento n. 1049/2001 non comporta automaticamente l'annullamento della decisione adottata oltre il termine. Infatti, l'annullamento di una decisione a causa del solo superamento dei termini previsti dal regolamento n. 1049/2001 avrebbe l'unico effetto di riaprire il procedimento amministrativo di accesso ai documenti. In ogni caso, il risarcimento di un eventuale danno derivante dal ritardo nella risposta fornita dalla Commissione può essere chiesto attraverso un ricorso per risarcimento danni.

Peraltro, nella sentenza 10 dicembre 2010, cause riunite T-494/08- T-500/08 e T-509/08, *Ryanair/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha tratto le conseguenze della sentenza della Corte 29 giugno 2010, *Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau*³⁷.

Il Tribunale ha dunque ricordato che, ai sensi di detta sentenza, nell'interpretare l'eccezione prevista all'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (vertente sulla protezione degli obiettivi delle attività di indagine), si deve tener conto della circostanza che gli interessati diversi dallo Stato membro coinvolto nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato non hanno il diritto di consultare i documenti del fascicolo amministrativo della Commissione e, pertanto, di riconoscere l'esistenza di una presunzione generale in base alla quale la divulgazione dei documenti del fascicolo amministrativo pregiudicherebbe, in linea di principio, la tutela degli obiettivi delle attività di indagine.

Così, la Commissione, in forza dell'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, può negare l'accesso a tutti i documenti afferenti al procedimento di controllo degli aiuti di Stato, e ciò senza procedere previamente ad un esame specifico e concreto di tali documenti. Questa presunzione generale non esclude il diritto per i detti interessati di dimostrare che un dato documento di cui viene chiesta la divulgazione non rientra nella detta presunzione o che sussiste un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento in questione ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001.

³⁷ Causa C-139/07 P, non ancora pubblicata.

Nella fattispecie, non avendo la ricorrente addotto alcun argomento che dimostri che i documenti in causa non sono coperti dalla presunzione generale, il Tribunale respinge il ricorso.

Una problematica analoga è stata affrontata dal Tribunale nella sentenza 9 giugno 2010, causa T-237/05, *Éditions Jacob/Commissione* (non ancora pubblicata). Tuttavia, nella fattispecie, i documenti con riferimento ai quali si chiedeva l'accesso concernevano un procedimento relativo ad un'operazione di concentrazione di imprese già concluso alla data della presentazione della domanda di accesso. In questo contesto, il Tribunale dichiara che l'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi dell'attività ispettive, di indagine e di revisione contabile è applicabile solo se la divulgazione dei documenti di cui trattasi rischi di mettere in pericolo il completamento di tali attività. Certamente, i diversi atti adottati in occasione dell'indagine possono continuare a beneficiare di tale eccezione finché proseguono le attività di indagine o ispettive, anche se l'indagine o l'ispezione particolare che ha dato luogo al rapporto con riferimento al quale si chiede l'accesso è terminata. Tuttavia, ammettere, come pretendeva la Commissione, che i documenti richiesti nella fattispecie siano sempre coperti dalla detta eccezione, fintantoché le decisioni che concludono il procedimento non siano definitive, cioè fintantoché il Tribunale e se del caso la Corte non abbiano respinto i ricorsi proposti contro di esse o, in caso di annullamento, fintantoché una o più nuove decisioni non saranno state adottate dalla Commissione, equivarrebbe ad assoggettare l'accesso a tali documenti ad un evento aleatorio, futuro ed eventualmente lontano. Da quanto precede risulta che i documenti non rientravano più, all'atto dell'adozione della decisione di diniego di accesso, nell'ambito di applicazione dell'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine. Anche ammesso che detti documenti rientrassero nell'ambito di applicazione di questa eccezione, in ogni caso dalla motivazione della decisione impugnata non risultava in alcun modo che la Commissione avesse operato un esame concreto e specifico dei documenti richiesti.

Il Tribunale precisa inoltre che l'obbligo del segreto d'ufficio, di cui all'art. 17 del regolamento n. 139/2004 e all'art. 287 CE, non riveste una portata tale da poter giustificare un diniego generale ed astratto di accesso ai documenti trasmessi nell'ambito della notifica di una concentrazione. La valutazione del carattere riservato di un'informazione necessita una ponderazione tra, da un lato, gli interessi legittimi che ostano alla sua divulgazione e, dall'altro lato, l'interesse generale che vuole che le attività delle istituzioni comunitarie si svolgano nel modo più trasparente possibile. Procedendo all'esame concreto e specifico dei documenti richiesti, la Commissione è pertanto in grado di assicurare l'effetto utile delle disposizioni applicabili in materia di concentrazione, in piena coerenza con il regolamento n. 1049/2001. Il Tribunale aggiunge, segnatamente, che, in materia di concentrazioni, la corrispondenza tra la Commissione e le parti interessate non può essere considerata manifestamente coperta dall'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali e che la Commissione è tenuta ad assicurarsene mediante un esame concreto ed effettivo di ciascun documento.

Statuto dei membri del Parlamento europeo

1. Privilegi e immunità

La causa *Gollnisch/Parlamento* (sentenza 19 marzo 2010, causa T-42/06, non ancora pubblicata) ha origine in talune affermazioni formulate dal sig. Gollnisch, allora membro del Parlamento europeo, in occasione di una conferenza stampa, che potevano costituire reato. A seguito dell'apertura, in Francia, di un'indagine di polizia per la messa in discussione di crimini contro l'umanità e della domanda del sig. Romagnoli, un altro membro del Parlamento europeo, il presidente adiva la commissione giuridica chiedendo la difesa dell'immunità parlamentare del ricorrente, ai sensi

dell'art. 6, n. 3, del regolamento interno del Parlamento³⁸. A seguito dell'esame di questa domanda, e su proposta in questo senso della detta commissione, il Parlamento respingeva la domanda di immunità con decisione 13 dicembre 2005, in forza del fatto che, in virtù dell'art. 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee³⁹, l'immunità dei membri del Parlamento europeo concerne le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, cosa che non era avvenuta nella fattispecie in esame.

Investito di una domanda di risarcimento del pregiudizio subito dal sig. Gollnisch a causa di questa decisione, il Tribunale ha dichiarato che, se è pur vero che i privilegi e le immunità riconosciuti dal protocollo assumono carattere funzionale in quanto mirano ad evitare ostacoli al funzionamento e all'indipendenza delle Comunità, resta il fatto che il protocollo attribuisce alle persone alle quali si riferisce un diritto soggettivo di cui è assicurata la tutela mediante il sistema dei mezzi di ricorso previsto dal trattato.

Peraltro, facendo riferimento all'art. 10, n. 1, lett. a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità, il sig. Romagnoli aveva indicato che l'immunità di cui beneficiava il sig. Gollnisch era quella prevista dalle disposizioni della Costituzione francese, che prevede che l'Assemblea di cui il parlamentare fa parte possa esigere la sospensione del procedimento penale. Infatti, ai sensi di questo articolo del protocollo sui privilegi e sulle immunità, per la durata delle sessioni del Parlamento, i membri di esso beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese. Ne deriva che quella che era stata presentata al Parlamento era una domanda di sospensione del procedimento giudiziario in corso nei confronti del sig. Gollnisch in Francia, e non una domanda di difesa dell'immunità, fondata sull'art. 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità. Orbene, se il Parlamento gode di un ampio potere discrezionale in ordine all'orientamento da attribuire ad una decisione assunta a seguito di una domanda come quella presentata nel caso di specie, resta il fatto che la questione se adottare siffatta decisione sul fondamento dell'art. 9 o su quello dell'art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo non rientrava nella discrezionalità del Parlamento. Il Tribunale constata in tal senso che il Parlamento non ha adottato alcuna decisione in merito all'eventuale sospensione del procedimento penale, mentre l'art. 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità rinvia ai vari diritti nazionali per determinare l'ampiezza e la portata dell'immunità di cui godono i deputati sul loro territorio nazionale, e l'art. 26, n. 3, della Costituzione francese prevede una sospensione del procedimento penale durante il mandato parlamentare. Nella fattispecie, il ricorrente poteva pertanto invocare, nel quadro del suo ricorso per risarcimento danni, l'illegittimità del rifiuto del Parlamento di pronunciarsi in forza dell'art. 10, n. 1, lett. a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità.

La domanda di risarcimento per il pregiudizio risultante dalla lesione dell'onorabilità è tuttavia respinta sul fondamento della mancanza di nesso di causalità diretto tra siffatto pregiudizio e l'illegittimità constatata. Infatti, tenuto conto dell'ampio margine di discrezionalità del Parlamento, se quest'ultimo si fosse basato sull'art. 10, primo comma, lett. a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità, esso avrebbe potuto validamente adottare sia una decisione di chiedere la sospensione del procedimento giudiziario, sia una decisione di non chiederla. L'illegittimità che vizia la decisione impugnata non può dunque costituire la causa diretta e determinante del danno all'onorabilità lamentato dal ricorrente.

³⁸ GU 2005, L 44, pag. 1.

³⁹ Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965 (GU 1967, 152, pag. 13).

2. Spese ed indennità

Nella causa *Martin/Parlamento* (sentenza 16 dicembre 2010, causa T-276/07, non ancora pubblicata), il Tribunale è stato investito di una domanda di annullamento di una decisione del segretario generale del Parlamento, con cui questi dichiarava ingiustificato il pagamento al sig. Martin, membro del Parlamento, di una somma di 163 381,54 euro a titolo di indennità di assistenza parlamentare, informandolo che avrebbe proceduto al suo recupero.

Per salvaguardare la trasparenza, il Parlamento ha adottato la regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo (FID), il cui articolo 14 prevede che i membri del Parlamento presentano una domanda di attribuzione dell'indennità di assistenza parlamentare, contenente, segnatamente, il nome, l'indirizzo, la cittadinanza, il paese, il luogo e la data di nascita dell'assistente, nonché la firma di quest'ultimo a conferma dell'esattezza di dette informazioni. Il Tribunale constata che le esigenze di trasparenza si sono rafforzate nel corso del tempo, segnatamente con l'obbligo di corredare la domanda di una copia di un contratto concluso tra il membro del Parlamento e il suo assistente, nonché di comunicare ogni modifica intervenuta che concerne la domanda di attribuzione dell'indennità. Del pari, il Tribunale osserva che ogni membro del Parlamento, dopo l'assunzione delle funzioni, riceve una copia della regolamentazione FID e ne accusa ricevuta per iscritto. Infine, il membro del Parlamento assume l'impegno formale di pagare l'indennità di assistenza parlamentare all'assistente, designato nominativamente, fin dall'inizio delle sue attività, mentre l'elenco degli assistenti parlamentari dichiarati è inoltre accessibile al pubblico.

Dall'insieme di questi elementi, il Tribunale desume che le condizioni dell'art. 14 della regolamentazione FID, segnatamente per quanto concerne le indicazioni che deve contenere la domanda di attribuzione fatta dal membro del Parlamento sull'assistente o sugli assistenti che impiega, hanno carattere sostanziale. Nella fattispecie, il Tribunale osserva che il ricorrente non ha dichiarato al Parlamento taluni destinatari finali dei pagamenti e che il Parlamento non ha ricevuto alcuna notifica della risoluzione di alcuni contratti. Inoltre, il ricorrente, da una parte, non ha rimborsato i fondi inutilizzati alla fine dell'anno e, dall'altra, ha utilizzato i fondi versati per alcuni assistenti al fine di remunerare persone diverse. Nella fattispecie, il ricorrente ha violato la regolamentazione FID e non poteva dunque invocare, nell'ambito del suo ricorso di annullamento, un diritto incondizionato ad utilizzare i fondi percepiti.

Peraltro, il Tribunale sottolinea che l'art. 71, n. 3, del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002⁴⁰ impone al Parlamento un obbligo incondizionato di recuperare gli importi indebitamente pagati. Siffatto obbligo incombe anche al segretario generale, in virtù dell'art. 27, n. 3, della regolamentazione FID.

II. Contenzioso in materia di risarcimento dei danni

1. Qualificazione della natura contrattuale o extracontrattuale della controversia

Nella sentenza 16 dicembre 2010, causa T-19/07, *Systran e Systran Luxembourg/Commissione* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha ricordato che la sua competenza a conoscere di un'azione di risarcimento danni è diversa a seconda della natura contrattuale o extracontrattuale della

⁴⁰ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

responsabilità chiamata in causa. Pertanto, in materia di responsabilità contrattuale, è solo in presenza di una clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 238 CE, che il Tribunale è competente. In mancanza di siffatta clausola, il Tribunale non può, in forza dell'art. 253 CE, pronunciarsi in realtà su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale. In caso contrario, il Tribunale estenderebbe la sua competenza oltre le controversie che gli sono tassativamente riservate dall'art. 240 CE, posto che detta disposizione riserva ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a pronunciarsi sulle controversie di cui la Comunità è parte. Per contro, in materia di responsabilità extracontrattuale, la Corte è competente senza che sia necessario che le parti della controversia abbiano manifestato il loro accordo in via preliminare. La competenza della Corte deriva, infatti, direttamente dall'art. 235 CE e dell'art. 288, secondo paragrafo, CE.

Al fine di stabilire la sua competenza, in virtù dell'art. 235 CE, il Tribunale deve esaminare, alla luce dei vari elementi rilevanti del fascicolo, se la domanda di risarcimento danni presentata dalle ricorrenti si fonda in maniera oggettiva e globale su obbligazioni di origine contrattuale o extracontrattuale. Siffatti elementi possono essere desunti, segnatamente, dall'esame delle allegazioni delle parti, dal fatto generatore del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e dal contenuto delle disposizioni contrattuali o extracontrattuali invocate per risolvere la questione controversa. In questo quadro, la competenza del Tribunale in materia contrattuale deroga al diritto comune e deve pertanto essere interpretata restrittivamente, cosicché il Tribunale può essere investito soltanto di domande che derivano dal contratto o che hanno un collegamento diretto con le obbligazioni che ne derivano.

Pertanto, nella fattispecie, il Tribunale deve esaminare il contenuto di diversi contratti conclusi tra il gruppo Systran e la Commissione. Siffatta valutazione rientra nell'esame della competenza, la cui mancanza costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico e non può avere l'effetto di modificare la natura della controversia attribuendole natura contrattuale.

Esaminando in modo approfondito gli argomenti presentati dalle parti, il Tribunale conclude che la controversia in causa è di natura extracontrattuale. Si tratta infatti di valutare il carattere asseritamente illecito e dannoso della divulgazione ad opera della Commissione ad un terzo di informazioni protette da un diritto di proprietà o da know-how senza l'autorizzazione espressa del loro titolare alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri applicabili in materia, e non di disposizioni contrattuali.

2. Nesso di causalità

Nella sentenza 20 gennaio 2010, cause riunite T-252/07, T-271/07 e T-272/07, *Sungro e a./Consiglio e Commissione* (Racc. pag. II-55), il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalle ricorrenti, volto ad ottenere il risarcimento del danno che sarebbe stato loro causato da un regime di aiuto di Stato al settore del cotone, annullato con sentenza della Corte 7 settembre 2006, causa C-310/04, *Spagna/Consiglio* (Racc. pag. I-7285). Esso si è fondato, al riguardo, sulla considerazione secondo la quale, al fine di determinare il pregiudizio addebitabile ad un'azione illecita di un'istituzione comunitaria, occorre prendere in considerazione gli effetti della violazione che ha fatto sorgere la responsabilità e non quelli dell'atto nel quale essa si inserisce, nei limiti in cui l'istituzione potesse o dovesse adottare un atto avente lo stesso effetto senza violare la norma di diritto. In altri termini, l'analisi del nesso di causalità non può partire dalla premessa inesatta secondo la quale, in assenza di comportamento illecito, l'istituzione si sarebbe astenuta dall'agire o avrebbe adottato un atto contrario, — cosa che potrebbe anch'essa costituire un comportamento illegittimo — ma deve procedere comparando la situazione prodotta, per il terzo interessato, dall'azione illecita e la situazione che sarebbe per esso risultata da un comportamento dell'istituzione rispettoso della norma di diritto.

3. Violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli

Per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione, il ricorrente deve dimostrare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli⁴¹.

Nell'ambito di una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati alla ricorrente da una decisione della Commissione di revocare, in forza dell'art. 15bis della seconda direttiva 75/319/CEE⁴², le autorizzazioni di immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti amfepramone, il Tribunale, nella sentenza 3 marzo 2010, causa T-429/05, *Artegodan/Commissione* (non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), ha ricordato che il presupposto di una violazione sufficientemente qualificata è diretto ad evitare che il rischio di dover risarcire i danni addotti dalle imprese interessate ostacoli la capacità dell'istituzione interessata di esercitare le sue funzioni d'interesse generale.

Esso ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui l'istituzione interessata non disponga che di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, non esiste alcun nesso automatico tra la mancanza di potere discrezionale dell'istituzione interessata e la qualificazione dell'infrazione come violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario. La portata del potere discrezionale dell'amministrazione interessata — quantunque presenti un carattere determinante — non costituisce un criterio esclusivo. Spetta infatti al giudice comunitario prendere in considerazione la complessità della situazione da disciplinare, le difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l'inescusabilità dell'errore commesso. Ne deriva che soltanto la constatazione di un'irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un'amministrazione normalmente prudente e diligente consente il sorgere della responsabilità dell'Unione.

Nella fattispecie, il Tribunale ha osservato che, nell'ambito dell'applicazione della direttiva 65/65/CEE⁴³, l'autorità competente ad adottare una decisione di revoca o di sospensione di un'autorizzazione di immissione in commercio è vincolata a rispettare il principio generale della preminenza della tutela della salute, attuato nelle disposizioni sostanziali della detta direttiva. Tale principio le impone, in primo luogo, che siano prese in considerazione esclusivamente le esigenze di tutela della salute, in secondo luogo, la nuova valutazione del rapporto rischi/benefici di un medicinale quando nuovi dati suscitino dubbi sulla sua efficacia o la sua sicurezza e, in terzo luogo, l'attuazione del regime di prova conformemente al principio di precauzione. Nella fattispecie, la ricorrente non poteva dunque invocare, nell'ambito della sua domanda di risarcimento, la violazione dell'art. 11 della direttiva 65/65. Infatti, le difficoltà legate all'interpretazione sistematica delle condizioni di revoca o di sospensione di un'autorizzazione di immissione in commercio, alla luce di tutto il sistema comunitario di autorizzazione preventiva dei medicinali, potevano ragionevolmente spiegare, in mancanza di precedenti, l'errore di diritto commesso dalla Commissione. Inoltre, il Tribunale sottolinea che, non essendo stata messa in evidenza, negli orientamenti applicabili, l'evoluzione del criterio scientifico determinante

⁴¹ Sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, *Bergaderm e Goupil/Commissione*, Racc. pag. I-5291, punti 42 e 43.

⁴² Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 147, pag. 13).

⁴³ Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 1965, 22, pag. 369).

quanto all'autorizzazione di immissione in commercio dei medicinali ad uso umano contenenti amfepramone, la Commissione ha dovuto emettere la sua decisione sulla base di un complesso esame delle relazioni scientifiche preparatorie successive elaborate nell'ambito della procedura di analisi conclusasi con il parere definitivo relativo all'amfepramone, nonché degli orientamenti richiamati in tale parere definitivo. In tale contesto, il Tribunale ha considerato che la violazione del diritto comunitario non era sufficientemente qualificata.

Si osservi anche che, con riguardo alla condizione secondo la quale la violazione invocata deve concernere una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, il Tribunale ha dichiarato che le disposizioni pertinenti della direttiva 75/319 che definiscono i rispettivi settori di competenza della Commissione e degli Stati membri non sono preordinate a conferire diritti ai singoli. Infatti, tali disposizioni sono dirette specificamente ad organizzare la ripartizione delle competenze fra le autorità nazionali e la Commissione per quanto attiene alla procedura di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni nazionali di immissione in commercio. Nella fattispecie, la ricorrente non poteva dunque far valere, nell'ambito della sua domanda di risarcimento, la circostanza che la decisione della Commissione era priva di ogni fondamento giuridico a causa dell'incompetenza della Comunità e che essa avesse ottenuto, proprio per tale ragione, il suo annullamento.

4. Violazione dei diritti d'autore e del know-how

La sentenza *Systran e Systran Luxembourg/Commissione*, sopra citata, attesta gli innovativi sviluppi concernenti il contenzioso sul risarcimento danni e il rispetto dei diritti d'autore e del know-how, e risolve una controversia complessa tra la società Systran e la Commissione, originata da un bando di gara relativo al mantenimento e potenziamento linguistico del servizio di traduzione automatica della Commissione.

Tra il 22 dicembre 1997 e il 15 marzo 2002, la società Systran Luxembourg ha adeguato, con la denominazione EC-Systran Unix, il suo software di traduzione automatica Systran-Unix alle necessità specifiche della Commissione in materia. Il 4 ottobre 2003, la Commissione pubblicava un bando di gara per l'appalto relativo al mantenimento e potenziamento linguistico del suo sistema di traduzione automatica. Le prestazioni affidate all'aggiudicatario di tale appalto concernevano, segnatamente i «miglioramenti, adattamenti e aggiunte a routine linguistiche», i «miglioramenti specifici dei programmi di analisi, di trasferimento e di sintesi» e gli «aggiornamenti del sistema» previsti dal bando di gara.

A seguito di tale bando di gara, la Systran — società controllante della Systran Luxembourg — prendeva contatto con la Commissione, facendo presente che i lavori in questione potevano pregiudicare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Dopo diversi contatti tra la Systran e la Commissione, quest'ultima ha ritenuto che la Systran non avesse prodotto «documenti probatori» idonei a dimostrare i diritti che questa società poteva rivendicare sul suo sistema di traduzione automatica EC-Systran Unix. La Commissione ha dunque considerato che il gruppo Systran non aveva il diritto di opporsi ai lavori realizzati dalla società vincitrice della gara ed ha pertanto aggiudicato l'appalto oggetto del bando di gara.

Ritenendo che la Commissione avesse divulgato illecitamente il suo know-how ad un terzo e che essa avesse commesso un atto di contraffazione in occasione della realizzazione, ad opera dell'aggiudicatario dell'appalto, di sviluppi non autorizzati della versione EC-Systran Unix, la Systran e la Systran Luxembourg presentavano un'azione di risarcimento danni contro la Commissione. A questo riguardo, il Tribunale ha considerato che, arrogandosi il diritto di realizzare lavori comportanti una modifica degli elementi relativi alla versione Systran-Unix del software

Systran, senza aver ottenuto previamente l'autorizzazione dal gruppo Systran, la Commissione ha commesso un illecito, violando i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri applicabili in materia di diritti d'autore e del know-how. Questo illecito, che costituisce una violazione sufficientemente qualificata dei diritti d'autore e di know-how detenuti dal gruppo Systran sulla versione Systran-Unix del software Systran, è atto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

Stabilito l'illecito della Commissione, il Tribunale constata che i pregiudizi invocati, ovvero, in sintesi, un danno commerciale risultante dalla perdita di potenziali clienti e la complicazione delle discussioni con gli attuali clienti della Systran, nonché un danno finanziario risultante dalla perdita della sua attrattiva economica per gli investitori e dal deprezzamento dei suoi attivi immateriali, risultano direttamente dalla violazione, da parte della Commissione, dei diritti d'autore e del know-how della Systran.

Il Tribunale stabilisce il risarcimento del danno subito dalla società Systran nell'importo di 12 001 000 euro, compreso l'ammontare dei canoni che sarebbero stati dovuti se la Commissione avesse domandato l'autorizzazione ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale della Systran per realizzare i lavori elencati nel bando di gara, l'impatto che il comportamento della Commissione può aver avuto sul fatturato realizzato dalla Systran e il risarcimento del danno morale. Si noti altresì che, in via eccezionale, il Tribunale ha precisato che anche la diffusione di un comunicato stampa permetteva di riparare in natura il danno morale costituito dal pregiudizio alla reputazione della Systran causato dal comportamento illecito della Commissione.

III. Impugnazioni

Nel 2010 sono state proposte 24 impugnazioni contro decisioni del Tribunale della funzione pubblica e 37 cause sono state definite dalla sezione delle impugnazioni del Tribunale. Due di esse meritano un'attenzione particolare.

In primo luogo, nella sentenza 8 luglio 2010, causa T-160/08 P, *Commissione/Putterie-De-Beukelaer* (non ancora pubblicata) il Tribunale ha ricordato, da una parte, che l'incompetenza dell'autore di un atto recante pregiudizio costituisce un motivo di ordine pubblico, che spetta al giudice dell'Unione esaminare, se necessario, d'ufficio, e, dall'altra, che l'inosservanza delle norme di procedura relative all'adozione di un atto recante pregiudizio costituisce una violazione delle forme sostanziali che può essere esaminata dal giudice dell'Unione anche d'ufficio. Pertanto, il rifiuto di esaminare un ricorso interno, previsto dalle norme di procedura applicabili all'adozione di un atto recante pregiudizio, costituisce una violazione delle forme sostanziali e può, quindi, essere rilevato d'ufficio dal Tribunale della funzione pubblica.

In secondo luogo, occorre sottolineare che, per la prima volta, il Tribunale è stato investito di un rinvio della Corte a seguito del riesame di una sentenza pronunciata su impugnazione. Nella sentenza 8 luglio 2010, causa T-12/08 P-RENV-RX, *M/EMA* (non ancora pubblicata), il Tribunale ha considerato che il giudice dell'impugnazione può, a talune condizioni, statuire sul merito di un ricorso benché il procedimento in primo grado si sia limitato ad un'eccezione d'irricevibilità che sia stata accolta dal giudice di tale grado di giudizio. Ciò può verificarsi, per un verso, qualora l'annullamento della sentenza o dell'ordinanza impugnata implichi necessariamente una certa soluzione quanto al merito del ricorso in questione, o, per altro verso, qualora l'esame del merito del ricorso d'annullamento si basi su argomenti scambiati dalle parti nell'ambito dell'impugnazione a seguito di un ragionamento del giudice di primo grado. Se non sussistono siffatte circostanze particolari, la causa non è matura per la decisione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della

Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'art. 13, n. 1, dell'allegato del detto Statuto. Pertanto il giudice del rinvio non può far altro che rinviare la causa dinanzi al giudice di primo grado, affinché quest'ultimo statuisca sulle conclusioni vertenti sul merito del ricorso. Il Tribunale ha dunque rinviato a sua volta la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

IV. Procedimenti sommari

Quest'anno al presidente del Tribunale sono state presentate 41 domande di provvedimenti provvisori, con un notevole aumento rispetto al numero di domande proposte (24) nel 2009. Nel 2010 il giudice del procedimento sommario ha concluso 38 cause, contro 20 nel 2009.

Nelle ordinanze 15 gennaio e 25 novembre 2010, cause riunite T-95/09 R II e T-95/09 R III, *United Phosphorus/Commissione* (non pubblicate), il presidente del Tribunale ha accolto due domande di proroga del provvedimento di sospensione dell'esecuzione di una decisione che vietava l'immissione in commercio di un principio attivo fitosanitario. Con ordinanza 28 aprile 2009, causa T-95/09 R, *United Phosphorus/Commissione* (non pubblicata), il presidente del Tribunale aveva già riconosciuto l'urgenza, considerando come determinante il fatto che, a seguito dell'adozione di detta decisione, la ricorrente aveva avviato una procedura amministrativa accelerata di valutazione, di nuova creazione, nell'ambito della quale le sue opportunità di successo sembravano essere maggiori rispetto a quanto non fossero nel quadro della procedura definita con la decisione di divieto, e che siffatta procedura accelerata poteva essere conclusa solo qualche mese dopo la data imposta per il ritiro dal mercato del principio attivo in causa. Egli ne aveva concluso che sarebbe stato illogico permettere che fosse vietata l'immissione in commercio di una sostanza di cui non era improbabile che la commercializzazione sarebbe stata autorizzata solamente qualche mese più tardi. Di conseguenza, dopo aver riconosciuto l'esistenza di un *fumus boni iuris* e aver stimato che il bilanciamento degli interessi andava a favore della ricorrente, il presidente del Tribunale aveva disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione di divieto sino al 7 maggio 2010.

Successivamente, con ordinanza 15 gennaio 2010, la ricorrente ha ottenuto la proroga, sino al 30 novembre 2010, della sospensione accordata, poiché era emerso che la procedura accelerata non si sarebbe conclusa prima del 7 maggio 2010 e che gli elementi che giustificavano la concessione iniziale della sospensione dell'esecuzione rimanevano invariati. All'inizio del mese di novembre 2010, la ricorrente presentava una nuova domanda di proroga, fondandosi sul fatto che la procedura accelerata di valutazione avrebbe avuto un esito per essa positivo. Infatti la Commissione aveva avviato il processo di autorizzazione della sostanza in causa, e una direttiva contenente siffatta autorizzazione sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 2011. In questo contesto, il presidente del Tribunale, con ordinanza 25 novembre 2010, ha prorogato sino al 31 dicembre 2011 la sospensione della decisione di divieto, nei limiti in cui questa rifiutava l'autorizzazione del principio attivo in causa. Con riguardo ai prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza, egli ha ricordato che la decisione di divieto imponeva agli Stati membri di revocare le autorizzazioni di siffatti prodotti e che la sospensione concessa con le ordinanze precedenti verteva anch'essa sul ritiro delle autorizzazioni di detti prodotti. Orbene, anche dopo l'entrata in vigore dell'autorizzazione della sostanza in causa, la ricorrente avrebbe dovuto presentare alle autorità nazionali nuove domande di autorizzazione per i suoi prodotti fitosanitari contenenti la detta sostanza, in quanto detti prodotti dovevano essere ritirati dal mercato prima della concessione delle autorizzazioni nazionali. A questo riguardo, il presidente del Tribunale ha constatato che la nuova direttiva di autorizzazione non conteneva alcuna disposizione di abrogazione della decisione di divieto, cosicché essa, in mancanza di proroga della sospensione già accordata, ordinava la revoca delle autorizzazioni dei prodotti di cui la ricorrente attualmente godeva. Inoltre, la nuova

direttiva non comportava alcuna disposizione che tenesse conto della sospensione concessa con le ordinanze 28 aprile 2009 e 15 gennaio 2010, al fine di evitare un'interruzione nell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari in questione e di assicurare una ragionevole fase di transizione tra la decisione di divieto e l'attuazione della nuova direttiva. Il presidente del Tribunale ha prorogato dunque sino al 31 dicembre 2011 la sospensione precedentemente accordata, per quanto riguarda la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo in causa, sottolineando che siffatto provvedimento teneva conto dell'innocuità di tale sostanza, come era infine risultata alla conclusione della procedura accelerata di valutazione.

Con riguardo ai procedimenti sommari fondati sulla pretesa incapacità dei ricorrenti di pagare ammende inflitte dalla Commissione per violazione delle norme della concorrenza, nell'ordinanza 7 maggio 2010, causa T-410/09 R, *Almamet/Commissione* (non pubblicata), il presidente del Tribunale ha riconfermato la giurisprudenza secondo la quale la parte ricorrente deve fornire indicazioni concrete, comprovate da documenti dettagliati certificati, che presentino un'immagine fedele e globale della sua situazione finanziaria e che consentano al giudice del procedimento sommario di valutare le precise conseguenze che detta parte subirebbe, con tutta probabilità, qualora non fossero concessi i provvedimenti provvisori richiesti. In applicazione di questa giurisprudenza, il presidente ha considerato come insufficiente il fatto che la ricorrente si richiami al rifiuto soltanto orale che le è stato opposto da una banca da essa contattata al fine di ottenere una garanzia bancaria. Egli ha aggiunto che, sebbene la giurisprudenza relativa alla presa in considerazione del gruppo di società sia stata spesso applicata con riguardo all'azionista di maggioranza, il ragionamento che la sottende non esclude che essa possa, eventualmente, mantenere la sua rilevanza nei riguardi della partecipazione di minoranza, in quanto gli interessi di taluni azionisti di minoranza, alla luce dell'assetto azionario, possono anch'essi giustificare che le loro risorse finanziarie siano prese in considerazione. Nella fattispecie, atteso che l'azionariato della società ricorrente era costituito da due azionisti principali, che detenevano rispettivamente il 50% e il 30% del suo capitale, siffatta società avrebbe dovuto comunicare al giudice del procedimento sommario informazioni precise sull'azionista di minoranza, titolare della quota dal 30%⁴⁴.

Peraltro, il primo procedimento sommario avviato nel contesto del regolamento (CE) n. 1907/2006⁴⁵ ha sollevato la questione della causalità tra il danno asserito e il provvedimento di cui viene chiesta la sospensione. Nell'ordinanza 26 marzo 2010, causa T-1/10 R, *SNF/ECHA* (non pubblicata), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'iscrizione di una sostanza chimica nell'«elenco delle sostanze estremamente problematiche», per il motivo che nessuna disposizione del regolamento n. 1907/2006 aveva l'effetto di vietare o di restringere la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'utilizzazione di questa sostanza per il

⁴⁴ In questo contesto, occorre menzionare un'altra causa — coperta dalla riservatezza, tenuto conto del rischio di provocare il fallimento della ricorrente in caso di rivelazioni sulla sua precaria situazione finanziaria — che concerneva una domanda volta ad ottenere la dispensa dall'obbligo, imposto dalla Commissione, di costituire una garanzia bancaria come condizione per non procedere al recupero immediato dell'ammenda ad essa inflitta. Atteso che la ricorrente aveva già cominciato a dare esecuzione ad un piano di pagamenti scaglionati in favore della Commissione, il presidente del Tribunale ha adottato un'ordinanza di sospensione, in forza dell'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura, seguita da un'udienza, al fine di incoraggiare le parti a trovare un accordo giudiziale. Dato che gli sforzi delle parti sono stati effettivamente coronati da successo, il procedimento sommario è stato cancellato dal ruolo.

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU L 396, pag. 1).

semplice fatto della sua iscrizione nel detto elenco. Con riguardo al timore che l'elenco in causa venga considerato dall'industria e dai consumatori come una «lista nera» di sostanze da evitare, egli ha considerato che, in mancanza di qualsivoglia automatismo tra l'iscrizione della sostanza nell'elenco controverso e la sua progressiva sostituzione con altre sostanze, eventuali reazioni negative dei clienti della ricorrente non potevano essere considerate come conseguenze che un operatore economico avrebbe ragionevolmente potuto trarre dalla semplice identificazione della sostanza come estremamente problematica. Il presidente del Tribunale ha ritenuto che, supponendo che siffatte reazioni negative si spieghino con un cambio di strategia ad opera degli operatori economici interessati, fondato su un aumento di sensibilità con riguardo alle sostanze pericolose, si tratterebbe di una scelta autonoma, fatta da detti operatori economici, che costituirebbe la causa determinante del danno asserito.

In materia di gare d'appalto, occorre menzionare l'ordinanza 31 agosto 2010, causa T-299/10 R, *Babcock Noell/Impresa comune Fusion for Energy* (non pubblicata), pronunciata in una causa vertente sul progetto internazionale di costruzione e sfruttamento di un reattore termonucleare sperimentale internazionale (ITER), destinato a dimostrare la realizzabilità scientifica e tecnica dell'energia da fusione. Nell'ambito di questo progetto è stata creata l'impresa comune europea per ITER, con lo scopo di contribuire alla realizzazione rapida dell'energia da fusione. A questo fine, l'impresa comune procede all'aggiudicazione di appalti relativi alla fornitura di beni, all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi. Con riguardo ad una gara d'appalto bandita al fine dell'attribuzione dell'appalto di forniture di pacchi di bobine per campi toroidali ITER, la ricorrente, una società attiva in materia di tecnologia nucleare, ha presentato un'offerta per l'appalto in causa, che è stata respinta per il motivo che non era conforme alle disposizioni del disciplinare. La ricorrente ha presentato un ricorso volto all'annullamento della decisione di rigetto e della decisione di aggiudicazione dell'appalto ad un'altra impresa, ricorso che veniva corredato da una domanda di provvedimenti provvisori, che è stata respinta, in quanto nella fattispecie non era soddisfatta alcuna delle condizioni per la concessione delle misure provvisorie richieste.

Per quanto concerne la condizione relativa all'urgenza, l'asserito pregiudizio alla reputazione della ricorrente non è stato riconosciuto dal giudice del procedimento sommario, atteso che la partecipazione ad una gara di appalto pubblica comporta rischi per tutti i partecipanti e che il rigetto dell'offerta di un offerente, in forza delle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, non presenta di per sé alcun carattere pregiudizievole. In caso di rigetto illegittimo dell'offerta di una società, sussistono ancor meno ragioni per ritenere che essa rischi di veder lesa in maniera grave e irreparabile la sua reputazione in quanto siffatto rigetto illegittimo non è connesso alle sue competenze e la sentenza d'annullamento consentirebbe di rimediare ad un eventuale pregiudizio per la sua reputazione. Inoltre, con riguardo al bilanciamento degli interessi in gioco, il giudice del procedimento sommario ha osservato che l'interesse della ricorrente, consistente nel poter menzionare, a fini pubblicitari, l'appalto in questione, deve cedere il passo dinanzi all'interesse generale dell'Unione, compreso quello dei suoi cittadini, ad una realizzazione rapida del progetto ITER, la cui cruciale importanza politico-economica è evidente per il fatto che detto progetto mira a sfruttare la fusione in quanto fonte di energia potenzialmente illimitata, sicura, sostenibile, rispettosa dell'ambiente ed economicamente competitiva, da cui l'Unione potrebbe ricavare rilevanti benefici⁴⁶.

⁴⁶ In materia di appalti pubblici, occorre ancora ricordare le ordinanze di rigetto non pubblicate, 15 ottobre 2010, causa T-415/10 R, *Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy*, 26 marzo 2010, causa T-6/10 R, *Sviluppo globale/Commissione*, 5 febbraio 2010, causa T-514/09 R, *De Post/Commissione*, e 20 gennaio 2010, causa T-443/09 R, *Agriconsulting Europe/Commissione*.

Occorre, infine, sottolineare l'impatto giuridico, economico e socioculturale delle ordinanze 30 aprile, 19 agosto, 19 ottobre e 25 ottobre 2010, che il presidente del Tribunale ha pronunciato nella causa *Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio* [rispettivamente, cause T-18/10 R, T-18/10 R II, T-18/10 R II INTP e T-18/10 R II (oggetto di impugnazione), non pubblicate]. Queste ordinanze hanno trovato origine nel regolamento (CE) n. 1007/2009⁴⁷, che, nell'interesse del benessere animale ed al fine di fissare norme armonizzate di immissione in commercio dei prodotti derivati dalla foca, ha vietato, con decorrenza dal 20 agosto 2010, l'immissione in commercio di siffatti prodotti, salvo quelli provenienti da forme di caccia tradizionalmente praticate dalle comunità Inuit a fini di sussistenza. Questa deroga è stata giustificata dagli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia alle foche, atteso che detta caccia fa parte integrante della cultura e dell'identità di queste comunità. Quanto all'autorizzazione a beneficio delle comunità Inuit, essa deve essere attuata da un regolamento d'esecuzione che sarà adottato dalla Commissione.

Nel gennaio 2010, diversi cacciatori di foche e collocatori di trappole, nonché altri soggetti e società commerciali che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca, o che li utilizzano a fini sanitari, presentavano un ricorso per l'annullamento del regolamento n. 1007/2009 e, nel febbraio 2010, una domanda di sospensione dell'esecuzione di detto regolamento. Con ordinanza 30 aprile 2010, il presidente del Tribunale ha respinto questa domanda. Dopo aver considerato che la ricevibilità del ricorso principale non poteva essere esclusa e che i motivi d'annullamento invocati dai ricorrenti apparivano sufficientemente rilevanti e seri per costituire un *fumus boni iuris*, egli ha concluso nondimeno che non sussisteva alcuna urgenza, rilevando, segnatamente, che la Commissione non aveva ancora adottato il regolamento d'esecuzione, volto a dare esecuzione all'autorizzazione a beneficio delle comunità Inuit.

Nel luglio 2010, i ricorrenti presentavano una nuova domanda di provvedimenti provvisori, fondata su un fatto nuovo, ovvero la pubblicazione del progetto di regolamento di esecuzione della Commissione. Essi facevano valere che il futuro regolamento d'esecuzione, che sarebbe entrato in vigore il 20 agosto 2010, sarebbe stato totalmente inadatto e avrebbe privato di ogni portata pratica l'autorizzazione a beneficio delle comunità Inuit. Con ordinanza 19 agosto 2010, il presidente del Tribunale ha accolto questa nuova domanda, in applicazione dell'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura, e sospeso l'esecuzione del regolamento n. 1007/2009 nella parte in cui restringeva, nei confronti dei ricorrenti, l'immissione in commercio dei prodotti derivati dalla foca, sino all'adozione dell'ordinanza che definiva il procedimento sommario.

Con ordinanza 25 ottobre 2010, il presidente del Tribunale ha posto fine al procedimento sommario e respinto, per difetto di urgenza, la nuova domanda di provvedimenti provvisori, presentata nel luglio 2010. Innanzitutto, atteso che tra i ricorrenti non figurava alcun ente di diritto pubblico, essi non potevano invocare gli interessi generali economici, sociali e culturali degli Inuit, ma ciascuno di essi doveva dimostrare che il regolamento n. 1007/2009 poteva causargli, a titolo individuale, un pregiudizio grave e irreparabile in caso di rigetto della domanda di provvedimenti provvisori. Orbene, siffatte prove non sono state fornite dai ricorrenti. Per quanto riguarda i cacciatori e i collocatori di trappole, o coloro che trasformano i prodotti derivati dalla foca, essi si sono astenuti dal precisare i loro redditi derivanti dalla caccia o da altre attività o il loro patrimonio personale e non hanno prodotto alcuna attestazione proveniente da un'autorità competente che indicasse il loro diritto ad un sussidio sociale, ad un'indennità di disoccupazione o ad un'altra forma di prestazione sociale, mentre una relazione presentata da loro stessi dimostrava l'esistenza di regimi di sovvenzioni in Groenlandia e in Canada, loro paesi d'origine, per sostenere la caccia alle foche. Con

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36).

riguardo alle società commerciali attive in questo settore, esse non hanno prodotto alcun dato numerico che consenta di valutare la gravità dell'asserito pregiudizio alla luce delle dimensioni e del fatturato di ciascuna società.

Infine, con riguardo al regolamento d'esecuzione della Commissione, i ricorrenti non hanno dimostrato l'impossibilità di creare il sistema di rintracciabilità imposto da questo regolamento, che dovrebbe consentire l'identificazione dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia ad opera degli Inuit. Per contro, la relazione da essi stessi presentata faceva menzione di sistemi di rintracciabilità già effettivamente praticati in Groenlandia (utilizzo di un'etichetta recante un codice a barre e il testo «Caccia tradizionalmente praticata dalle comunità Inuit a fini di sussistenza»). I ricorrenti hanno omesso di esporre le ragioni per cui sarebbe impossibile adattare detti sistemi di rintracciabilità groenlandesi alle esigenze del regolamento d'esecuzione.

B – Composizione del Tribunale



(Ordine protocollare al 18 novembre 2010)

Prima fila, da sinistra a destra:

I presidenti di sezione sigg. A. Dittrich, S. Papisavvas, O. Czúcz e J. Azizi; il presidente del Tribunale sig. M. Jaeger; il presidente di sezione sig. N. J. Forwood; il presidente di sezione sig.ra I. Pelikánová; i presidenti di sezione sigg. E. Moavero Milanese e L. Truchot.

Seconda fila, da sinistra a destra:

Il giudice sig. N. Wahl; i giudici sig.re K. Jürimäe ed I. Wiszniewska-Białecka; il giudice sig. F. Dehousse; i giudici sig.re M. E. Martins Ribeiro ed E. Cremona; il giudice sig. V. Vadapalas; il giudice sig.ra I. Labucka; il giudice sig. M. Prek.

Terza fila, da sinistra a destra:

I giudici sigg. D. Gratsias, J. Schwarcz, K. O'Higgins, S. Soldevila Fragoso, V. M. Ciucă, S. Frimodt Nielsen, H. Kanninen e M. Van der Woude; il cancelliere sig. E. Coulon.

1. Membri del Tribunale

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Marc Jaeger

nato nel 1954; laureato in giurisprudenza presso l'Università Robert Schuman di Strasburgo; studi al Collegio d'Europa; ammesso all'ordine forense di Lussemburgo (1981); attaché de justice, delegato presso il Procuratore generale di Lussemburgo (1983); giudice presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo (1984); referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1996); presidente dell'Istituto universitario internazionale di Lussemburgo (IUIL); giudice al Tribunale dall'11 luglio 1996; presidente del Tribunale dal 17 settembre 2007.



Josef Azizi

nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali dell'Università di Vienna; professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna e presso diverse altre università; professore onorario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione nella Cancelleria federale; membro del Comitato direttivo per la cooperazione giuridica presso il Consiglio d'Europa (CDCJ); mandatario ad litem dinanzi al Verfassungsgesichtshof (Corte costituzionale) nei procedimenti giudiziari di controllo di costituzionalità delle leggi federali; coordinatore responsabile per l'adeguamento del diritto federale austriaco al diritto comunitario; giudice al Tribunale dal 18 gennaio 1995.



Arjen W. H. Meij

nato nel 1944; consigliere della Corte suprema dei Paesi Bassi (1996); consigliere e vicepresidente del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale amministrativo del commercio e dell'industria) (1986); consigliere ad interim della Corte d'appello della previdenza sociale e della Commissione giudiziaria della tariffa doganale; referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1980); docente di diritto europeo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Groninga e ricercatore assistente presso l'University of Michigan Law School; membro della segreteria internazionale della Camera di commercio di Amsterdam (1970); giudice al Tribunale dal 17 settembre 1998 al 29 settembre 2010.

**Mihalis Vilaras**

nato nel 1950; avvocato (1974-1980); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, poi amministratore principale presso la direzione generale V (Occupazione, relazioni industriali, affari sociali); uditore, relatore presso il Consiglio di Stato e, dal 1999, consigliere; membro associato della Corte suprema speciale ellenica; membro del Comitato centrale ellenico per l'elaborazione dei disegni di legge (1996-1998); direttore del Servizio giuridico presso il segretariato generale del governo ellenico; giudice al Tribunale dal 17 settembre 1998 al 25 ottobre 2010.

**Nicholas James Forwood**

nato nel 1948; laurea (1969) e master (1973) presso la Cambridge University (scienze meccaniche e giurisprudenza); ammesso al Bar of England nel 1970, ha esercitato in seguito la professione di avvocato a Londra (1971-1999) e a Bruxelles (1979-1999); ammesso al Bar of Ireland nel 1981; nominato Queen's Counsel nel 1987; Bencher of the Middle Temple nel 1998; rappresentante del Bar of England and Wales presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e presidente della delegazione permanente del CCBE dinanzi alla Corte di giustizia (1995-1999); membro del consiglio direttivo della World Trade Law Association e della European Maritime Law Organization (1993-2002); giudice al Tribunale dal 15 dicembre 1999.

**Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro**

nata nel 1956; studi a Lisbona, Bruxelles e Strasburgo; avvogada in Portogallo e a Bruxelles; libera ricercatrice presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles; referendaria del giudice portoghese alla Corte di giustizia sig. Moitinho de Almeida (1986-2000), successivamente del presidente del Tribunale di primo grado sig. Versterdorf (2000-2003); giudice al Tribunale dal 31 marzo 2003.

**Franklin Dehousse**

nato nel 1959; laureato in giurisprudenza (Università di Liegi, 1981); aspirante (Fondo nazionale della ricerca scientifica, 1985-1989); consigliere giuridico alla Camera dei deputati (1981-1990); dottorato in giurisprudenza (Università di Strasburgo, 1990); professore (Università di Liegi e di Strasburgo, Collegio d'Europa, Regio Istituto superiore di Difesa, Università Montesquieu di Bordeaux; Collegio Michel Servet delle Università di Parigi; facoltà Notre-Dame de la Paix a Namur); rappresentante speciale del ministro degli Affari esteri (1995-1999); direttore degli studi europei del Regio Istituto delle relazioni internazionali (1998-2003); consulente presso il Consiglio di Stato (2001-2003); consulente presso la Commissione europea (1990-2003); membro dell'Osservatorio Internet (2001-2003); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2003.

**Ena Cremona**

nata nel 1936; laureata in lingue presso l'Università reale di Malta (1955); dottore in giurisprudenza presso l'Università reale di Malta (1958); avvocato del foro di Malta dal 1959; consigliere giuridico presso il Consiglio nazionale delle donne (1964-1979); membro della Commissione del servizio pubblico (1987-1989); membro del consiglio d'amministrazione della Lombard Bank (Malta) Ltd, rappresentante dello Stato azionista (1987-1993); membro della commissione elettorale dal 1993; membro di commissioni di laurea alla facoltà di giurisprudenza dell'Università reale di Malta; membro della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) (2003-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Ottó Czúcz**

nato nel 1946; dottore in giurisprudenza presso l'Università di Szeged (1971); amministratore al ministero del Lavoro (1971-1974); docente incaricato e professore (1974-1989), decano della facoltà di giurisprudenza (1989-1990), vicerettore (1992-1997) dell'Università di Szeged; avvocato; membro del presidium dell'Assicurazione nazionale delle pensioni; vice-presidente dell'Istituto europeo di previdenza sociale (1998-2002); membro del consiglio scientifico dell'Associazione internazionale della previdenza sociale; giudice alla Corte costituzionale (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Wiszniewska-Białecka**

nata nel 1947; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Varsavia (1965-1969); ricercatrice (assistente, libero docente e professore ordinario) all'Istituto di scienze giuridiche dell'Accademia polacca delle scienze (1969-2004); ricercatrice associata all'Istituto Max Planck di diritto straniero ed internazionale in materia di brevetti, di diritto d'autore e di concorrenza a Monaco di Baviera (borsa della Fondazione AvH — 1985-1986); avvocato (1992-2000); giudice alla Corte suprema amministrativa (2001-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Pelikánová**

nata nel 1949; dottore in giurisprudenza, assistente in diritto dell'economia (prima del 1989), poi dottore in scienze, professore di diritto degli affari (dal 1993) alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga; membro dell'organo direttivo della Commissione dei valori mobiliari (1999-2002); avvocato; membro del Consiglio legislativo del governo ceco (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Vilenas Vadapalas**

nato nel 1954; laurea in giurisprudenza (Università di Mosca); abilitazione in giurisprudenza (Università di Varsavia); professore all'Università di Vilnius: diritto internazionale (dal 1981), diritti dell'uomo (dal 1991) e diritto comunitario (dal 2000); consigliere per gli Affari esteri presso il governo (1991-1993); membro del gruppo di coordinamento della delegazione dei negoziati per l'adesione all'Unione europea; direttore generale del dipartimento di diritto europeo del governo (1997-2004); professore di diritto europeo all'Università di Vilnius, titolare della cattedra Jean Monnet; presidente dell'associazione lituana di studi sull'Unione europea; relatore del gruppo di lavoro parlamentare per la riforma costituzionale relativa all'adesione della Lituania; membro della Commissione internazionale dei giuristi (aprile 2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Küllike Jürimäe**

nata nel 1962; laureata in giurisprudenza all'Università di Tartu (1981-1986); assistente del procuratore della Repubblica a Tallinn (1986-1991); diplomata alla Scuola di diplomazia dell'Estonia (1991-1992); consigliere giuridico (1991-1993) e consigliere generale alla Camera di commercio e dell'industria (1992-1993); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (1993-2004); European Master in diritti dell'uomo e democratizzazione, Università di Padova e di Nottingham (2002-2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Ingrida Labucka**

nata nel 1963; laureata in giurisprudenza all'Università di Lettonia (1986); ispettore per il ministero dell'Interno per la regione di Kirov e la città di Riga (1986-1989); giudice al Tribunale di primo grado di Riga (1990-1994); avvocato (1994-1998 e luglio 1999-maggio 2000); ministro della Giustizia (novembre 1998-luglio 1999 e maggio 2000-ottobre 2002); membro della Corte internazionale di arbitrato dell'Aia (2001-2004); membro del Parlamento (2002-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Savvas S. Papisavvas**

nato nel 1969; studi all'Università di Atene (laurea nel 1991); studi di terzo ciclo all'Università di Parigi II (DEA di diritto pubblico nel 1992) e all'Università di Aix-Marseille III (dottorato in giurisprudenza nel 1995); iscrizione al foro di Cipro, membro dell'ordine degli avvocati di Nicosia dal 1993; docente incaricato all'Università di Cipro (1997-2002), libero docente di diritto costituzionale dal settembre 2002; ricercatore al Centro europeo di diritto pubblico (2001-2002); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Enzo Moavero Milanese**

nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (Università La Sapienza, Roma); specializzato in diritto comunitario (Collegio d'Europa, Bruges); iscritto all'albo, esercita la professione di avvocato (1978-1983); professore incaricato di diritto comunitario presso le università La Sapienza, Roma (1993-1996); Luiss, Roma (1993-1996 e 2002-2006) e Bocconi, Milano (1996-2000); consigliere per le questioni comunitarie presso il presidente del Consiglio dei ministri italiano (1993-1995); funzionario della Commissione europea: consigliere giuridico e successivamente capo di gabinetto del vice presidente (1989-1992), capo di gabinetto del commissario responsabile per il Mercato interno (1995-1999) e la Concorrenza (1999), direttore presso la direzione generale della Concorrenza (2000-2002), segretario generale aggiunto della Commissione europea (2002-2005); direttore generale dell'Ufficio dei consiglieri per le politiche europee (BEPA) presso la Commissione europea (2006); giudice al Tribunale dal 3 maggio 2006.

**Nils Wahl**

nato nel 1961; master in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1987); dottorato in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1995); professore associato e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto europeo (1995); professore di diritto europeo, Università di Stoccolma (2001); pratica forense (1987-1989); direttore amministrativo di una fondazione operante nel settore educativo (1993-2004); presidente dell'associazione svedese per gli studi di diritto comunitario (Nätverket för europarättslig forskning) (2001-2006); membro del Consiglio per le questioni di concorrenza (Rådet för konkurrensfrågor) (2001-2006); giudice presso la Corte d'appello per le regioni di Skåne e Blekinge (Hövrätten över Skåne och Blekinge) (2005); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006.

**Miro Prek**

nato nel 1965; laurea in giurisprudenza (1989); ammesso al foro (1994); vari compiti e funzioni nella pubblica amministrazione, principalmente presso l'ufficio del governo incaricato della legislazione (segretario di Stato aggiunto e vice direttore, capo del dipartimento di diritto europeo e di diritto comparato) e presso l'ufficio per gli affari europei (sottosegretario di Stato); membro della squadra di negoziato per l'accordo di associazione (1994-1996) e per l'adesione all'Unione europea (1998-2003); responsabile degli affari giuridici; avvocato; responsabile di progetti per l'adeguamento alla normativa comunitaria e per l'integrazione europea, principalmente nei Balcani occidentali; capodivisione alla Corte di giustizia delle Comunità europee (2004-2006); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006.

**Teodor Tchipev**

nato nel 1940; studi di giurisprudenza presso l'Università San Clemente di Ocrida, Sofia (1961); dottorato in giurisprudenza (1977); avvocato (1963-1964); consigliere giuridico in seno all'impresa di Stato per i trasporti internazionali su strada (1964-1973); ricercatore presso l'Istituto di diritto dell'Accademia delle scienze bulgara (1973-1988); professore incaricato di procedura civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università San Clemente di Ocrida, Sofia (1988-1991); arbitro alla Corte arbitrale della Camera di commercio e industria (1988-2006); giudice alla Corte costituzionale (1991-1994); professore associato presso l'Università Paissiy Hilendarski di Plovdiv (febbraio 2001-2006); ministro della Giustizia (1994-1995); professore incaricato di procedura civile presso la Nuova Università bulgara di Sofia (1995-2006); giudice al Tribunale dal 12 gennaio 2007 al 29 giugno 2010.

**Valeriu M. Ciucă**

nato nel 1960; laurea in giurisprudenza (1984), dottorato in giurisprudenza (1997) (Università Alexandru Joan Cuza di Iași); giudice al Tribunale di primo grado di Suceava (1984-1989); giudice militare presso il Tribunale militare di Iași (1989-1990); professore presso l'Università Alexandru Joan Cuza di Iași (1990-2006); borsa di specializzazione in diritto privato all'Università di Rennes (1991-1992); libero docente presso l'Università Petre Andrei di Iași (1999-2002); professore associato presso l'Université du Littoral Côte d'Opale (LAB. RII) (2006); giudice al Tribunale dal 12 gennaio 2007 al 26 novembre 2010.

**Alfred Dittrich**

nato nel 1950; studi di giurisprudenza presso l'Università di Erlangen-Norimberga (1970-1975); Rechtsreferendar nella circoscrizione della Corte d'appello di Norimberga (1975-1978); amministratore presso il ministero federale dell'Economia (1978-1982); amministratore presso la rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee (1982); amministratore presso il ministero federale dell'Economia, incaricato delle questioni di diritto comunitario e della concorrenza (1983-1992); capo del dipartimento «Diritto dell'Unione europea» (1992-2007) presso il ministero della Giustizia; capo della delegazione tedesca del gruppo di lavoro «Corte di giustizia» del Consiglio; agente del governo federale in un gran numero di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Santiago Soldevila Frago**

nato nel 1960; laurea in giurisprudenza presso l'Università autonoma di Barcellona (1983); giudice (1985); dal 1992 magistrato specializzato nel contenzioso amministrativo presso la Corte di cassazione delle Canarie, a Santa Cruz de Tenerife (1992 e 1993) e presso l'Audiencia nacional (Madrid, maggio 1998-agosto 2007), ove si è occupato di ricorsi in materia fiscale (IVA), di ricorsi avverso le disposizioni regolamentari generali del ministro dell'Economia e avverso le decisioni di quest'ultimo relative ad aiuti di Stato o alla responsabilità patrimoniale dell'amministrazione, nonché dei ricorsi proposti avverso tutti gli accordi delle autorità di regolamentazione nei settori bancario, della borsa, energetico, delle assicurazioni e della concorrenza; magistrato della Corte costituzionale (1993-1998); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Laurent Truchot**

nato nel 1962; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi (1984); ex allievo della Scuola nazionale di magistratura (1986-1988); giudice presso il Tribunal de grande instance di Marsiglia (gennaio 1988-gennaio 1990); magistrato presso la Direzione dei procedimenti civili e dei sigilli del ministero della Giustizia (gennaio 1990-giugno 1992); collaboratore del capo dell'ufficio e in seguito capo dell'ufficio presso la direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria (giugno 1992-settembre 1994); consigliere tecnico presso il ministro della giustizia e Guardasigilli (settembre 1994-maggio 1995); giudice presso il Tribunal de grande instance di Nîmes (maggio 1995-maggio 1996); referendario alla Corte di giustizia presso l'avvocato generale sig. Léger (maggio 1996-dicembre 2001); consigliere referendario presso la Corte di cassazione (dicembre 2001-agosto 2007); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Sten Frimodt Nielsen**

nato nel 1963; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Copenaghen (1988); funzionario presso il ministero degli Affari esteri (1988-1991); docente incaricato di diritto internazionale e diritto europeo presso l'Università di Copenaghen (1988-1991); segretario di ambasciata presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso le Nazioni Unite a New York (1991-1994); funzionario presso il servizio legale del ministero degli Affari esteri (1994-1995); professore associato presso l'Università di Copenaghen (1995); consigliere, in seguito consigliere principale del Primo ministro (1995-1998); ministro consigliere presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea (1998-2001); consigliere speciale del Primo ministro per le questioni giuridiche (2001-2002); capo dipartimento e giureconsulto del primo ministro (marzo 2002-luglio 2004); sottosegretario di Stato e giureconsulto del primo ministro (agosto 2004-agosto 2007); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Kevin O'Higgins**

nato nel 1946; studi presso il Crescent College di Limerick, presso il Clongowes Wood College, presso l'University College Dublin (B.A. degree e laurea in diritto europeo) e presso il Kings Inns; iscritto al foro d'Irlanda nel 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); giudice alla Circuit court (1986-1997); giudice alla High Court d'Irlanda (1997-2008); Bencher of Kings Inns; rappresentante dell'Irlanda presso il Consiglio consultivo dei giudici europei (2000-2008); giudice al Tribunale dal 15 settembre 2008.

**Heikki Kanninen**

nato nel 1952; laureato alla Scuola di studi superiori commerciali di Helsinki e alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Helsinki; referendario alla Corte amministrativa suprema di Finlandia; segretario generale del comitato per la riforma della tutela giuridica nella pubblica amministrazione; amministratore principale alla Corte amministrativa suprema; segretario generale del comitato per la riforma del contenzioso amministrativo; consigliere alla direzione della Legislazione del ministero della Giustizia; cancelliere aggiunto alla Corte EFTA; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla Corte amministrativa suprema (1998-2005); membro della commissione di ricorso per i rifugiati; vice presidente del comitato sullo sviluppo delle istituzioni giudiziarie finlandesi; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005 al 6 ottobre 2009; giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009.

**Juraj Schwarcz**

nato nel 1952; dottore in giurisprudenza (Università Comenius di Bratislava, 1979); giurista d'impresa (1975-1990); cancelliere incaricato della tenuta del registro delle imprese presso il Tribunale municipale di Košice (1991); giudice al Tribunale municipale di Košice (gennaio-ottobre 1992); giudice e presidente di sezione alla Corte regionale di Košice (novembre 1992-2009); giudice distaccato alla Corte suprema della Repubblica slovacca, sezione di diritto commerciale (ottobre 2004-settembre 2005); presidente della sezione di diritto commerciale alla Corte regionale di Košice (ottobre 2005-settembre 2009); membro esterno del Dipartimento di diritto commerciale e di diritto dell'economia dell'Università P.J. Šafárik di Košice (1997-2009); membro esterno del corpo docente dell'Accademia giudiziaria (2005-2009); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009.

**Marc van der Woude**

nato nel 1960; laureato in giurisprudenza (Università di Groninga, 1983); studi al Collegio d'Europa (1983-1984); assistente al Collegio d'Europa (1984-1986); professore incaricato presso l'Università di Leiden (1986-1987); relatore presso la direzione generale della concorrenza della Commissione delle Comunità europee (1987-1989); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1989-1992); coordinatore politico presso la direzione generale della concorrenza della Commissione delle Comunità europee (1992-1993); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1995); avvocato del foro di Bruxelles dal 1995; professore all'Università Erasmo da Rotterdam dal 2000; autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 13 settembre 2010.

**Dimitrios Gratsias**

nato nel 1957; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1980); diploma di studi approfonditi di diritto pubblico presso l'Università di Parigi I, Panthéon-Sorbonne (1981); certificato del centro universitario di studi comunitari e europei (Università di Parigi I) (1982); uditore al Consiglio di Stato (1985-1992); giudice relatore presso il Consiglio di Stato (1992-2005); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-1996); membro associato della Corte suprema speciale di Grecia (1998 e 1999); consigliere al Consiglio di Stato (2005); membro della Corte speciale per le cause in materia di azioni di responsabilità (2006), membro del Consiglio superiore della magistratura amministrativa (2008); ispettore dei tribunali amministrativi (2009-2010); giudice al Tribunale dal 25 ottobre 2010.

**Andrei Popescu**

nato nel 1948; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Bucarest (1971); studi post-universitari in diritto internazionale del lavoro e in diritto sociale europeo, Università di Ginevra (1973-1974); dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Bucarest (1980); assistente in prova (1971-1973), assistente di ruolo (1974-1985), successivamente professore incaricato di diritto del lavoro all'Università di Bucarest (1985-1990); ricercatore principale all'Istituto di ricerca scientifica nel settore del lavoro e della protezione sociale (1990-1991); direttore generale aggiunto (1991-1992), in seguito direttore (1992-1996) presso il ministero del Lavoro e della protezione sociale; libero docente (1997), in seguito professore alla Scuola nazionale di studi politici e amministrativi, Bucarest (2000); segretario di Stato presso il ministero dell'Integrazione europea (2001-2005); capo dipartimento presso il Consiglio legislativo della Romania (1996-2001 e 2005-2009); agente del governo rumeno dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea (2009-2010); giudice al Tribunale dal 26 novembre 2010.

**Emmanuel Coulon**

nato nel 1968; studi di diritto (Università Panthéon-Assas, Parigi); studi di gestione (Università Paris-Dauphine); Collegio d'Europa (1992); esame di accesso al centro regionale di formazione forense di Parigi; certificato d'idoneità alla professione forense del foro di Bruxelles; esercizio della professione forense a Bruxelles; vincitore di un concorso generale della Commissione delle Comunità europee; referendario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (gabinetto del presidente sig. Saggio, 1996-1998; gabinetto del presidente sig. Vesterdorf, 1998-2002); capo gabinetto del presidente del Tribunale di primo grado (2003-2005); cancelliere del Tribunale dal 6 ottobre 2005.

2. Modifiche alla composizione del Tribunale apportate nel 2010

Udienza solenne del 13 settembre 2010

Con decisioni 23 giugno 2010 e 8 luglio 2010 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno rinnovato, per il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2016, i mandati di giudici al Tribunale dei sigg. Marc Jaeger e Josef Azizi, della sig.ra Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, del sig. Ottó Czúcz, della sig.ra Irena Wiszniewska-Bialecka, del sig. Franklin Dehousse, della sig.ra Küllike Jürimäe, dei sigg. Savvas S. Papasavvas, Sten Frimodt Nielsen, Heikki Kanninen e Juraj Schwarcz.

In sostituzione del sig. Arjen W. H. Meij, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato, con decisione 8 luglio 2010, il sig. Marc van der Woude in qualità di giudice al Tribunale per il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2016.

Udienza solenne del 25 ottobre 2010

Con decisione 21 ottobre 2010 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato il sig. Dimitrios Gratsias in qualità di giudice al Tribunale dell'Unione europea, in sostituzione del sig. Mihalis Vilaras, per il periodo dal 25 ottobre 2010 al 31 agosto 2016.

Udienza solenne del 26 novembre 2010

Con decisione 18 novembre 2010, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato il sig. Andrei Popescu in qualità di giudice al Tribunale dell'Unione europea, in sostituzione del sig. Valeriu M. Ciucă, per il periodo dal 26 novembre 2010 al 31 agosto 2016.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio 2010 al 14 settembre 2010

M. JAEGER, presidente del Tribunale
J. AZIZI, presidente di sezione
A. W. H. MEIJ, presidente di sezione
M. VILARAS, presidente di sezione
N. J. FORWOOD, presidente di sezione
M. E. MARTINS RIBEIRO, presidente di sezione
O. CZÚCZ, presidente di sezione
I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, presidente di sezione
I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione
F. DEHOUSSE, giudice
E. CREMONA, giudice
V. VADAPALAS, giudice
K. JÜRIMÄE, giudice
I. LABUCKA, giudice
S. PAPASAVVAS, giudice
E. MOAVERO MILANESI, giudice
N. WAHL, giudice
M. PREK, giudice
T. TCHIPEV, giudice
V. M. CIUCĂ, giudice
A. DITTRICH, giudice
S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice
L. TRUCHOT, giudice
S. FRIMODT NIELSEN, giudice
K. O'HIGGINS, giudice
H. KANNINEN, giudice
J. SCHWARCZ, giudice

E. COULON, cancelliere

dal 15 settembre 2010 al 24 ottobre 2010

M. JAEGER, presidente del Tribunale
J. AZIZI, presidente di sezione
N. J. FORWOOD, presidente di sezione
O. CZÚCZ, presidente di sezione
I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione
S. PAPASAVVAS, presidente di sezione
E. MOAVERO MILANESI, presidente di sezione
A. DITTRICH, presidente di sezione
L. TRUCHOT, presidente di sezione
M. VILARAS, giudice
M. E. MARTINS RIBEIRO, giudice
F. DEHOUSSE, giudice
E. CREMONA, giudice
I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
V. VADAPALAS, giudice
K. JÜRIMÄE, giudice
I. LABUCKA, giudice
N. WAHL, giudice
M. PREK, giudice
V. M. CIUCĂ, giudice
S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice
S. FRIMODT NIELSEN, giudice
K. O'HIGGINS, giudice
H. KANNINEN, giudice
J. SCHWARCZ, giudice
M. VAN DER WOUDE, giudice

E. COULON, cancelliere

dal 25 ottobre 2010 al 25 novembre 2010

M. JAEGER, presidente del Tribunale
J. Azizi, presidente di sezione
N. J. FORWOOD, presidente di sezione
O. CZÚCZ, presidente di sezione
I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione
S. PAPASAVVAS, presidente di sezione
E. MOAVERO MILANESI, presidente di sezione
A. DITTRICH, presidente di sezione
L. TRUCHOT, presidente di sezione
M. E. MARTINS RIBEIRO, giudice
F. DEHOUSSE, giudice
E. CREMONA, giudice
I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
V. VADAPALAS, giudice
K. JÜRIMÄE, giudice
I. LABUCKA, giudice
N. WAHL, giudice
M. PREK, giudice
V. M. CIUCĂ, giudice
S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice
S. FRIMODT NIELSEN, giudice
K. O'HIGGINS, giudice
H. KANNINEN, giudice
J. SCHWARCZ, giudice
M. Van der WOUDE, giudice
D. GRATSIAS, giudice

E. COULON, cancelliere

dal 26 novembre 2010 al 31 dicembre 2010

M. JAEGER, presidente del Tribunale
J. AZIZI, presidente di sezione
N. J. FORWOOD, presidente di sezione
O. CZÚCZ, presidente di sezione
I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione
S. PAPASAVVAS, presidente di sezione
E. MOAVERO MILANESI, presidente di sezione
A. DITTRICH, presidente di sezione
L. TRUCHOT, presidente di sezione
M. E. MARTINS RIBEIRO, giudice
F. DEHOUSSE, giudice
E. CREMONA, giudice
I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
V. VADAPALAS, giudice
K. JÜRIMÄE, giudice
I. LABUCKA, giudice
N. WAHL, giudice
M. PREK, giudice
V. M. CIUCĂ, giudice
S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice
S. FRIMODT NIELSEN, giudice
K. O'HIGGINS, giudice
H. KANNINEN, giudice
J. SCHWARCZ, giudice
M. Van der WOUDE, giudice
D. GRATSIAS, giudice
A. POPESCU, giudice

E. COULON, cancelliere

4. Membri emeriti del Tribunale

Edward David Alexander Ogilvy (1989-1992)
Yeraris Christos (1989-1992)
Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995), presidente dal 1989 al 1995
Biancarelli Jacques (1989-1995)
Barrington Donal Patrick Michael (1989-1996)
Schintgen Romain Alphonse (1989-1996)
Kirschner Heinrich (1989-1997)
Saggio Antonio (1989-1998), presidente dal 1995 al 1998
Briët Cornelis Paulus (1989-1998)
Lenaerts Koen (1989-2003)
Vesterdorf Bo (1989-2007), presidente dal 1998 al 2007
García-Valdecasas y Fernández Rafael (1989-2007)
Kalogeropoulos Andreas (1992-1998)
Bellamy Christopher William (1992-1999)
Potocki André (1995-2001)
Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995-2003)
Lindh Pernilla (1995-2006)
Tiili Virpi (1995-2009)
Cooke John D. (1996-2008)
Pirrung Jörg (1997-2007)
Mengozzi Paolo (1998-2006)
Meij Arjen W. H. (1998-2010)
Vilaras Mihalis (1998-2010)
Legal Hubert (2001-2007)
Trstenjak Verica (2004-2006)
Šváby Daniel (2004-2009)
Tchipev Teodor (2007-2010)
Ciucă Valeriu M. (2007-2010)

Presidenti

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995)
Saggio Antonio (1995-1998)
Vesterdorf Bo (1998-2007)

Cancelliere

Jung Hans (1989-2005)

C – Statistiche giudiziarie del Tribunale

Attività generale del Tribunale

1. Cause promosse, definite, pendenti (2006-2010)

Cause promosse

2. Natura dei procedimenti (2006-2010)
3. Natura del ricorso (2006-2010)
4. Oggetto del ricorso (2006-2010)

Cause definite

5. Natura dei procedimenti (2006-2010)
6. Oggetto del ricorso (2010)
7. Oggetto del ricorso (2006-2010) (sentenze e ordinanze)
8. Collegio giudicante (2006-2010)
9. Durata dei procedimenti espressa in mesi (2006-2010) (sentenze e ordinanze)


Cause pendenti al 31 dicembre

10. Natura dei procedimenti (2006-2010)
11. Oggetto del ricorso (2006-2010)
12. Collegio giudicante (2006-2010)

Varie

13. Procedimenti sommari (2006-2010)
14. Procedimenti accelerati (2006-2010)
15. Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1989-2010)
16. Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2006-2010)
17. Esiti delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2010) (sentenze e ordinanze)
18. Esiti delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2006-2010) (sentenze e ordinanze)
19. Evoluzione generale (1989-2010) (cause promosse, definite, pendenti)

1. *Attività generale del Tribunale – Cause promosse, definite, pendenti (2006-2010)*¹





	2006	2007	2008	2009	2010
Cause promosse	432	522	629	568	636
Cause definite	436	397	605	555	527
Cause pendenti	1 029	1 154	1 178	1 191	1 300

¹ Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti tengono conto dei procedimenti speciali.


Sono considerati «procedimenti speciali»: l'opposizione a una sentenza (art. 41 dello Statuto della Corte; art. 122 del regolamento di procedura del Tribunale); l'opposizione di terzo (art. 42 dello Statuto della Corte; art.123 del regolamento di procedura del Tribunale); la revocazione di una sentenza (art. 44 dello Statuto della Corte; art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale); l'interpretazione di una sentenza (art. 43 dello Statuto della Corte; art. 129 del regolamento di procedura del Tribunale); la liquidazione delle spese (art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale); il gratuito patrocinio (art. 96 del regolamento di procedura del Tribunale) e la rettifica di una sentenza (art. 84 del regolamento di procedura del Tribunale).

2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2006-2010)



	2006	2007	2008	2009	2010
Aiuti di Stato	28	37	56	46	42
Concorrenza	81	62	71	42	79
Funzione pubblica	1	2	2		
Proprietà intellettuale	143	168	198	207	207
Altri ricorsi diretti	135	197	178	158	207
Impugnazioni	10	27	37	31	23
Impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario					1
Procedimenti speciali	34	29	87	84	77
Totale	432	522	629	568	636

3. Cause promosse – Natura dei ricorsi (2006-2010)




	2006	2007	2008	2009	2010
Ricorsi d'annullamento	223	251	269	214	304
Ricorsi per carenza	4	12	9	7	7
Ricorsi per risarcimento danni	9	27	15	13	8
Ricorsi per clausola compromissoria	8	6	12	12	9
Proprietà intellettuale	143	168	198	207	207
Funzione pubblica	1	2	2		
Impugnazioni	10	27	37	31	23
Impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario					1
Procedimenti speciali	34	29	87	84	77
Totale	432	522	629	568	636

4. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2006-2010) ¹

	2006	2007	2008	2009	2010
Accesso ai documenti	4	11	22	15	19
Adesione di nuovi Stati				1	
Agricoltura	26	46	14	19	24
Aiuti di Stato	28	37	55	46	42
Ambiente	9	27	7	4	15
Appalti pubblici	14	11	31	19	15
Azione esterna dell'Unione europea	2	1	2	5	1
Clausola compromissoria	8	6	12	12	9
Coesione economica, sociale e territoriale	16	17	6	6	24
Concorrenza	81	62	71	42	79
Cultura	1	1		1	
Diritto delle imprese	1			1	
Diritto delle istituzioni	12	19	23	32	17
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	1	1		1	
Energia				2	
Fiscalità	1	2			1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1			
Libera circolazione delle merci	1	1	1	1	
Libera circolazione delle persone	4	4	1	1	1
Libera prestazione di servizi	1		3	4	1
Libertà di stabilimento			1		
Misure restrittive (Azione esterna)	5	12	7	7	21
Politica commerciale	18	9	10	8	9
Politica della pesca		5	23	1	19
Politica economica e monetaria	2				4
Politica estera e di sicurezza comune					1
Politica sociale	2	5	6	2	4
Proprietà intellettuale e industriale	145	168	198	207	207
Protezione dei consumatori			2		
Ravvicinamento delle legislazioni		1			
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)					8
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio		4		6	3
Sanità pubblica	1	1	2	2	4
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia		3	3	2	
Trasporti	1	4	1		1
Unione doganale e tariffa doganale comune	2	5	1	5	4
Totale Trattato CE/TFUE	386	464	502	452	533
Totale Trattato CA			1		
Totale Trattato EA	1				1
Statuto dei funzionari	11	29	39	32	25
Procedimenti speciali	34	29	87	84	77
TOTALE GENERALE	432	522	629	568	636

¹ L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2006-2010 sono stati rivisti di conseguenza.

5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2006-2010)



■ Aiuti di Stato
 ■ Concorrenza
 ■ Funzione pubblica
 ■ Proprietà intellettuale
■ Altri ricorsi diretti
 ■ Impugnazioni
 ■ Impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario
 ■ Procedimenti speciali

	2006	2007	2008	2009	2010
Aiuti di Stato	55	36	37	70	50
Concorrenza	42	48	31	31	38
Funzione pubblica	71	51	33	1	
Proprietà intellettuale	90	128	171	168	180
Altri ricorsi diretti	144	101	229	171	149
Impugnazioni		7	21	31	37
Impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario					1
Procedimenti speciali	34	26	83	83	72
Totale	436	397	605	555	527

6. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2010) ¹

	Sentenze	Ordinanze	Totale
Accesso ai documenti	14	7	21
Agricoltura	9	7	16
Aiuti di Stato	28	22	50
Ambiente	2	4	6
Appalti pubblici	10	6	16
Azione esterna dell'Unione europea	1	3	4
Clausola compromissoria	10	2	12
Coesione economica, sociale e territoriale	1	1	2
Concorrenza	26	12	38
Diritto delle imprese		1	1
Diritto delle istituzioni	9	17	26
Energia		2	2
Fiscalità		1	1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1		1
Libera prestazione di servizi		2	2
Misure restrittive (Azione esterna)	8	2	10
Politica commerciale	8		8
Politica economica e monetaria		2	2
Politica sociale	1	5	6
Proprietà intellettuale e industriale	132	48	180
Protezione dei consumatori		2	2
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	2	1	3
Sanità pubblica	2		2
Trasporti	1	1	2
Unione doganale e tariffa doganale comune	1	3	4
Totale Trattato CE/TFUE	266	151	417
Statuto dei funzionari	22	16	38
Procedimenti speciali		72	72
TOTALE GENERALE	288	239	527

¹ L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2006-2010 sono stati rivisti di conseguenza.

7. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2006-2010) ¹ (sentenze e ordinanze)

	2006	2007	2008	2009	2010
Accesso ai documenti	7	7	15	6	21
Adesione di nuovi Stati	1			1	
Agricoltura	27	13	48	46	16
Aiuti di Stato	54	36	37	70	50
Ambiente	11	10	17	9	6
Appalti pubblici	4	7	26	12	16
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	2				
Azione esterna dell'Unione europea	5	4	2		4
Clausola compromissoria	5	10	9	10	12
Coesione economica, sociale e territoriale	6	5	42	3	2
Concorrenza	42	38	31	31	38
Cultura			1	2	
Diritto delle imprese	1	1			1
Diritto delle istituzioni	8	10	22	20	26
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	4		2	2	
Energia					2
Fiscalità	1		2		1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport					1
Libera circolazione delle merci			2	3	
Libera circolazione delle persone	4	4	2	1	
Libera prestazione di servizi	2	1		2	2
Libertà di stabilimento			1		
Misure restrittive (Azione esterna)	4	3	6	8	10
Politica commerciale	13	4	12	6	8
Politica della pesca	24	4	4	17	
Politica economica e monetaria	1	1	1		2
Politica industriale		1			
Politica sociale	5	4	2	6	6
Proprietà intellettuale e industriale	91	129	171	169	180
Protezione dei consumatori					2
Ravvicinamento delle legislazioni		1	1		
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1	1	1	1	3
Sanità pubblica	3	2	1	1	2
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia		2	1	3	
Trasporti	2	1	3		2
Unione doganale e tariffa doganale comune	2	3	6	10	4
Totale Trattato CE/TFUE	330	302	468	439	417
Totale Trattato CA	1	10			
Totale Trattato EA		1		1	
Statuto dei funzionari	71	58	54	32	38
Procedimenti speciali	34	26	83	83	72
TOTALE GENERALE	436	397	605	555	527


¹ L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2006-2010 sono stati rivisti di conseguenza.

8. Cause definite – Collegio giudicante (2006-2010)



	2006			2007			2008			2009			2010		
	Sentenze	Ordinanze	Totale												
Grande Sezione				2		2							2		2
Sezione delle impugnazioni				3	4	7	16	10	26	20	11	31	22	15	37
Presidente del Tribunale		19	19		16	16		52	52		50	50		54	54
Sezioni a 5 giudici	22	33	55	44	8	52	15	2	17	27	2	29	8		8
Sezioni a 3 giudici	198	157	355	196	122	318	228	282	510	245	200	445	255	168	423
Giudice unico	7		7	2		2							3		3
Totale	227	209	436	247	150	397	259	346	605	292	263	555	288	239	527

9. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2006-2010)¹ (sentenze e ordinanze)




	2006	2007	2008	2009	2010
Aiuti di Stato	29,0	32,4	48,1	50,3	32,4
Concorrenza	41,1	42,6	40,2	46,2	45,7
Funzione pubblica	24,8	32,7	38,6	52,8	
Proprietà intellettuale	21,8	24,5	20,4	20,1	20,6
Altri ricorsi diretti	24,2	21,5	20,6	23,9	23,7
Impugnazioni		7,1	16,1	16,1	16,6

¹ Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario; delle cause rinviate dalla Corte di giustizia al Tribunale in esito alla modifica della ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia ed il Tribunale; delle cause rinviate dal Tribunale al Tribunale della funzione pubblica in esito all'entrata in funzione di quest'ultimo.

La durata è espressa in mesi e in decimi di mese.

10. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2006-2010)



■ Aiuti di Stato
 ■ Concorrenza
 ■ Funzione pubblica
 ■ Proprietà intellettuale
■ Altri ricorsi diretti
 ■ Impugnazioni
 ■ Procedimenti speciali

	2006	2007	2008	2009	2010
Aiuti di Stato	165	166	185	161	153
Concorrenza	182	196	236	247	288
Funzione pubblica	82	33	2	1	1
Proprietà intellettuale	249	289	316	355	382
Altri ricorsi diretti	326	422	371	358	416
Impugnazioni	10	30	46	46	32
Procedimenti speciali	15	18	22	23	28
Totale	1 029	1 154	1 178	1 191	1 300

11. Cause pendenti al 31 dicembre – Oggetto dei ricorsi (2006-2010) ¹

	2006	2007	2008	2009	2010
Accesso ai documenti	24	28	35	44	42
Agricoltura	85	118	84	57	65
Aiuti di Stato	165	166	184	160	152
Ambiente	23	40	30	25	34
Appalti pubblici	25	29	34	41	40
Azione esterna dell'Unione europea	6	3	3	8	5
Clausola compromissoria	21	17	20	22	19
Coesione economica, sociale e territoriale	37	49	13	16	38
Concorrenza	172	196	236	247	288
Cultura	1	2	1		
Diritto delle imprese	1			1	
Diritto delle istituzioni	19	28	29	41	32
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	4	5	3	2	2
Energia				2	
Fiscalità		2			
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1	1	1	
Libera circolazione delle merci	2	3	2		
Libera circolazione delle persone	3	3	2	2	3
Libera prestazione di servizi	1		3	5	4
Misure restrittive (Azione esterna)	9	18	19	18	29
Politica commerciale	28	33	31	33	34
Politica della pesca	4	5	24	8	27
Politica economica e monetaria	2	1			2
Politica estera e di sicurezza comune					1
Politica industriale	1				
Politica sociale	5	6	10	6	4
Proprietà intellettuale e industriale	251	290	317	355	382
Protezione dei consumatori	1	1	3	3	1
Ravvicinamento delle legislazioni	1	1			
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)					8
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1	4	3	8	8
Sanità pubblica	3	2	3	4	6
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia		1	3	2	2
Trasporti	1	4	2	2	1
Unione doganale e tariffa doganale comune	14	16	11	6	6
Totale Trattato CE/TFUE	910	1 072	1 106	1 119	1 235
Totale Trattato CA	10		1	1	1
Totale Trattato EA	2	1	1		1
Statuto dei funzionari	92	63	48	48	35
Procedimenti speciali	15	18	22	23	28
TOTALE GENERALE	1 029	1 154	1 178	1 191	1 300


¹ L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2006-2010 sono stati rivisti di conseguenza.

12. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2006-2010)



	2006	2007	2008	2009	2010
Grande Sezione	2				
Sezione delle impugnazioni	10	30	46	46	32
Presidente del Tribunale	1				3
Sezioni a 5 giudici	117	75	67	49	58
Sezioni a 3 giudici	825	971	975	1 019	1 132
Giudice unico	2			2	
Non attribuite	72	78	90	75	75
Totale	1 029	1 154	1 178	1 191	1 300


13. *Varie* – Procedimenti sommari (2006-2010)



Ripartizione nel 2010

	Procedimenti sommari promossi	Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
			Rigetto	Accoglimento	Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere
Agricoltura	3	4	1	2	1
Aiuti di Stato	7	2	2		
Ambiente	2	3	3		
Appalti pubblici	3	5	5		
Azione esterna dell'Unione europea	1	1	1		
Clausola compromissoria	1	2	2		
Coesione economica, sociale e territoriale	2	2	2		
Concorrenza	8	4	3		1
Diritto delle istituzioni	8	8	6		2
Politica estera e di sicurezza comune	1	1	1		
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)	1	1	1		
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	2	2	2		
Statuto dei funzionari	2	2		1	1
Unione doganale e tariffa doganale comune		1	1		
Totale	41	38	30	3	5

14. *Varie – Procedimenti accelerati (2006-2010)*^{1 2}




	2006			2007			2008			2009			2010							
	Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione						
		Ammessi	Respinti	Senza seguito ³		Ammessi	Respinti	Senza seguito ³		Ammessi	Respinti	Senza seguito ³		Ammessi	Respinti	Senza seguito ³				
Accesso ai documenti				1	1		2	2		4	4									
Agricoltura	3	1	3		1		1			2	3									
Aiuti di Stato	1			1	2		1	1					7	5						
Ambiente	2	1	1	7	1	6				1		1								
Appalti pubblici				2	1		3	1	3	2	2		2	2						
Azione esterna dell'Unione europea													1	1						
Clausola compromissoria							1		1											
Coesione economica, sociale e territoriale													1	1						
Concorrenza	4	2	2	1	1		1	1		2	2		3	3						
Diritto delle istituzioni									1		1	1								
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)						2														
Libera prestazione di servizi										1	1									
Misure restrittive (Azione esterna)				3	2	1	4	4		5	1	2	1	10	10					
Politica commerciale				2	1			1		2	2									
Procedura										1	1									
Sanità pubblica										1	1									
Statuto dei funzionari							1				1									
Totale	10	4	6	2	17	4	13	0	15	6	7	2	22	3	18	2	24	0	22	0

¹ La decisione di statuire mediante procedimento accelerato in una causa dinanzi al Tribunale può essere presa ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura. Tale disposizione è applicabile dal 1° febbraio 2001.

² L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi al periodo 2006-2010 sono stati rivisti di conseguenza.

³ Sono ricompresi nella categoria «senza seguito» i casi di ritiro della domanda, rinuncia agli atti ed ipotesi nelle quali il ricorso è deciso con ordinanza prima che intervenga la decisione sulla domanda di procedimento accelerato.

15. *Varie* – Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1989-2010)



	Numero di decisioni oggetto di un'impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili ¹	Percentuale di decisioni oggetto di un'impugnazione
1989			
1990	16	46	35%
1991	13	62	21%
1992	25	86	29%
1993	17	73	23%
1994	12	105	11%
1995	47	143	33%
1996	27	133	20%
1997	35	139	25%
1998	67	224	30%
1999	60	180	33%
2000	67	225	30%
2001	69	230	30%
2002	47	224	21%
2003	66	260	25%
2004	53	261	20%
2005	64	297	22%
2006	77	281	27%
2007	77	290	27%
2008	84	339	25%
2009	92	371	25%
2010	98	340	29%

¹ Totale delle decisioni impugnabili – sentenze, ordinanze in esito a procedimento sommario, di rigetto dell'istanza di intervento e tutte le ordinanze che pongono fine al giudizio diverse dalle ordinanze di cancellazione dal ruolo e di trasferimento – per le quali è scaduto il termine per l'impugnazione ovvero è stata presentata un'impugnazione.


16. *Varie* – Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2006-2010)

	2006			2007			2008			2009			2010		
	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %
Aiuti di Stato	5	21	24%	11	30	37%	4	19	21%	23	51	45%	17	35	49%
Concorrenza	14	41	34%	13	33	39%	7	26	27%	11	45	24%	15	33	45%
Funzione pubblica	13	62	21%	10	53	19%	9	31	29%	1	3	33%			
Proprietà intellettuale	18	62	29%	14	64	22%	24	105	23%	25	153	16%	32	140	23%
Altri ricorsi diretti	27	95	28%	29	110	26%	40	158	25%	32	119	27%	34	132	26%
Totale	77	281	27%	77	290	27%	84	339	25%	92	371	25%	98	340	29%

17. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2010) (sentenze e ordinanze)

	Impugnazione respinta	Annullamento totale o parziale senza rinvio	Annullamento totale o parziale con rinvio	Cancellazione dal ruolo/ Non luogo a provvedere	Totale
Agricoltura	2				2
Aiuti di Stato	7		2		9
Ambiente e consumatori	1				1
Concorrenza	8	3			11
Diritto delle istituzioni	20	2	1		23
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport				1	1
Libera circolazione delle merci	1				1
Libera circolazione delle persone	1				1
Politica commerciale	1				1
Politica della pesca	1				1
Politica economica e monetaria	1				1
Politica regionale	2				2
Politica sociale	1				1
Proprietà intellettuale e industriale	23	1	1	3	28
Statuto dei funzionari	3				3
Unione doganale e tariffa doganale comune	2				2
Totale	74	6	4	4	88

18. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2006-2010) (sentenze e ordinanze)



	2006	2007	2008	2009	2010
Impugnazione respinta	51	72	51	84	74
Annullamento totale o parziale senza rinvio	8	8	16	12	6
Annullamento totale o parziale con rinvio	1	6	7	3	4
Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	5	4	3	5	4
Totale	65	90	77	104	88

19. Varie – Evoluzione generale (1989-2010)

Cause promosse, definite, pendenti

	Cause promosse ¹	Cause definite ²	Cause pendenti al 31 dicembre
1989	169	1	168
1990	59	82	145
1991	95	67	173
1992	123	125	171
1993	596	106	661
1994	409	442	628
1995	253	265	616
1996	229	186	659
1997	644	186	1 117
1998	238	348	1 007
1999	384	659	732
2000	398	343	787
2001	345	340	792
2002	411	331	872
2003	466	339	999
2004	536	361	1 174
2005	469	610	1 033
2006	432	436	1 029
2007	522	397	1 154
2008	629	605	1 178
2009	568	555	1 191
2010	636	527	1 300
Totale	8 611	7 311	

¹ 1989: 153 cause rinviate dalla Corte di giustizia dinanzi al neoistituito Tribunale.
1993: 451 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto dell'ampliamento delle competenze del Tribunale.
1994: 14 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del secondo ampliamento delle competenze del Tribunale.

2004/2005: 25 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del terzo ampliamento delle competenze del Tribunale.

² 2005-2006: 118 cause rinviate dal Tribunale dinanzi al neoistituito Tribunale della funzione pubblica.



Capitolo III

Il Tribunale della funzione pubblica

A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2010

di Paul J. Mahoney, presidente del Tribunale della funzione pubblica

1. Dalle statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica risulta che il numero di cause promosse nel 2010 (139) è in sensibile aumento rispetto al numero di ricorsi proposti nel 2009 (113) e nel 2008 (111).

Il numero di cause definite (129) è, dal canto suo, inferiore¹ a quello dell'anno scorso (155).

Così, il numero di cause pendenti² è in leggero aumento rispetto all'anno scorso (185 al 31 dicembre 2010 contro 175 al 31 dicembre 2009). La durata media del procedimento è anch'essa in aumento (18,1 mesi nel 2010 contro 15,1 mesi nel 2009^{3,4}).

Ventiquattro decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono state oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Dieci decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono state annullate o parzialmente annullate dal Tribunale dell'Unione europea, mentre sei cause sono state rinviate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Dodici cause si sono concluse con una composizione amichevole della controversia, il che corrisponde alla cifra più elevata a partire dalla creazione del Tribunale della funzione pubblica⁵. Pertanto, le statistiche di quest'anno sembrano testimoniare una maggior apertura per questo modo di risoluzione delle controversie.

2. Per quanto riguarda gli strumenti procedurali, si deve rilevare che quest'anno il Tribunale della funzione pubblica ha fatto uso per la prima volta della facoltà, conferitagli dal suo regolamento di procedura⁶, di statuire a giudice unico⁷.

¹ L'aumento di quest'anno della percentuale delle definizioni con sentenza rispetto a quello delle definizioni con la procedura più agile dell'ordinanza ha probabilmente contribuito alla diminuzione del numero di cause definite. Inoltre, bisogna tener conto del fatto che il Tribunale della funzione pubblica non era ad organico completo a seguito dell'indisponibilità continua di uno dei sette giudici.

² Sono in particolare ancora pendenti 15 cause, promosse da 327 funzionari e agenti contro le rispettive istituzioni, dirette all'annullamento dei loro fogli di conguaglio della retribuzione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2009 nonché dei loro fogli paga emessi a partire dal 1° gennaio 2010, in quanto nei detti fogli paga viene applicato un aumento di retribuzione sulla base di un tasso dell'1,85%, anziché del 3,7% che sarebbe risultato dall'applicazione dell'art. 65 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e del suo allegato XI. Tali cause sono strettamente connesse alla causa C-40/10, *Commissione/Consiglio*, decisa con sentenza 24 novembre 2010, con la quale la Corte ha annullato il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del Consiglio, del 23 dicembre 2009, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2009, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni.

³ Durata di eventuale sospensione non compresa.

⁴ Un aumento del genere della durata del procedimento è probabilmente da mettere in parallelo anche con l'aumento della percentuale delle definizioni con sentenza rispetto a quella delle definizioni con ordinanza.

⁵ Si può segnalare che, per la prima volta, le parti sono addivenute ad una composizione amichevole della controversia nell'ambito di un procedimento sommario, in relazione alla questione dell'applicazione del provvedimento provvisorio richiesto (causa F-50/10 R, *De Roos-Le Large/Commissione*).

⁶ Art. 14 del regolamento di procedura.

⁷ Questa facoltà è stata utilizzata nella causa F-1/10, che ha dato luogo alla sentenza 14 dicembre 2010, *Marcuccio/Commissione*.

3. Infine, poiché nell'anno 2010 è ricorso il quinto anniversario del Tribunale della funzione pubblica, in tale occasione è stato realizzato un convegno⁸ che ha visto riuniti magistrati, professori o avvocati specializzati nel settore della funzione pubblica europea e internazionale, funzionari delle istituzioni europee e rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali. Gli scambi intervenuti nel corso di tale convegno contribuiranno certamente ad alimentare le riflessioni del Tribunale della funzione pubblica, in particolare quelle che esso intende condurre nell'ambito di una revisione del suo regolamento di procedura alla luce dell'esperienza acquisita a partire dalla sua istituzione. Le manifestazioni del quinto anniversario del Tribunale della funzione pubblica sono state caratterizzate anche da una giornata «porte aperte» riservata al personale dell'istituzione.

4. Nella trattazione che seguirà saranno presentate le decisioni del Tribunale della funzione pubblica più significative relativamente alle questioni di procedura e di merito. In assenza di novità importanti in ordine ai procedimenti sommari⁹, alla materia delle spese giudiziarie, nonché al gratuito patrocinio, le rubriche tradizionalmente dedicate a tali argomenti non compariranno nella relazione di quest'anno.

I. Questioni procedurali

Condizioni di ricevibilità

1. Procedimento precontenzioso: regola della concordanza tra reclamo e ricorso

Nella sentenza 1° luglio 2010, causa F-45/07*, *Mandt/Parlamento*¹⁰, il Tribunale della funzione pubblica ha mitigato la regola della concordanza tra il reclamo precontenzioso e il ricorso, dichiarando che la regola della concordanza viene violata solo se il ricorso giurisdizionale modifica l'oggetto del reclamo o la sua causa, nozione quest'ultima da interpretare in senso lato. Relativamente alle domande di annullamento, deve in linea di principio intendersi per causa della controversia la contestazione da parte del ricorrente della legittimità interna dell'atto impugnato o, in alternativa, la contestazione della sua legittimità esterna. Conseguentemente, e fatte salve le eccezioni di illegittimità (di natura intrinsecamente giuridica e non facilmente percepibile dai non giuristi) e fermi restando i motivi di ordine pubblico, la modifica della causa della controversia e, pertanto, l'irricevibilità per il mancato rispetto della regola di concordanza, si verificano se il ricorrente, limitandosi nel suo reclamo a censurare la validità formale dell'atto che gli arreca pregiudizio, fa valere motivi di merito nel proprio ricorso o, viceversa, se il ricorrente, dopo aver contestato, nel suo reclamo, unicamente nel merito l'atto che gli arreca pregiudizio, presenta un ricorso che contiene motivi relativi alla validità formale di quest'ultimo.

⁸ Gli atti del convegno saranno pubblicati nel corso dell'anno 2011 nella *Revue universelle des droits de l'homme* (RUDH), ed. N.P. Engel. I discorsi pronunciati in tale giornata sono già da ora disponibili sul sito Curia.

⁹ Quattro ordinanze in sede di procedimento sommario sono state emanate quest'anno dal presidente del Tribunale della funzione pubblica (ordinanza 23 febbraio 2010, causa F-99/09 R, *Papathanasiou/UAMI*; ordinanza 14 luglio 2010, causa F-41/10 R, *Bermejo Garde/CESE*; ordinanza 10 settembre 2010, causa F-62/10 R, *Esders/Commissione*; ordinanza 15 dicembre 2010, cause riunite F-95/10 R e F-105/10 R, *Bömcke/BEI*). In queste quattro cause, le domande di provvedimenti urgenti sono state respinte.

¹⁰ Le sentenze segnalate con asterisco sono tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, ad eccezione dell'irlandese.

Va rilevato che, nella sentenza 23 novembre 2010, causa F-50/08*, *Bartha/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha per la prima volta giudicato fondato un motivo dichiarato ricevibile in applicazione della citata sentenza Mandt/Parlamento.

2. Nozione di atto che arreca pregiudizio

Nella sentenza 13 gennaio 2010, cause riunite F-124/05 e F-96/06*, *A e G/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica, a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-345/05, *Mote/Parlamento*, che riguardava la revoca dell'immunità di giurisdizione di un membro del Parlamento europeo, ha dichiarato che la decisione di revoca dell'immunità di giurisdizione di un funzionario costituisce un atto che arreca pregiudizio a quest'ultimo. Nella fattispecie, il ricorrente non poteva tuttavia più avvalersi dell'illegittimità della decisione di revoca della sua immunità di giurisdizione nell'ambito del ricorso per risarcimento danni da lui proposto, in quanto non aveva impugnato la detta decisione nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

Con sentenza 23 novembre 2010, causa F-8/10*, *Gheysens/Consiglio*, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che una decisione con cui viene negato il rinnovo di un contratto a tempo determinato configura un atto che arreca pregiudizio che dev'essere motivato, conformemente all'art. 25 dello Statuto, se essa è distinta dal contratto in questione, come si verifica in particolare qualora sia fondata su elementi nuovi o costituisca una presa di posizione dell'amministrazione intervenuta a seguito di una domanda dell'agente interessato e vertente su una possibilità di rinnovo del contratto prevista dal contratto stesso.

3. Interesse ad agire

Nella sentenza 5 maggio 2010, causa F-53/08*, *Bouillez e a./Consiglio*, il Tribunale della funzione pubblica ha confermato che i funzionari promuovibili ad un grado determinato hanno, in linea di principio, un interesse personale a contestare non soltanto le decisioni di non promozione adottate nei loro confronti, ma anche le decisioni con cui altri funzionari sono promossi al detto grado.

4. Termini

Nella sentenza 30 settembre 2010, causa F-29/09*, *Lebedef e Jones/Commissione*, a proposito di una controversia relativa alla legittimità della disposizione prevista all'art. 3, n. 5, primo comma, dell'allegato XI dello Statuto, secondo la quale nessun coefficiente correttore è applicabile non soltanto per il Belgio (paese di riferimento per la determinazione del costo della vita), ma anche per il Lussemburgo, il Tribunale della funzione pubblica ha innanzi tutto ricordato la giurisprudenza secondo la quale un funzionario che non abbia impugnato tempestivamente, entro i termini di reclamo e di ricorso, il foglio paga che attesta, per la prima volta, l'applicazione di un atto di portata generale riguardante la fissazione di diritti pecuniari non può validamente impugnare, una volta decorsi detti termini, i fogli paga successivi, deducendo nei confronti degli stessi la medesima illegittimità che avrebbe viziato il primo foglio paga. Tuttavia, nella fattispecie, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che i ricorrenti contestavano essenzialmente la persistenza della Commissione nell'applicare l'art. 3, n. 5, primo comma, dell'allegato XI dello Statuto senza aver proceduto ad uno studio sull'eventuale distorsione del potere d'acquisto tra Bruxelles e Lussemburgo, mentre invocano la comparsa di nuove circostanze economiche che non giustificherebbero più, con riferimento in particolare al principio della parità di trattamento, l'applicazione di tale disposizione. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato le difficoltà di ordine procedurale che incontrerebbe un singolo che intendesse proporre un ricorso per carenza, ai sensi dell'art. 265 TFUE, contro un'istituzione al fine dell'abrogazione di una disposizione di un regolamento adottato dal legislatore dell'Unione. Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica ha

dichiarato che escludere, in applicazione della giurisprudenza summenzionata, la possibilità per un funzionario di contestare il suo foglio paga a seguito di un mutamento di circostanze di fatto, quale un cambiamento delle condizioni economiche, sollevando, in tale occasione, un'eccezione di illegittimità contro una disposizione statutaria, la quale, sebbene apparisse valida al momento della sua adozione, è divenuta illegittima, secondo il funzionario interessato, a causa di tale mutamento di circostanze, renderebbe praticamente impossibile l'esercizio di un ricorso diretto a garantire il rispetto del principio generale di parità di trattamento riconosciuto dal diritto dell'Unione, arrestando in tal modo un pregiudizio sproporzionato al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Nell'ordinanza 16 dicembre 2010, causa F-25/10, *AG/Parlamento*, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, relativamente alla notifica di una decisione con lettera raccomandata, che, nel caso in cui il destinatario di una lettera raccomandata, assente dal proprio domicilio al momento del passaggio del portafoglio, si astenga da ogni iniziativa o non ritiri la lettera entro il termine fino al quale essa è normalmente conservata dai servizi postali, deve ritenersi che la decisione di cui trattasi sia stata debitamente notificata al suo destinatario alla data di scadenza di tale termine. Infatti, se fosse ammesso che un siffatto comportamento del destinatario ostasse alla notifica regolare di una decisione con lettera raccomandata, da una parte, le garanzie presentate da questo modo di notifica sarebbero notevolmente ridotte, mentre esso costituisce un modo particolarmente sicuro ed obiettivo di notifica degli atti amministrativi. D'altra parte, il destinatario avrebbe una certa libertà nella fissazione del *dies a quo* del termine di ricorso, mentre un termine del genere non può essere rimesso alla disponibilità delle parti e deve rispondere alle esigenze di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia. Tuttavia, la presunzione che il destinatario abbia ricevuto notifica della decisione alla scadenza del normale termine di conservazione della lettera raccomandata da parte dei servizi postali non ha carattere assoluto. Infatti, la sua applicazione è subordinata alla prova, da parte dell'amministrazione, della regolarità della notifica con lettera raccomandata, in particolare con il deposito di un avviso di passaggio all'ultimo indirizzo indicato dal destinatario. Inoltre, tale presunzione non è *juris et de jure*. Il destinatario può in particolare cercare di provare di essere stato impossibilitato, segnatamente per motivi di salute o per un caso di forza maggiore indipendente dalla sua volontà, a prendere utilmente conoscenza dell'avviso di passaggio.

Documenti riservati

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza 15 aprile 2010, causa F-2/07, *Matos Martins/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica, avendo constatato il carattere riservato nei confronti del ricorrente di taluni documenti di cui egli aveva chiesto la produzione mediante misura di organizzazione del procedimento, ha limitato l'accesso ai detti documenti all'avvocato dell'interessato, ad esclusione del ricorrente in persona, con consultazione da effettuarsi nei locali della cancelleria e senza che fosse autorizzata l'esecuzione di copie dei detti documenti.

Con due ordinanze del 17 marzo 2010 e del 20 maggio 2010, emesse nella causa F-50/09, *Missir Mamachi di Lusignano/Commissione*¹¹, il Tribunale della funzione pubblica ha ingiunto alla convenuta di produrre taluni documenti classificati «riservato UE», precisando le misure di sicurezza alle quali sarebbe stato subordinato l'accesso a tali documenti, e sottolineando in particolare che né il ricorrente né il suo avvocato sarebbero stati autorizzati a consultare tali documenti. Esso ha in particolare precisato che, se avesse deciso di fondare la soluzione della controversia sui documenti in questione, sarebbe stato necessario porsi il problema delle modalità di applicazione nella fattispecie del principio del carattere in contraddittorio del procedimento e delle disposizioni dell'art. 44,

¹¹ La decisione che pone fine al procedimento in questa causa non è stata ancora emanata.

n. 1, del regolamento di procedura, dato che tale principio e tali disposizioni avrebbero potuto implicare che il ricorrente avesse accesso, almeno parzialmente, ai detti documenti¹².

Rilevamento d'ufficio di un motivo

Con undici sentenze del 29 giugno 2010¹³, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che il rispetto dei diritti della difesa costituisce una forma sostanziale la cui violazione può essere rilevata d'ufficio, e ha annullato nella fattispecie per violazione di tale principio alcune decisioni dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) con le quali veniva rifiutata la concessione di un contratto a tempo indeterminato ai ricorrenti.

II. Nel merito

Principi generali

1. Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni

Nella sentenza 11 maggio 2010, causa F-30/08*, *Nanopoulos/Commissione* (che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni, quando è invocata sulla base delle disposizioni dell'art. 236 CE (divenuto, in seguito a modifica da parte del trattato di Lisbona, articolo 270 TFUE), può sorgere in ragione della sola illiceità di un atto recante pregiudizio (o di un comportamento non decisionale), e senza che occorra interrogarsi se si tratti di una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli. Il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che tale giurisprudenza non esclude che il giudice tenga conto della portata del potere di valutazione dell'amministrazione nell'ambito in oggetto; al contrario, tale criterio è un parametro essenziale nell'esame della legittimità della decisione o del comportamento controverso, in quanto il controllo di legittimità esercitato dal giudice e la sua intensità dipendono dal maggiore o minore margine di discrezionalità di cui dispone l'amministrazione a seconda del diritto applicabile e degli imperativi del corretto funzionamento che ad essa si impongono.

Nella sentenza 9 marzo 2010, causa F-26/09, *N/Parlamento*, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ricordato che l'annullamento di un atto impugnato da un funzionario costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di massima, sufficiente di qualsiasi danno morale che quest'ultimo può aver subito, ha precisato le ipotesi nelle quali il giudice dell'Unione aveva ammesso talune eccezioni a questa regola. Così, è stato precisato che l'annullamento dell'atto illecito dell'amministrazione non può costituire un pieno risarcimento del danno morale subito, in primo luogo, se tale atto contiene una valutazione esplicitamente negativa delle capacità del ricorrente che possa ferirlo, in secondo luogo qualora l'illecito commesso sia di gravità particolare e, in terzo luogo, qualora l'annullamento di un atto sia privato di ogni effetto utile.

¹² Ordinanza 17 marzo 2010, citata.

¹³ Sentenze pronunciate nelle cause F-27/09, F-28/09, F-34/09, F-35/09, F-36/09, F-37/09, F-38/09, F-39/09, F-41/09, F-42/09, F-44/09.

2. Diritti fondamentali e principi generali del diritto della funzione pubblica

a) Diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio privato

Nella sentenza 9 giugno 2010, causa F-56/09, *Marcuccio/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che il diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio privato delle persone fisiche si impone nell'ordinamento giuridico dell'Unione in quanto principio generale comune ai diritti degli Stati membri, e che, inoltre, la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), a cui fa riferimento l'art. 6, n. 2, TUE, sancisce, all'art. 8, n. 1, che «[o]gni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza». Nella fattispecie, è stato constatato che l'amministrazione, avendo acceduto all'alloggio di servizio del ricorrente senza rispettare alcuna formalità, ha arrecato pregiudizio al diritto dell'interessato al rispetto dei suoi beni, del suo domicilio e della sua vita privata, e che un siffatto illecito amministrativo è tale da far sorgere la responsabilità della parte convenuta.

b) Presunzione di innocenza

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza 23 novembre 2010, causa F-75/09, *Wenig/Commissione*, al Tribunale della funzione pubblica era sottoposto un motivo con il quale il ricorrente faceva valere che, rifiutando di accogliere le sue domande di assistenza, la Commissione avrebbe violato il principio di presunzione di innocenza, poiché un rifiuto del genere avrebbe implicitamente significato che, secondo la Commissione, egli avrebbe effettivamente commesso taluni fatti riferiti in un articolo di giornale. Il Tribunale della funzione pubblica ha innanzi tutto ricordato che il principio della presunzione di innocenza sancito dall'art. 6, n. 2, della CEDU non costituisce solo una garanzia processuale in materia penale, ma che la sua portata è più ampia ed implica che nessun rappresentante dello Stato dichiarare che una persona è colpevole di un'infrazione prima che la sua colpevolezza sia stata accertata da un giudice. Esso ha poi dichiarato, nel caso di specie, che, poiché la Commissione non ha fatto alcuna dichiarazione che faccia presumere che, dal suo punto di vista, il ricorrente avrebbe commesso o avrebbe potuto commettere un reato, l'interessato non poteva legittimamente sostenere che la Commissione, per il solo fatto di aver rifiutato di prestargli assistenza, avrebbe violato il principio della presunzione di innocenza.

c) Dovere di sollecitudine

Nella sentenza 28 ottobre 2010, causa F-92/09*, *U/Parlamento*, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che il dovere di sollecitudine impone all'amministrazione, qualora sussistano dubbi sull'origine medica delle difficoltà incontrate da un funzionario per svolgere i compiti a cui è tenuto, di compiere tutti i passi necessari per dissipare tale dubbio prima che sia adottata una decisione di licenziamento del detto funzionario. Per giunta, gli obblighi che il dovere di sollecitudine impone all'amministrazione sono sostanzialmente rafforzati qualora sia in esame la situazione particolare di un funzionario per il quale esistono dubbi in ordine alla salute mentale e, di conseguenza, alla capacità di tutelare in maniera adeguata i propri interessi.

3. Applicazione del diritto internazionale privato da parte di un'istituzione dell'Unione

Nella citata sentenza *Mandt/Parlamento*, il Tribunale della funzione pubblica, relativamente all'applicazione da parte di un'istituzione di una disposizione che fa riferimento allo stato civile delle persone, ha precisato che l'amministrazione non aveva l'obbligo di determinare il diritto applicabile e/o l'ordinamento giuridico competente mediante un puro ragionamento di diritto interna-

zionale privato, ma poteva limitarsi a prendere in considerazione, come fattore di collegamento, l'esistenza di collegamenti «molto stretti» con la controversia.

In questa causa, due persone rivendicavano, in qualità di coniugi superstiti dello stesso funzionario deceduto, il beneficio di una pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 79 dello Statuto, situazione dinanzi alla quale il Parlamento aveva deciso di ripartire la detta pensione tra i due richiedenti. Dopo aver respinto in quanto irricevibile il ricorso proposto da uno dei due richiedenti (ordinanza 23 maggio 2008, causa F-79/07, *Braun-Neumann/Parlamento*), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto nel merito il ricorso proposto dall'altro richiedente disattendendo, in particolare, tanto il motivo diretto a veder negare al primo richiedente la qualità stessa di coniuge superstite (il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato a tal fine che tale persona era considerata coniuge superstite dal diritto e dall'ordinamento giuridico di un paese che presenta collegamenti molto stretti sia con essa sia con la controversia nel suo complesso) quanto il motivo secondo cui, in caso di presenza di due coniugi superstiti, ciascuno di essi avrebbe diritto ad una pensione di reversibilità intera. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che il Parlamento, posto di fronte ad una lacuna legislativa, non aveva commesso alcun errore di diritto adottando la soluzione summenzionata.

Diritti e obblighi del funzionario

1. Obbligo di assistenza

Nella citata sentenza *Wenig/Commissione* è stato dichiarato che l'amministrazione non può essere tenuta ad assistere, nel contesto di un procedimento penale, un funzionario sospettato, alla luce di elementi precisi e pertinenti, di essere gravemente venuto meno ai propri obblighi professionali e pertanto passibile di sanzioni disciplinari, quand'anche un'infrazione del genere fosse intervenuta grazie a comportamenti irregolari di terzi.

2. Accesso del funzionario ai documenti che lo riguardano

Nella citata sentenza *A e G/Commissione* il Tribunale della funzione pubblica ha precisato il collegamento tra le disposizioni dell'art. 26 dello Statuto, relative al diritto di accesso di un funzionario al suo fascicolo personale, le disposizioni relative all'accesso di un funzionario ai documenti di natura medica che lo riguardano, come quelle previste dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari, e le disposizioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Carriera del funzionario

1. Concorsi

Nella sentenza 15 giugno 2010, causa F-35/08*, *Pachtitis/Commissione* (che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) che escludeva il ricorrente dall'elenco dei candidati che avevano ottenuto i migliori punteggi nei test d'accesso ad un concorso generale, a causa dell'incompetenza dell'EPSO ad adottare una siffatta decisione. Esso ha infatti dichiarato al riguardo che, in assenza di una modifica dello Statuto che conferisca espressamente all'EPSO compiti fino ad allora incombenti alla commissione giudicatrice, l'EPSO non è competente ad eseguire tali compiti, in particolare quelli che, in materia di assunzione dei funzionari, riguar-

dano la determinazione del contenuto delle prove e la correzione delle stesse, comprese le prove sotto forma di test con domande a scelta multipla, anche laddove tali test siano presentati come test «di accesso» dei candidati alle prove scritte e alla prova orale del concorso.

Nella citata sentenza *Bartha/Commissione* il Tribunale della funzione pubblica ha apportato diverse precisazioni a proposito della disposizione prevista all'art. 3, quinto comma, dell'allegato III dello Statuto, secondo la quale una commissione giudicatrice composta di più di quattro membri deve comprendere almeno due membri di ciascun sesso. Esso ha in particolare precisato che tale regola dev'essere verificata al momento della costituzione della commissione giudicatrice, quale risulta dall'elenco pubblicato dall'istituzione o dalle istituzioni organizzatrici del concorso, e che occorre prendere in considerazione solo i membri titolari della commissione giudicatrice.

2. Procedure di promozione

Nella citata sentenza *Bouillez e a./Consiglio* è stato precisato che risulta dalle disposizioni dell'art. 45, n. 1, dello Statuto che il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili costituisce uno dei tre elementi rilevanti di cui l'amministrazione deve tenere conto nello scrutinio per merito comparativo degli stessi funzionari. L'espressione «se del caso», di cui all'art. 45, n. 1, quarta frase, dello Statuto, significa semplicemente che sebbene, in linea di massima, si ritenga che gli agenti dello stesso grado esercitino funzioni di responsabilità equivalenti, se tale ipotesi non ricorre in concreto, occorre tenere conto di tale circostanza nell'ambito della procedura di promozione.

Il Tribunale della funzione pubblica, avendo nella fattispecie dichiarato fondato il motivo relativo ad una violazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto, ha innanzi tutto ricordato che il giudice dell'Unione ha ammesso che, qualora l'atto che deve essere annullato rechi un vantaggio ad un terzo, come nel caso di un inserimento in un elenco di riserva, di una decisione di promozione o di una decisione di nomina ad un posto vacante, spetta al giudice verificare preliminarmente se l'annullamento non costituisca una sanzione eccessiva rispetto all'irregolarità commessa. Il Tribunale della funzione pubblica ha poi ricordato che, in materia di promozione, il giudice dell'Unione procede ad un esame caso per caso. In primo luogo, esso prende in considerazione la natura dell'irregolarità commessa. In secondo luogo, esso procede ad una ponderazione degli interessi. Nel contesto di tale ponderazione, il giudice prende in considerazione anzitutto l'interesse da parte dei ricorrenti di essere legalmente e completamente reintegrati nei loro diritti, poi gli interessi dei funzionari promossi illegittimamente, e, infine, l'interesse del servizio.

Nella sentenza 15 dicembre 2010, causa F-14/09, *Almeida Campos e a./Consiglio*, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») non poteva legittimamente esaminare in maniera separata i meriti di funzionari dello stesso grado a seconda che facessero parte, secondo il vecchio Statuto, della categoria A o rientrassero nel quadro linguistico LA, dato che il legislatore ha deciso che gli uni e gli altri avrebbero fatto parte, nel nuovo Statuto, del gruppo di funzionari unico degli amministratori.

Condizioni di lavoro del funzionario

Nella sentenza 30 novembre 2010, causa F-97/09, *Taillard/Parlamento*, è stato precisato che, poiché le malattie possono evolvere, non si può sostenere che l'esito di un arbitrato in cui si sia concluso per l'idoneità al lavoro di un funzionario resti valido qualora quest'ultimo produca successivamente un nuovo certificato medico. Quanto al rischio di elusione della procedura relativa ai controlli medici con la presentazione di certificati medici consecutivi riguardanti la stessa malattia, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che, ove ciò si renda necessario, in particolare qualora vi

siano indici di abuso da parte del ricorrente, l'istituzione interessata potrà ricorrere alle pertinenti procedure disciplinari.

Regime pecuniario e vantaggi sociali del funzionario

1. Retribuzione

Nella sentenza 14 ottobre 2010, causa F-86/09*, *W/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica era investito di una domanda di annullamento di una decisione della Commissione con cui veniva negato ad un agente il versamento dell'assegno di famiglia in quanto la coppia formata da tale dipendente e dal partner dello stesso sesso, non uniti in matrimonio, non soddisfaceva la condizione stabilita dall'art. 1, n. 2, lett. c), sub iv), dell'allegato VII dello Statuto, dato che essa aveva accesso al matrimonio civile in Belgio. Il ricorrente, disponendo della doppia cittadinanza belga e marocchina, eccepiva però all'amministrazione che, tenuto conto della sua cittadinanza marocchina, tale matrimonio era impossibile, in quanto, contraendo un matrimonio con una persona dello stesso sesso, egli rischiava di esporsi in Marocco a procedimenti penali fondati sull'art. 489 del codice penale marocchino, che persegue l'omosessualità. Il Tribunale della funzione pubblica, basandosi sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato che occorre apportare alle norme statutarie che estendevano il diritto all'assegno di famiglia ai funzionari registrati come membri stabili di un'unione di fatto un'interpretazione tale da garantire che tale diritto non restasse teorico, ma si rivelasse concreto ed effettivo. Nella fattispecie, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che una legge nazionale come l'art. 489 del codice penale marocchino, che incrimina gli atti omosessuali senza neppure distinguere in funzione del luogo in cui tali atti sono commessi, rischia di rendere teorico l'accesso al matrimonio e quindi il diritto all'assegno di famiglia. Di conseguenza esso ha annullato la decisione della convenuta con cui è stato rifiutato il versamento al ricorrente del detto assegno.

2. Previdenza sociale

Nella sentenza 1° luglio 2010, causa F-97/08, *Füller-Tomlinson/Parlamento* (che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto un'eccezione con la quale la ricorrente faceva valere l'illegittimità della tabella a punteggio europea di valutazione dei danni all'integrità fisica e psichica, che forma parte integrante della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.

Nella sentenza 14 settembre 2010, causa F-79/09, *AE/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica, dinanzi al quale era stato proposto un ricorso per risarcimento danni fondato sulla durata irragionevole della procedura di riconoscimento di una malattia professionale, ha ricordato che rientra nella responsabilità propria della Commissione, in quanto istituzione, ricordare ai membri delle commissioni mediche il loro obbligo di diligenza.

Nella sentenza 23 novembre 2010, causa F-65/09, *Marcuccio/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto un'eccezione di illegittimità diretta contro i criteri di definizione di una malattia grave, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto, ossia una prognosi vitale sfavorevole, un'evoluzione cronica, la necessità di misure diagnostiche o terapeutiche rilevanti e la presenza o il rischio di grave handicap. Con questa sentenza esso ha altresì precisato che la nozione di «malattia mentale» ai sensi dell'art. 72 dello Statuto può riguardare solo le malattie che presentano obiettivamente una certa gravità, e non qualsiasi disturbo psicologico e psichiatrico, indipendentemente dalla sua gravità.

Nella sentenza 1° dicembre 2010, causa F-89/09, *Gagalis/Consiglio*, è stato precisato che tanto l'art. 73, n. 3, dello Statuto quanto l'art. 9, n. 1, terzo comma, della regolamentazione relativa ai rischi di infortunio devono essere interpretati nel senso che prevedono unicamente un complemento di rimborso delle spese sostenute per prestazioni previste dall'art. 72 dello Statuto, previo rimborso della quota delle spese a carico del regime di assicurazione malattia. Il regime di assicurazione infortuni interviene in via complementare e non prevede dunque alcun rimborso di spese sostenute per prestazioni non coperte dal regime di assicurazione malattia, ad eccezione di quelle previste all'art. 9, n. 2, che per questo motivo non hanno dato luogo ad alcuna presa a carico da parte del regime di assicurazione malattia.

Regime disciplinare

Nella citata sentenza *A e G/Commissione* è stato precisato che il fatto che un procedimento disciplinare sia stato chiuso senza che fosse inflitta alcuna sanzione disciplinare al funzionario di cui trattasi non può impedire al giudice europeo di esercitare un controllo sulla legittimità della decisione che apre un procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato. Al fine di tutelare i diritti del funzionario interessato, si deve ritenere che l'APN abbia esercitato i suoi poteri in modo illegittimo non solo qualora sia dimostrato uno sviamento di potere, ma altresì in mancanza di elementi sufficientemente precisi e pertinenti che indichino che l'interessato abbia commesso un'infrazione disciplinare. Inoltre, in questa stessa sentenza, il principio secondo il quale un procedimento disciplinare dev'essere espletato entro un termine ragionevole è stato riaffermato. L'obbligo di diligenza a carico dell'autorità disciplinare riguarda tanto l'avvio del procedimento disciplinare quanto l'espletamento di quest'ultimo.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

1. Licenziamento di un agente con contratto a tempo indeterminato

Nelle sentenze 9 dicembre 2010, causa F-87/08, *Schuerings/ETF*, e causa F-88/08, *Vandeuren/ETF*, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver precisato che permettere ad un datore di lavoro di porre termine ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza valido motivo sarebbe contrario alla stabilità che caratterizza i contratti a tempo indeterminato e contravverrebbe all'essenza stessa di questo tipo di contratti, ha dichiarato che la riduzione dell'ambito delle attività di un'agenzia può essere considerata come un possibile valido motivo di licenziamento, a condizione però che la detta agenzia non disponga di posti ai quali l'agente interessato possa essere riassegnato. Quando essa esamina se un agente possa essere riassegnato ad un altro posto, esistente o da creare, l'amministrazione deve ponderare l'interesse del servizio, che impone di assumere la persona più idonea a coprire il posto, con l'interesse dell'agente di cui si prospetta il licenziamento. A tal fine, essa deve tener conto, nell'ambito del suo potere discrezionale, di vari criteri, tra i quali figurano le esigenze del posto alla luce delle qualificazioni e del potenziale dell'agente, la circostanza che il contratto di lavoro dell'agente interessato precisi o meno che quest'ultimo è assunto per coprire un determinato posto, i suoi rapporti informativi, nonché la sua età, l'anzianità di servizio e il numero di anni di contribuzione che gli restano prima di poter esercitare i suoi diritti a pensione.

2. Licenziamento di un agente alla fine del suo periodo di prova

Nella sentenza 24 febbraio 2010, causa F-2/09, *Menghi/ENISA*, il Tribunale della funzione pubblica, a proposito del licenziamento di un agente temporaneo alla fine del suo periodo di prova, ha apportato parecchie precisazioni relativamente alle decisioni di licenziamento. Esso ha affermato, in primo luogo, che non perché l'esistenza di molestie psicologiche subite da un agente sia dimo-

strata qualsiasi decisione arrecante pregiudizio a quest'ultimo e adottata in tale contesto di molestie psicologiche sarebbe per questo illegittima. Bisognerebbe inoltre che apparisse chiaramente un nesso tra le molestie psicologiche di cui trattasi e la motivazione della decisione contestata. Esso ha dichiarato, in secondo luogo, che la violazione delle disposizioni dell'art. 24 dello Statuto, relativo all'obbligo di assistenza, non può essere utilmente fatta valere contro una decisione di licenziamento. Infatti, solo le decisioni amministrative il cui contenuto sia connesso all'obbligo di assistenza, vale a dire le decisioni di rigetto di una domanda di assistenza o, in taluni casi eccezionali, le omissioni di prestare spontaneamente assistenza ad un dipendente possono violare tale obbligo. Orbene, l'oggetto di una decisione di licenziamento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 24 dello Statuto ed è, di conseguenza, senza alcuna relazione con l'obbligo di assistenza previsto in tale articolo. Infine, esso ha dichiarato che le disposizioni previste dall'art. 22 bis, n. 3, dello Statuto, secondo le quali il funzionario che ha comunicato un'informazione relativa a fatti che possono lasciar presumere una possibile attività illecita o una condotta che può rivelare una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione «non può essere penalizzato dall'istituzione (...) nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente», non offrono al funzionario che abbia comunicato, in forza dell'art. 22 bis, n. 1, dello Statuto, informazioni su fatti che possano lasciar presumere un'attività illecita, una protezione contro qualsiasi decisione che possa arrecargli pregiudizio, ma soltanto contro le decisioni che siano adottate a seguito di tale comunicazione.

B – Composizione del Tribunale della funzione pubblica




(Ordine protocollare alla data del 31 dicembre 2010)

Da sinistra a destra:

Sigg. S. Van Raepenbusch e H. Kreppel, giudici; sig. H. Tagaras, presidente di sezione; sig. P. Mahoney, presidente del Tribunale; sig. S. Gervasoni, presidente di sezione; sigg.re I. Boruta e M. I. Rofes i Pujol, giudici; sig.ra W. Hakenberg, cancelliere.

1. Membri del Tribunale della funzione pubblica

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Paul J. Mahoney

Nato nel 1946; studi di giurisprudenza (Master of Arts, Università di Oxford, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); professore incaricato, University College London (1967-1973); barrister (Londra, 1972-1974); amministratore, amministratore principale alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1974-1990); visiting professor di diritto all'Università del Saskatchewan, Saskatoon, Canada (1988); capo del personale al Consiglio d'Europa (1990-1993); capodivisione (1993-1995), cancelliere aggiunto (1995-2001), cancelliere della Corte europea dei diritti dell'uomo (2001-settembre 2005); presidente del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.



Horstpeter Kreppel

Nato nel 1945; studi universitari a Berlino, Monaco, Francoforte sul Meno (1966-1972); primo esame di Stato (1972); tirocinio di magistratura a Francoforte sul Meno (1972-1973 e 1974-1975); Collège d'Europe a Bruges (1973-1974); secondo esame di Stato (Francoforte sul Meno, 1976); impiegato presso l'Ufficio federale del lavoro e avvocato (1976); giudice del Tribunale del lavoro (Land Assia, 1977-1993); professore incaricato alla Fachhochschule für Sozialarbeit di Francoforte sul Meno e alla Verwaltungsfachhochschule di Wiesbaden (1979-1990); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1996 e 2001-2005); addetto agli affari sociali presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania a Madrid (1996-2001); giudice del Tribunale del lavoro di Francoforte sul Meno (febbraio-settembre 2005); giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.



Irena Boruta

Nata nel 1950; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Wroclaw (1972), dottorato in giurisprudenza (Lodz 1982); avvocato del foro della Repubblica di Polonia (dal 1977); ricercatore ospite (Università di Paris X, 1987-1988; Università di Nantes, 1993-1994); esperta di «Solidarnosc» (1995-2000); docente di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo all'Università di Lodz (1997-1998 e 2001-2005), professore associato presso la Scuola superiore di commercio di Varsavia (2002), docente di diritto del lavoro e della previdenza sociale all'Università Cardinal Stefan Wyszyński di Varsavia (2002-2005); viceministro del Lavoro e degli Affari sociali (1998-2001); membro del comitato dei negoziatori per l'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea (1998-2001); rappresentante del governo polacco presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (1998-2001); autrice di varie opere in materia di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Haris Tagaras**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza (Università di Salonicco, 1977); specializzazione in diritto europeo (Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (Università di Salonicco, 1984); giurista linguista al Consiglio delle Comunità europee (1980-1982); ricercatore presso il centro di diritto economico internazionale e europeo di Salonicco (1982-1984); amministratore alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Commissione delle Comunità europee (1986-1990); professore di diritto comunitario, di diritto internazionale privato e dei diritti dell'uomo all'Università Panteion di Atene (dal 1990); collaboratore esterno per gli affari europei presso il ministero della Giustizia e membro del comitato permanente della Convenzione di Lugano (1991-2004); membro della commissione nazionale della concorrenza (1999-2005); membro della commissione nazionale delle poste e telecomunicazioni (2000-2002); membro del foro di Salonicco, avvocato presso la Corte di cassazione; membro fondatore dell'Unione degli avvocati europei (UAE); socio membro dell'Accademia internazionale di diritto comparato; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Sean Van Raepenbusch**

Nato nel 1956; laureato in giurisprudenza (Università libera di Bruxelles, 1979); specializzazione in diritto internazionale (Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (1989); responsabile del servizio giuridico della Société anonyme du canal e des installations maritimes di Bruxelles (1979-1984); funzionario alla Commissione delle Comunità europee (direzione generale Affari sociali, 1984-1988); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1988-1994); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-2005); professore incaricato presso il centro universitario di Charleroi (diritto sociale internazionale e europeo, 1989-1991), all'Università di Mons-Hainaut (diritto europeo, 1991-1997), all'Università di Liegi (diritto del pubblico impiego europeo, 1989-1991; diritto delle istituzioni dell'Unione europea, 1995-2005; diritto sociale europeo, 2004-2005); varie pubblicazioni in materia di diritto sociale europeo e di diritto costituzionale dell'Unione europea; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Stéphane Gervasoni**

Nato nel 1967; laureato presso l'istituto di studi politici di Grenoble (1988) e diplomato presso la Scuola nazionale di amministrazione (1993); membro del Consiglio di Stato francese (relatore presso la sezione del contenzioso, 1993-1997, e presso la sezione sociale, 1996-1997); maître des requêtes (1996-2008); consigliere di Stato (dal 2008); libero docente all'Istituto di studi politici di Parigi (1993-1995); commissario di governo presso la commissione speciale di cassazione per le pensioni (1994-1996); consigliere giuridico presso il ministero della Funzione pubblica e il comune di Parigi (1995-1997); segretario generale della prefettura del dipartimento dell'Yonne, sottoprefetto del distretto d'Auxerre (1997-1999); segretario generale della prefettura del dipartimento della Savoia, sottoprefetto del distretto di Chambéry (1999-2001); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (settembre 2001-settembre 2005); membro titolare della commissione della NATO per i ricorsi (2001-2005); giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Maria Isabel Rofes i Pujol**

Nata nel 1956; studi di giurisprudenza (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); specializzazione in commercio internazionale (Messico 1983); studi sull'integrazione europea (Camera di commercio di Barcellona 1985) e sul diritto comunitario (Escola d'Administració Pública de Catalunya 1986); funzionario della Generalitat de Catalunya (membro del servizio giuridico del ministero dell'Industria e dell'energia, aprile 1984-agosto 1986); membro dell'ordine degli avvocati di Barcellona (1985-1987); amministratore, successivamente amministratore principale della divisione Ricerca e documentazione della Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1994); referendario alla Corte di giustizia (gabinetto dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, gennaio 1995-aprile 2004; gabinetto del giudice Lõhmus, maggio 2004-agosto 2009); professore incaricato del corso di contenzioso comunitario, facoltà di giurisprudenza, Universitat Autònoma de Barcelona (1993-2000); numerose pubblicazioni e corsi in materia di diritto sociale europeo; membro della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2006-2009); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2009.

**Waltraud Hakenberg**

Nata nel 1955; studi di giurisprudenza a Ratisbona e a Ginevra (1974-1979); primo esame di Stato (1979); studi post universitari di diritto comunitario presso il Collège d'Europe a Bruges (1979-1980); tirocinio di magistratura a Ratisbona (1980-1983); dottorato in giurisprudenza (1982); secondo esame di Stato (1983); avvocato a Monaco e a Parigi (1983-1989); funzionario della Corte di giustizia delle Comunità europee (1990-2005); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (gabinetto del giudice Jann, 1995-2005); attività d'insegnamento per varie università in Germania, Austria, Svizzera e Russia; professore onorario all'Università della Sarre (dal 1999); membro di vari comitati, associazioni e commissioni giuridiche; svariate pubblicazioni in materia di diritto e di contenzioso comunitario; cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dal 30 novembre 2005.

2. Mutamenti nella composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2010

Nessun mutamento ha avuto luogo nella composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2010.

3. Ordine protocollare

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010

P. MAHONEY, presidente del Tribunale

H. TAGARAS, presidente di sezione

S. GERVASONI, presidente di sezione

H. KREPPEL, giudice

I. BORUTA, giudice

S. VAN RAEPENBUSCH, giudice

M. I. ROFES i PUJOL, giudice

W. HAKENBERG, cancelliere

4. Ex membro del Tribunale della funzione pubblica

Kanninen Heikki (2005-2009)

C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica

Attività generale del Tribunale della funzione pubblica

1. Cause promosse, definite, pendenti (2006-2010)

Cause promosse

2. Percentuale del numero di cause per istituzioni convenute principali (2006-2010)
3. Lingua processuale (2006-2010)

Cause definite

4. Sentenze e ordinanze — Collegio giudicante (2010)
5. Contenuto della decisione (2010)
6. Procedimenti sommari (2006-2010)
7. Durata dei procedimenti in mesi (2010)


Cause pendenti al 31 dicembre

8. Collegio giudicante (2006-2010)
9. Numero di ricorrenti (2010)

Varie

10. Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2006-2010)
11. Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2006-2010)

1. **Attività generale del Tribunale della funzione pubblica** **Cause promosse, definite, pendenti (2006-2010)**




	2006	2007	2008	2009	2010
Cause promosse	148	157	111	113	139
Cause definite	50	150	129	155	129
Cause pendenti	228	235	217	175	185 ¹

Le cifre indicate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalla riunione di cause per connessione (un numero di causa = una causa).

¹ Di cui 14 cause sospese.


2. Cause promosse – Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2006-2010)

Percentuale del numero di cause proposte (2010)



	2006	2007	2008	2009	2010
Parlamento europeo	7,48%	15,29%	14,41%	8,85%	9,35%
Consiglio	5,44%	4,46%	4,50%	11,50%	6,47%
Commissione europea	72,79%	63,69%	54,95%	47,79%	58,99%
Corte di giustizia dell'Unione europea	4,08%	3,82%		2,65%	5,04%
Banca centrale europea		1,27%	2,70%	4,42%	2,88%
Corte dei conti	2,72%	2,55%	5,41%	0,88%	
Organi ed organismi dell'Unione europea	7,48%	8,92%	18,02%	23,89%	17,27%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%


3. Cause promosse – Lingua processuale (2006-2010)



Lingua processuale	2006	2007	2008	2009	2010
Bulgaro		2			
Spagnolo	1	2	1	1	2
Ceco				1	
Tedesco	2	17	10	9	6
Greco	3	2	3	3	2
Inglese	8	8	5	8	9
Francese	113	101	73	63	105
Italiano	10	17	6	13	13
Lituano		2	2		
Ungherese	2	1	1		
Olandese	7	4	8	15	2
Polacco			1		
Portoghese			1		
Rumeno		1			
Sloveno	1				
Finlandese	1				
Totale	148	157	111	113	139

La lingua processuale rispecchia la lingua in cui la causa è stata proposta e non la lingua materna o la cittadinanza del ricorrente.

4. Cause definite – Sentenze e ordinanze – Collegio giudicante (2010)



	Sentenze	Ordinanze di cancellazione dal ruolo a seguito di composizione amichevole ¹	Altre ordinanze che pongono fine al giudizio	Totale
Seduta plenaria	4	1		5
Presidente			3	3
Sezioni a 3 giudici	84	11	25	120
Giudice unico	1			1
Totale	89	12	28	129

¹ Nel corso del 2010 ci sono stati altri 12 tentativi di composizione amichevole su iniziativa del Tribunale della funzione pubblica non riusciti.

5. Cause definite – Contenuto della decisione (2010)

	Sentenze			Ordinanze				Totale
	Ricorsi accolti integralmente	Ricorsi parzialmente accolti	Ricorsi respinti integralmente, non luogo a provvedere	Ricorsi/Domande [manifestamente] irricevibili o infondati	Composizioni amichevoli a seguito dell'intervento del collegio giudicante	Cancellazioni dal ruolo per motivi diversi, non luogo a provvedere o rinvio	Domande accolte integralmente o parzialmente (procedimenti speciali)	
Assegnazione/Riassegnazione		1	1	1				3
Concorsi	3	2	6					11
Condizioni di lavoro/Congedi	1	1	1		1			4
Valutazione/Promozione	1	3	5		3	8		20
Pensioni e assegni di invalidità			3		1			4
Procedimenti disciplinari		2						2
Assunzione/Nomina/ Inquadramento nel grado	2	1	16	1	2	5		27
Retribuzione e indennità	2		3		2			7
Risoluzione del contratto di un agente	11	4	7	2	1			25
Previdenza sociale/Malattia professionale/Infortuni		2	4	1	1	1		9
Altre		5	2	5	1	2	2	17
Totale	20	21	48	10	12	16	2	129

6. Procedimenti sommari (2006-2010)

Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
	Ammissione totale o parziale	Rigetto	Cancellazione dal ruolo
2006	2	2	
2007	4	4	
2008	4	4	
2009	1	1	
2010	6	4	2
Totale	17	14	2

7. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2010)

		Durata totale del procedimento	Durata del procedimento, esclusa la durata dell'eventuale sospensione
Sentenze		Durata media	Durata media
Cause promosse dinanzi al Tribunale della funzione pubblica	81	21,4	19,7
Cause inizialmente promosse dinanzi al Tribunale ¹	8	62,4	34,9
Totale	89	25,1	21


		Durata totale del procedimento	Durata del procedimento, esclusa la durata dell'eventuale sospensione
Ordinanze		Durata media	Durata media
Cause promosse dinanzi al Tribunale della funzione pubblica	37	17,1	10,1
Cause inizialmente promosse dinanzi al Tribunale ¹	3	66,5	28,9
Totale	40	20,8	11,5

TOTALE GENERALE	129	23,8	18,1
------------------------	------------	-------------	-------------

La durata è espressa in mesi e decimi di mese.

¹ All'inizio dell'attività del Tribunale della funzione pubblica, il Tribunale ha trasferito dinanzi al primo 118 cause.

8. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2006-2010)



	2006	2007	2008	2009	2010
Seduta plenaria	2	3	5	6	1
Presidente	4	3	2	1	1
Sezioni a 3 giudici	212	206	199	160	179
Giudice unico					
Cause non ancora attribuite	10	23	11	8	4
Totale	228	235	217	175	185

9. Cause pendenti al 31 dicembre – Numero di ricorrenti (2010)

Le cause pendenti che raggruppano il maggior numero di ricorrenti


Numero di ricorrenti	Settori
327 (15 cause)	Statuto – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti – Art. 65 e Allegato XI dello Statuto – Regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296
169	Statuto – Personale della BCE – Riforma del regime delle pensioni
35	Statuto – BEI – Pensioni – Riforma del 2008
26 (3 cause)	Statuto – Reinquadramento – Candidati iscritti nell'elenco di riserva di un concorso interno anteriormente al nuovo Statuto – Inquadramento nel grado secondo disposizioni meno favorevoli – Disposizioni transitorie dell'allegato XIII dello Statuto – Perdita dei punti di promozione
18	Statuto – Retribuzione – Agente contrattuale assegnato ad un servizio di sicurezza e prevenzione o al coordinamento in caso di emergenza o di crisi – Indennità per lavoratori regolarmente soggetti a reperibilità – Art. 56 ter dello Statuto
16 (2 cause)	Statuto – Agente contrattuale – Clausola che comporta la cessazione del contratto nel caso in cui l'agente non sia iscritto nell'elenco di riserva di un concorso – Risoluzione del contratto di un agente
14	Statuto – Nomina – Dipendenti di un istituto di vigilanza – Domanda di attribuzione della qualifica di agenti
13	Statuto – Agente ausiliare – Agente temporaneo – Condizioni di assunzione – Durata del contratto

Il termine «Statuto» si riferisce allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e al Regime applicabile agli altri agenti dell'unione.

Numero totale dei ricorrenti per l'insieme delle cause pendenti

	Totale dei ricorrenti	Totale delle cause pendenti
2006	1 652	228
2007	1 267	235
2008	1 161	217
2009	461	175
2010	812	185

10. *Varie* – Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2006-2010)



	Impugnazioni ¹	Decisioni impugnabili ²	Percentuale di impugnazioni ³	Percentuale di impugnazioni, comprese le composizioni amichevoli ⁴
2006	10	39	25,64%	22,22%
2007	25	107	23,36%	21,93%
2008	37	99	37,37%	34,91%
2009	30	95	31,58%	30,93%
2010	24	99	24,24%	21,62%


¹ Le decisioni che sono impugnate da più parti sono prese in considerazione una sola volta. Nel 2007 due decisioni sono state oggetto, ciascuna, di due impugnazioni.

² Sentenze, ordinanze che dichiarano il ricorso irricevibile, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, ordinanze in procedimenti sommari, di non luogo a provvedere o di rigetto dell'intervento, pronunciate o emesse durante l'anno di riferimento.

³ In un dato anno tale percentuale può non corrispondere alle decisioni impugnabili emanate nell'anno di riferimento, in quanto il termine di impugnazione può estendersi su due anni civili.

⁴ Il Tribunale della funzione pubblica si adopera, conformemente all'invito del legislatore, ad agevolare la composizione amichevole delle controversie. Ogni anno un certo numero di cause è definito in tal modo. Tali cause non danno luogo a «decisioni impugnabili», in base alle quali è tradizionalmente calcolata, nella relazione annuale, la «percentuale di impugnazioni», soprattutto per quanto riguarda la Corte e il Tribunale. Orbene, giacché si può considerare che la «percentuale di impugnazioni» esprima il «tasso di contestazione» delle decisioni di un organo giudicante, tale percentuale rispecchierebbe meglio la situazione se fosse calcolata tenendo conto non solo delle decisioni impugnabili, ma anche di quelle che non impugnabili, proprio per il fatto che esse mettono fine alla controversia mediante composizione amichevole. Nella presente colonna appare il risultato di questo calcolo.

11. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2006-2010)



	2006	2007	2008	2009	2010
Impugnazione respinta		6	14	21	27
Annullamento totale o parziale senza rinvio		1	4	9	4
Annullamento totale o parziale con rinvio			3	1	6
Totale		7	21	31	37



Capitolo IV

Incontri e visite

A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale ed il Tribunale della funzione pubblica

Corte di giustizia

25 e 26 gennaio	Delegazione della Judiciary of England and Wales, Scotland and Northern Ireland
29 gennaio	Delegazione della presidenza spagnola del gruppo «Corte di giustizia» del Consiglio
7-9 febbraio	Delegazione della Corte suprema degli Stati Uniti d'America e docenti della SMU Dedman School of Law
23 febbraio	Delegazione della commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo
2 marzo	M. Šefčovič, vicepresidente della Commissione europea
9 marzo	A. Merkel, cancelliera della Repubblica federale di Germania
22 e 23 marzo	Seminario per i magistrati degli Stati membri (Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Cipro, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Regno Unito)
19 aprile	C. Kart, ambasciatore della Repubblica di Turchia presso il Granducato di Lussemburgo
19-21 aprile	Delegazione della Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia
26 aprile	Riunione degli agenti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea
26-28 aprile	Delegazione della Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), della Cour de justice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) e della Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
4 maggio	Delegazione della commissione delle libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo
17 e 18 maggio	Delegazione della Corte costituzionale della Repubblica di Turchia
31 maggio	P. Étienne, rappresentante permanente della Repubblica francese presso l'Unione europea
3 giugno	J.-M. Bockel, segretario di Stato alla giustizia della Repubblica francese
7 e 8 giugno	Convegno e assemblea generale dell'Associazione dei Consigli di Stato e dei supremi organi giurisdizionali amministrativi dell'Unione europea
9 giugno	H. Trüpel, relatrice della commissione per i bilanci del Parlamento europeo
14 giugno	A. Ronchi, ministro per le Politiche comunitarie della Repubblica italiana
20-22 giugno	Delegazione dello Hoge Raad del Regno dei Paesi Bassi
28 e 29 giugno	Delegazione della Corte suprema dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
1° e 2 luglio	Delegazione della Corte suprema della Repubblica di Croazia
6 e 7 settembre	«4° Luxemburger Expertenforum zur Entwicklung des Unionsrechts», con la partecipazione di Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania

20-22 settembre	Delegazione del Consiglio superiore della magistratura e dell'Istituto nazionale della magistratura della Romania
7 ottobre	T de Maizière, ministro dell'Interno della Repubblica federale di Germania
7 ottobre	L. Barfoed, ministro della Giustizia del Regno di Danimarca
7 ottobre	K. Jäger, ambasciatore del Principato del Liechtenstein presso il Regno del Belgio e l'Unione europea
12 ottobre	Delegazione permanente del Consiglio dei fori europei (CCBE)
25 ottobre	M. Radović, ministro della Giustizia del Montenegro e A. A. Pejović, ambasciatore del Montenegro presso l'Unione europea
8 novembre	L. Mosar, presidente della Camera dei deputati del Granducato di Lussemburgo e membri della commissione giuridica della Camera dei deputati del Granducato di Lussemburgo
8 e 9 novembre	Delegazione del EU Select Committee of the House of Lords (Regno Unito)
10 novembre	A. Pipan, ambasciatrice della Repubblica di Slovenia presso il Regno del Belgio e il Granducato di Lussemburgo
15 novembre	Seminario per i magistrati degli Stati membri (Repubblica ceca, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Malta, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia)
18 novembre	Delegazione di magistrati del Regno dell'Arabia Saudita, presieduta dal principe Dr. Bandar bin Salman bin Mohammed Al Saud, consigliere del Re, presidente della commissione arbitrale saudita
23 novembre	M. Manevski, ministro della Giustizia dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e ambasciatore Nikola Poposki, capo missione dell'ex Repubblica iugoslava di macedonia presso l'Unione europea
24 e 25 novembre	K. Prost, mediatrice del Comitato 1267 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
2 dicembre	J.-U. Hahn, vice primo ministro e ministro della Giustizia, dell'integrazione e degli affari europei dell'Assia (Germania)

Tribunale

29 gennaio	Visita di una delegazione della presidenza spagnola del gruppo «Corte di giustizia» del Consiglio
7-9 febbraio	Visita di una delegazione della Corte suprema degli Stati Uniti d'America e di docenti universitari
23 febbraio	Visita di una delegazione della commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo
16 marzo	Visita di una delegazione della Comisión nacional de la Competencia (Spagna)
26 aprile	Riunione degli agenti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea
12 ottobre	Visita di una delegazione del Consiglio dei fori europei (CCBE)
27 ottobre	Visita di N. Diamandouros, mediatore europeo
28 ottobre	Visita dei membri dei tre organi giurisdizionali alla Villa Vauban


8 novembre	Visita del presidente della Camera dei deputati del Granducato di Lussemburgo e di membri della commissione giuridica della Camera dei deputati del Granducato di Lussemburgo
8 e 9 novembre	Visita di una delegazione del EU Select Committee of the House of Lords (Regno Unito)
24 e 25 novembre	Visita di K. Prost, mediatrice del Comitato 1267 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
2 dicembre	Visita di J.-U. Hahn, vice primo ministro e ministro della Giustizia, dell'integrazione e degli affari europei dell'Assia (Germania)

Tribunale della funzione pubblica

25 marzo	Visita di M. de Sola Domingo, mediatrice della Commissione europea
20 aprile	Visita di A. Schneeberg, avvocato e mediatore
30 settembre	Visita di A. Zack, presidente del Tribunale amministrativo della Banca asiatica per lo sviluppo
1° ottobre	Convegno in occasione del 5° anniversario del Tribunale della funzione pubblica
26 ottobre	Visita di N. Diamandouros, mediatore europeo


B – Visite di studio (2010)

1. Suddivisione per tipo di gruppo



	Magistrati nazionali	Avvocati/Consulenti legali	Professori di diritto	Diplomatici/Parlamentari	Studenti/Tirocinanti	Funzionari nazionali	Altri	Totale
Numero di gruppi	126	77	25	14	246	51	65	604

2. Visite di studio – Suddivisione per Stato membro (2010)




	Numero di visitatori										Altri	Totale	Numero di gruppi
	Magistrati nazionali	Avvocati/ Consulenti legali	Professori di diritto	Diplomatici/ Parlamentari	Studenti/ Tirocinanti	Funzionari nazionali							
BE	10				208	25	32	275	9				
BG	59	35						94	5				
CZ	15	24			84			123	8				
DK	5	24			100	21	29	179	9				
DE	291	260		56	795	166	606	2 174	93				
EE		40						40	1				
IE	16				48			64	4				
EL	12				35			47	3				
ES	97	71	19		128		51	366	18				
FR	176	65			534	12	143	930	44				
IT		23	10		597			630	39				
CY	8				16			24	4				
LV		11						11	2				
LT			11		5			16	16				
LU	23				63	49	102	237	11				
HU	78		6		39			123	5				
MT								0	0				
NL	32	57			39	23	25	176	9				
AT		16			144		79	239	12				
PL	62	94			21		35	212	11				
PT	135				2			137	6				
RO	16						4	20	6				
SI					93	5		98	8				
SK	42				12			54	4				
FI	11			27	60		40	138	7				
SE	93	13				27	12	145	7				
UK	58	35	1		109			203	17				
Paesi Terzi	368	81		56	1 414	95	175	2 189	147				
Gruppi misti (UE)	480	439		7	2 061	407	174	3 568	99				
Totale	2 087	1 288	47	146	6 607	830	1 507	12 512	604				

3. Visite di studio – Magistrati nazionali (2010)

Tirocinio

BE	8	DK	4	IE	4	FR	16	LV	2	HU	8	AT	6	RO	8	FI	4
BG	3	DE	17	EL	7	IT	19	LT	4	MT	1	PL	16	SI	2	SE	5
CZ	8	EE	2	ES	12	CY	2	LU	2	NL	7	PT	8	SK	4	UK	11
Totale														190			

4. Evoluzione del numero e del tipo di visitatori (2007-2010)



■ Magistrati nazionali	■ Avvocati/Consulenti legali	■ Professori di diritto
■ Diplomatici/Parlamentari	■ Studenti/Tirocinanti	■ Funzionari nazionali
■ Altri		

Numero di visitatori

	Magistrati nazionali	Avvocati/Consulenti legali	Professori di diritto	Diplomatici/Parlamentari	Studenti/Tirocinanti	Funzionari nazionali	Altri	Totale
2007	1 719	2 025	157	213	7 178	1 111	1 206	13 609
2008	2 463	1 219	156	262	7 053	1 016	1 854	14 023
2009	2 037	1 586	84	193	6 867	870	2 078	13 715
2010	2 087	1 288	47	146	6 607	830	1 507	12 512

C – Udienze solenni

1° febbraio	Udienza solenne di elogio funebre in memoria dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer
8 marzo	Udienza solenne di elogi funebri in memoria di Lord Slynn of Hadley, di K. Bahlmann e di M. Diez de Velasco, ex membri della Corte
15 marzo	Udienza solenne di elogio funebre in memoria di Hans Jung, ex cancelliere del Tribunale di primo grado
3 maggio	Udienza solenne in occasione dell'impegno solenne del presidente e dei membri della Commissione europea in presenza delle LL.AA.RR. il Granduca e la Granduchessa di Lussemburgo e di J. Buzek, presidente del Parlamento europeo
10 giugno	Udienza solenne in occasione della cessazione dalle funzioni e della partenza del giudice C. W. A. Timmermans, nonché dell'assunzione delle funzioni di S. Prechal in qualità di giudice alla Corte
28 giugno	Udienza solenne in occasione dell'impegno solenne dei nuovi membri della Corte dei conti europea
13 settembre	Udienza solenne in occasione della cessazione dalle funzioni e della partenza del giudice A. W. H. Meij, nonché dell'assunzione delle funzioni di M. van der Woude in qualità di giudice al Tribunale
6 ottobre	Udienza solenne in occasione della cessazione dalle funzioni e della partenza del giudice P. Kūris e dell'assunzione delle funzioni di E. Jarašiūnas in qualità di giudice alla Corte, nonché della cessazione dalle funzioni e della partenza di R. Grass, cancelliere della Corte, e dell'assunzione delle funzioni di A. Calot Escobar in qualità di cancelliere della Corte
25 ottobre	Udienza solenne in occasione dell'impegno solenne di C. Ashton, vicepresidente della Commissione europea, alta rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, e di N. Diamandouros, mediatore europeo, nonché della cessazione dalle funzioni e della partenza del giudice M. Vilaras, e dell'assunzione delle funzioni di D. Gratsias in qualità di giudice al Tribunale
26 novembre	Udienza solenne in occasione della cessazione dalle funzioni e della partenza del giudice V. M. Ciucă, nonché dell'assunzione delle funzioni di A. Popescu in qualità di giudice al Tribunale

D – Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali

Corte di giustizia

4 gennaio	Rappresentanza della Corte al ricevimento per il nuovo anno organizzato a Bruxelles dalla Corte di cassazione
11 gennaio	Rappresentanza della Corte al ricevimento per il nuovo anno organizzato a Bruxelles dal Consiglio di Stato
14 gennaio	Rappresentanza della Corte alle cerimonie organizzate in occasione del 90° anniversario della Corte suprema della Repubblica di Estonia a Tartu
18 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione dell'udienza solenne di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'appello di Parigi
29 gennaio	Partecipazione di una delegazione della Corte in occasione del seminario intitolato «La Convention vous appartient» e in occasione dell'udienza solenne della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo
29 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte suprema di cassazione a Roma
4-6 febbraio	Visita di una delegazione della Corte al Tribunale della Confederazione svizzera a Losanna
8 febbraio	Rappresentanza della Corte in occasione della celebrazione ufficiale del 15° anniversario dell'adesione della Repubblica di Finlandia all'Unione europea, su invito di Eikka Kosonen, capo della rappresentanza della Commissione europea in Finlandia, a Helsinki
9 febbraio	Rappresentanza della Corte in occasione del «Rechtspolitischen Neujahrsempfang 2010», su invito di Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania, a Berlino
12 febbraio	Ricevimento alla Corte granducale di una delegazione della Corte di giustizia in occasione del nuovo anno
7-11 marzo	Rappresentanza della Corte in occasione del 10° congresso dell'Associazione internazionale dei supremi organi giurisdizionali amministrativi a Sydney
15 marzo	Partecipazione del presidente della Corte in occasione dell'audizione di Jean-Paul Costa, presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, organizzata dal Comitato europeo dei diritti sociali, a Strasburgo
18 marzo	Rappresentanza della Corte in occasione dell'audizione organizzata dalla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo sugli «Aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» a Bruxelles
19 marzo	Partecipazione del presidente della Corte in occasione del convegno della rete dei presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea sul tema «Aspetti pratici dell'indipendenza della giustizia», a Dublino
14 aprile	Rappresentanza della Corte in occasione dell'Assemblea generale della Corte costituzionale a Varsavia
17 e 18 aprile	Rappresentanza della Corte alle cerimonie organizzate in occasione dei funerali di Lech Kaczyński, presidente della Repubblica di Polonia, a Varsavia

23 aprile	Rappresentanza della Corte in occasione della conferenza annuale dell'EELA (European Employment Lawyers Association) a Lussemburgo
8-10 maggio	Partecipazione del presidente della Corte e rappresentanza della Corte in occasione della visita effettuata su invito di Iva Brožová, presidente della Corte suprema della Repubblica ceca, a Praga e Brno
9 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione della celebrazione del 60° anniversario della dichiarazione di Robert Schuman alla sede del Parlamento europeo a Strasburgo
19-22 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione della conferenza internazionale sul tema «Global Environmental Governance», organizzata dall'ICEF (International Court of the Environmental Foundation), a Roma
3 e 4 giugno	Rappresentanza della Corte in occasione della riunione dell'Assemblea generale dell'associazione europea dei consulenti di giustizia sul tema «Verso una cultura giudiziaria europea», a Londra
6-8 giugno	Rappresentanza della Corte al convegno sul tema «Prevenire l'arretrato nella giustizia amministrativa» e alla riunione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea generale dell'Associazione dei Consigli di Stato e dei supremi organi giurisdizionali amministrativi dell'Unione europea, a Lussemburgo
10 giugno	Rappresentanza della Corte alle cerimonie organizzate per il 25° anniversario della Corte costituzionale della Repubblica di Polonia a Varsavia
23 giugno	Festa nazionale lussemburghese, celebrazione del Te Deum solenne seguito da un ricevimento alla Corte granducale
1° luglio	Rappresentanza della Corte in occasione dei funerali di A. Brazauskas, ex presidente della Repubblica di Lituania, a Vilnius
24 luglio	Ricevimento del presidente della Repubblica ellenica, organizzato in occasione del 36° anniversario del ripristino della repubblica, ad Atene
16 agosto	Rappresentanza della Corte in occasione dei funerali di G. de Marco, ex presidente della Repubblica di Malta, a La Valletta
17 settembre	Rappresentanza della Corte in occasione della conferenza Regleg («Access of regions with legislative powers to the European Court of Justice»), a Saragozza
26 e 27 settembre	Visita ufficiale di una delegazione della Corte al Bundesverfassungsgericht a Karlsruhe
1° ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione dell'Opening of the Legal Year, su invito di Lord Chancellor, a Londra
1° ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione del «Jubiläum — 90-jähriges Bestehen der Bundesverfassung Österreichs», a Vienna
3 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione delle cerimonie organizzate per il «Tag der Deutschen Einheit», a Brema
21-23 ottobre	Visita ufficiale alle Corti supreme della Repubblica slovacca su invito di Štefan Harabin, presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca, e incontro con i rappresentanti del Parlamento e del governo a Bratislava
22 e 23 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione della conferenza «Criminal Justice in Europe: Challenges, Principles and Perspectives», organizzata dall'Institut universitaire international Luxembourg, a Lussemburgo

3-6 novembre	Partecipazione al 24° congresso FIDE a Madrid
18 novembre	Rappresentanza della Corte in occasione dell'udienza solenne organizzata per il 130° anniversario della Corte suprema di cassazione della Repubblica di Bulgaria a Sofia
18 novembre	Rappresentanza della Corte in occasione della «Conference for the 25 th anniversary of the EIA Directive», organizzata dalla Commissione europea (DG Ambiente) a Lovanio
18 novembre	Rappresentanza della Corte in occasione dell'udienza solenne di insediamento di Robert Bieber in qualità di procuratore generale dello Stato della Cour supérieure de justice del Lussemburgo
22 novembre	Rappresentanza della Corte alla riunione del consiglio di amministrazione dell'Associazione dei Consigli di Stato e dei supremi organi giurisdizionali amministrativi dell'Unione europea a Bruxelles
25 novembre	Rappresentanza della Corte alla seduta accademica straordinaria per il 40° anniversario della Fondation du mérite européen, a Lussemburgo

Tribunale

1° gennaio	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento del presidente della Repubblica di Malta in occasione della cerimonia tradizionale di scambio di auguri per il nuovo anno, a La Valletta
14 gennaio	Rappresentanza del Tribunale in occasione del 90° anniversario della Corte suprema della Repubblica d'Estonia a Tartu
9 febbraio	Rappresentanza del Tribunale in occasione del ricevimento «Rechtspolitischer Neujahrsempfang 2010» organizzato dal ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania a Berlino
12 febbraio	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento alla corte granducale di una delegazione della Corte di giustizia in occasione del nuovo anno
9 aprile	Rappresentanza del Tribunale in occasione del congresso solenne dei giudici, organizzato dalla presidente del Consiglio dei giudici della Repubblica di Lituania, in occasione dei 20 anni di ripristino dello Stato lituano e dei 15 anni di ripristino della Corte d'appello della Repubblica di Lituania e dei tribunali regionali, a Vilnius
16-18 aprile	Rappresentanza del Tribunale alla cerimonia nazionale in memoria di Lech Kaczyński, presidente della Repubblica di Polonia e della moglie
12 maggio	Partecipazione al «Día Europeo de la Competencia», organizzato dalla Comisión Nacional de la Competencia, a Madrid
1° giugno	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento del presidente della Repubblica italiana in occasione della festa nazionale a Roma
23 giugno	Rappresentanza del Tribunale in occasione della festa nazionale lussemburghese, celebrazione del Te Deum solenne, seguito da un ricevimento alla Corte granducale
24 luglio	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento del presidente della Repubblica ellenica, in occasione del 36° anniversario del ripristino della Repubblica, ad Atene


16-19 settembre	Partecipazione al «Seminar for the EU and US judiciary», sotto il patrocinio di Justice Antonin Scalia della Corte suprema degli Stati Uniti d'America e del giudice A. Borg Barthet, organizzato dall'Istituto di ricerca «Mentor group» di Boston, a Berlino
1° ottobre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della celebrazione solenne del 90° anniversario della Costituzione della Repubblica d'Austria
1° ottobre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario alla Westminster Abbey, a Londra
3 ottobre	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento del presidente della Repubblica federale di Germania, in occasione della festa nazionale
22 e 23 ottobre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della conferenza «Criminal Justice in Europe: Challenges, Principles and Perspectives», organizzata dall'Institut universitaire international Luxembourg, a Lussemburgo
28-29 ottobre	Rappresentanza del Tribunale in occasione dell'udienza solenne di insediamento di R. Grass in qualità di consulente alla Corte di cassazione, in presenza del primo presidente della Corte di cassazione, a Parigi
3-6 novembre	Rappresentanza del Tribunale in occasione del 24° congresso della FIDE a Madrid
25 novembre	Rappresentanza del Tribunale alla seduta accademica straordinaria in occasione del 40° anniversario della Fondation du mérite européen, a Lussemburgo
6 dicembre	Rappresentanza del Tribunale al ricevimento ufficiale della presidente della Repubblica di Finlandia e del marito in occasione della festa dell'indipendenza della Repubblica di Finlandia

Tribunale della funzione pubblica

23 marzo	Partecipazione della cancelliera W. Hakenberg al simposio organizzato in occasione del 30° anniversario del Tribunale amministrativo della Banca mondiale a Washington
15 dicembre	Incontro dei giudici H. Tagaras e H. Kreppel con i giudici del Tribunale del contenzioso amministrativo delle Nazioni Unite, a Ginevra
16 dicembre	Visita del giudice H. Kreppel al Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro, a Ginevra



Organigramma sintetico



Corte di giustizia dell'Unione europea

**Relazione annuale 2010 — Compendio dell'attività della Corte di giustizia,
del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2011 — 256 pagg. — 21 x 29,7 cm

N. di catalogo: QD-AG-11-001-IT-C

ISBN 978-92-829-1040-5

doi:10.2862/4953

ISSN 1831-8479



■ Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-928291040-5



9 789282 910405

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- presso le rappresentanze o le delegazioni della Commissione europea.
Per ottenere indicazioni e prendere contatto collegarsi a <http://ec.europa.eu>
o inviare un fax al numero +352 29 29-42758.

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

Abbonamenti a pagamento (ad esempio serie annuali della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, raccolte della giurisprudenza della Corte di giustizia):

- tramite gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

